

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il presente fascicolo è integrato con gli errata corrige pubblicati
nei Bollettini delle Giunte e delle Commissioni parlamentari
n. 685 del 27 maggio 2026 e n. 687 del 3 giugno 2026*

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 5 ^a Senato) . . .	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	16
GIUSTIZIA (II)	»	24
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	41
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	52
FINANZE (VI)	»	60
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	71
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	112
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	162
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	164

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ Europa.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	165
AFFARI SOCIALI (XII)	»	345
AGRICOLTURA (XIII)	»	363
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	370
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	378
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	380
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	382
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	383

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno (C. 2865 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione</i> – <i>Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni di semplificazione e agevolazione in materia di beni del patrimonio culturale privato, nonché delega al Governo per la disciplina delle società di gestione di beni culturali (C. 2427 Mulè) (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione</i> – <i>Parere con osservazioni</i>)	4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 20 Maggio 2026. – Presidenza
del presidente Riccardo DE CORATO.*

La seduta comincia alle 14.45.

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno.

(C. 2865 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse

del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2865 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il provvedimento presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

il disegno di legge, che si compone di due articoli, interviene sui termini entro cui il Governo è autorizzato ad adottare i decreti di attuazione di due deleghe legislative: una – in scadenza al 28 maggio 2026 e prorogata al 29 novembre 2026 – in materia di revisione del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, prevista dall'articolo 14 della legge n. 167 del 2025; l'altra – scaduta il 19 aprile 2025 e differita al 31 ottobre 2026 –

relativa invece alla determinazione delle disposizioni integrative e correttive concernenti funzioni e ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo 12 della legge n. 42 del 2025; con riguardo a quest'ultima delega, si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 156 del 1985) ha riconosciuto la legittimità, oltre che delle proroghe di deleghe legislative pendenti, anche dei differimenti di termini di delega già scaduti;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni di semplificazione e agevolazione in materia di beni del patrimonio culturale privato, nonché delega al Governo per la disciplina delle società di gestione di beni culturali.

(C. 2427 Mulè).

(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2427 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, di una disposizione recante delega legislativa all'articolo 4, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2, comma 1, alla lettera d), nel novellare il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (recante il codice dei beni culturali), negli introdotti articoli 23-bis e 23-ter fa riferimento alle nozioni di “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria”, “restauro e risanamento conservativo”, nonché di “ristrutturazione edilizia”, categorie di intervento che risultano già definite dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del testo unico edilizia (di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380); la formulazione della disposizione in esame potrebbe pertanto essere approfondita realizzando un più efficace coordinamento con le richiamate disposizioni del menzionato testo unico edilizia;

la lettera e) del comma 1 del predetto articolo 2 precisa che il proprietario di un bene immobile del patrimonio culturale privato possa chiedere la convocazione della conferenza dei servizi decisoria “ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241”; si osserva tuttavia che il richiamato comma 3 dell'articolo già citato fa riferimento alla conferenza di servizi “preliminare” – ossia quella relativa a progetti di particolare complessità al fine di individuare le condizioni necessarie per ottenere le prescritte autorizzazioni – e non alla conferenza di servizi “decisoria” – con cui la P.A. procedente ottiene i prescritti atti di assenso da parte delle altre amministrazioni o gestori competenti – disciplinata dal comma 2 del predetto articolo 14;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'art. 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), realizzando un più efficace coordinamento

con l'articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del testo unico edilizia, con specifico riferimento alle nozioni introdotte nel novellato codice dei beni culturali;

l'articolo 2, comma 1, lettera *e*), facendo riferimento al comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di conferenza di servizi decisoria. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.50.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento (proc. n. 5107/23 RGNR) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 9.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento (proc. n. 5107/23 RGNR).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una istanza di deliberazione in materia d'insindacabilità proveniente dall'on. Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, che scaturisce da un procedimento penale per diffamazione promosso nei suoi confronti e attualmente pendente presso il Tribunale ordinario di Trento (n. 5107/23 – 21 RGNR).

Ricorda che, in relazione a tale richiesta – pervenuta alla Camera il 9 dicembre

2025 – ha affidato l'incarico di relatore al deputato Laura Cavandoli.

Al riguardo, rammenta, inoltre, che:

1) nella seduta del 6 maggio scorso il relatore ha illustrato la questione alla Giunta;

2) nella seduta del 13 maggio il relatore ha sintetizzato le note scritte trasmesse dall'on. Tosi per il tramite del suo legale.

Ciò premesso, chiede al relatore se intende formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

Laura CAVANDOLI, *relatore*, fa presente che, come convenuto nella scorsa seduta, si accinge a formulare alla Giunta una proposta di deliberazione in materia di insindacabilità in relazione alla richiesta trasmessa dall'on. Tosi, deputato all'epoca dei fatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003 relativa al procedimento penale per diffamazione pendente nei suoi confronti presso il Tribunale ordinario di Trento (n. 5107/23 – 21 RGNR) e per il quale in data 7 gennaio 2025 è stato emesso il decreto di citazione diretta a

giudizio *ex* articoli 550-555 c.p.p. e articolo 159, comma 1, disp. Att. c.p.p.

Rinviando, per una più puntuale ricostruzione in punto di fatto, alla relazione introduttiva svolta nella seduta del 6 maggio e a quella tenuta nella seduta del 13 maggio in cui ha esposto alla Giunta le note difensive che l'on. Tosi ha inviato per il tramite del suo legale, ricorda che il procedimento penale in questione trae origine da una denuncia-querela presentata dalla dottoressa Livia Magri, magistrato in servizio presso il Tribunale ordinario di Trento. Oggetto della querela sono alcune dichiarazioni pubblicate nei mesi di agosto e ottobre 2023 e febbraio 2024 tramite *post* sul profilo personale *Facebook* dell'on. Tosi – e riportate su alcuni quotidiani della stampa locale – ritenute dalla querelante diffamatorie nei suoi confronti.

Precisa che dalla documentazione trasmessa dall'on. Tosi emerge che tali dichiarazioni *social* si riferivano a un procedimento penale pendente presso la Procura di Verona nei confronti di alcuni agenti/ufficiali in servizio presso la Questura di Verona rispetto al quale la dottoressa Magri ha assunto le vesti di Gip.

Fa presente che, come è noto, nelle fattispecie in materia di insindacabilità parlamentare la Giunta non è tenuta ad entrare nel merito della vicenda né ad accertare il carattere offensivo e la rilevanza penale delle espressioni contestate, bensì a stabilire se queste ultime presentino un nesso funzionale con l'attività parlamentare e siano quindi insindacabili o meno *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Prima di entrare nel merito della proposta che si accinge a sottoporre alla Giunta, richiama sinteticamente il quadro costituzionale di riferimento in modo da orientare le riflessioni della Giunta.

Rappresenta che l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale ricostruisce l'istituto dell'insindacabilità *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione a tutela del libero mandato parlamentare e della connessa funzione politicamente rappresentativa, salvaguardando non la posizione personale del singolo par-

lamentare bensì l'autonomia delle Camere nel sistema di equilibrio dei poteri (sentenze n. 38 del 2019, n. 157 e 170 del 2023). La guarentigia costituzionale dell'insindacabilità non viene resa operativa secondo un criterio *spaziale* diretto a delimitarne l'ambito di applicazione alle sole opinioni che il singolo membro del Parlamento esprime nella Camera di appartenenza nello svolgimento di attività parlamentari tipiche (sentenza n. 133 del 2018). Invero, il parametro ermeneutico che assume tono costituzionale è da intendersi in senso *funzionale*, tale per cui ricadono sotto l'« ombrello » dell'articolo 68, primo comma, della Carta anche le opinioni rese *extra moenia* purché costituiscano la naturale proiezione esterna dell'attività politico-rappresentativa del parlamentare e si ravvisi quel qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare che la Consulta ritiene essere il presupposto fondamentale di operatività della guarentigia costituzionale in parola.

Ricorda che sul punto occorre, tuttavia, sottolineare che, come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 133 del 2018, n. 104 del 2024, n. 194 del 2024 e n. 19 del 2026), i tradizionali parametri della sostanziale corrispondenza di contenuto tra dichiarazioni esterne e atti parlamentari nonché della prossimità temporale rispetto all'attività *intra moenia*, lungi dal dover essere intesi come rigidi e necessari, assumono valenza di meri « *indici sintomatici* ». Da ciò consegue che l'assenza di un previo atto tipico non esaurisce l'accertamento demandato alla Camera. Infatti, proprio in considerazione della funzione di rappresentanza della Nazione che l'articolo 67 della Costituzione riserva ai componenti delle Camere, l'attività politico-parlamentare è *naturalmente* destinata a proiettarsi al di fuori delle Aule parlamentari, inserendosi in un circuito di dialettica politica che alimenta il funzionamento del sistema democratico-rappresentativo (sentenze Corte costituzionale nn. 320 e 321 del 2000, n. 104 del 2024 e n. 19 del 2026). Ciò è favorito – come riconosciuto dallo stesso Organo di garanzia costituzionale con le sentenze

nn. 10 e 11 del 2000 – dall’evoluzione delle moderne forme di comunicazione politica che riducono la distanza tra eletti e società civile. Del resto, la rappresentanza politica di cui all’articolo 67 della Costituzione è al contempo fondamento e limite dell’insindacabilità che sussume una funzione così alta tutelata dalla Costituzione con un’immunità che si protrae anche oltre la scadenza del mandato parlamentare (sentenze n. 133 del 2018, n. 104 del 2024, n. 194 del 2024 e n. 19 del 2026).

Per questo, puntualizza che, alla luce dell’evoluzione dell’orientamento della giurisprudenza costituzionale, l’articolo 68, primo comma, della Costituzione può trovare applicazione anche rispetto a dichiarazioni rese *extra moenia* che, iscrivendosi in un contesto politico, siano funzionali all’attività parlamentare e incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, operando un bilanciamento tra gli stessi rispondente all’interesse generale.

Nel caso di specie, premette che dalla documentazione trasmessa non emergono interventi o atti parlamentari dell’on. Tosi specificamente riferibili ai fatti oggetto del procedimento penale per il quale l’allora deputato è stato querelato. Ciò, come detto, non può esaurire l’ambito di indagine della Camera poiché occorre accertare se sussiste il nesso funzionale con le opinioni rese *extra moenia*.

Ebbene, alla luce del quadro costituzionale di riferimento ritiene che le dichiarazioni rese dall’on. Tosi siano funzionalmente e qualificatamente connesse con l’esercizio della funzione parlamentare.

A tal proposito, sottolinea che il parlamentare, nell’esercizio del suo mandato elettivo, può esprimere opinioni e rendere dichiarazioni che, collocandosi in un contesto politico, veicolano nel dibattito pubblico interessi, temi, istanze, valutazioni rilevanti per la collettività su temi di rilievo collettivo nell’interesse generale. Come già riconosciuto dalla Corte costituzionale, le modalità di espressione politica delle opinioni rese da un componente delle Camere possono, ormai, essere strutturate attra-

verso qualsiasi strumento di interlocuzione pubblica che consenta al parlamentare di farsi « portavoce politico » di istanze generali. In questo senso, fa presente che la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha evidenziato che « *per quanto concerne l’insindacabilità delle opinioni espresse, si ritiene che l’attuale assetto politico-istituzionale e le concrete modalità di esercizio della funzione rendono imprescindibile la considerazione dell’esposizione sui mass-media dell’operato del parlamentare. È assodato sia nella letteratura politologica sia – più semplicemente – nell’osservazione della realtà che vi è un nesso inscindibile tra lo svolgimento di quelle attività di denuncia, propaganda, contatto con l’elettorato e opinion making sui giornali e sulla televisione* » (Camera di deputati, XIV Legislatura, Doc. IV-quater, n. 4). È indubbio che, alla luce dell’evoluzione delle moderne tecnologie, i social media rientrano a pieno titolo nella nozione di *mass-media* consentendo al parlamentare una *comunicazione politica* personalizzata, immediata e di massa su questioni di interesse collettivo.

Ora, è vero, come già accennato, che le dichiarazioni oggetto della richiesta del Tribunale di Trento non trovano una puntuale corrispondenza in precedenti atti parlamentari. A suo avviso, tuttavia, esse si inseriscono comunque in un ambito di interesse politico generale dell’on. Tosi, il quale è più volte intervenuto sui temi della giustizia e, in particolare, sulle concrete modalità di esercizio del potere giudiziario. Ciò emerge non soltanto con riferimento al caso di specie, nel quale l’on. Tosi ha qualificato il provvedimento cautelare come « immotivato, ideologico e che calpesta il diritto », ovvero come « tardivo », ma anche più in generale dalla sua attività politica. Pertanto, prosegue, la « questione giustizia » costituisce infatti uno dei temi ricorrenti del suo impegno parlamentare, come dimostra anche la sua qualità di cofirmatario della proposta di legge A.C. n. 225, presentata nell’attuale legislatura e recante « *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’uso politico della giustizia* ». Nella relativa relazione illustrativa,

infatti, viene espressamente richiamato il tema dell'uso politico della giustizia.

In tale prospettiva, le dichiarazioni in esame, pur non essendo state precedentemente riprodotte in atti parlamentari, appaiono riconducibili a un più ampio filone di intervento politico dell'on. Tosi sui temi della giustizia. Del resto, con riguardo al dibattito sulle modalità di impiego degli istituti cautelari, va ricordato che già nella XIV Legislatura la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha ricondotto all'«attività divulgativa connessa alla funzione del parlamentare» espressioni anche forti di «aspra critica nei riguardi dell'operato di alcuni magistrati e del cattivo uso della custodia cautelare» (Doc. IV-quater, n. 124).

Sottolinea, pertanto, come non ci si trovi di fronte a un contesto di natura privata o personale, bensì a un ambito pubblico e politico, nel quale il parlamentare ha formulato una valutazione critica su una vicenda percepita dalla collettività come rilevante per il funzionamento complessivo delle istituzioni.

In tale cornice, la magistrata querelante non sembra venire in rilievo quale destinataria di un attacco personale fine a sé stesso, ma piuttosto quale titolare di una pubblica funzione coinvolta in una vicenda connotata da una straordinaria esposizione mediatica e istituzionale. Le dichiarazioni dell'on. Tosi, dunque, pur caratterizzate da toni critici, non risultano oltraggiose né offensive ed appaiono inserirsi nel più ampio dibattito politico sul modo in cui viene esercitato il potere giudiziario, e non in una dimensione meramente personale o avulsa dall'interesse pubblico.

A tal proposito, fa notare che nei *post* pubblicati dall'on. Tosi non sono presenti dichiarazioni oltraggiose o offensive.

Ritiene che sia proprio questo il punto dirimente ai fini dell'applicazione dell'insindacabilità parlamentare. Nel momento in cui il parlamentare interviene sulle tematiche citate, pur in assenza di atti tipici, sta esprimendo una valutazione politica su aspetti della vita democratica notoriamente divisivi e di rilevanza nazionale, rendendoli oggetto di confronto pubblico e svolgendo

una funzione di informazione nei confronti dell'elettorato e di assunzione di responsabilità politica (sentenza Corte costituzionale n. 19 del 2026) a prescindere se questo avvenga attraverso giudizi *tranchant*, argomentazioni iperboliche o formule di denuncia. Del resto, ricorda che la Giunta per le autorizzazioni della Camera, in una precedente occasione, aveva già ritenuto che «le tematiche della giustizia, del modo in cui essa è amministrata e del ruolo di taluni magistrati è oggetto ormai da diversi anni di un vastissimo dibattito in tutto il Paese e soprattutto nelle sedi politico-parlamentari» dichiarando insindacabili le relative dichiarazioni rese dai parlamentari (Camera dei deputati, XIV Legislatura, Doc. IV-quater, n. 1).

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che le dichiarazioni rese dall'on. Flavio Tosi attraverso i *post* pubblicati sul suo profilo personale *Facebook* presentino un nesso evidente e qualificato con l'esercizio del mandato parlamentare. Per tali ragioni, propone alla Giunta di deliberare che tali dichiarazioni costituiscano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e siano pertanto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame della questione ad altra seduta, nella quale sarà posta in votazione la proposta del relatore di deliberare che le dichiarazioni rese dall'on. Tosi costituiscano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e siano pertanto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)
della Camera dei deputati
e 5^a (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Emiliano Brancaccio, professore di economia politica presso l'Università Federico II di Napoli, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034

10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 maggio 2026.

Audizione informale, in videoconferenza, di Emiliano Brancaccio, professore di economia politica presso l'Università Federico II di Napoli, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034.

L'audizione informale è stata svolta dalle
15.30 alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi (Seguito dell'esame e conclusione)	11
ALLEGATO (Emendamento approvato)	15

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 15.25.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni I, VI, VII, XI, XII e XIV, nonché il parere favorevole con osservazioni della II Commissione e il parere del Comitato per la legislazione, recante condizioni e osservazioni. Avverte altresì che la V Commissione renderà il proprio parere all'Assemblea e che la Commissione per le questioni regionali non

renderà il proprio parere sul provvedimento.

Nel dare conto delle sostituzioni, avverte quindi che i relatori hanno presentato l'emendamento 1.70, volto a recepire la condizione formulata dal Comitato per la legislazione (*vedi allegato*) e che i gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di subemendamenti a tale emendamento.

Il sottosegretario Claudio BARBARO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.70 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.70 dei relatori (*vedi allegato*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passerà alla votazione della proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto sulla proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, annuncia il voto contrario del suo Gruppo, per ragioni tanto di metodo quanto di merito.

Per ciò che attiene al metodo, pur prendendo atto che non è stato applicato lo strumento della cosiddetta « tagliola » sugli emendamenti presentati, osserva che l'esame del disegno di legge è stato comunque caratterizzato da un'accelerazione che ritiene ingiustificata, anche alla luce del fatto che il provvedimento non presentava particolari esigenze di urgenza.

Rileva che, nonostante le dichiarazioni iniziali del Ministro Pichetto Fratin circa la volontà di assicurare un ampio confronto parlamentare, nel corso dell'esame non vi è stato un effettivo dialogo con le opposizioni. Fa presente, infatti, che gli interventi delle opposizioni si sono limitati all'illustrazione delle proposte emendative, senza un reale contraddittorio nel merito e senza che alcuna delle proposte avanzate dalle opposizioni fosse accolta, se non con riformulazione. Osserva, inoltre, che anche molti emendamenti presentati dalla maggioranza sono stati di fatto ritirati, confermando l'assenza di un vero contributo parlamentare di miglioramento del testo.

Contesta quindi il merito del provvedimento, a partire dalla stessa nozione di « nucleare sostenibile », ritenuta priva di adeguato fondamento. Sottolinea che il disegno di legge configura una delega in bianco al Governo, formulata in termini estremamente generici e senza una chiara individuazione delle tecnologie che si intenderebbe reintrodurre nel Paese. Rileva, in particolare, che le tecnologie richiamate non sono oggi disponibili su scala commerciale e che, mentre la fusione resta una prospettiva di lungo periodo, l'eventuale ricorso alla fissione continuerebbe a porre il tema della produzione di scorie, anche nel caso di impianti di dimensioni ridotte.

Evidenzia altresì l'assenza di sostenibilità economica del progetto, osservando che il Governo non ha fornito una quantificazione attendibile delle risorse necessarie per il ritorno al nucleare. Ritiene del tutto insufficienti gli stanziamenti previsti, anche considerando che, secondo quanto emerso nel corso delle interlocuzioni svolte, lo sviluppo di un solo progetto di SMR richiederebbe risorse ben più consistenti, cui andrebbero aggiunti i costi di realizzazione

degli impianti, di gestione, sicurezza, *decommissioning* e trattamento delle scorie.

Richiama poi il tema delle tempistiche, osservando che la realizzazione di centrali nucleari in Italia richiederebbe comunque un orizzonte temporale molto lungo, difficilmente inferiore a quindici anni. Ne consegue – a suo avviso – che il provvedimento non è idoneo a contribuire in modo concreto né al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione né alla riduzione dei costi dell'energia nel breve e medio periodo. Contesta inoltre il richiamo all'indipendenza energetica, ritenendo contraddittorio fondare tale obiettivo su una tecnologia che richiede l'approvvigionamento di uranio, risorsa non disponibile in Italia. Sottolinea che il ricorso al nucleare rischierebbe quindi di sostituire le attuali dipendenze energetiche con nuove dipendenze da Paesi terzi (come la Russia), con profili di particolare criticità anche sul piano geopolitico.

Si sofferma quindi sui profili di legittimità costituzionale del provvedimento, richiamando gli esiti dei *referendum* del 1987 e del 2011, nei quali i cittadini italiani si sono espressi contro lo sviluppo del nucleare nel Paese. Osserva che, in assenza di un reale mutamento del quadro politico e fattuale, la reintroduzione del nucleare mediante una delega legislativa rischia di porsi in contrasto con la volontà popolare espressa attraverso lo strumento referendario e, di conseguenza, con la giurisprudenza costituzionale in materia. Preannuncia, pertanto, la presentazione di una pregiudiziale di costituzionalità in Assemblea.

Rileva altresì che il provvedimento interviene in modo vago e incompleto in un settore nel quale non risultano ancora risolti nodi essenziali, quali il *decommissioning* delle vecchie centrali e l'individuazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Sottolinea sul punto l'assenza di adeguati strumenti di partecipazione dei territori, come il dibattito pubblico, ritenendo difficilmente immaginabile che le comunità locali possano accettare l'installazione di nuovi impianti senza un confronto trasparente e strutturato.

Conclude ribadendo il giudizio fortemente contrario del proprio Gruppo sul provvedimento in esame, riservandosi di sviluppare ulteriormente tali argomenti nel corso della discussione in Assemblea. Esprime, infine, rammarico per l'ennesima occasione mancata di costruire, attraverso un confronto effettivo tra maggioranza e opposizioni, politiche energetiche realmente utili al Paese.

Daniela MORFINO (M5S) preannuncia il voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea, annuncia il voto contrario del suo gruppo.

Osserva che il percorso seguito dalle Commissioni nell'esaminare il disegno di legge in titolo è stato piuttosto discutibile, soprattutto se confrontato alla qualità degli emendamenti presentati che, qualora accolti, avrebbero migliorato decisamente il testo poi licenziato. Esprime rammarico sul predetto percorso in quanto considera il tema affrontato importante e molto delicato, non solo per la tematica dell'energia ma anche per i suoi profili legati al dibattito pubblico e, soprattutto, all'esito dei due *referendum* svolti qualche anno or sono.

Per quanto riguarda, più specificamente, il testo proposto dal Governo, che le Commissioni riunite si accingono a licenziare, rileva come esso contenga alcuni punti del tutto inaccettabili. Il primo riguarda il fatto che la delega che il Governo intende ottenere sia, praticamente, una delega in bianco. Altra questione centrale che lascia del tutto insoddisfatti riguarda la necessità di istituire l'Autorità nucleare di controllo, punto sul quale la sua forza politica insisterà nel proporre un correttivo. Un altro aspetto fortemente critico del disegno di legge riguarda l'individuazione e l'installazione del deposito unico nazionale per le scorie, per il quale si è continuato a proporre un

percorso non chiaro e privo, essenzialmente, di strumenti di confronto con le realtà territoriali e di misure compensative adeguate. Stigmatizza poi che non sia stata fatta un'opportuna scelta circa le tecnologie da utilizzare che sembrano, inoltre, non particolarmente innovative.

Conclude evidenziando che quelle da lui solamente accennate sono tematiche che necessariamente devono essere affrontate perché riguardano non solo la problematica dell'approvvigionamento energetico, che in questo momento, e per il prossimo futuro, costituisce un elemento critico sul quale bisogna dare certezze, ma anche la sicurezza e il benessere degli italiani.

Devis DORI (AVS) precisa, in primo luogo, che l'espressione « nucleare sostenibile » reca una contraddizione in termini, poiché, a suo avviso, l'energia nucleare non può essere qualificata come sostenibile. Al fine di evitare che il dibattito sia ricondotto a una mera contrapposizione ideologica, invita la maggioranza e il Governo a indicare con chiarezza – anche in vista dell'esame in Assemblea – i siti nei quali si intenderebbero localizzare gli impianti nucleari e il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Ritene, infatti, che solo una puntuale indicazione dei territori interessati possa consentire un confronto trasparente con i cittadini e far emergere la reale posizione del Paese rispetto a tali scelte.

Segnala, inoltre, che il disegno di legge in esame sta già determinando l'attivazione di rilevanti interessi economici, richiamando la notizia relativa alla presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di istanze per permessi di ricerca nelle vallate bergamasche – dove esistono miniere di uranio chiuse da circa cinquant'anni – da parte della società Zenith Energy, tramite la controllata italiana Futuro Energetico Italiano S.r.l. Osserva che tale circostanza conferma come il provvedimento non riguardi soltanto la possibile realizzazione di impianti nucleari, ma possa incidere anche sulla ripresa di attività estrattive in diverse aree del Paese, con ulteriori impatti ambientali meritevoli di attenta valutazione.

Alla luce di tali considerazioni, ribadisce il voto contrario del gruppo di appartenenza sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Azione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea, richiamando la posizione convintamente favorevole già espressa dal proprio gruppo nel corso dell'esame del provvedimento.

Rammenta che il suo gruppo ha sostenuto il ritorno all'energia nucleare anche attraverso una raccolta di firme per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare, che ha registrato un'ampia adesione, sia tra i giovani che tra gli adulti, coinvolgendo anche cittadini che — pur essendosi espressi in senso contrario in occasione degli ultimi *referendum* — hanno oggi maturato un diverso orientamento. Rileva, tuttavia, come sia stato perso troppo tempo, anche a causa di una insufficiente determinazione da parte del Governo, auspicando che nella fase attuativa si proceda con maggiore decisione e rapidità, a partire dalla tempestiva adozione dei decreti legislativi.

A tal proposito, osserva che il proprio gruppo ha presentato un numero limitato di proposte emendative, proprio al fine di favorire un *iter* ordinato e snello. Ritiene, infatti, prioritario pervenire ad una celere conclusione dell'esame e avviare quindi un confronto con i territori, illustrando con chiarezza caratteristiche e benefici dell'energia nucleare e chiarendo gli aspetti suscettibili di generare incertezza nell'opinione pubblica.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Pandolfo, auspica che la maggioranza e il Governo improntino la propria azione a una maggiore attenzione verso il contributo del Parlamento, specialmente nell'ambito di procedimenti di particolare delicatezza, quali quelli concernenti la materia dell'energia nucleare, evidenziando come l'esigenza di garantire il concorso del Parlamento nella valutazione degli interventi del Governo in materia di energia nucleare, e segnatamente in sede di esercizio della delega recata dal provvedimento in esame, emerga con chiarezza anche dalla condizione formulata dal Comitato per la legislazione nel parere reso sul provvedimento in esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di deliberare di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputati Zinzi e Zucconi, per la VIII Commissione, e ai deputati Cavo e Squeri, per la X Commissione, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le Presidenze si intendono autorizzate al coordinamento formale del testo e si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.
C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi.**

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dall'assegnazione *con le seguenti:* I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

1.70. I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Renato Balduzzi, presidente dell'Associazione italiana costituzionalisti, in videoconferenza, di Franco Russo e di Marco Boato, già parlamentari, e di Igor Janes, avvocato, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	20
AVVERTENZA	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni VIII

e X, il disegno di legge C. 2669, recante « Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile », come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

Osserva che il disegno di legge in esame è stato presentato in prima lettura alla Camera dei deputati il 17 ottobre 2025, mentre il 28 gennaio 2026 le Commissioni riunite VIII e X hanno deliberato l'abbinamento con la proposta di legge C. 1742, adottando tuttavia quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente il disegno di legge di iniziativa governativa.

Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento, sottolinea che l'articolo 1, al comma 1, conferisce al Governo la delega, da esercitare entro un anno, per disciplinare: la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, secondo la tassonomia dell'Unione europea; la fabbricazione e il riprocessamento del combu-

stibile nucleare; la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti; la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione. La normativa deve rispettare gli obblighi europei e internazionali, le politiche di decarbonizzazione al 2050 ed è volta al conseguimento della sicurezza e indipendenza energetica dell'Italia, nonché al contenimento dei costi dei consumi energetici per gli utenti. Il comma 2 regola la procedura di adozione dei decreti legislativi. In particolare essi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con altri Ministeri competenti, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata, del parere del Consiglio di Stato e del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il comma 3 prevede la possibilità di adottare interventi integrativi e correttivi entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della delega.

L'articolo 2 definisce l'oggetto della delega legislativa al Governo, demandando alla stessa di prevedere: un programma nazionale, finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione (lettera *a*)); la disciplina delle competenze per l'approvazione, l'attuazione e il monitoraggio del predetto programma nazionale (lettera *b*)); adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione (lettera *c*)); disposizioni di adeguamento alla disciplina dell'UE e degli accordi internazionali in materia (lettera *d*)); la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti sul territorio nazionale (lettera *e*)); la disciplina dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile anche per il settore navale e marittimo (lettera *h-bis*)); la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fusione (lettera *i*)); le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da fusione (lettera *l*)); la pre-

visione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati (lettera *m*)); modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri, fisici e altre figure professionali per lo sviluppo delle competenze necessarie (lettera *n*)); il riordino della disciplina sulla sicurezza, sulla vigilanza e controllo, anche valutando l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, ferme restando le competenze del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica (lettera *o*)); la disciplina di un sistema di garanzie in relazione all'intero ciclo di vita degli impianti (lettera *p*)); la disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione (lettera *q*)); il coordinamento con le altre norme che regolano il mercato energetico (lettera *r*)); la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di impianti di produzione di energia nucleare, anche ai fini della produzione di idrogeno e di calore, e dei relativi sistemi di sicurezza (lettera *f*)); fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare (lettera *g*)); stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, nonché di impianti di smaltimento definitivo degli stessi (lettera *h*)).

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce i principi e criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega legislativa. Il comma 2 prevede che i decreti legislativi attuativi della delega abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riassetto e quelle con essi incompatibili, rechinò le opportune disposizioni di coordinamento con la normativa vigente, nonché le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca una clausola di salvaguardia, ai sensi della quale le disposizioni della legge in esame e quelle dei decreti legislativi attuativi della delega sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome

di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie riferite all'attuazione del provvedimento. In particolare, per l'attuazione degli investimenti previsti dalla delega si provvede, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese assegnate al MASE (comma 1). Per l'attuazione dei principi e criteri direttivi della delega concernenti la realizzazione di campagne informative a beneficio dei cittadini e delle specifiche popolazioni interessate dalla localizzazione degli impianti, è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 2). Si prevede inoltre che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica. Nel caso in cui i decreti legislativi comportassero nuovi o maggiori oneri non coperti al proprio interno né mediante le risorse previste dal comma 1 e dagli accantonamenti dei fondi speciali di competenza del MASE, gli stessi potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie (comma 3). È presente, infine, una clausola di neutralità finanziaria (comma 4).

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla materia « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della

Costituzione. In proposito, rammenta quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, vale a dire che « l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione debba ritenersi corrispondere alla nozione di "settore energetico", così come alla nozione di "politica energetica nazionale" » (sentenza n. 383 del 2005). Per altro verso, la Corte riconosce come spetti comunque allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – come per le procedure di assegnazione delle concessioni, che rientrano nella tutela della concorrenza (sentenza n. 1 del 2008) – oltre che stabilire i principi fondamentali per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia (sentenze n. 383 del 2005 e n. 117 del 2022). La Corte costituzionale, inoltre, ritiene sempre ammissibile l'attrazione in sussidiarietà, da parte dello Stato, di funzioni amministrative e legislative concernenti l'individuazione e la realizzazione degli interventi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, pur richiedendo, in concreto, che sia effettuato un giudizio sulla proporzionalità degli interventi stessi, nonché affermando il principio del doveroso coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nei processi decisionali di elaborazione e realizzazione delle politiche energetiche (sentenza n. 170 del 2017).

Assumono rilievo anche la materia « tutela dell'ambiente », attribuita alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, (con particolare riferimento alle previsioni relative al *decommissioning* e al deposito di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), e all'articolo 3, comma 1, lettere e), p) ed s), del disegno di legge in esame), nonché le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile », anch'esse di competenza esclusiva

statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione.

Con specifico riferimento all'articolo 3 del disegno di legge in esame, al comma 1, le lettere h) e i) prevedono, tra i principi e criteri direttivi, rispettivamente la disciplina dell'effetto di variante urbanistica del titolo abilitativo e la qualificazione delle opere come di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, con possibile apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In proposito si rileva l'incidenza di tali previsioni sulla materia « governo del territorio », attribuita alla competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento – anche a seguito delle proposte emendative approvate in sede referente – prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

l'articolo 1, al comma 2, recependo una condizione contenuta nel parere favorevole reso il 30 luglio 2025 dalla Conferenza unificata su una prima versione del disegno di legge, dispone che i decreti legislativi attuativi della delega dovranno essere adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con altri Ministri, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, del parere del Consiglio di Stato e del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

l'articolo 3, al comma 1, lettera v), dispone l'individuazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dei casi in cui è necessaria l'acquisizione dell'intesa delle regioni interessate ovvero della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

il medesimo articolo 3, al comma 1, lettera r), prevede che, nell'ipotesi di individuazione *ex ante* di aree aventi le carat-

teristiche per ospitare gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), siano garantite forme di consultazione dei comuni interessati, valutando anche misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori e che, alla lettera s-bis), impone che la disciplina relativa alla localizzazione di impianti di stoccaggio temporaneo o smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile fossile contempli la possibilità di autocandidature, garantendo altresì la sottoposizione a valutazione ambientale strategica (VAS) di eventuali strumenti di pianificazione che riguardino aree eleggibili per la localizzazione dei medesimi impianti;

l'articolo 4 contiene una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, analoga a quella tradizionalmente prevista per la salvaguardia delle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO, indi del vicepresidente Riccardo DE CORATO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Audizione informale di Renato Balduzzi, presidente dell'Associazione italiana costituzionalisti, in videoconferenza, di Franco Russo e di Marco Boato, già parlamentari, e di Igor Janes, avvocato, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione degli universitari (UDU) e della Rete degli studenti medi nazionale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.
C. 2669 Governo.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2669, recante « Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile », nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 1742 Lupi;

rilevato che:

l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, la disciplina per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare, la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, e disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, nonché dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

l'articolo 2 definisce l'oggetto della delega legislativa conferita al Governo, mentre l'articolo 3 stabilisce i principi e criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega, prevedendo altresì che i decreti legislativi attuativi della medesima delega abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riassetto e quelle con essi incompatibili e reclinano le opportune disposizioni di coordinamento con la normativa vigente, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali;

l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca una clausola di salvaguardia, ai sensi della quale le disposizioni del disegno di legge in esame e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega da esso prevista sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, mentre l'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie riferite all'attuazione del provvedimento;

ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », afferente alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla materia « tutela della concorrenza », attribuita alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

la giurisprudenza della Corte costituzionale riconosce come, nell'ambito della materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », spetti comunque allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – come per le procedure di assegnazione delle concessioni, che rientrano nella tutela della concorrenza (sentenza n. 1 del 2008) – oltre che stabilire i principi fondamentali per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale del-

l'energia (sentenze n. 383 del 2005 e n. 117 del 2022);

la Corte costituzionale ritiene sempre ammissibile l'attrazione in sussidiarietà, da parte dello Stato, di funzioni amministrative e legislative concernenti l'individuazione e la realizzazione degli interventi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, pur richiedendo, in concreto, che sia effettuato un giudizio sulla proporzionalità degli interventi stessi, nonché affermando il principio del doveroso coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nei processi decisionali di elaborazione e realizzazione delle politiche energetiche (sentenza n. 170 del 2017);

assume altresì rilievo la materia « tutela dell'ambiente », attribuita alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con particolare riferimento alle previsioni relative al *decommissioning* e al deposito di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), e all'articolo 3, comma 1, lettere e), p) ed s), del disegno di legge;

assumono rilievo anche le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile », anch'esse attribuite alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione;

le previsioni recanti i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h) e i) – che prevedono, rispettivamente, che i titoli abilitativi alla sperimentazione, alla costruzione o installazione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), costituiscono anche variante urbanistica, qualora necessario per ragioni attinenti alle esigenze di esercizio unitario delle funzioni relative all'attuazione delle politiche energetiche da fonte nucleare, e che gli interventi relativi ai medesimi impianti e alle opere connesse siano qualificate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, con possibile apposizione del vincolo preordinato

all'esproprio – incidono sulla materia « governo del territorio », attribuita alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha evidenziato la connessione del nucleo duro della disciplina del governo del territorio – rappresentato dai profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia – con la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, soprattutto sotto il profilo della localizzazione degli impianti energetici, riconducendo alla materia « energia » le norme che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e quelle che individuano le tipologie degli impianti di produzione (sentenza n. 278 del 2010), ovvero in relazione alla disciplina dei procedimenti autorizzatori in materia di energia (sentenza n. 119 del 2010);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento – anche a seguito di proposte emendative approvate in sede referente – prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare:

l'articolo 1, comma 2, recependo una condizione contenuta nel parere favorevole reso il 30 luglio 2025 dalla Conferenza unificata su una prima versione del disegno di legge, dispone che i decreti legislativi attuativi della delega dovranno essere adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con altri Ministri, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, del parere del Consiglio di Stato e del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

l'articolo 3, comma 1, lettera r), prevede che, nell'ipotesi di individuazione *ex ante* di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), siano garantite forme di consultazione dei comuni interessati, valutando anche misure di promo-

zione e valorizzazione dei relativi territori, e sia assicurato il contenimento degli impatti complessivi sui territori medesimi;

il medesimo articolo 3, comma 1, lettera *s-bis*), inserita nel corso dell'esame in sede referente, impone che la disciplina relativa alla localizzazione di impianti di stoccaggio temporaneo o smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile fossile contempli la possibilità di autocandidature, garantendo altresì la sottoposizione a valutazione ambientale strategica (VAS) di eventuali strumenti di pianificazione che riguardino aree eleggibili per la localizzazione dei medesimi impianti;

l'articolo 3, comma 1, lettera *v*), dispone l'individuazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dei casi in cui è necessaria l'acquisizione dell'intesa

delle regioni interessate ovvero della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

l'articolo 4, inserito nel corso dell'esame in sede referente, contiene una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, analoga a quella tradizionalmente prevista per la salvaguardia delle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	24
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	34
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	29

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	37
AVVERTENZA	33

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare il provvedimento nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative trasmesso dalle Commissioni di merito nella giornata di ieri.

Avverte altresì che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 26 maggio e le Commissioni competenti in via primaria hanno chiesto di ricevere il parere entro la seduta odierna.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, fa presente che l'obiettivo principale del prov-

vedimento, esplicitato nell'analisi di impatto della regolamentazione, è la definizione ed istituzione di un quadro giuridico e normativo che abiliti la possibilità di produrre energia da fonte nucleare in Italia tramite le migliori tecnologie nucleari.

A tal fine, l'intervento legislativo in esame conferisce una delega legislativa finalizzata ad integrare in modo organico le disposizioni relative alla sperimentazione, localizzazione, costruzione, installazione ed esercizio di nuovi impianti, alla sicurezza, alla regolamentazione, alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

Il disegno di legge in esame consta di cinque articoli.

L'articolo 1 conferisce al Governo la delega, da esercitare entro un anno, per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile e prevede che i decreti attuativi siano adottati su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con altri Ministri competenti, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata, del parere del Consiglio di Stato e del parere delle Commissioni parlamentari. È altresì prevista la consueta delega legislativa biennale di tipo integrativo e correttivo.

L'articolo 2 definisce l'oggetto della delega, che comprende tra l'altro, la previsione di un programma nazionale, la disciplina di adeguamento alla normativa sovranazionale, l'introduzione di norme per gli impianti nonché la ricerca nel settore nucleare, il riordino della disciplina sulla sicurezza, sulla vigilanza e controllo, anche valutando l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente.

L'articolo 3 stabilisce i principi e criteri direttivi della delega legislativa.

Per i profili di interesse della Commissione viene in rilievo la lettera *bb*) che reca, quale principio e criteri direttivo di delega, la « previsione di sanzioni per la violazione delle norme imperative previste dai decreti legislativi », senza quindi specificare né la tipologia di sanzione amministrative o penali, né i relativi limiti.

Sul punto merita un richiamo il parere reso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 10 marzo 2026 in cui si è evi-

denziato come con riguardo alle sanzioni di natura penale, la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, abbia affermato che « se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei principi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (*ex plurimis*, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018), per l'altro, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti » (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003).

Inoltre, per quanto riguarda invece le sanzioni aventi natura amministrativa, si ricorda che la medesima Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1999, ha affermato che « anche per le sanzioni amministrative, che, pur essendo afflittive in minor grado [rispetto alle sanzioni penali], rispondono anch'esse al principio di legalità, i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati ». L'articolo 4 reca, infine, le norme di copertura finanziaria.

Tanto premesso, formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Alberto BALBONI dichiara di condividere la proposta di parere testé formulata dal relatore.

Valentina D'ORSO (M5S), stigmatizzando, sul piano del merito, una modalità di lavoro della Commissione per cui viene dedicata una sola seduta all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere anche con riguardo al merito del provvedimento.

Michela DI BIASE (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa.
C. 2920 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, fa presente che – come si legge nella relazione illustrativa – il decreto-legge trae la sua origine dalla «stringente necessità di affrontare, con carattere di straordinarietà e urgenza, l'acuta tensione abitativa che interessa il territorio nazionale». A tal fine, «l'intervento si focalizza primariamente sulla valorizzazione e sulla rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente, privilegiando il recupero e la riconversione di beni pubblici attualmente non utilizzati o non redditizi».

Per quanto riguarda i principali destinatari del provvedimento, si fa riferimento a studenti universitari, lavoratori fuori sede e giovani coppie – categorie che oggi incontrano barriere d'accesso spesso insormontabili nel mercato immobiliare italiano – nonché genitori separati, per i quali l'abitazione rappresenta un pilastro fondamentale nel mantenimento di una stabilità esistenziale e relazionale.

La presente relazione – rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici – si sofferma sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 3 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del Programma di cui all'articolo 2 (Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale).

In particolare, il comma 2, nel disciplinare i suoi poteri, dispone che il Commissario può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi an-

timafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 3, lettera *b*), prevede che il Commissario straordinario definisca uno o più schemi-tipo di convenzione volti a disciplinare i rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori. Tali schemi prevedono la costituzione di diritti di superficie o di altri diritti reali di godimento di durata proporzionata al piano di ammortamento degli investimenti e, comunque, non inferiore a 25 anni.

Il comma 4, lettera *b*), numero 1), autorizza il Commissario straordinario, nell'ambito delle procedure di gara e alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ad avviare le verifiche di cui all'articolo 85 del codice antimafia nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura.

In tal modo la norma anticipa tali verifiche, che normalmente sono esperite in capo al partecipante che abbia presentato la migliore offerta prima dell'aggiudicazione.

L'articolo 6 prevede la possibilità di destinare le risorse relative ai progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente a progetti di edilizia sociale per la concessione dell'abitazione principale degli assegnatari in locazione di lunga durata, con facoltà di riscatto progressiva e secondo scadenze predefinite. A tal fine, vengono previsti interventi di demolizione e ricostruzione, senza consumo di suolo, ovvero di acquisto e trasformazione immobiliare di edifici o complessi di edifici di proprietà unitaria composti da almeno 25 unità immobiliari,

In particolare, il comma 2 assoggetta le unità immobiliari ad apposito atto d'obbligo da trasciversi a favore del comune in cui gli edifici sono ubicati. Tale atto reca l'impegno a mantenerne la destinazione a locazione di lunga durata in base alle convenzioni sottoscritte con il comune di competenza. Queste ultime definiscono i vincoli relativi alla determinazione del prezzo di

cessione in caso di vendita delle unità immobiliari da parte dell'originario locatario all'esito del riscatto.

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione in esame intende favorire la formula del «*rent to buy*» (locazione di lunga durata, con facoltà di riscatto progressiva) in relazione ai progetti di edilizia sociale realizzati mediante recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente.

L'articolo 9 disciplina i programmi infrastrutturali di edilizia integrata.

Tali programmi prevedono interventi di edilizia convenzionata finalizzati alla locazione o vendita rispettivamente a canone o a prezzo calmierati. Conseguentemente, vengono definiti determinati requisiti soggettivi economici e patrimoniali per individuare la platea dei soggetti che vi possono accedere.

A tal proposito, il comma 3, lettera g), dispone che, in caso di accertamento dell'assenza, al momento della stipula, dei requisiti soggettivi, il contratto di compravendita o locazione eventualmente stipulato è nullo.

Inoltre, fino allo scadere del vincolo di destinazione ad uso residenziale convenzionata a canone o a prezzo calmierato, in caso di superamento dei requisiti della condizione economica e patrimoniale successivamente alla stipula del contratto di locazione per due anni consecutivi, è consentito alle parti optare per la risoluzione del contratto o la conversione del canone ai valori correnti di mercato. Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione da parte del conduttore della variazione dei requisiti economici e patrimoniali ovvero da parte dell'amministrazione comunale. In mancanza, è prevista la risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

La lettera h) prescrive il necessario rispetto di una serie di disposizioni all'interno dell'atto convenzionale, anche prevedendone l'espresso recepimento nei contratti di locazione. In particolare, viene precisato il citato obbligo, in capo al conduttore, di comunicazione tempestiva al locatore e all'amministrazione comunale,

delle eventuali variazioni dei requisiti economici e patrimoniali (numero 1) e sono definite le relative sanzioni (numero 2) e le modalità di monitoraggio e controllo (numero 3).

La lettera i), numero 2), precisa che devono essere rispettate le disposizioni in materia di tutela dei dati personali in sede di monitoraggio e controllo sulla destinazione effettiva delle unità residenziali e dei requisiti soggettivi.

La lettera l) dispone che fino allo scadere del vincolo di destinazione le unità residenziali vendute a prezzo calmierato possono essere ulteriormente rivendute ad un prezzo di vendita non superiore a quello stabilito ai sensi del medesimo comma 3, lettera e). Per i medesimi contratti – oltre che per i contratti di locazione – non è invece consentita la cessione del contratto, la locazione a terzi, anche parziale, o altro atto dispositivo volto a costituire o trasferire a terzi diritti in contrasto con la destinazione esclusiva dell'unità residenziale.

Il medesimo articolo 9, al comma 5, prevede in capo al soggetto attuatore lo specifico atto d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari entro 30 giorni dal completamento dell'intervento. In base a tale atto, il soggetto attuatore è tenuto a mantenere la destinazione d'uso residenziale convenzionata a canone o a prezzo calmierato per un periodo non inferiore a 30 anni dalla data di fine lavori e a garantirne un prezzo di vendita e un canone di locazione di importo non superiore a quello fissato ai sensi del comma 3, lettera e).

Infine, l'articolo 10, comma 1, lettera e), prevede che siano ridotti alla metà gli onorari notarili relativi a tutti gli atti stipulati in relazione ai suddetti interventi di edilizia convenzionata.

Formula dunque la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Alberto BALBONI dichiara di condividere la proposta di parere testé formulata dal presidente e relatore.

Valentina D'ORSO (M5S) preliminarmente osserva come, ancora una volta, la Commissione sia costretta a dedicare una

sola seduta all'esame in sede consultiva di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge. Ribadisce, quindi, anche in questa sede la critica su tale modalità di lavoro, già espressa con riguardo al precedente punto all'ordine del giorno.

Per quanto concerne il merito del decreto-legge, sottolinea l'ipocrisia del Governo nel presentare un provvedimento – con caratteristiche di necessità e urgenza – a distanza di ben quattro anni dal suo insediamento. Infatti, a suo parere, se l'Esecutivo avesse voluto fronteggiare seriamente l'emergenza abitativa, sarebbe dovuto intervenire sin dai primi giorni della legislatura. Il tempismo con cui è stato varato il provvedimento le pare, anzi, piuttosto sospetto: dal momento che esso reca diversi interventi pluriennali, il dubbio è che si voglia scaricare la responsabilità della sua attuazione – e, evidentemente, dei costi connessi – sui prossimi governi.

Ricorda, inoltre, come sullo stesso argomento sia da tempo all'esame della Camera dei deputati la proposta di legge Santillo n. 1562, nella quale sono confluiti i contenuti di altre due proposte di legge – una a sua prima firma e l'altra a firma del collega Pellegrini – che vertevano, rispettivamente, sul supporto alle locazioni di immobili abitativi e sul programma denominato « Abita ». Ricorda, altresì, che quest'ultimo provvedimento è attualmente all'esame dell'Assemblea e che su di esso si è già svolta la fase della discussione generale, salvo poi essere stato strumentalmente rinviato ad altro calendario in ragione della mancata trasmissione della relazione tecnica.

Ebbene, a suo giudizio, il testo proposto dal MoVimento 5 Stelle è decisamente più completo ed esaustivo rispetto a quello governativo, se non altro perché esso è il risultato – a differenza del decreto-legge in esame – di fruttuose interlocuzioni con i soggetti che ne saranno interessati e, dunque, con le associazioni di inquilini e con i soggetti attuatori degli interventi edilizi prospettati.

Venendo, infatti, alle principali criticità presentate dal decreto in esame, si sofferma sull'articolo 4, che prevede un Fondo

di garanzia per morosità incolpevole per contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica. La misura, ad una prima lettura, parrebbe anche positiva e condivisibile, se non fosse che per finanziare il suddetto Fondo si vada a sottrarre risorse al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 102 del 2013. In altre parole, si decide di svuotare un Fondo destinato alla generalità degli inquilini morosi per finanziarne uno alle cui risorse può accedere, invece, una platea di soggetti ben più limitata.

Sottolinea, inoltre, che il meccanismo delineato dal medesimo articolo 4 costituisce una sorta di « partita di giro », dal momento che le risorse impiegate per coprire i canoni non pagati dall'inquilino moroso saranno destinate agli istituti gestori delle case popolari o comunque ad altri enti, solitamente regionali, che sono la parte locatrice degli immobili medesimi.

Ritiene che un tale sistema – che sposta soldi pubblici in altre casse pubbliche – in quanto subdolo è assolutamente inaccettabile.

Esprime, infine, forti criticità sull'articolo 5, che reca ingenti procedure di alienazione di immobili pubblici. I proventi di tali alienazioni, infatti, invece che essere investiti per il rafforzamento dell'edilizia residenziale pubblica e popolare, sono destinati alla riduzione anticipata del debito e – in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso – andranno addirittura a confluire nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Per queste e per altre ragioni che si riserva di argomentare in altra sede, dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene

il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 26 maggio 2026.

Ricorda altresì che sul testo risultante dall'approvazione degli emendamenti esaminati fino alla seduta del 15 aprile scorso la Commissione ha deliberato di chiedere al Governo di trasmettere la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 196 del 2009, entro la giornata di mercoledì 13 maggio 2026.

Pertanto, non è stato ancora oggetto di votazione l'ulteriore proposta emendativa 12.02 della relatrice, né il relativo subemendamento D'Orso 0.12.02.1, aventi ad oggetto la copertura finanziaria del provvedimento.

Comunica quindi che la relazione tecnica non è stata ancora trasmessa.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, informa i colleghi che le interlocuzioni con il Governo per completare l'istruttoria di carattere finanziario hanno consentito di approdare ad esiti certi con riguardo alle quantificazioni e alle relative coperture degli oneri derivanti dal provvedimento per l'anno in corso e il triennio finanziario di riferimento.

Tuttavia, come anticipato dal presidente, non è ancora stata formalizzata la presentazione della documentazione richiesta dalla Commissione, che potrebbe tuttavia pervenire a stretto giro.

Chiede pertanto alla presidenza un rinvio ad una seduta da convocare in orario serale per la conclusione dell'esame in sede referente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 18.10.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta odierna.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea per martedì 26 maggio 2026.

Ricorda altresì che sul testo risultante dall'approvazione degli emendamenti esaminati fino alla seduta del 15 aprile scorso si sono già espresse le Commissioni I Affari costituzionali, VI Finanze, VII Cultura, XI Lavoro e XII Affari sociali.

Come anticipato nella precedente seduta odierna, non è stato ancora oggetto di votazione l'ulteriore proposta emendativa 12.02 della relatrice, né il relativo subemendamento D'Orso 0.12.02.1, aventi ad oggetto la copertura finanziaria del provvedimento.

Ciò in quanto la Commissione ha deliberato di chiedere al Governo di trasmet-

tere la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 196 del 2009; documentazione che è in corso di trasmissione da parte del Governo.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, facendo seguito a quanto comunicato nella precedente seduta, avverte che le interlocuzioni riferite agli aspetti finanziari si sono positivamente concluse e hanno anche suggerito ulteriori modifiche al testo.

Conseguentemente, annuncia la presentazione del suo nuovo emendamento 1.8 (*vedi allegato 3*), di cui raccomanda l'approvazione e contestualmente ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 12.02.

In merito all'emendamento 1.8 testé presentato, evidenzia che esso reca finalmente una adeguata copertura finanziaria.

Quanto alle altre modifiche, seppure esse riguardino diversi articoli del provvedimento, tiene ad evidenziare che sono esclusivamente ispirate ad una logica di coordinamento interno e al miglioramento dei meccanismi già definiti dalla Commissione nel corso dell'approfondito esame in sede referente e del testo da esso risultante, senza avere alcun contenuto realmente innovativo o soppressivo.

In particolare, l'emendamento da lei presentato all'articolo 1 specifica semplicemente che le misure di assistenza hanno carattere sociale e rimanda la definizione della platea dei soggetti interessati all'articolo 2, che non è modificato.

Inoltre, all'articolo 3 si limita a meglio definire le modalità di adozione delle misure di protezione e vigilanza già previste, mentre si è preferito spostare all'articolo 4 quelle di assistenza sociale, che restano comunque invariate.

Conseguentemente, le modifiche all'articolo 4 riguardano, come detto, l'inserimento in esso delle misure di assistenza sociale e una specificazione delle modalità di attivazione dell'accesso ai mutui a tasso agevolato. Un'ulteriore modifica dell'articolo 4 riguarda la soppressione in esso dei criteri di erogazione delle misure economiche, che è però solo di carattere formale: tali criteri restano invariati ma sono collocati al nuovo articolo 12-*bis*, come, analogamente, resta altresì invariata la durata

delle misure, ma la relativa disciplina viene adesso inserita nell'articolo 8.

Precisa altresì che le modifiche all'articolo 5 sono di carattere meramente tecnico e che quelle riferite all'articolo 6 sono conseguenti alle modifiche apportate dagli emendamenti approvati in sede referente con riguardo ai compiti del Comitato tecnico-scientifico.

Evidenzia, quindi, che la disciplina introdotta all'articolo 7 mira semplicemente a migliorare i meccanismi di attuazione delle misure, differenziando a seconda che esse abbiano carattere di protezione o di assistenza.

Sottolinea che le modifiche di cui all'articolo 8 riproducono, come detto, la disciplina già presente nel testo, in ordine alla durata delle misure e non ha contenuti innovativi.

Agli articoli 9, 10 e 11 si inserisce il riferimento all'articolo 416 del codice penale come mero coordinamento con l'articolo 2.

La modifica dell'articolo 12 è volta semplicemente a rendere più efficace il meccanismo di presentazione alle Camere della relazione sull'attuazione della legge.

Infine, l'articolo 12-*bis* reca la copertura finanziaria e riproduce la disciplina sulle modalità di erogazione delle misure economiche, senza apportare modifiche a quanto già previsto dal testo esaminato dalla Commissione in sede referente.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.8 della relatrice.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che a seguito del ritiro dell'articolo aggiuntivo 12.02 della relatrice consegue il venir meno del subemendamento D'Orso 0.12.02.1.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara stupore per l'ampiezza dell'emendamento testé presentato dalla relatrice, in quanto si aspettava un intervento limitato alla sola copertura degli oneri finanziari.

Alla luce del fatto che tale emendamento interviene su più parti del testo,

anche non strettamente attinenti alle disposizioni finanziarie, chiede alla presidenza di sospendere la seduta per un tempo congruo a consentire a tutti i commissari di valutare compiutamente la portata della proposta emendativa.

Ciro MASCHIO, *presidente*, accedendo alla richiesta della collega D'Orso, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.20, è ripresa alle 18.40.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, con l'eventuale approvazione dell'emendamento della relatrice, si produce l'effetto di eliminare alcune parti del testo introdotte durante l'esame delle proposte emendative.

Tuttavia, nell'attuale fase dei lavori, connotata dalla necessaria flessibilità per adempiere al meglio alle finalità istruttorie, ritiene non vi siano controindicazioni a procedere in tal senso se i colleghi non sollevano obiezioni.

La Commissione concorda.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i gruppi rinunciano al termine della presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.8 della relatrice, circostanza che consente alla Commissione di concludere l'esame in sede referente nella seduta odierna e rispettare il termine del 26 maggio 2026 per riferire in Assemblea.

È ben consapevole che ciò non significa, da parte dei gruppi, una rinuncia alla prosecuzione del confronto sul testo, che certamente potrà essere svolta nel corso dell'esame in Assemblea e opportunamente valutata dal Comitato dei nove della Commissione.

Valentina D'ORSO (M5S) prende atto della disponibilità del presidente a lasciare aperti margini di confronto anche nella fase successiva dell'*iter*, che auspica che sia condivisa dalla relatrice, dalla maggioranza e dal Governo.

Chiede, in ogni caso, che, prima di passare alla votazione dell'emendamento 1.8

della relatrice e al conseguente conferimento del mandato, siano scolti in questa sede alcuni profili critici che – pur nella brevità del tempo a disposizione rispetto all'eterogeneo e ampio dell'emendamento – sono immediatamente emersi ad una prima lettura.

Si riferisce, ad esempio, all'eliminazione del riferimento, contenuto all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), alle misure di vigilanza e protezione, che nel testo possono essere adottate anche in via d'urgenza.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, evidenzia che l'articolo 5, comma 5, riprodotto nel suo emendamento richiama integralmente il Libro II, Titolo IV-*bis*, del codice di procedura penale, che reca la disciplina dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. In questo ambito, l'articolo 473-*bis*.15 prevede una speciale procedura di urgenza per adottare provvedimenti indifferibili, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile.

Pertanto, condivide l'esigenza di prevedere una procedura urgente, ma ritiene che essa sia già contemplata dal testo. Tuttavia, ritiene che nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea vi sarà spazio per ogni opportuno approfondimento su tale questione.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ricorda che lo schema originario del provvedimento era ricalcato sull'attuale meccanismo riservato ai collaboratori di giustizia, per i quali l'esigenza di intervenire con urgenza a protezione dei soggetti destinatari è del tutto essenziale.

Ritiene che le medesime esigenze sussistano anche nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame, a tutela non solo del minore, ma dell'adulto di riferimento che si vogliano allontanare dal contesto criminale.

Simonetta MATONE (LEGA) ricorda che in ogni caso il nostro ordinamento reca una disposizione di carattere generale che, in assenza di una normativa speciale, ben potrebbe applicarsi ai casi prospettati dall'onorevole Cafiero De Raho.

Si riferisce all'articolo 403 del codice civile riguardante la possibilità per la pubblica autorità di adottare provvedimenti in favore dei minori, quando essi si trovino esposti a grave pregiudizio e pericolo per la propria incolumità psicofisica.

Richiamando, a tal proposito, la propria esperienza in materia, ritiene non sia necessario colmare alcuna lacuna normativa.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ribadisce come una materia così complessa e delicata richieda un'apposita normativa specifica, che assicuri la massima tutela del minore. Tale tutela si realizza, in primo luogo, con una immediata azione di presa in carico del soggetto interessato, ma anche dell'adulto di riferimento, per evitare che possano essere rapidamente raggiunti da quel contesto criminale dal quale intendono sottrarsi.

Ricorda come si tratti di un'esperienza già vissuta, di come l'associazione Libera abbia preso in carico più di cento situazioni di questo tipo, testimoniate dalla vicenda che ha riguardato Lea Garofalo. Ricorda, ancora, l'esempio di una bambina, la cui semplice partecipazione ad una gara di danza ha costituito un momento di grave rischio di essere nuovamente intercettata dalla cosca mafiosa dalla quale fuggiva e che solo la prontezza della madre e delle forze di sicurezza ha evitato si concretizzasse.

Pertanto, ritiene essenziale che tali esigenze di tutela in via d'urgenza siano disciplinate in modo specifico dal testo in esame, non ritenendo che l'articolo 403 del codice civile possa coprire integralmente fattispecie così particolari.

In termini più generali, tiene a evidenziare come il suo gruppo abbia sin dall'inizio sostenuto il provvedimento in esame e ne abbia seguito l'esame con attenzione, nel tentativo di giungere ad un esito ampiamente condiviso. Invita pertanto i colleghi a valutare attentamente la criticità evidenziata nel suo intervento per evitare che si venga a creare una divisione sul tema.

Ingrid BISA (LEGA) evidenzia come la criticità a cui ha fatto riferimento il collega

Cafiero De Raho sia a suo avviso ampiamente soddisfatta dalla previsione dell'articolo 403 del codice civile, che configura uno strumento di intervento a favore dei minori adottabile in tempi strettissimi anche a prescindere da un precedente procedimento di carattere giudiziario.

Valentina D'ORSO (M5S) solleva il dubbio sulla possibilità che interventi ai sensi dell'articolo 403 del codice civile possano avere come destinatari oltre i minori, anche gli adulti di riferimento, atteso che esso non fa riferimento a questi ultimi

Ciro MASCHIO, *presidente*, rileva come il dibattito abbia fatto emergere una piena condivisione della finalità della legge e della sua *ratio* ispiratrice.

Ricordando i limitati tempi a disposizione della Commissione per concludere l'esame in sede referente, invita i gruppi a non soffermarsi ulteriormente su questa problematica, su cui sicuramente vi sarà la possibilità di confrontarsi prima dell'avvio dell'esame degli emendamenti in Assemblea.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, si associa alle considerazioni del presidente, rammentando come lo spirito di condivisione tra maggioranza e opposizione abbia caratterizzato tutte le fasi del provvedimento, sin dalla sua genesi. Ne è testimonianza la sua presentazione da parte del presidente della Commissione Antimafia, nel cui seno è maturato il testo del provvedimento, che si è giovato del lavoro del comitato presieduto dalla senatrice Rando.

Ribadisce che non vi sarà alcuna preclusione da parte sua a valutare ogni contributo e a svolgere ogni approfondimento utile al miglioramento del provvedimento durante l'esame in Assemblea.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) prende atto della disponibilità della relatrice, alla quale sottolinea l'importanza che vi sia la possibilità, per il prefetto, di adottare misure urgenti in modo analogo a

quanto avviene per i collaboratori di giustizia.

La Commissione approva l'emendamento 1.8 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sul mandato alla relatrice, si rammarica per l'epilogo conclusivo dovuto ad una metodologia inusuale dei lavori, caratterizzata dalla presentazione all'ultimo minuto di un emendamento che, a prima vista, ha un contenuto ampio e non meramente formale.

Ricorda come la Commissione fosse oggi chiamata esclusivamente a colmare il vuoto legato alla mancanza di una norma di copertura finanziaria e che, pertanto, avesse richiesto la predisposizione di una relazione tecnica, che i commissari non hanno potuto vedere fino alla conclusione dell'esame referente.

Nemmeno l'emendamento presentato dalla relatrice, per la sua portata, è stato oggetto di adeguato esame in questa sede e non è escluso che — oltre alla questione legata all'adozione di misure in via d'urgenza — presenti altre criticità.

Tiene a precisare che il suo gruppo ha sempre mostrato sostegno per questa proposta di legge e che ha anche rinunciato a presentare subemendamenti. Tuttavia, in

tali circostanze, ritiene che non vi siano le condizioni per andare oltre il voto di astensione.

Auspica comunque che la disponibilità manifestata dalla relatrice consenta di proseguire una proficua collaborazione che produca come esito un testo legislativo che, per la delicatezza delle problematiche che affronta, deve essere quanto mai efficacemente formulato per garantire che sia applicato in modo assolutamente corretto.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice Varchi il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.
C. 2669 Governo e abb.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2669, recante Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, cui è abbinata la proposta di legge C. 1742 Lupi,

premessi che:

gli articoli 1 e 2, rispettivamente, conferiscono al Governo una delega legislativa e ne individuano l'oggetto;

l'articolo 3 ne indica i principi e criteri direttivi,

rilevato che la lettera *bb)* del citato articolo 3, comma 1, reca, quale principio e criterio direttivo di delega, la « previsione di sanzioni per la violazione delle norme

imperative previste dai decreti legislativi » e che sulla formulazione di tale disposizione il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha formulato un'apposita osservazione nel parere reso in data 10 marzo 2026,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *bb)*, alla luce dell'osservazione recata nel parere reso dal Comitato per la legislazione il 10 marzo 2026.

ALLEGATO 2

**DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa.
C. 2920 Governo.****PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2920, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa,

premesso che:

l'articolo 3 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale disponendo:

al comma 2, che il Commissario straordinario possa operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

al comma 3, lettera *b*), che il Commissario straordinario definisca uno o più schemi-tipo di convenzione volti a disciplinare i rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori e che tali schemi prevedono la costituzione di diritti di superficie o di altri diritti reali di godimento di durata proporzionata al piano di ammortamento degli investimenti e, comunque, non inferiore a 25 anni;

l'articolo 6 assoggetta le unità immobiliari rientranti nei progetti di edilizia sociale ad apposito atto d'obbligo da trascriversi a favore del comune in cui gli edifici sono ubicati, recante l'impegno a mantenerne la destinazione a locazione di lunga durata in base alle convenzioni sot-

toscritte con il comune di competenza concernenti i vincoli relativi alla determinazione del prezzo di cessione all'esito del riscatto;

l'articolo 9, comma 3, lettera *g*), prevede che, in caso di accertamento dell'assenza dei requisiti soggettivi al momento della stipula, il contratto di compravendita o locazione è nullo e che, in caso di superamento dei requisiti della condizione economica e patrimoniale successivamente alla stipula del contratto di locazione per due anni consecutivi, è consentito alle parti optare per la risoluzione del contratto o la conversione del canone ai valori correnti di mercato operando, in mancanza, la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;

il medesimo comma 3 dell'articolo 9, alla lettera *h*), prescrive il necessario rispetto di una serie di disposizioni all'interno dell'atto convenzionale, anche prevedendone l'espresso recepimento nei contratti di locazione; in particolare, viene precisato il citato obbligo, in capo al conduttore, di comunicazione tempestiva al locatore e all'amministrazione comunale delle eventuali variazioni dei requisiti economici e patrimoniali (numero 1) e sono definite le relative sanzioni (numero 2) e le modalità di monitoraggio e controllo (numero 3) per le quali, ai sensi della lettera *i*), numero 2), devono essere rispettate le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

l'articolo 9, comma 3, lettera *l*), dispone che fino allo scadere del vincolo di destinazione le unità residenziali vendute a prezzo calmierato possono essere ulteriormente rivendute ad un prezzo di vendita non superiore a quello stabilito ai sensi del medesimo comma 3, lettera *e*); per i me-

desimi contratti, oltre che per i contratti di locazione, non è invece consentita la cessione del contratto, la locazione a terzi, anche parziale, o altro atto dispositivo volto a costituire o trasferire a terzi diritti in contrasto con la destinazione esclusiva dell'unità residenziale;

l'articolo 9, comma 5, prevede in capo al soggetto attuatore lo specifico atto d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari entro 30 giorni dal completamento dell'intervento, in base al quale il soggetto attuatore è tenuto a mantenere la destinazione d'uso residenziale convenzionata a

canone o a prezzo calmierato per un periodo non inferiore a 30 anni dalla data di fine lavori e a garantirne un prezzo di vendita e un canone di locazione di importo non superiore a quello fissato ai sensi del comma 3, lettera e);

l'articolo 10, comma 1, lettera e), prevede che siano ridotti alla metà gli onorari notarili relativi a tutti gli atti stipulati in relazione ai suddetti interventi di edilizia convenzionata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: di assistenza fino alle parole: o psicotrope con le seguenti: assistenza personale, sociale ed economica finalizzate alla sicurezza e alla protezione sociale e socioeducativa, nonché all'assistenza materiale, sociale e psicologica dei soggetti di cui all'articolo 2 che.

Conseguentemente:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, sopprimere la lettera b);

2) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dell'adozione delle misure di cui al comma 1 è data comunicazione al prefetto il quale, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di protezione e vigilanza nei confronti dei soggetti interessati.

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, premettere il seguente: 01. Le misure di assistenza sociale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorità giudiziaria:

a) il supporto sociale, pedagogico e psicologico;

b) l'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico;

c) la conservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o altre sedi;

d) l'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo;

e) il reinserimento sociale e l'integrazione e inclusione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale;

2) al medesimo comma 1, alla lettera e), dopo le parole: tasso agevolato aggiungere le seguenti: , sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito;

3) sopprimere i commi 2, 3 e 4;

4) sostituire la rubrica con la seguente: Misure di assistenza sociale ed economica.

c) all'articolo 5:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che viene a conoscenza della ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 anche a seguito di denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori, nonché a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, o di istanza dell'interessato, propone al tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale dell'interessato l'applicazione delle misure

previste dall'articolo 3 e, ravvisandone la necessità, di quelle previste dall'articolo 4.

2) *al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Negli stessi casi, quando si tratta di delitti indicati dall'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, può altresì chiedere informazioni al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in merito ai contesti criminali di riferimento.

3) *al comma 3, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:* b) delle misure di protezione di cui all'articolo 3, comma 1, e delle misure di assistenza di cui all'articolo 4;

4) *sostituire i commi 5, 6 e 7 con il seguente:* 5. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al libro II, titolo IV-bis, del codice di procedura civile.

d) *all'articolo 6:*

1) *al comma 1, sostituire le parole da:* Per la realizzazione *fino a:* Ministri della giustizia, *con le seguenti:* Per il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dalla presente legge e le conseguenti valutazioni concernenti eventuali modifiche, anche di carattere normativo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri.

2) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini di cui al comma 1, il Comitato può inoltre raccogliere elementi di valutazione.

e) *sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

Art. 7.

(Attuazione delle misure).

1. In caso di applicazione delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e delle misure di assistenza di cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli uffici di servizio sociale per i minorenni, per la relativa attuazione in coordinamento con

i servizi sociali comunali e degli ambiti territoriali sociali e con i servizi sanitari competenti per territorio.

2. In caso di applicazione delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), e delle correlate misure di assistenza di cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento alla Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione del Ministero dell'interno, integrata con un rappresentante del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, che ne cura l'attuazione avvalendosi del Servizio centrale di protezione del Ministero dell'interno.

3. Le misure di protezione personale e di assistenza sociale ed economica di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nei casi di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice ovvero per i delitti di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si integrano con i progetti di intervento e di recupero previsti dall'articolo 27 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonché con le misure penali di comunità previste dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

f) *sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

Art. 8.

(Durata, modifica e revoca delle misure).

1. La durata delle misure di assistenza sociale ed economica non può essere superiore a due anni, prorogabile per un anno, a istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni legittimanti.

2. Su istanza del procuratore della Repubblica o delle persone interessate, il tribunale per i minorenni, acquisiti tutti gli elementi necessari, modifica, sospende o revoca le misure di protezione e di assistenza disposte ai sensi degli articoli 3 e 4, in relazione all'attualità del pericolo e alla sua gravità, nonché per motivi connessi alla condotta dei beneficiari e all'inosservanza degli impegni assunti a norma di legge e delle prescrizioni imposte. Si applica il comma 5 dell'articolo 5.

g) all'articolo 9, comma 1:

1) alla lettera a), capoverso comma 3-ter, dopo le parole: di cui agli articoli aggiungere le seguenti: 416 e.

2) alla lettera b), capoverso comma 3-bis, dopo le parole: di cui agli articoli aggiungere le seguenti: 416 e;

3) alla lettera c), capoverso comma 3-ter, dopo le parole: di cui agli articoli aggiungere le seguenti: 416 e;

h) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli aggiungere le seguenti: 416 e;

i) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: legge 13 novembre 2023, n. 159, » aggiungere le seguenti: dopo le parole «agli articoli » sono inserite le seguenti: «416 e » e.

l) sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.

(Relazione annuale del Comitato tecnico-scientifico).

1. Ai fini indicati dal comma 1 dell'articolo 6, il Comitato tecnico-scientifico presenta annualmente ai Ministri e all'Autorità politica delegata di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 6, una relazione sulla applicazione delle misure di protezione e assistenza previste dagli articoli 3 e 4.

2. La relazione di cui al comma 1, predisposta dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Mini-

sterio della giustizia, è trasmessa alle Camere dal Ministro della giustizia.

m) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni finanziarie e di attuazione).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, lettera f), valutati in 179.573 euro per l'anno 2026, in 1.077.440 euro per l'anno 2027, in 1.152.931 euro per l'anno 2028 e 1.234.376 euro annui a decorrere dall'anno 2029 e agli oneri derivanti dagli articoli 3 e dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), valutati in 1.661.042 euro per l'anno 2026, in 9.966.250 euro per l'anno 2027, in 10.669.750 euro per l'anno 2028 e 11.420.150 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

b) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 766, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

c) quanto a 1.340.615 euro per l'anno 2026, 7.043.690 euro per l'anno 2027, 9.822.681 euro per l'anno 2028 e 10.654.526 euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del

lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i contenuti e le modalità di attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4, con particolare riferimento:

a) alle modalità di erogazione delle misure, fermo quanto previsto dalla lettera *b)* del presente comma;

b) alle modalità di erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, sulla base dei seguenti criteri generali:

1) verifica dell'impossibilità, a causa delle misure di protezione e di assistenza adottate, di svolgere un'attività lavorativa o

di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite prima della loro adozione;

2) valutazione dell'entità delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati mediante il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate nell'ultimo triennio;

3) numero dei componenti del nucleo familiare sottoposto a protezione;

4) revisione periodica dell'entità dell'assegno e possibilità di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la capacità economica, anche parziale.

c) ai criteri per la determinazione dell'entità e della durata delle misure di cui all'articolo 4 fermo il limite massimo temporale previsto dall'articolo 8;

d) alle modalità di regolazione dei rapporti finanziari in favore dei comuni per le attività svolte ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

1.8. La Relatrice.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	42
Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione di rappresentanti dello <i>European Centre for Democracy & Human Rights (ECDHR)</i> (Svolgimento e conclusione)	42

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2025. Doc. LXVII, n. 4 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	42

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2026, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 399 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	51

RISOLUZIONI:

7-00362 Onori: Sul rafforzamento dei servizi presso le sedi consolari, in particolare europee, maggiormente esposte a criticità operative.	
7-00364 Billi: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero.	
7-00367 Porta: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	47

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50

**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI
NEL MONDO****INDAGINE CONOSCITIVA**

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 9.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti dello European Centre for Democracy & Human Rights (ECDHR).

(Svolgimento e conclusione).

Laura BOLDRINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Maria Pia AVIZZANO, *rappresentante dello European Centre for Democracy & Human Rights (ECDHR)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Laura BOLDRINI, *presidente*.

Maria Pia AVIZZANO, *rappresentante dello European Centre for Democracy & Human Rights (ECDHR)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, ringrazia l'audita per il suo contributo ai lavori del-

l'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 14.35.

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2025. Doc. LXVII, n. 4.

(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).

Giangiacommo CALOVINI (FDI), *relatore*, in premessa, precisa che la Relazione in esame è presentata ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 185 del 1990, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, «fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro trenta giorni dalla sua trasmissione».

Al riguardo, ricorda che la legge 185 del 1990 fissa il principio generale secondo cui l'esportazione, l'importazione, il transito e l'intermediazione dei materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.

Fa presente, altresì, che la citata legge vieta le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana, che

ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; con gli impegni internazionali dell'Italia, tra i quali gli accordi concernenti la non proliferazione; con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi.

È previsto, inoltre, il divieto di autorizzazione: quando il Paese destinatario è in stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; nel caso sia stato dichiarato verso un Paese l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando il Governo di quel Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando in un Paese si destinino a bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa.

Evidenzia, quindi, che la normativa stabilisce che le operazioni relative ai prodotti per la difesa sono consentite solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa. Tali operazioni possono avere come destinatari solo Governi esteri, organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano e imprese estere autorizzate dai rispettivi Governi. Nel caso dei Paesi dell'Unione europea, la normativa UE, recepita con il decreto legislativo n. 105 del 2012, ha disciplinato le modalità e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'UE, allo scopo di eliminare dalle normative dei singoli Stati membri le previsioni che possano impedire la circolazione dei prodotti per la difesa o distorcere la concorrenza del mercato interno.

Da ultimo, ricorda che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è responsabile della definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa, delle direttive generali e delle attività di indirizzo, d'intesa con i Ministeri della difesa e delle imprese e del *made in Italy* e con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) è individuata quale Autorità Nazionale competente al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento, per il rilascio delle certificazioni di affidabilità alle imprese e per gli adempimenti in materia.

Rileva che la Relazione si compone di due volumi; dopo una scheda di sintesi curata dalla Presidenza del Consiglio, sono riportate le relazioni (e relative tabelle) dei seguenti Ministeri: affari esteri e della cooperazione internazionale, interno, difesa; economia e finanze (che comprende anche la relazione sull'attività dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Sottolinea che per il 2025 il valore complessivo delle autorizzazioni per movimentazioni di materiali d'armamento è stato pari ad oltre 11,1 miliardi di euro, in crescita rispetto agli 8,44 miliardi del 2024. Della cifra complessiva, 9,1 miliardi di euro riguardano movimentazioni in uscita (con un aumento di circa il 19 per cento rispetto ai 7,6 miliardi del 2024) e 1,9 miliardi di movimentazioni in entrata in Italia (a fronte di 744 milioni del 2024).

La relazione precisa che tali dati non includono i movimenti in ingresso nell'ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, né le esportazioni temporanee con successiva reimportazione e le importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per suo conto per la realizzazione di programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle Dogane. Risultano pure escluse dalla precitata rilevazione le esportazioni o concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in esecuzione di accordi intergovernativi.

Osserva che tra le diverse tipologie di autorizzazioni e licenze, la relazione registra un incremento delle autorizzazioni individuali di esportazione, parti a 7,7 miliardi (+19,6 per cento), in linea con l'aumento dei provvedimenti rilasciati (2.576

rispetto ai 2.569 dell'anno precedente). In aumento, in controtendenza rispetto all'anno precedente, anche il numero delle licenze globali di progetto e delle licenze globali di trasferimento, il cui valore cumulativo, nel 2025, si è attestato su 1,3 miliardi di euro (a fronte di 1,18 miliardi di euro del 2024). Un aumento si è registrato anche nell'utilizzo delle autorizzazioni generali di trasferimento, che passano dai 60,4 milioni di euro del 2024 ai 69,6 milioni di euro del 2025. Risulta invece in marcata diminuzione rispetto al 2024, il valore delle autorizzazioni di intermediazione, passato da 257,7 milioni di euro a 100,3 milioni di euro, con una contrazione in termini percentuali pari al 61 per cento.

Rileva che il numero dei Paesi destinatari delle licenze di esportazione nel 2025 è stato di 88, in lieve diminuzione rispetto al 2024 (90). Per le autorizzazioni individuali, il valore dei trasferimenti/esportazioni verso i Paesi UE + NATO è stato pari al 37,6 per cento del totale. Al riguardo, osserva che il dato segna una diminuzione in termini percentuali rispetto al 2024 (quando si era attestato al 44,1 per cento), ma un lievissimo aumento in termini assoluti (2,9 miliardi rispetto a 2,8 del 2024). Di tale somma, circa il 59 per cento è destinato a Paesi UE, e il restante (il 40,8 per cento) ai membri NATO non appartenenti all'Unione europea.

Tra i singoli Paesi di destinazione, i più rilevanti come valore dell'*export* sono il Kuwait (per un valore complessivo di quasi 2,6 miliardi di euro), seguito dalla Germania (526 milioni di euro), dagli Stati Uniti (363 milioni di euro) e dall'Ucraina (349 milioni di euro).

Peraltro, per quanto riguarda l'Ucraina rileva che la relazione sottolinea come il dato delle esportazioni « conferma l'impegno dell'apparato produttivo italiano verso quel Paese » e ricorda che « le forniture gestite dal Ministero della Difesa non necessitano di autorizzazione dell'Autorità Nazionale UAMA e quindi esulano dalle presenti statistiche ». La relazione rileva anche che « nei dati relativi al 2025, al

pari dell'anno precedente, non appare Israele perché — come noto — le caratteristiche dell'intervento israeliano su Gaza in reazione al criminale assalto condotto da Hamas il 7 ottobre 2023 hanno indotto l'Autorità Nazionale UAMA a non concedere nuove autorizzazioni all'esportazione ai sensi della legge 185 del 1990 ».

Passando alla ripartizione per aree geografiche, segnala come il Medio Oriente e l'Africa settentrionale (cosiddetta area MENA) rappresenti lo spazio di destinazione più rilevante (con il 37 per cento, rispetto al 12,8 del 2024). Quest'area ha superato nel 2025 l'area dei Paesi UE e membri europei della NATO (passata dal 39,39 per cento del 2024 al 31,73 per cento del 2025). I flussi verso l'Asia ammontano al 12,6 per cento del totale (rispetto al 27,1 del 2024); i Paesi europei non UE e non NATO al 6,5 per cento (rispetto al 3,9 del 2024), l'America Settentrionale al 6 per cento (rispetto al 4,7); l'America Centromeridionale al 3,4 per cento (rispetto all'1 del 2024), l'Oceania all'1,9 per cento (rispetto all'1,8 del 2024). L'Africa Centro-meridionale, infine, è destinazione dello 0,5 per cento del totale dell'*export*, in netta diminuzione rispetto al 9 per cento registrato nel 2024.

In relazione alle aziende esportatrici, osserva che i dati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale evidenziano come le prime quindici società esportatrici abbiano un peso finanziario pari ad oltre il 90 per cento sul totale del valore esportato. Il primo operatore è LEONARDO S.p.A. (con il 54 per cento); a seguire, con dati molto inferiori, IVECO Defence Vehicles S.p.A. (con il 7,4 per cento), RWM Italia S.p.A. (con il 4,6 per cento) e MBDA ITALIA S.p.A. (con il 3,1 per cento).

Con riferimento al Registro nazionale delle imprese e consorzi operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione dei materiali di armamento — di competenza del Ministero della difesa — segnala che nel 2025 sono state iscritte 75 società (rispetto alle 48 dell'anno precedente) e ne sono state cancellate 20

(rispetto alle 16 dell'anno precedente), per un numero totale di imprese che alla data del dicembre 2025 era pari a 498 (in aumento rispetto alle 433 dell'anno precedente).

Evidenzia che l'Autorità Nazionale UAMA ha svolto nel 2025 ispezioni su 11 società, che hanno portato alla irrogazione di sanzioni pecuniarie per le irregolarità riscontrate per 26.668 euro (cifra di identico importo rispetto al 2024).

L'Autorità ha anche irrogato sanzioni pecuniarie per la mancata o tardiva produzione della documentazione di arrivo a destinazione, per un valore complessivo di 173.550 euro (rispetto ai 184.200 euro del 2024).

Con riferimento alla tipologia delle esportazioni, fa presente che la categoria « materiali » costituisce, per valore complessivo e per numero di articoli, quella maggioritaria, con il 58 per cento del totale (per un valore di 4,4 miliardi di euro), anche se in netto calo rispetto al 2024 (quando costituiva l'81,3 per cento).

In forte aumento sono i « servizi » (2,6 miliardi, 34,7 per cento, del totale, rispetto al 3,3 per cento del 2024). Il settore delle « tecnologie » ammonta a 338 milioni di euro, che corrispondono al 4,3 per cento (in sensibile diminuzione rispetto all'11,9 del 2024), mentre il settore dei « ricambi » ammonta a 212 milioni, che corrispondono al 2,7 per cento (in diminuzione rispetto al 3,3 per cento del 2024).

Fra le categorie di materiali di armamento più significative nell'attività di esportazione nel 2025 si annoverano gli aeromobili (per 3,2 miliardi di euro), la missilistica (per 820 milioni di euro), i veicoli terrestri (per 783 milioni di euro), le munizioni (per 604 milioni di euro), le armi e i sistemi d'arma (per complessivi 529 milioni di euro), le apparecchiature elettroniche (per 507 milioni di euro), i prodotti *software* (per 359 milioni di euro) e le tecnologie per lo sviluppo e la produzione (per 264 milioni di euro).

Con riguardo alle importazioni, la Relazione evidenzia come nel 2025 il valore delle 556 licenze individuali di importa-

zione sia stato – come già menzionato – di 1,9 miliardi di euro (in aumento di oltre il 165 per cento rispetto ai 743,8 milioni di euro del 2024). Tra i Paesi di provenienza c'è al primo posto, la Svizzera (con un volume complessivo pari a quasi 597 milioni di euro), seguita da Stati Uniti (575 milioni di euro), Regno Unito (281 milioni di euro) e Kuwait (150 milioni).

In conclusione, evidenzia che l'esame della Relazione in oggetto, eventualmente integrato da un breve ciclo di audizioni, può fornire l'occasione per discutere le scelte strategiche sottese alle operazioni concernenti l'*import/export* dei materiali d'armamento e per discutere i profili innovativi che potrebbe assumere la disciplina di settore, anche in relazione all'esame del disegno di legge C. 1730, modificativo della citata legge n. 185 del 1990, da tempo avviato dalle Commissioni Affari esteri e Difesa.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), in premessa, sottolinea che l'attuale contesto internazionale, segnato da conflitti e diffuse violazioni del diritto internazionale, impone un esame particolarmente accurato della Relazione in esame. Al riguardo, segnala che l'ultimo rapporto predisposto dallo *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) ha registrato nel 2025, per l'undicesimo anno consecutivo, un incremento della spesa militare, che raggiunto la cifra record di 2.887 miliardi di dollari, con un incremento del 2,9 per cento rispetto 2024; come evidenziato dal relatore, l'Italia nello stesso periodo ha registrato un valore complessivo delle autorizzazioni per movimentazioni di materiali d'armamento pari ad oltre 11,1 miliardi di euro, di cui 9,1 miliardi di euro riguardano le esportazioni di armi.

Ricorda, altresì, che in un recente intervento pronunciato all'università di Roma La Sapienza, Papa Leone XIV ha esplicitamente dichiarato che non si può definire « difesa » una politica di sfrenato riarmo, denunciando che « un pugno di tiranni stanno devastando il mondo ».

Rilevando che, anche in considerazione delle posizioni divergenti emerse all'interno della stessa maggioranza sul tema dell'impegno assunto in sede NATO di incrementare la quota di PIL destinata alla difesa, l'importanza della materia richiederebbe un dibattito in Assemblea, chiede, in primo luogo, di organizzare un ciclo di audizioni per approfondire gli elementi contenuti nella Relazione; in secondo luogo, auspica che la Relazione contenga informazioni dettagliate, da un lato, sulle cosiddette « triangolazioni », che rendono difficile individuare i Paesi effettivamente destinatari delle esportazioni di armi; dall'altro, sugli Stati verso i quali, in base ai criteri contenuti nella citata legge n. 185 del 1990, è vietato l'*export* di armi in quanto coinvolti in conflitti armati, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ovvero oggetto di embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; ovvero responsabili di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali.

Da ultimo, rileva l'opportunità di approfondire anche il tema del transito nei porti italiani di armi destinate a Paesi coinvolti in conflitti, citando, al riguardo, diverse segnalazioni in merito al passaggio in Italia di armamenti destinati ad Israele.

Giulio TREMONTI, *presidente*, in relazione all'intervento svolto dalla collega Boldrini, ritiene ragionevole organizzare un ciclo di audizioni. Precisa tuttavia che l'esame della Relazione in titolo deve essere svolto dalla Commissione.

La sottosegretaria Maria TRIPODI condivide l'opportunità di svolgere un'analisi approfondita, anche attraverso lo svolgimento di audizioni.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) chiede di precisare se il Governo condivide anche le sue proposte di integrare gli elementi informativi contenuti nella Relazione.

La sottosegretaria Maria TRIPODI ribadisce che il Governo auspica un dibattito costruttivo ed approfondito, che valorizzi il ruolo di controllo e indirizzo dell'organo parlamentare.

Giulio TREMONTI, *presidente*, fa presente che nel prosieguo dell'esame, anche in sede di audizione, l'Esecutivo potrà fornire ulteriori chiarimenti.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) precisa che le sue richieste di integrazione devono intendersi riferite alle future Relazioni.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2026, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici.

Atto n. 399.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 7 maggio 2026.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricordando che il termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, è scaduto il 18 maggio scorso, invita il relatore a presentare una proposta di parere.

Giangiaco­mo CALOVINI (FDI), *relatore*, formula ed illustra una proposta di parere (*vedi allegato*).

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 15.

7-00362 Onori: Sul rafforzamento dei servizi presso le sedi consolari, in particolare europee, maggiormente esposte a criticità operative.

7-00364 Billi: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero.

7-00367 Porta: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 13 maggio 2026.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che l'onorevole Onori ha riformulato la risoluzione a sua prima firma; il testo riformulato è stato pubblicato nell'allegato al resoconto dell'Assemblea del 13 maggio 2026. Avverte inoltre che la rappresentante del Governo ha fatto perve-

nire i pareri e alcune proposte di riformulazione, che invita ad illustrare.

La sottosegretaria Maria TRIPODI, con riferimento alla risoluzione 7-00362 a firma Onori, propone di riformulare il primo punto delle premesse nei seguenti termini: «secondo i dati degli schedari consolari, la circoscrizione del Consolato d'Italia a Manchester conta 124.427 cittadini italiani, configurandosi come la seconda area a più alta densità di connazionali nel Regno Unito dopo la capitale Londra, la 20a comunità italiana nel mondo e in costante crescita». Propone, altresì, di sostituire, al terzo punto delle premesse, la cifra «655» con la seguente: «804». Suggestisce, quindi, di riformulare il quarto punto delle premesse nei seguenti termini: «nonostante l'impegno del personale in servizio, i numeri complessivamente molto alti registrati per i principali servizi si traducono in gravi disagi per l'utenza, con tempi di attesa superiori ai sette mesi per il rilascio dei passaporti tramite pratica postale e una cronica saturazione delle prenotazioni per gli appuntamenti al Consolato per passaporti, carte di identità elettroniche e cittadinanza, oltre che linee telefoniche aperte solamente due ore a settimana». Propone, altresì, di riformulare il quinto punto delle premesse nei seguenti termini: «come comunicato dal Governo in risposta all'interrogazione n. 5-04279 a prima firma della firmataria della presentante, l'Esecutivo, nel riconoscere una crescente domanda di servizi nei confronti della sede di Manchester, ha prospettato un incremento dell'organico che dovrebbe aver raggiunto le 9 unità di ruolo e le 10 unità a contratto a fine 2025». Propone di sopprimere, al sesto punto delle premesse, le parole: «i parziali». Suggestisce, quindi, di inserire al settimo punto delle premesse, dopo le parole «si registrano», le seguenti: «, sebbene in misura differente». Al nono punto delle premesse, propone di sopprimere la parola «strutturale». Suggestisce, altresì, di riformulare il decimo punto delle premesse nei seguenti termini: alcune difficoltà si registrano anche a Copenaghen, dove la comunità italiana nella

circoscrizione consolare è significativamente cresciuta negli ultimi anni, risultando sostanzialmente raddoppiata in un decennio; una situazione cui si sta comunque facendo fronte con un graduale aumento dell'organico della sede. Propone di aggiungere, all'undicesimo punto delle premesse, in fine, le seguenti parole: « nel biennio in questione; tuttavia al momento il personale in servizio è pari a 33 unità ». Suggerisce, infine di riformulare il tredicesimo punto delle premesse nei seguenti termini: « fra le criticità segnalate presso le sedi consolari europee, infine, la circoscrizione di Stoccarda presenta problematiche rilevanti sia sotto il profilo dell'accessibilità dei servizi sia con riferimento al rilascio delle carte d'identità elettroniche (CIE); in particolare, la sede consolare risulta tuttora priva di piena accessibilità per le persone con disabilità, mentre i tempi d'attesa per l'emissione delle CIE continuano ad essere elevati, nonostante l'approssimarsi della scadenza del 3 agosto 2026, a partire dalla quale i documenti di identità non biometrici cesseranno di essere validi ai fini dell'espatrio ».

Quanto alla parte dispositiva, propone di riformulare il primo impegno nei seguenti termini: « a valutare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, l'adozione di misure straordinarie di rafforzamento temporaneo presso le sedi consolari maggiormente esposte a criticità operative e ad arretrati amministrativi, anche mediante l'istituzione di *task force* dedicate e l'invio di personale in assegnazione breve, al fine di garantire tempi congrui nell'erogazione dei servizi consolari, con particolare riferimento alle pratiche di passaporto, cittadinanza e carte di identità elettroniche ». Propone, infine, di riformulare il secondo impegno nei seguenti termini: « a valutare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il completamento e il rafforzamento degli organici delle sedi consolari interessate, assicurando ove possibile la piena copertura delle piante organiche previste e monitorando eventuali scoperture persistenti o difficoltà di assegnazione del

personale, anche attraverso l'individuazione delle cause che ostacolano la stabilità degli organici in determinate sedi e l'adozione di misure idonee a garantirne l'attrattività e la continuità operativa, al fine di riallineare gli *standard* di servizio delle sedi interessate a quelli delle principali realtà consolari europee ».

Riguardo alla risoluzione 7-00364 a prima firma Billi, propone di riformulare la parte dispositiva nei seguenti termini: « a valutare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, l'attivazione di una *task force* operativa composta da personale inviato in assegnazione breve, che affianchi il processo di rafforzamento già in corso della rete consolare, per sostenerla anche ai fini del rilascio di CIE e passaporti, riducendone i tempi di attesa ».

Relativamente alla risoluzione 7-00367 a prima firma Porta, propone di sostituire, al terzo punto delle premesse, le parole « e anche le » con la seguente: « , oltre alle ».

Quanto alla parte dispositiva, propone di riformularla nei seguenti termini: « a valutare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, l'attivazione di una *task force* operativa composta da personale inviato in assegnazione breve, che affianchi il processo di rafforzamento già in corso della rete consolare, per sostenerla anche ai fini del rilascio di CIE e passaporti, riducendone i tempi di attesa ».

Giangiacomo CALOVINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, constatata l'assenza del collega Billi, primo firmatario della risoluzione 7-00364, propone di rinviare l'esame degli atti in oggetto.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) sottolinea la necessità di procedere al voto delle risoluzioni in titolo, già più volte rinviato, da ultimo nella seduta del 13 maggio.

Fabio PORTA (PD-IDP) concorda sull'opportunità di rinviare il voto, anche in considerazione dell'assenza del collega Toni

Ricciardi, cofirmatario della risoluzione a sua prima firma.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) sollecita la collega Onori ad accogliere la proposta di rinvio, ricordando che il Gruppo del Partito democratico, nella seduta del 15 aprile scorso, ha accettato, pur essendo contrario a tale prospettiva, il rinvio⁽¹⁾, più volte proposto dal Gruppo di Azione, dell'esame del disegno di legge n. 676, di ratifica dell'Accordo di partenariato strategico e dell'Accordo economico e commerciale tra il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri. In tale occasione, la richiesta di rinvio è stata avallata dal Gruppo di Azione, promotore della proposta di legge.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) ricorda che un'analoga disponibilità al rinvio non è stata dimostrata dai colleghi del Partito democratico, nella seduta del 12 novembre 2025, in occasione del voto sulla risoluzione a sua firma 7-00337 sullo stato di attuazione del Piano Mattei. In tale occasione tale indisponibilità le ha impedito di valutare le proposte di riformulazione avanzate dal Governo, determinando, come esito finale, la reiezione della risoluzione a sua firma.

Giulio TREMONTI, *presidente*, preso atto dell'orientamento favorevole della maggioranza dei Gruppi, propone di rinviare il voto sulle risoluzioni in esame di una settimana, in una data in cui sia garantita la presenza di tutti i primi firmatari delle risoluzioni in titolo.

Federica ONORI (AZ-PER-RE), confermando le riserve sulla scelta del rinvio, chiede che ci sia un impegno dei gruppi a procedere alla votazione nel corso della prossima settimana.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 685 del 27 maggio 2026.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.
C. 2788.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2026.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che sul provvedimento si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Agricoltura e Politiche dell'UE; la Commissione Affari sociali ha comunicato che non esprimerà il parere di competenza.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) evidenzia che, nonostante la portata onnicomprensiva dell'accordo di cooperazione in esame, il reale obiettivo del Governo è consolidare la cooperazione con l'Albania in materia di gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento ai centri per i migranti costruiti in territorio albanese. Tali centri, alla prova dei fatti, si sono dimostrati del tutto inefficaci, determinando, tra l'altro,

un ingente sperpero di risorse pubbliche. Ricorda che, peraltro, lo stesso Ministro degli Esteri dell'Albania ha preannunciato che tali centri verranno chiusi nel 2030, allorché, auspicabilmente, verrà completato il processo di adesione dell'Albania all'Unione europea.

Ritenendo del tutto irrealistico che la cooperazione in settori così variegati possa svilupparsi, come prevede il disegno di legge, ad invarianza finanziaria — ovvero senza stanziare risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente —, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sul mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire al relatore, Formentini, il mandato a riferire

favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2026, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 399.

PARERE APPROVATO

La III Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2026, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (Atto n. 399);

richiamato lo stanziamento complessivo – per il 2026 pari a 739.100 euro – per i contributi ad enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera;

richiamato che la disciplina vigente dispone che i contributi siano attribuiti a progetti di ricerca nell'ambito delle priorità tematiche, stabilite con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, entro il 31 gennaio di ogni anno;

condivise le cinque macroaree tematiche prioritarie di ricerca – pace e sicurezza internazionale; multilateralismo e *governance* globale; diplomazia della crescita sostenibile e cooperazione; scienza, tecnologia, innovazione e digitale; partecipazione e generazioni future – che mirano a promuovere una visione strategica organica per l'Italia nelle relazioni internazionali;

sottolineando l'opportunità di garantire, da un lato, l'equa ripartizione delle risorse disponibili fra le cinque macroaree tematiche, dall'altro, la qualità e l'efficacia dei prodotti di ricerca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno. C. 2865 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione ». C. 2303 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	55
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi. Atto n. 394 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	56
Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026. Atto n. 400 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.35.

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno.

C. 2865 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice Cattoi, impossi-

bilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il disegno di legge C. 2865, approvato dal Senato della Repubblica, reca la proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno.

Nel segnalare che il testo del provvedimento, non modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è corredato di relazione tecnica e che sullo stesso la Commissione Bilancio del Senato ha reso un parere non ostativo, fa presente che le relative disposizioni non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.

Propone, quindi, di esprimere su di esso un parere favorevole.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.

C. 2788 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio 2026.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata nella seduta dello scorso 13 maggio 2026, evidenzia in primo luogo che dalle iniziative da svolgere nei settori di cooperazione individuati dall'articolo 1 dell'Accordo oggetto di ratifica, nonché dalle mo-

dalità attuative di cooperazione disciplinate dagli articoli 2 e 3 del medesimo Accordo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette disposizioni hanno carattere meramente programmatico, al pari di analoghe disposizioni contenute in accordi internazionali ratificati dal nostro Paese, alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari, come quelle previste dal Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021, ratificato con la legge n. 90 del 2022.

Fa presente altresì che le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 dell'Accordo oggetto di ratifica si limitano a individuare in termini generali i settori nei quali le Parti si adopereranno a cooperare in futuro, differenziandosi, pertanto, dalle previsioni recate da accordi che contengono specifici impegni di cooperazione, ai quali possono essere ascritti effetti onerosi, come accaduto, ad esempio, per l'accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania, fatto a Tirana il 12 settembre 1994, ratificato con la legge n. 49 del 1998, tuttora in essere, che reca una specifica clausola di copertura finanziaria.

Per quanto attiene agli eventuali oneri legati alle attività del Comitato congiunto di cooperazione e dell'eventuale Segretariato tecnico congiunto di cui all'articolo 5 dell'Accordo oggetto di ratifica, segnala che le relative riunioni si svolgeranno di regola a distanza e, nella residuale ipotesi in cui vi fosse la necessità di un incontro in presenza e che questo si tenga in Albania, le relative spese, che saranno contenute, anche in ragione della vicinanza tra i due Paesi, potranno essere sostenute mediante l'utilizzo dei fondi relativi alle spese per le missioni all'estero disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio delle singole amministrazioni coinvolte *ratione materiae*.

Assicura, infine, che le risorse disponibili a legislazione vigente per tale tipo di attività sono ampiamente sufficienti a far fronte agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al predetto

articolo 5 dell'Accordo, in considerazione della circostanza che gli stanziamenti previsti tengono già conto dell'intenso quadro di cooperazione bilaterale esistente tra Italia e Albania in virtù sia della comune appartenenza all'Alleanza Atlantica sia della vigenza di un trattato bilaterale di amicizia e collaborazione, ratificato con la legge n. 170 del 1998.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2788, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dalle iniziative da svolgere nei settori di cooperazione individuati dall'articolo 1 dell'Accordo oggetto di ratifica, nonché dalle modalità attuative di cooperazione disciplinate dagli articoli 2 e 3 del medesimo Accordo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette disposizioni hanno carattere meramente programmatico, al pari di analoghe disposizioni contenute in accordi internazionali ratificati dal nostro Paese, alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari, come quelle previste dal Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021, ratificato con la legge n. 90 del 2022;

le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 dell'Accordo oggetto di ratifica si

limitano a individuare in termini generali i settori nei quali le Parti si adopereranno a cooperare in futuro, differenziandosi, pertanto, dalle previsioni recate da accordi che contengono specifici impegni di cooperazione, ai quali possono essere ascritti effetti onerosi, come accaduto, ad esempio, per l'accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania, fatto a Tirana il 12 settembre 1994, ratificato con la legge n. 49 del 1998, tuttora in essere, che reca una specifica clausola di copertura finanziaria;

per quanto attiene agli eventuali oneri legati alle attività del Comitato congiunto di cooperazione e dell'eventuale Segretariato tecnico congiunto di cui all'articolo 5 dell'Accordo oggetto di ratifica, le relative riunioni si svolgeranno di regola a distanza e, nella residuale ipotesi in cui vi fosse la necessità di un incontro in presenza e che questo si tenga in Albania, le relative spese, che saranno contenute, anche in ragione della vicinanza tra i due Paesi, potranno essere sostenute mediante l'utilizzo dei fondi relativi alle spese per le missioni all'estero disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio delle singole amministrazioni coinvolte *ratione materiae*;

le risorse disponibili a legislazione vigente per tale tipo di attività sono ampiamente sufficienti a far fronte agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al predetto articolo 5 dell'Accordo, in considerazione della circostanza che gli stanziamenti previsti tengono già conto dell'intenso quadro di cooperazione bilaterale esistente tra Italia e Albania in virtù sia della comune appartenenza all'Alleanza Atlantica sia della vigenza di un trattato bilaterale di amicizia e collaborazione, ratificato con la legge n. 170 del 1998,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione ».

C. 2303.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2026.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è ancora in attesa di acquisire i chiarimenti richiesti al Governo nella seduta dello scorso 25 marzo 2026.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel comunicare che sono ancora in corso i necessari approfondimenti in ordine ai profili finanziari del provvedimento, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

C. 1562 e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2026.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel comunicare che è in via di completamento l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento, fa presente che entro il prossimo martedì 26 maggio sarà trasmessa alla

Commissione la documentazione relativa ai predetti profili finanziari.

Marco GRIMALDI (AVS), nel ricordare che, alla luce delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei capigruppo, il seguito della discussione in Assemblea sul provvedimento in esame dovrebbe verosimilmente avere luogo a partire dalla giornata di mercoledì 27 maggio 2026, chiede una rassicurazione al Governo in ordine al fatto che entro la giornata precedente sia fornita la documentazione completa sui profili finanziari del provvedimento, così da permettere alla Commissione di concluderne l'esame nella medesima giornata.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, fa presente che, come già rilevato nella scorsa seduta del 13 maggio, l'ulteriore differimento sarebbe proprio volto a completare l'istruttoria da parte degli uffici del Governo, al fine di valutare in modo puntuale tutte le disposizioni contenute nel testo all'esame dell'Assemblea.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel sottolineare la rilevanza del provvedimento nonché la restrizione dei tempi di esame dello stesso alla luce dell'ulteriore differimento proposto dal Governo, chiede alla rappresentante del Governo che la documentazione completa concernente i profili finanziari del provvedimento sia trasmessa a tutti i componenti della Commissione appena disponibile e, comunque, prima di martedì 26 maggio 2026, così da permettere una lettura approfondita prima dello svolgimento della seduta della Commissione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO assicura che la documentazione sarà trasmessa per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione non appena disponibile e, comunque, entro martedì 26 maggio.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi.

Atto n. 394.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2026.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 6 maggio 2026, l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame.

Segnala, quindi, che in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione del parere.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel comunicare che sono ancora in corso i necessari approfondimenti in ordine ai profili finanziari del provvedimento, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota

metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026.

Atto n. 400.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, osserva preliminarmente che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui la Commissione avvia l'esame, prevede l'approvazione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per il 2026 e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di tale capacità fiscale, che costituiscono rispettivamente l'Allegato A e l'Allegato B al medesimo schema. Fa presente che le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e, quindi, approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

Segnala che la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* aveva inizialmente approvato la stima delle capacità fiscali 2026 e la nota metodologica il 14 ottobre 2025, tuttavia, in data 15 gennaio 2026, ha nuovamente approvato la stima e la nota metodologica per tenere conto delle innovazioni introdotte dall'articolo 1, comma 681, della legge di bilancio per il 2026, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2026 per il comune di Roma Capitale non si applicano più le modalità di riparto del fondo di solidarietà comunale basate su fabbisogni *standard* e capacità fiscali.

Ricorda che, successivamente, nella seduta del 21 gennaio 2026, sullo schema di decreto è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e in data 27 aprile 2026 lo schema è stato trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del fe-

deralismo fiscale e delle Commissioni Bilancio, competenti per materia.

Quanto all'oggetto del provvedimento, nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente preliminarmente che la determinazione delle capacità fiscali, congiuntamente a quella dei fabbisogni *standard*, oggetto di distinto provvedimento, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato il compito di istituire un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Per quanto riguarda il comparto comunale, rileva che tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione, alimentato anche con una quota del gettito IMU, di spettanza dei comuni stessi. Evidenzia che l'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni *standard*, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti, in previsione del raggiungimento del 100 per cento della perequazione nell'anno 2030. Rappresenta che, per il 2026, la percentuale della componente tradizionale da distribuire con i criteri perequativi è pari all'80 per cento.

Rammenta che con il decreto-legge n. 124 del 2019 è stata altresì stabilita una progressione della capacità fiscale perequabile, il cosiddetto *target* perequativo, applicata fino al 2019 nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare. Segnala che anche per il *target* perequativo è previsto un incremento annuo a decorrere dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento dall'anno 2029 e che, per l'anno 2026, nell'applicazione del criterio perequativo, la capacità fiscale effettivamente considerata per il calcolo delle quote di spettanza dei comuni è pari all'85 per cento.

Rileva che per effetto dell'applicazione di tali fattori, il sistema perequativo incide

sull'attribuzione delle risorse nella misura del 68 per cento.

Fa presente che, in coerenza con il quadro ordinamentale appena ricordato, la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, contestualmente alla nota allegata allo schema di decreto in esame, ha approvato, altresì, la nota metodologica con l'aggiornamento e la revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2026 e la nota metodologica che stabilisce i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026.

Venendo al contenuto dello schema di decreto in esame, segnala che esso dispone l'approvazione dell'Allegato A, che reca la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, con l'aggiornamento all'anno 2023 della base dati di riferimento e dell'Allegato B, che contiene la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo.

In proposito, ricorda che la capacità fiscale rappresenta il gettito potenziale da entrate proprio di un territorio, considerate la base imponibile e l'aliquota *standard* e, pertanto, non riflette l'esercizio di scelte autonome degli enti, relative, ad esempio, ai livelli delle aliquote o all'introduzione di deduzioni o esenzioni.

Rammenta, altresì, che la previgente nota metodologica è stata adottata con il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2023 e negli anni 2024 e 2025 le stime sono state aggiornate a metodologia invariata.

In via generale, segnala che le entrate comunali che concorrono alla formazione della capacità fiscale si riferiscono a due principali tipologie: da un lato, le entrate tributarie, riferite all'IMU, all'addizionale comunale IRPEF e ad imposte e tasse minori, come l'imposta di soggiorno e di sbarco, e, dall'altro, le entrate extratributarie relative, in particolare, alla vendita di beni e servizi o ai proventi derivanti dalla gestione dei beni o dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti. In tale ambito è contabilizzato sostanzialmente anche il gettito del Canone unico patrimoniale. Evidenzia che non rientrano,

invece, nel perimetro delle entrate che generano capacità fiscale i fondi perequativi, i trasferimenti correnti, le entrate in conto capitale, le entrate da riduzione di attività finanziarie, l'accensione di nuovi prestiti, le anticipazioni da istituto tesoriere o cassiere e le entrate per conto terzi e partite di giro. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, rileva che la componente rifiuti è invece neutralizzata, con l'inclusione tanto nella capacità fiscale quanto nella procedura di calcolo dei fabbisogni *standard*.

Venendo alle novità introdotte nella metodologia di calcolo delle capacità fiscali con la nota metodologica in esame, fa presente che esse riguardano l'aggiornamento all'anno 2023 della base dati di riferimento e la revisione dei criteri metodologici di stima che ha avuto ad oggetto, in modo particolare, la componente della capacità fiscale residuale.

Per quanto riguarda l'IMU, in continuità con i precedenti criteri metodologici, rappresenta che la valutazione della capacità fiscale si basa su una procedura di standardizzazione del gettito effettivo che, nel caso specifico, ha assunto come riferimento l'anno 2023, mentre il precedente aggiornamento metodologico aveva considerato la standardizzazione del gettito riferito all'anno 2019.

Evidenzia che alcune modifiche hanno riguardato anche la stima della componente relativa al *tax gap* IMU, costituito dalla differenza tra gettito teorico e gettito effettivo ad aliquota di base, introducendo una migliore approssimazione del *policy gap*, che stima l'erosione connessa alle esenzioni e agevolazioni fiscali previste a legislazione vigente, con l'adozione di scelte maggiormente prudenziali volte quindi a evitare una sovrastima del *tax gap*, prudentemente limitato al 10 per cento.

Segnala che le ulteriori variazioni riguardano essenzialmente l'aggiornamento della metodologia di stima della cosiddetta capacità fiscale residuale, che misura il gettito *standard* delle entrate tributarie minori e di alcune entrate extra-tributarie che costituiscono una forma di entrata tipica dei comuni sulla base di criteri di rilievo territoriale.

In questo contesto, rileva, in primo luogo, che la capacità fiscale residuale di ogni ente è stata determinata utilizzando un nuovo *panel* relativo agli anni dal 2016 al 2023.

Fa presente che si è inoltre prevista una stima separata del valore *standard* dell'imposta di soggiorno, che viene quindi incorporata dal modello generale delle entrate e che si tratta di una scelta che è stata motivata in ragione della crescente importanza di tale imposta, che consente una valutazione più accurata del relativo valore *standard*. Rende noto che la base imponibile ai fini del calcolo è stata individuata nel numero di pernottamenti registrati nelle strutture ricettive presenti in ciascun comune, mentre, non esistendo a livello nazionale un'aliquota *standard* di riferimento, per determinare il valore di un'aliquota di base si è fatto ricorso a stime di tipo econometrico.

Come accennato, inoltre, fa presente che la sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni con il canone unico patrimoniale ha consentito di definire un modello generale il cui perimetro è essenzialmente riferito alle entrate extra-tributarie.

Per quanto attiene alle entrate extra-tributarie, segnala che il modello di stima è stato oggetto di rilevanti innovazioni metodologiche, arricchendo le stime con l'introduzione di nuove variabili esplicative, riferite, in particolare, alla lunghezza delle strade in rapporto al numero di abitanti e di una variabile volta a identificare i comuni con funzione di polo attrattivo, utilizzata come indice della capacità di entrata connessa alle entrate standardizzate, in particolare quelle sanzionatorie e legate all'occupazione di spazi pubblici. Rileva che tra le variabili esplicative è stato incluso il numero di addetti per abitante nel settore ATECO I, relativo alle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, quale indicatore delle potenziali basi imponibili di alcune entrate oggetto di standardizzazione, tra cui il canone unico patrimoniale.

In conseguenza delle modifiche sommariamente riassunte segnala che, per l'anno 2026, la stima della capacità fiscale residuale si articola, quindi, in tre modelli distinti: un modello generale, riferito alle entrate extra-tributarie sopra descritte; un modello dedicato alla stima del valore *standard* dell'imposta di soggiorno; un modello specifico per la stima dello *standard* dei proventi da mensa, che, in continuità con le precedenti metodologie, sono oggetto di stima separata.

Alla luce di quanto rappresentato, espresso un orientamento complessivamente favorevole sul provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta, anche al fine di

tenere conto di eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	64

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. C. 2374 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	62
5-05405 De Palma: Estensione della rottamazione <i>quinquies</i> anche ai debiti contributivi nei confronti di enti di previdenza privatizzati	62
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	65
5-05406 Merola: Chiarimenti in ordine all'individuazione dei concessionari del gioco fisico e dati relativi alla messa in esercizio, al numero e alla ripartizione degli apparecchi della rete fisica	62
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	67
5-05407 Alifano: Criticità relative all'applicazione del concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027	63
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	69

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, rammenta anzitutto che le Commissioni riunite VIII e X, nella seduta del 24 febbraio 2026, hanno adottato quale testo base il disegno di legge C. 2669 Governo. Ricorda che l'esame del provvedimento in sede referente si è concluso nella seduta del 19 maggio 2026, con l'approvazione di alcuni emendamenti.

Segnala che il disegno di legge consta ora di cinque articoli.

Riferisce, in sintesi, che l'articolo 1 conferisce al Governo la delega, da esercitare entro un anno, per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile. La normativa, che deve rispettare gli obblighi europei e internazionali, nonché le politiche di decarbonizzazione al 2050, è volta al conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica dell'Italia, e al contenimento dei costi dei consumi energetici per gli utenti.

L'articolo 2 definisce l'oggetto della delega al Governo, la quale deve anzitutto prevedere un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione.

Evidenzia, quindi, che è di interesse della Commissione Finanze l'articolo 2, comma 1, lettera *p*), che espressamente delega il Governo a disciplinare un sistema di garanzie, anche finanziarie, in relazione all'intero ciclo di vita degli impianti.

In particolare, la relazione illustrativa sottolinea l'importanza di prevedere che « i promotori dei progetti nucleari forniscano adeguate garanzie finanziarie e giuridiche per coprire i costi di costruzione, gestione e smantellamento degli impianti e per i rischi, anche a loro non direttamente imputabili, derivanti dall'attività nucleare ».

L'articolo 3 stabilisce i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Evidenzia che, tra questi, è di interesse per questa Commissione quello recato dal comma 1, lettera *o*), che dispone la previsione di adeguate garanzie finanziarie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell'intero ciclo di vita degli impianti, anche tramite costituzione di uno o più fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione degli impianti stessi e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino allo smantellamento finale.

Di competenza della Commissione Finanze è poi la successiva lettera *u*), secondo cui i decreti legislativi attuativi devono individuare gli strumenti di garanzia nonché

di copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell'esercente le attività nucleari, contro i rischi relativi all'esercizio delle attività medesime, anche per motivi indipendenti dall'esercente stesso.

L'articolo 4 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.

L'articolo 5 reca, infine, le disposizioni di natura finanziaria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Enrica ALIFANO (M5S), nel dichiarare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole testé formulata, fa presente che non vi è certezza in ordine alla realizzabilità degli *small modular reactor*. Esprime quindi dubbi sull'opportunità di destinare ingenti risorse economiche al settore dell'energia nucleare, che potrebbero più utilmente essere impiegate in investimenti nelle energie rinnovabili.

È dell'opinione, poi, che uno dei maggiori *vulnus* del provvedimento risieda nel mancato reale coinvolgimento delle comunità locali. Tanto considerato, ribadisce il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del PD, mettendo in evidenza, in primo luogo, come il provvedimento, che riguarda tecnologie ancora in fase di sperimentazione, si configuri indeterminato dal punto di vista tecnico. Esso muove, infatti, dal presupposto, privo di riscontro, che tali tecnologie saranno in grado di fornire una reale alternativa all'attuale approvvigionamento energetico.

In secondo luogo, rifacendosi a quanto emerso nel dibattito in seno alla comunità scientifica, evidenzia un altro profilo di incertezza del provvedimento, che desterebbe una preoccupazione condivisa dagli studiosi del settore: i costi di produzione dell'energia nucleare per megawattora potrebbero essere così elevati da mettere in discussione tale fonte quale alternativa di approvvigionamento energetico effettivamente percorribile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. C. 2374 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 aprile 2026.

Marco OSNATO, *presidente*, fa presente che, in seguito ad interlocuzioni con il Governo e con il relatore, deputato Centemero, è emersa l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori sul provvedimento. Preso atto pertanto dell'impossibilità per la Commissione di concludere l'esame della proposta di legge in tempo utile per l'avvio della discussione in Assemblea, prevista per martedì 26 maggio prossimo, rinvia le successive determinazioni sulla prosecuzione dei lavori alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05405 De Palma: Estensione della rottamazione quinquies anche ai debiti contributivi nei confronti di enti di previdenza privatizzati.

Vito DE PALMA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vito DE PALMA (FI-PPE), replicando, sottolinea come l'interrogazione fosse diretta ad acquisire informazioni sulla volontà del Governo di intraprendere o meno una iniziativa normativa integrativa della disciplina vigente. Ritiene che le criticità evidenziate sul ruolo di Agenzia delle entrate-Riscossione nella riscossione dei carichi affidati dalle Casse privatizzate potrebbero senz'altro essere superate, come già avvenuto con la legge di bilancio 2023 per la rottamazione *quater*.

Nel ringraziare la sottosegretaria per la risposta fornita, auspica che in futuro possano essere adottate iniziative volte a colmare le disparità attualmente esistenti tra contribuenti.

5-05406 Merola: Chiarimenti in ordine all'individuazione dei concessionari del gioco fisico e dati relativi

alla messa in esercizio, al numero e alla ripartizione degli apparecchi della rete fisica.

Stefano VACCARI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano VACCARI (PD-IDP) si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Ritene infatti che dalla stessa non siano emersi dati utili a valutare la riforma del gioco fisico, nonostante i dettagliati dati tecnici forniti dalla rappresentante del Governo, sulla base dei quali si prevede di impostare il nuovo bando.

Ricordando come l'offerta complessiva ipotizzata del gioco d'azzardo, che si intreccia anche con il tema delle distanze delle installazioni degli apparecchi di gioco dai luoghi sensibili, abbia riflessi importanti sulle entrate dello Stato, ritiene che il Parlamento abbia il dovere di disporre dei dati informativi utili alle proprie valutazioni.

Evidenzia come la delega fiscale recasse indirizzi molto chiari al Governo in vista della riforma del gioco fisico, rispetto ai quali occorrerà vigilare, con particolare riferimento all'emanazione delle norme attuative. In particolare, riterrebbe utile conoscere gli intendimenti dell'Esecutivo circa il riparto del relativo gettito fiscale, tema sul quale anche la Conferenza Stato-Regioni ha avanzato richieste specifiche.

Con riguardo alla predisposizione del bando, sottolinea come la distribuzione dei nulla osta di esercizio delle *slot* rappresenti un indicatore importante al fine di valutare la concentrazione dei concessionari e lo stato della filiera.

Si riserva pertanto di valutare i contenuti del bando, una volta pubblicato, rammentando come sul punto sia stata presentata anche una mozione a prima firma del deputato Merola, che auspica possa essere quanto prima discussa.

5-05407 Alifano: Criticità relative all'applicazione del concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Enrica ALIFANO (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo. Evidenzia, innanzitutto, come non sia stato fornito il dato richiesto, relativo al gettito del concordato preventivo biennale ipotizzato per il biennio 2026-2027.

Permane inoltre il problema di prevedere soluzioni per quei soggetti – ad esempio partite IVA, professionisti, artigiani e piccole imprese – che in passato avevano aderito al concordato preventivo e che si trovano oggi in una situazione di difficoltà a causa dell'aumento dell'inflazione e al peggioramento complessivo della situazione economica.

Sottolineando come la risposta del Governo, che insiste sulla facoltà di recesso dal concordato, si traduca in ultima analisi nell'alternativa per il contribuente di « prendere o lasciare », ritiene che tale approccio non debba connotare il rapporto fisco-contribuente. Richiamando, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale del 21 marzo 2023, n. 47, stigmatizza le carenze inerenti al sistema del contraddittorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

Evidenzia, dunque, come l'obiettivo tanto auspicato di addivenire a un fisco « amico » sia ancora distante dal realizzarsi e come gli strumenti di *compliance* fiscale risultino meno efficaci di quanto sperato.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669
Governo e abb.**

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2669 e abb., recante delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, a cui è abbinata la proposta di legge C. 1742 Lupi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-05405 De Palma: Estensione della rottamazione *quinquies* anche ai debiti contributivi nei confronti di enti di previdenza privatizzati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla definizione agevolata introdotta dall'ultima legge di bilancio (cosiddetta rottamazione-*quinquies*), che consente ai contribuenti di estinguere, senza il pagamento di interessi e sanzioni, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con ciò escludendo, di fatto, ogni altro soggetto previdenziale.

Tenuto conto che la precedente rottamazione, disciplinata dalla legge di bilancio 2023, comprendeva implicitamente anche i carichi relativi ai contributi riferiti alle Casse privatizzate, gli Interroganti chiedono al Governo « se non ritenga opportuna una iniziativa normativa integrativa della disciplina vigente per estendere anche la rottamazione-*quinquies* ai debiti contributivi nei confronti degli enti di previdenza privatizzati e della Gestione separata dell'INPGI, al fine di garantire uniformità di trattamento tra contribuenti e superare una disparità oggi esistente tra diverse categorie professionali ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha previsto e disciplinato, nei commi 82 e seguenti, la cosiddetta rottamazione-*quinquies*, ossia una nuova procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (Agenzia delle entrate – Riscossione) grazie alla quale i contribuenti hanno la possibilità di definire la propria posizione mediante il versamento delle sole somme do-

vute a titolo di capitale – nonché quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento – con esclusione, dunque, di quelle dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

In particolare, la rottamazione-*quinquies* riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da omesso versamento di:

imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni annuali (articoli 36-*bis* e 36-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; articoli 54-*bis* e 54-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Tutti i debiti non correlabili alle fattispecie espressamente indicate nella norma, invece, devono ritenersi esclusi dall'ambito di operatività della stessa.

Tanto premesso, e fermo il peculiare regime che qualifica su basi autonome la procedura qui in rilievo di definizione agevolata dei carichi fiscali, la rivendicata estensione della rottamazione-*quinquies* ai debiti contributivi nei confronti degli enti di previdenza privatizzati sconfiggerebbe, sul piano tecnico, evidenti criticità.

Anzitutto, AdER non è in possesso delle informazioni necessarie a distinguere i carichi che le sono stati affidati dalle Casse in parola non derivanti dall'attività di accertamento.

Inoltre, giova rammentare che l'*iter* della « rottamazione-*quinquies* » è stato ormai

avviato da circa cinque mesi e che, pertanto, la prospettata estensione di tale definizione ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Casse previdenziali privatizzate non risulterebbe compatibile con il mantenimento del termine di presentazione della dichiarazione di adesione (30 aprile 2026) stabilito dall'articolo 1, comma 86, della citata legge di bilancio 2026 e con il conseguente calendario delle scadenze di pagamento, fissato dal precedente comma 83.

Pertanto, la proposta di rendere definibili i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, e derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali nei confronti di enti di previdenza privatizzati e della gestione separata dell'INPGI, dovrebbe essere valutata in base alla compatibilità con i saldi di finanza pubblica e alla luce di una nuova disposizione normativa che indichi un calendario coerente con le necessità tecnico-operative di AdER.

ALLEGATO 3

5-05406 Merola: Chiarimenti in ordine all'individuazione dei concessionari del gioco fisico e dati relativi alla messa in esercizio, al numero e alla ripartizione degli apparecchi della rete fisica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel ricordare come sia stato prorogato al prossimo 29 agosto il termine ultimo per l'esercizio della delega fiscale, fanno presente come il riordino del gioco fisico sia entrato in una fase cruciale specie per quanto attiene all'individuazione delle regole relative al territorio, alla ripartizione del gettito fiscale e alle scelte sulle future concessioni.

Particolarmente delicato sarebbe il tema dei nulla osta di esercizio delle *slot* – cioè i titoli amministrativi che autorizzano la messa in funzione degli apparecchi nella rete fisica – essendo questo il reale indicatore della quota di mercato dei concessionari nella filiera della Awp e Vlt.

Tenuto conto che le scelte adottate risulteranno determinanti per centinaia di piccole e medie imprese che operano sul mercato, gli Interroganti chiedono di sapere « quali siano i criteri con i quali si procederà, nell'ambito del nuovo bando, all'individuazione dei concessionari del gioco fisico e se il Governo disponga di dati aggiornati, per ciascun concessionario, relativi al numero dei nulla osta di messa in esercizio di proprietà di ogni concessionario e a quanto ammonti, per ogni concessionario, il numero di apparecchi Awp e la loro ripartizione tra gestione indiretta e quella diretta ».

Al riguardo, giova anzitutto premettere che lo schema di decreto legislativo attuativo della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, in via di definizione, ha posto la massima cura e attenzione agli aspetti di

tutela della concorrenza, alla valutazione degli effetti occupazionali e alla stabilità del settore, per pervenire a una equilibrata e ponderata regolamentazione del settore.

In relazione al « numero dei nulla osta di messa in esercizio di proprietà di ogni concessionario » e « a quanto ammonti, per ogni concessionario, il numero di apparecchi Awp e la loro ripartizione tra gestione indiretta e diretta », si rappresenta che l'Agenzia dispone, in banca dati, di informazioni attinenti al numero di nulla osta rilasciati a ciascun concessionario, dato che consente, ove rapportato all'intero settore, di determinarne al suo interno il peso specifico, la cosiddetta quota di mercato.

Tuttavia, tale dato non può prescindere dalla considerazione dell'ulteriore tipologia di apparecchi con vincita in denaro che i concessionari sono chiamati a gestire, ossia gli apparecchi videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del TULPS, rispetto ai quali – parimenti – occorre individuare il numero di diritti all'installazione posseduti da ciascun concessionario.

Pertanto, la quota di mercato deve essere correttamente intesa come numero dei nulla osta rilasciati e dei diritti posseduti da ciascun concessionario rispetto al numero totale dei nulla osta rilasciati e dei diritti posseduti in relazione al complesso degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.

Di seguito, la tabella riportante le informazioni estratte in data odierna dalla banca dati in relazione a ciascun concessionario.

Concessionario	AWP	VLT
LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE S.P.A.	37.117	10.755
SNAITECH S.P.A.	34.944	10.171

ADMIRAL GAMING NETWORK S.R.L.	35.231	8.085
GLOBAL STARNET S.R.L.	28.374	7.426
GAMENET S.P.A.	25.968	7.482
SISAL ITALIA S.P.A.	21.635	5.659
CIRSA ITALIA S.P.A.	8.443	2.393
CODERE NETWORK	11.535	1.528
NTS NETWORK S.P.A.	13.683	806
NETWIN ITALIA S.P.A.	10.880	339
Totale	227.810	54.644

Il numero di nulla osta rilasciati e il numero di diritti posseduti rileva ai fini della determinazione del limite di concentrazione fissato dalla convenzione di concessione sottoscritta con le società, che, secondo le disposizioni in essa contenute, è attualmente pari al 25 per cento del numero complessivo di nulla osta riferibili agli apparecchi AWP e al 25 per cento del totale degli apparecchi videoterminali (VLT) per cui sia stata rilasciata apposita autorizzazione (diritto all'installazione).

Attualmente, la soglia più alta registrata da taluni concessionari con riferimento agli apparecchi AWP si attesta fra il 15 e il 16 per cento e fra il 15 e il 20 per cento con riferimento agli apparecchi videoterminali.

Va, peraltro, precisato che il limite del 25 per cento indicato dalla vigente convenzione di concessione è riferito al singolo concessionario e non tiene conto dell'evoluzione nel tempo del settore e soprattutto dell'articolazione delle società in gruppi societari, dovuta a finalità di organizzazione e razionalizzazione delle risorse.

A oggi, il possesso di una quota di mercato complessiva da parte di un gruppo societario pari a circa il 31 per cento è stato considerato dall'Agenzia non distortivo della concorrenza.

Anche l'AGCM, nelle analisi svolte in occasione di talune operazioni societarie fra concessionari, ha ritenuto di non ravvisare criticità concorrenziali, confermando la piena compatibilità delle concentrazioni esistenti con la contendibilità del mercato.

Infine, con riguardo alla ripartizione fra « gestione diretta » e « gestione indiretta » degli apparecchi, occorre evidenziare la natura fiduciaria del rapporto fra l'Agenzia e le società affidatarie della relativa concessione, che le vede quali interlocutrici esclusive dello Stato e soggetti passivi d'imposta in ordine all'imposizione tributaria, con piena responsabilità rispetto alle attività e funzioni svolte anche mediante l'ausilio di soggetti terzi.

In tale prospettiva, si comprende come i soggetti dei quali le società concessionarie si avvalgono nello svolgimento delle attività e funzioni affidate in concessione non rappresentano, per l'Agenzia, un elemento di rilevanza amministrativa tale da necessitare di apposita rilevazione, specificamente mirata all'individuazione di quali siano le società indirettamente gestite. Pertanto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non dispone del relativo dato.

ALLEGATO 4

5-05407 Alifano: Criticità relative all'applicazione del concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano come il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto nell'ordinamento con il decreto legislativo n. 13 del 2024 e originariamente concepito con la finalità di incentivare l'emersione del sommerso, abbia fatto registrare criticità rilevanti, a fronte di un livello di adesione particolarmente contenuto, pari a circa il 13 per cento della platea potenziale dei contribuenti.

Gli Interroganti, ritenendo che tali criticità possano accentuarsi in vista del nuovo biennio 2026-2027, segnalano il rischio di incrementi del reddito concordato superiori al 10 per cento per numerose attività economiche.

Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono al Governo « se i dubbi riguardo al gettito relativo al concordato preventivo biennale 2026/2027 non siano alla base dei rincari relativi al reddito concordato citati e se non ritenga, in questo quadro, di dover intraprendere tempestive iniziative per scongiurare tale ipotesi che rischia di tradursi in una vera e propria stangata preventiva nei confronti di partite Iva, professionisti, artigiani e piccole imprese ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, premettere che il concordato preventivo biennale è stato introdotto con l'obiettivo di rafforzare la *compliance* fiscale, in particolare per i contribuenti di minori dimensioni, favorendo al contempo l'emersione spontanea delle basi imponibili, con benefici strutturali di maggiore rilievo e durata.

Con riferimento alle adesioni, nella prima applicazione lo strumento ha fatto registrare la partecipazione di più di mezzo milione di contribuenti, pari a circa il 20

per cento del totale. Si tratta di dati che possono ritenersi fisiologici nella fase iniziale di introduzione di strumenti innovativi: l'esperienza evidenzia infatti come i meccanismi di *compliance* volontaria richiedano un periodo di progressivo consolidamento, soprattutto quando incidono su scelte economiche di medio periodo.

L'affermazione secondo la quale il concordato preventivo biennale, nato come strumento di cooperazione paritetica, rischierebbe di trasformarsi « in una forma di tassazione presuntiva anticipata costruita unilateralmente dagli algoritmi dell'amministrazione finanziaria, privando il contribuente di un reale margine di confronto » non trova conferma nella disciplina normativa dell'istituto del CPB e nelle sue dinamiche applicative. Il concordato, infatti, rappresenta un istituto al quale i contribuenti interessati possono facoltativamente aderire laddove ritengano di trarne un'opportunità in termini di certezza e trasparenza ai fini di una corretta pianificazione dei propri obblighi tributari.

Anche l'affermazione secondo la quale vi sarebbe « il rischio di aumenti del reddito concordato superiori al 10 per cento per molte attività economiche » non trova riscontro nella documentazione tecnica in cui è illustrata la metodologia di calcolo delle proposte di concordato relative al 2026/2027, la quale non prevede alcuna significativa modifica rispetto a quanto previsto per i due precedenti bienni (2024/2025 e 2025/2026).

Un significativo elemento di novità previsto per il nuovo biennio rispetto al passato è contenuto nel decreto ministeriale 11 maggio 2026; in particolare, all'articolo 4 del predetto decreto è stata introdotta una nuova fattispecie di cessazione che, in linea con quanto auspicato dagli Onorevoli

interroganti, valorizza gli impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell'area medio-orientale.

L'introduzione della nuova fattispecie rappresenta, dunque, un elemento di ulteriore garanzia e tutela per i contribuenti che abbiano interesse ad aderire al CPB, preoccupati per l'instabilità degli attuali scenari mondiali.

In relazione, infine, agli effetti prodotti dall'introduzione del CPB, si rileva che, nel primo anno di operatività dell'istituto la platea di contribuenti si distribuisce tra:

coloro che hanno ottenuto nel periodo d'imposta 2023 un punteggio di piena affidabilità a seguito della applicazione degli ISA: 33,9 per cento della platea;

i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio non di piena affidabilità ma comunque sufficiente ad accedere a delle premialità: 25 per cento;

coloro che hanno ottenuto un punteggio di più bassa affidabilità o comunque non adeguato ad accedere a benefici premiali: 41 per cento.

Questi dati mostrano come l'istituto sembra aver esplicato effetti più significativi su due porzioni della platea:

quella di coloro che, mostrando punteggi di affidabilità meno soddisfacenti, sono

stati spinti a elevare le proprie basi imponibili per allinearle con le proposte di CPB. Più precisamente, si tratta di quasi 200.000 contribuenti ISA che, grazie all'istituto in argomento, hanno allineato il loro reddito a livelli di affidabilità fiscale;

quella di coloro per i quali, ponendosi in una situazione di piena affidabilità, l'adesione al regime ha avuto l'effetto di confermare tale situazione di affidabilità fiscale per il biennio successivo a quello di applicazione degli ISA, garantendo così comportamenti virtuosi reiterati nel tempo.

Tali dati confermano, pertanto, che l'introduzione del CPB ha avuto quale effetto principale quello di stimolare l'emersione di basi imponibili e di garantire comportamenti virtuosi per una significativa parte della platea dei contribuenti a cui si rivolge.

Ciò nondimeno, il concordato è oggetto di costante monitoraggio sia in termini di livelli di adesione sia con riguardo agli effetti sul gettito e sui comportamenti dei contribuenti e il Governo proseguirà nell'azione di miglioramento di tale strumento, assicurando un adeguato equilibrio tra certezza del prelievo, sostenibilità per i contribuenti ed efficacia nel contrasto all'evasione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	72
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	86
Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	87

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	78
5-04394 Lai: Iniziative per garantire all'Italia la presenza stabile nel Campionato mondiale di rally e per valorizzare sia la regione Sardegna sia la città metropolitana di Roma e la regione Lazio, eventualmente anche attraverso l'organizzazione di altre competizioni internazionali	78
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	88
5-04460 Lai: Sui criteri di scelta della sede italiana del Campionato mondiale di rally	78
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-05298 Berruto: Iniziative per garantire il corretto funzionamento della Federazione italiana di atletica leggera	79
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	93
5-04192 Bonafè: Sui criteri normativi e tecnici utilizzati per la scelta della media nazionale utilizzata per la valutazione dei progetti nell'ambito del bando « Sport e periferie 2025 »	80
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	95

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	80
7-00299 Mollicone: Valorizzazione delle arti culinarie e dell'ospitalità nell'ambito della formazione terziaria (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00099</i>)	80
ALLEGATO 7 (<i>Risoluzione approvata</i>)	97

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	81
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
ALLEGATO 8 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di cinema. C. 2360 Schlein, C. 2578 Mollicone, C. 2731 Amato e
C. 2794 Grippo

85

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti, con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura, rileva che l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge, prevede che il Piano casa contiene misure straordinarie, necessarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l'o-

biiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili.

Il comma 2 specifica che gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati, in particolare, a fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani e degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati, ovvero a realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior cohousing*) e di coabitazione intergenerazionale (*cohousing* intergenerazionale), nel rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla legislazione vigente.

Osserva che l'articolo 2 introduce un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale, autorizzando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'erogazione di contributi a favore degli enti costituiti o partecipati da enti territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica e aventi come scopo l'acquisizione, la costruzione, la gestione e la cessione di beni destinati all'edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominati, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari (soggetti attuatori) attraverso la stipula, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti economico-finanziari, di apposita convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA S.p.A) quale soggetto gestore.

L'articolo 3, recante disposizioni circa il Commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e il programma di interventi, al comma 7 prevede che alla struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario di cui si avvale per la gestione amministrativa dei compiti assegnati è assegnato un contingente massimo di personale pari a tre unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e due di personale

non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Evidenzia che l'articolo 3, comma 8, dispone che per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, che opera presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si avvale, nei limiti della dotazione di cui al comma 9, della società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 (Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.). Per le finalità di cui al primo periodo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, tiene conto, ai fini della proroga dell'operatività della società di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, delle funzioni alla stessa attribuite ai sensi del presente decreto.

L'articolo 8, rubricato disposizioni di semplificazione e di coordinamento, prevede, al comma 1, che agli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione di cui al capo II, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Il citato articolo 10, comma 7-ter stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare a infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

sono sempre consentite con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Rileva che il medesimo articolo 8, al comma 2, prescrive che ai fini dell'approvazione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione ovvero, per i casi in cui siano presenti amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, nel termine di quaranta giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della

conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato.

L'articolo 9, comma 2, stabilisce che ai programmi infrastrutturali di edilizia integrata possono accedere anche studenti universitari fuori sede e lavoratori del settore privato per le relative esigenze abitative a carico del datore di lavoro che abbiano necessità di trasferirsi in un'altra località rispetto a quella di abitazione principale, ivi inclusi lavoratori stagionali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di nuovo *housing* universitario ai fini del perseguimento delle finalità indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il medesimo articolo 9, al comma 3, specifica le condizioni che i programmi infrastrutturali di edilizia integrata devono rispettare.

Riferisce che l'articolo 10, comma 1, dispone che per la realizzazione di tutte le tipologie di unità immobiliari di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), ovvero quelle destinate ad abitazione principale, residenze per studenti universitari fuori sede o alloggi per lavoratori del settore privato, ai sensi del comma 2, in favore di soggetti in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea ovvero di permesso di soggiorno che consente l'attività lavorativa, realizzate ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, si applicano le seguenti disposizioni:

a) quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, si applica la disciplina di cui agli articoli 3, comma 4, lettera a) e 8, comma 2, del presente decreto;

b) si applica la disciplina di cui all'articolo 1-quater della legge 14 novembre 2000, n. 338, con esclusione dei commi 2, 3, 6 e 8, anche per interventi diversi ri-

spetto alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti;

c) la superficie direttamente interessata dall'intervento di edilizia residenziale convenzionata non concorre al conteggio della superficie lorda dell'intervento;

d) è consentito l'avvio o la prosecuzione in parallelo degli interventi edilizi rispetto alle attività di bonifica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i cui costi, con decisione del comune interessato o in via convenzionale tra il comune e il soggetto attuatore, possono essere portati a scomputo dell'importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione, ove compatibile con la messa in sicurezza del sito e nel rispetto delle condizioni di tutela della salute dei lavoratori, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio del comune e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In tale caso, la presentazione del titolo edilizio relativo agli interventi edilizi deve essere accompagnata da specifica relazione tecnica avente ad oggetto la risoluzione delle eventuali interferenze e il coordinamento delle attività edilizie con quelle di bonifica;

e) gli onorari notarili relativi a tutti gli atti stipulati in relazione agli interventi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), sono ridotti alla metà.

Osserva che l'articolo 10, al comma 2, prevede che il Commissario di cui all'articolo 9, comma 8, attesta la attuabilità degli interventi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), compresi nel programma di investimento riconosciuto di rilevante interesse strategico nazionale dal Consiglio dei ministri nei termini dell'apposito cronoprogramma presentato dal soggetto proponente e provvede ad adottare tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione degli stessi interventi nel rispetto dei tempi previsti nel medesimo cronoprogramma, ferme restando le esigenze di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni di rilevante interesse storico, culturale e artistico, di

sicurezza statica dell'intervento, delle opere realizzate e da realizzare nonché delle aree interessate. A tal fine, ove occorrente, può provvedere anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi ovvero in assenza di pianificazione urbanistica, secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, comunque senza utilizzo di aree precedentemente destinate ad utilizzazione diversa da quella edificatoria.

L'articolo 10, comma 4, stabilisce che nel caso in cui il Commissario, nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo sul rispetto del programma di investimento e delle relative fasi di attuazione ai sensi dell'articolo 9, comma 8, accerti il mancato rispetto del cronoprogramma degli interventi di cui al comma 2, per fatto imputabile al soggetto attuatore, cessa di applicarsi la disciplina di cui al presente capo.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, rinviando per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli Uffici, con riferimento agli ambiti di competenza e di interesse della VII Commissione, rileva che l'articolo 1, comma 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, delega il Governo ad adottare, nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e nel quadro delle politiche europee indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decar-

bonizzazione entro l'anno 2050, nonché al fine del conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, secondo la tassonomia dell'Unione europea di cui all'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, la disciplina per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare, la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, anche mediante riordino e modificazione della normativa vigente.

L'articolo 1, comma 2, prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, per gli aspetti di competenza in relazione all'oggetto dei decreti stessi con altri Ministri, compresi il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura, il Ministro per lo sport e i giovani, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonché del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, il Governo, qualora non intenda conformarsi al medesimo parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dall'assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

L'articolo 1, comma 3, prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, secondo la medesima procedura di cui al comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 3.

Evidenzia che l'articolo 2, comma 1, individua gli oggetti della delega legislativa, tra i quali assumono rilievo in particolare i seguenti:

ai sensi della lettera *a*), modificata nel corso dell'esame in sede referente, la previsione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, che concorra all'attuazione della strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica, a garantire al Paese la sicurezza, la resilienza e l'indipendenza energetica, a prevenire i rischi di interruzione della fornitura di energia e a contenere i costi della stessa nonché a promuovere la competitività del sistema produttivo;

ai sensi della lettera *b*), la disciplina delle competenze per l'approvazione, l'at-

tuazione e il monitoraggio del programma nazionale di cui alla lettera *a*);

ai sensi della lettera *i*), la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fusione, anche per i profili regolatori;

ai sensi della lettera *l*), le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da fusione, anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti;

ai sensi della lettera *n*), le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri, fisici e di ogni altra figura professionale per lo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare.

Osserva che l'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa, tra cui segnala:

ai sensi della lettera *a*), la definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), che coinvolgano anche il sistema delle università e degli enti pubblici di ricerca, avente a oggetto gli obiettivi per l'inserimento del nucleare sostenibile e della fusione nel *mix* energetico italiano, coerentemente con le finalità del perseguimento della strategia di decarbonizzazione e della sicurezza degli approvvigionamenti, dell'indipendenza e della resilienza energetica, per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica entro l'anno 2050 e aumentare la competitività nazionale, contribuendo a contenere i costi dell'energia;

ai sensi della lettera *d*), il riferimento allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche e alle migliori tecnologie, anche in vista dell'obiettivo di valorizzare la minimizzazione della produzione di rifiuti radioattivi e l'efficienza nell'utilizzo del combustibile nucleare, anche mediante riprocessamento, riciclo o riutilizzo;

ai sensi della lettera *n*), il rispetto del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione come tutelato ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione;

ai sensi della lettera *ee*), individuazione dei criteri per la definizione degli standard tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore nonché del fabbisogno formativo del medesimo personale, da soddisfare anche mediante accordi, convenzioni e programmi con le istituzioni di formazione o di alta formazione e con gli enti pubblici di ricerca;

ai sensi della lettera *gg*), il potenziamento della formazione universitaria e post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo di energia nucleare sostenibile, anche favorendo forme di collaborazione con gli enti pubblici di ricerca, con le imprese e con i soggetti abilitati alla sperimentazione, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*), *g*) e *h*);

ai sensi della lettera *hh*), la valorizzazione delle attività di ricerca e sviluppo e dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibile, svolti dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con le imprese, favorendo la complementarità tra ricerca di base e ricerca applicata.

L'articolo 3, comma 2, stabilisce che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riassetto e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

Ricorda che l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-

tabilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 5 reca le norme di copertura. Il comma 1, per l'attuazione degli investimenti previsti dalla delega stanziata 20 milioni di euro per ciascun degli anni 2027, 2028 e 2029, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese assegnate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

Rileva che il comma 2, per l'attuazione dei principi e criteri direttivi della delega concernenti la realizzazione di campagne informative a beneficio dei cittadini e delle specifiche popolazioni interessate dalla localizzazione degli impianti, autorizza una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 3 prevede inoltre che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica. Nel caso in cui i decreti legislativi comportassero nuovi o maggiori oneri non coperti al proprio interno né mediante le risorse previste dal comma 1 e dagli accantonamenti dei fondi speciali di competenza del MASE, gli stessi potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

Il comma 4, infine, reca una clausola di neutralità finanziaria per l'attuazione delle deleghe legislative recate dalla presente legge non ricomprese nelle previsioni di cui ai commi 1 e 2.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole e sottolinea l'importanza che il decreto-legge in esame ha per il conseguimento dell'indipendenza energetica nazionale, considerato il contesto geopolitico attuale e le criticità da esso derivanti (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE, indi della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-04394 Lai: Iniziative per garantire all'Italia la presenza stabile nel Campionato mondiale di rally e per valorizzare sia la regione Sardegna sia la città metropolitana di Roma e la regione Lazio, eventualmente anche attraverso l'organizzazione di altre competizioni internazionali.

Il Ministro Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro BERRUTO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, replicando apprezza il livello di dettaglio della risposta fornita dal Ministro Abodi, che auspica di poter acquisire. Pur non volendo aprire una riflessione circa le vicende che hanno recentemente interessato l'Automobile Club Italia (ACI), afferma tuttavia che vorrebbe capire se il Governo intende fare chiarezza su quella sorta di ibrido che l'ACI costituisce essendo parzialmente federazione sportiva e parzialmente ente pubblico, ciò che consente di far valere la natura che conviene maggiormente a seconda delle situazioni.

Nel rilevare una certa coerenza nel tentativo di commissariare ogni ente che sia commissariabile, si riserva di valutare la correttezza dei dati forniti nella risposta, preannunciando l'intenzione di comprendere mediante l'interrogazione che sarà svolta subito dopo quella in discussione il reale ruolo avuto dal signor Bruno De Pianto al quale l'ex Commissario straordinario ACI, generale Tullio Del Sette, aveva affidato un incarico di assistenza qualificata nel settore degli eventi sportivi organizzati dall'ACI, inclusi i rapporti con i promotori dei campionati, al fine di poter valutare l'esistenza o meno di potenziali conflitti di interesse, rispetto ai quali il Governo Meloni è campione in ambito sportivo.

5-04460 Lai: Sui criteri di scelta della sede italiana del Campionato mondiale di rally.

Il Ministro Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mauro BERRUTO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, replicando ringrazia il Ministro Abodi per la precisa risposta fornita, ritenendo che da essa si evinca come il signor Bruno De Pianto abbia svolto l'incarico di consulenza affidatogli dall'ex Commissario straordinario ACI, generale Tullio Del Sette, dimostrando così l'esistenza di un conflitto di interessi visto che l'organizzatore della candidatura romana si trova a svolgere il ruolo di interlocutore nazionale nei rapporti con il soggetto chiamato a decidere fra Roma e Sardegna.

Nel riconoscere che la ricostruzione puntuale del *curriculum vitae* del signor De Pianto offerta dal Ministro Abodi dimostri il possesso della comprovata esperienza richiesta per lo svolgimento dell'incarico di consulenza a lui affidato, rileva con rammarico che il Ministro Abodi non ha avuto la medesima precisione nel rispondere alla richiesta formulata tre anni e mezzo fa di poter prendere visione dei *curricula* e dei casellari giudiziali delle persone nominate nel consiglio di amministrazione di Sport e Salute S.p.A. Sottolinea a tale proposito

che, nonostante siano state presentate due interrogazioni e siano già trascorsi tre anni, il consiglio di amministrazione di Sport e Salute S.p.A è in scadenza e nessuna risposta e nessun documento sono stati forniti, chiedendosi se i suoi componenti saranno eventualmente rinnovati o sostituiti.

Ritiene, infatti, che sia indispensabile una certa coerenza nel dimostrare il possesso non solo dei requisiti di competenza ma anche di quelli previsti dalla legge, come la presentazione dei *curricula vitae* e dei casellari giudiziali, reputando insufficiente l'aver potuto prendere visione di un altro documento consistente nell'eventuale iscrizione nel registro degli indagati. Afferma, in conclusione, che resteranno insolte le domande formulate sui membri del consiglio di amministrazione di Sport e Salute S.p.A, essendo impossibile ottenere risposta.

Il Ministro Andrea ABODI domanda alla Presidenza se in sede di replica sia consentito che l'onorevole interrogante parli di questioni che esorbitano da quelle dell'atto di sindacato ispettivo in discussione, precisando che la domanda afferisce al metodo e non al merito.

Giorgia LATINI, *presidente*, invita l'onorevole Berruto ad attenersi ai temi dell'interrogazione in esame.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, afferma che rientra tra le prerogative del mandato parlamentare ricoperto poter esprimere liberamente le proprie opinioni nelle aule parlamentari, soprattutto qualora si intende far rilevare incoerenze. Ritiene, peraltro, che il Ministro Abodi avrebbe potuto dimostrare, presentando i *curricula vitae* e i casellari giudiziali dei componenti del consiglio di amministrazione di Sport e Salute S.p.A., che le preoccupazioni avanzate circa il possesso dei requisiti previsti dalla legge da parte dei suddetti componenti erano destituite di ogni fondamento.

5-05298 Berruto: Iniziative per garantire il corretto funzionamento della Federazione italiana di atletica leggera.

Il Ministro Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro BERRUTO (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta offerta dal Ministro Abodi, sottolineando come essa sia meno puntuale rispetto alle precedenti.

Nel prendere atto che il Ministro deve ancora svolgere ulteriori opportuni accertamenti rispetto alla vicenda in esame ritiene che l'esistenza di una clausola di riservatezza non possa comunque impedire di fare chiarezza su quanto è successo, dal momento che se è vero che le federazioni sportive non sono enti pubblici è altrettanto vero che esse ricevono finanziamenti pubblici e che sono riconosciute da un ente pubblico quale il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Sostiene, quindi, che sia assolutamente indispensabile riflettere sul cono d'ombra costituito dalla trasparenza e dall'indipendenza delle federazioni sportive dai propri organi di controllo.

Nel domandare cosa succederà da oggi alla fine della legislatura, ritiene che sia importante che chi svolge attività politica quale membro del Parlamento o del Governo non possa rivestire incarichi apicali presso le Federazioni sportive, le Leghe professionistiche, le Associazioni di promozione sportiva o le società sportive professionistiche. Elenca, quindi, una serie di persone che svolgono attività politica a livello parlamentare o governativo e contemporaneamente rivestono incarichi di vertice presso tali enti o comunque sono contigui a cariche istituzionali della massima importanza come il Presidente dell'Automobile Club d'Italia.

Auspica quindi che quest'ultimo scorcio di legislatura possa essere utilizzato per comprendere l'inopportunità che chi svolge attività politica quale membro del Parlamento o del Governo non possa rivestire incarichi apicali presso le Federazioni sportive, le Leghe professionistiche, le Associa-

zioni di promozione sportiva o le società sportive professionistiche, ponendo altresì la questione del numero dei mandati che possono essere svolti dai presidenti federali.

5-04192 Bonafè: Sui criteri normativi e tecnici utilizzati per la scelta della media nazionale utilizzata per la valutazione dei progetti nell'ambito del bando « Sport e periferie 2025 ».

Il Ministro Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mauro BERRUTO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, replicando dichiara di non aver mai messo in discussione i criteri ed i parametri indicati nel bando ed osserva che l'interrogazione presentata si fonda sulla confusione che si è generata a causa del disallineamento tra i valori inizialmente indicati nelle tabelle dei disciplinari allegati all'avviso e quelli indicati nella F.A.Q. n. 1, corretto prima dell'apertura della piattaforma. Chiede quindi se sussista margine per la revisione retroattiva per i progetti già inviati entro le date di scadenza al fine di tutelare comunque i soggetti ammessi in buona fede e di risolvere quello che è un problema tecnico, non essendo interessato alla questione di chi sia il soggetto al quale attribuire la responsabilità per quanto avvenuto.

Giorgia LATINI (LEGA), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Paolo Barilli.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00299 Mollicone: Valorizzazione delle arti culinarie e dell'ospitalità nell'ambito della formazione terziaria.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00099).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 24 febbraio 2026.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che il 29 aprile scorso si è concluso il ciclo di audizioni informali concordato ed avverte che è stata pubblicata una nuova formulazione della risoluzione in esame. Nell'illustrare i termini della nuova formulazione ricorda che rispetto alla precedente è stata eliminata la quinta premessa, relativa all'inserimento delle arti culinarie e dell'ospitalità nel circuito dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli impegni sono stati sostituiti con i seguenti:

« a valorizzare presso le istituzioni della formazione terziaria, nel rispetto dei distinti ordinamenti e delle specifiche finalità di ciascuno di esse, percorsi formativi dedicati alle arti culinarie e all'ospitalità, in coerenza con le esigenze delle filiere produttive di riferimento »;

« a favorire, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni coinvolte, la collaborazione tra le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le università, le fondazioni culturali e gli ITS Academy, per la realizzazione di iniziative integrate di valorizzazione culturale dell'arte culinaria e dell'accoglienza, in coerenza con gli obiettivi strategici di rilancio

dell'identità culturale ed economica italiana ».

Il Sottosegretario Paolo BARELLI esprimere parere favorevole sull'atto di indirizzo in esame, come riformulato.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, pur ammettendo di non aver preso visione della nuova formulazione della risoluzione in esame, afferma che sebbene il ruolo della cucina italiana nell'alimentazione mondiale costituisca motivo di orgoglio nazionale non si può essere d'accordo con l'assimilazione della medesima ad arti quali la musica, la danza, la pittura, stigmatizzando una commistione di tali attività così diverse tra loro.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Amato, manifestando il proprio dispiacere per il fatto che dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ci si occupi solo per l'arte culinaria e non per altre ragioni ben più importanti, ritenendo inesistente un'attinenza sostanziale tra le medesime.

Alessandro AMORESE (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole sulla risoluzione in esame, come riformulata, affermando che l'arte culinaria deve essere vista in maniera opposta rispetto alla concezione sminuente sostenuta dai colleghi delle opposizioni e ritenendo che essa meriti di essere adeguatamente tutelata.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ribadisce ai colleghi delle opposizioni che la tradizione e la capacità dell'alta gastronomia costituiscono un'eccellenza italiana e ricorda come spesso i giovani che voglio praticare questa « arte » sono costretti a rivolgersi a Paesi stranieri, come la Francia, per essere adeguatamente formati. Ritiene che la valorizzazione delle arti culinarie e dell'ospitalità integri l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica ed afferma che il riconoscimento della cucina italiana quale patrimonio culturale imma-

teriale dell'umanità da parte dell'UNESCO debba porre fine alle polemiche. Ricorda, infine, che la cucina italiana viene celebrata presso gli istituti italiani di cultura e le ambasciate italiane all'estero e afferma che l'alta cucina non solo esiste, ma è, a tutti gli effetti, un'arte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione 7-00299, come riformulata, che assume il n. 8-00099 (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Paolo Barelli.

La seduta comincia alle 15.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2026.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di non procedere alla votazione degli emendamenti in ragione del fatto che l'esame del provvedimento è stato sospeso fino ad oggi in ragione delle dichiarazioni rese a mezzo

stampa dal Ministro Bernini circa la volontà di aprire un dialogo con le opposizioni. Ricorda che l'apertura del Ministro dell'università e della ricerca si è tradotta nella promessa di far conoscere alle opposizioni gli intendimenti del Governo sugli emendamenti presentati e rileva con rammarico che nessuna risposta formale o informale è pervenuta alle opposizioni al riguardo e che, conseguentemente, non è stato proposto nemmeno di riaprire il termine per la presentazione di ulteriori proposte emendative.

In ragione delle considerazioni svolte, ribadisce la propria richiesta di sospendere i lavori della Commissione per ottenere una risposta dal Ministro Bernini.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta di sospensione dei lavori della Commissione avanzata dalla collega Piccolotti. Ricorda, quindi, che il 15 aprile 2026 la seduta per l'esame delle proposte emendative presentate non ha avuto luogo a causa delle dichiarazioni rese dal Ministro Bernini circa la propria volontà di aprire un tavolo di confronto con le opposizioni sui contenuti del disegno di legge in discussione. Pur essendo consapevoli le opposizioni che il testo del provvedimento avrebbe potuto subire solo parziali modifiche osserva con rammarico che nessuna risposta formale od informale è pervenuta dal Ministro Bernini circa le possibili aperture del Governo alle proposte emendative presentate. Nel riportare un breve estratto delle dichiarazioni rese dal Ministro Bernini e riprese dagli organi di informazione, chiede dove sia finita la volontà di aprire un reale confronto con le forze di opposizione e sottolinea che procedendo in questo modo si pone una questione di decenza istituzionale che oltrepassa le questioni politiche poste dal disegno di legge in esame.

Ricorda che la riunione svoltasi con gli esperti del Ministero dell'università e della ricerca si era conclusa con la manifestazione da parte del Ministro Bernini di voler instaurare un dialogo con le opposizioni, aprendo un confronto nel merito e valutando delle proposte emendative.

Ribadisce, infine, la necessità che il Ministro Bernini o il Governo spieghino i motivi sottostanti la decisione di procedere con l'esame del provvedimento senza aver dato seguito a quella riunione e senza aver fornito una risposta alle opposizioni, rilevando una completa assenza di decenza istituzionale.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle richieste di sospensione dei lavori formulate dagli onorevoli Piccolotti e Caso, ricordando la disponibilità del Ministro Bernini a rivedere il testo del disegno di legge e a valutare nel merito le proposte emendative presentate. Osserva, inoltre, che trattandosi di un disegno di legge ordinario e non di un decreto-legge ci sarebbe tutto il tempo necessario per valutare eventuali modifiche del testo ed esaminare le proposte emendative presentate.

Ricorda come la riunione svoltasi con gli esperti del Ministero dell'università e della ricerca si fosse conclusa con la promessa di far pervenire alle forze di opposizione una risposta in ordine alle eventuali modifiche da apportare e ritiene, pertanto, che sia a tale fine necessario organizzare un nuovo incontro. Sostiene, inoltre, che la circostanza per la quale il relatore e il rappresentante del Governo sono pronti a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate non solo costituisce motivo per immaginare quale sarà il relativo esito, ma costituisce una vera e propria mancanza di leale collaborazione istituzionale.

Nel ricordare come anche le opposizioni avessero rilasciato comunicati stampa con i quali era stata accolta positivamente la disponibilità al dialogo e l'apertura al confronto nel merito del provvedimento manifestata dal Ministro Bernini domanda se le dichiarazioni del medesimo non siano state soltanto un mezzo per prendere tempo.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che sono state presentate 79 proposte emendative (*vedi allegato 8*); al riguardo rileva che l'emendamento Loizzo 1.41 risulta incongruo, in quanto la sostituzione

di parole proposta rende il testo incomprensibile; deve pertanto considerarsi inammissibile, ai sensi del paragrafo 5.2 della lettera circolare sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997.

Avverte altresì che gli emendamenti Manzi 1.42 e 1.61 risultano essere privi di contenuto normativo avendo carattere meramente formale. Ai sensi del paragrafo 5.5 della lettera circolare sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, essi non saranno pertanto posti in votazione, ma eventualmente presi in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo.

Il Sottosegretario Paolo BARELLI, rispondendo alle richieste di sospensione dei lavori formulate dai membri delle opposizioni osserva come il Ministro Bernini ritenga che il testo del disegno di legge in discussione sia congruo rispetto alle esigenze prefissate e richieda di essere approvato in tempo per la sua attuazione a partire dal prossimo anno accademico.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti, dichiara di comprendere le difficoltà del sottosegretario Barelli per la situazione che si è venuta a creare a causa delle dichiarazioni, evidentemente poco convincenti, del Ministro Bernini sull'apertura al dialogo con le opposizioni per la modifica del testo del disegno di legge. Ricorda, quindi, che la comunità scientifica ha aspramente criticato i contenuti del disegno di legge in esame non solo per quanto attiene all'eliminazione dell'abilitazione scientifica nazionale, ma anche per l'introduzione di requisiti quantitativi più che qualitativi in merito al reclutamento universitario.

Afferma che il Governo Meloni si occupa del merito solo a parole stigmatizzando come questo atteggiamento, così come quello tenuto in occasione della revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, costituisca la prova dell'instaurazione di un monocameralismo di fatto contrario al modello del bicameralismo paritario previsto dalla Costituzione.

Sostiene che l'università merita un'attenzione diversa da parte del Governo anche in termini di risorse finanziarie, visto che i tagli operati dal Governo Meloni non sono stati affatto compensati dalle risorse aggiuntive stanziata tra il 2025 ed il 2026, oltre che sul piano delle risorse umane, giudicando insufficiente il piano straordinario di reclutamento del personale universitario avviato dal Ministero dell'università e della ricerca.

Ritiene che questo modo di procedere costituisca l'ennesima occasione persa dal Ministro Bernini oltre che dalla VII Commissione per valorizzare davvero il lavoro parlamentare che invece è purtroppo appiattito sul monocameralismo di fatto.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, stigmatizza l'assenza del Ministro Bernini giudicandolo un segnale negativo e sottolineando la schizofrenia esistente presso il Ministero dell'università e della ricerca. Sottolinea, infatti, che è impossibile che il contenuto del disegno di legge sia giudicato ora congruo rispetto alle esigenze ad esso sottese se nel corso della riunione con i tecnici del Ministero è stato affermato che esso necessitava di modifiche e di miglioramenti. Afferma, pertanto, che la decenza istituzionale vuole che si convochi un nuovo tavolo di confronto per rispetto del ruolo del Parlamento che altrimenti diventa del tutto inutile in quanto i progetti e i disegni di legge non sono modificabili.

Osserva, peraltro, come il provvedimento in discussione sia fondamentale per l'Italia avendo conseguenze anche su ulteriori atti normativi.

In conclusione, prende atto dell'assenza dell'apertura al confronto nel merito delle proposte emendative presentate sostenuta dal Ministro Bernini e ricordando l'introduzione degli incarichi *post-doc* e dei contratti di ricerca, del cosiddetto semestre filtro, la riforma dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), la riforma del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) attualmente all'esame del Senato, afferma che il pasticcio è ormai fatto e che la trasformazione dell'università italiana si sta per compiere.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) ricorda che quando ha letto il comunicato stampa nel quale il Ministro Bernini dichiarava di essere disposta al dialogo con le opposizioni per migliorare il testo del disegno di legge in esame ne è rimasta oltremodo stupita, trattandosi della prima apertura verso le opposizioni nel corso della legislatura. Sottolinea, tuttavia, che già il mese scorso aveva ritenuto che queste dichiarazioni potessero essere solo un modo per prendere tempo e afferma quanto sta accadendo oggi dimostra che aveva ragione e che l'apertura al dialogo del Ministro Bernini era finta, non essendoci mai stata la benché minima volontà del Governo di agire in tal senso.

Nel rilevare come le proposte emendative presentate siano volte ad aiutare i ricercatori italiani, domanda cosa sia cambiato rispetto al mese scorso per portare il Ministro Bernini a giudicare oggi adeguato il testo di un disegno di legge che invece un mese fa necessitava di miglioramenti. Auspica quindi che questo modo di procedere, che ribadisce essere una presa in giro per le opposizioni e per il Paese, non sia ripeta quando si dovrà discutere delle proposte di legge di riforma del settore cinematografico o di altri provvedimenti.

Osserva che il disegno di legge in esame ripristina una dimensione localistica dei concorsi universitari, stigmatizzando come il Governo Meloni parli di merito senza poi valorizzarlo attraverso i disegni di legge da esso presentati alle Camere.

In conclusione, preannuncia l'adozione di comportamenti ostruzionistici nel corso dell'esame delle proposte emendative presentate.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, invita il relatore a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, esprimendo i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 1.1, Manzi 1.2, Piccolotti 1.3, Manzi 1.64, Ruffino 1.4,

Grippo 1.5, Manzi 1.6, Manzi 1.7, Grippo 1.10, Caso 1.9, Caso 1.11, Piccolotti 1.12 e Giachetti 1.13; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Giachetti 1.14, Grippo 1.15 e Caso 1.16; esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 1.17, Manzi 1.18 e 1.19, Piccolotti 1.20, Caso 1.21, Grippo 1.22, Caso 1.23 e 1.24, Manzi 1.25, Piccolotti 1.26, Giachetti 1.27 e Manzi 1.28; invita la presentatrice al ritiro dell'emendamento Loizzo 1.29; esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 1.30; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Piccolotti 1.31 e Manzi 1.32; esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 1.33, Grippo 1.34, Manzi 1.35, Grippo 1.36, Caso 1.38, Caso 1.37, Grippo 1.39, Manzi 1.40, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, Grippo 1.48, Caso 1.49, Grippo 1.50 e Ruffino 1.51; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Caso 1.52 e Grippo 1.53; esprime parere contrario sugli emendamenti Giachetti 1.54, Caso 1.55, Manzi 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, Caso 1.62, 1.63, 1.65.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 2.6, Manzi 2.1, Piccolotti 2.2, Manzi 2.3, Giachetti 2.7, Manzi 2.4 e 2.5.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 3.1 e 3.2; invita la presentatrice al ritiro dell'emendamento Loizzo 3.3; esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 3.4; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Caso 3.5 e Grippo 3.6; esprime parere contrario sugli emendamenti Grippo 3.7 e Caso 3.9.

Il Sottosegretario Paolo BARELLI esprime parere conforme a quello del relatore

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.05 alle 16.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 20 maggio 2026.

Disposizioni in materia di cinema.

**C. 2360 Schlein, C. 2578 Mollicone, C. 2731 Amato e
C. 2794 Grippo.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
16.10 alle 16.20.

ALLEGATO 1

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2920, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2026 n. 66, recante « Disposizioni urgenti per il Piano Casa »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.
C. 2669 Governo e abb.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2669 e abb., recante « Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile », quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-04394 Lai: Iniziative per garantire all'Italia la presenza stabile nel Campionato mondiale di rally e per valorizzare sia la regione Sardegna sia la città metropolitana di Roma e la regione Lazio, eventualmente anche attraverso l'organizzazione di altre competizioni internazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli onorevoli interroganti che, con l'atto di sindacato ispettivo n. 5-04394, mi offrono l'occasione di rispondere in merito a un fatto di cronaca sportiva, legato alla tappa italiana del World Rally Championship, nonché ribadire l'attenzione del Governo alla promozione di eventi e manifestazioni sportive sul territorio, che rappresentano, nella fattispecie, non solo una grande opportunità di sviluppo turistico ed economico per la regione Sardegna, ma anche lo strumento per valorizzarne i luoghi e il patrimonio culturale.

Al riguardo, è opportuno innanzitutto ricordare che la tappa italiana del World Rally Championship è stata disputata dal 1972 al 2003 a Sanremo e solo dal 2004 in Sardegna, con base a Olbia e Alghero, ad annualità alterne.

Il contratto sottoscritto nel 2022 tra ACI e il soggetto organizzatore del campionato mondiale di rally, valevole per il triennio 2023-2025, prevedeva, infatti, che la tappa del Campionato di cui trattasi si svolgesse in Sardegna (Rally d'Italia Sardegna), mentre il contratto relativo al Campionato Europeo Rally (ERC) prevedeva che si svolgesse a Roma e nel Lazio (Rally di Roma Capitale).

Nel 2025, l'evento si è regolarmente svolto dal 5 al 7 giugno u.s. in Sardegna con base ad Olbia, ed è stato gestito, come in passato, dalla Direzione per lo Sport Automobilistico e le Relazioni Internazionali di ACI, che si è avvalsa della società in house ACI Sport Spa, sotto la supervisione e con l'apporto del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società medesima, Sig. Giulio Pes di San Vittorio, Presidente anche dell'Automobile Club di Sassari, e

alla presenza e sotto il controllo dei rappresentanti WRC e FIA.

È importante evidenziare che le decisioni relative al calendario delle competizioni spettano al promotore internazionale della competizione (WRC Promoter GmbH), in raccordo con la Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA). Con essi si rapporta l'Automobile Club d'Italia (ACI), unico soggetto titolato a interloquire formalmente con FIA e con il promotore internazionale per la parte italiana. È necessario precisare sin da subito che ACI non ha espresso alcuna diversa proposta circa le sedi o la localizzazione dei due campionati, limitandosi a rappresentare l'obiettivo prioritario ed irrinunciabile che fossero confermate ambedue le tappe italiane, preferibilmente per un quinquennio anziché un triennio.

Nello specifico, il promotore, dapprima informalmente e poi formalmente, ha manifestato l'intendimento di rinnovare il contratto per tre anni con la possibilità di estensione a cinque anni soltanto nel caso in cui la tappa italiana del Campionato del Mondo fosse trasferita a Roma e nel Lazio sin dal 2026, ovvero in subordine dal 2027, comunicando che in Sardegna avrebbe potuto tenersi la tappa italiana del Campionato Europeo.

ACI, nelle persone del Commissario Straordinario e del Sub Commissario, il 29 luglio 2025 ha sottoscritto una lettera di intenti (LOI) nella quale sono stati indicati i termini chiave dell'accordo, riservandosi di proporre la collocazione delle tappe dei Campionati Mondiale (WRC) ed Europeo (ERC) entro il 31 agosto 2025, termine poi differito al 18 settembre 2025, alla vigilia del quale, come formalmente richiesto dalla

Presidente della Regione Sardegna a questa Autorità Politica, si è tenuta una *video call* con alti rappresentanti del promotore e di FIA, promossa da ACI.

All'esito di tale confronto ACI ha ribadito l'assoluta e irrinunciabile priorità di confermare ambedue le tappe italiane, richiedendo un rinnovo quinquennale del contratto e proponendo di trattenere la tappa del Mondiale in Sardegna nel 2026 e nel 2027 e, soltanto nel caso in cui il promotore avesse ritenuto la proposta inaccettabile, di conservare in Sardegna la già menzionata tappa per il solo 2026.

Il promotore ha comunicato le proprie decisioni, assunte d'intesa con FIA, con nota del 22 settembre u.s. indirizzata anche alla Regione Sardegna, oltre che al Ministro per lo Sport e i Giovani, alla Regione Lazio e ad ACI, con la quale, nell'ottica di instaurare una proficua e duratura collaborazione con tutte le parti coinvolte in Italia, ha manifestato l'intenzione di confermare l'evento mondiale per il 2026 in Sardegna e spostarlo a Roma a partire dal 2027, nonché di organizzare l'evento europeo dal 2027 al 2030 in Sardegna (con base a Olbia), chiedendo ad ACI e a tutte le Autorità competenti di assicurare che l'evento ERC 2026 di Roma Capitale fungesse da «prova generale» per l'eventuale, richiesto trasferimento WRC 2027.

Alla luce di quanto esposto, risulta dunque evidente la posizione assunta da ACI nella trattativa svoltasi con l'ente promotore delle manifestazioni, per mantenere la tappa del mondiale rally in Sardegna sino al 2027.

Con il Promoter, successivamente, il Commissario Straordinario ha sottoscritto, nel mese di dicembre, un contratto per il quinquennio 2026-2030, con un calendario che prevede l'effettuazione della tappa del Mondiale in Sardegna nel 2026 (1-4 ottobre) e, solo qualora i risultati conseguiti per la realizzazione della prova Europea del 2026 siano ritenuti idonei, a giudizio dello stesso Promoter (WRC), nel Lazio dal 2027.

La tappa Europea (ERC) sarà effettuata nel Lazio (2-5 luglio) nel 2026 e, se la condizione di cui sopra si realizzerà, dal

2027 l'evento si svolgerà in Sardegna, a condizione che sia assicurato dalla Regione adeguato sostegno economico.

A tale scopo la Regione Lazio, nel mese di gennaio, ha approvato un finanziamento all'ACI di 2,5 mln di euro per lo svolgimento dei Rally di Roma Capitale e del Lazio nel 2026, e di 3 mln di euro per ognuno degli anni dal 2027 al 2030 per il solo Rally di Roma Capitale.

Inoltre, ritengo opportuno far qui presente che il Commissario Straordinario e il Sub Commissario, parallelamente, hanno sostenuto il progetto di ospitare in Sardegna una nuova tappa del Campionato del Mondo Rally Raid Cross Country (W2RC). Nel dicembre u.s., i rappresentanti FIA e del Promoter hanno mostrato il loro orientamento favorevole a che la Regione Sardegna accolga una nuova tappa di tale mondiale a partire dal 2027, a condizione che ACI e la Regione organizzino l'evento mondiale di Rally con un elevato standard qualitativo nel 2026 riconosciuto dal promotore e dalla FIA.

A tale proposito, l'evento «prova» si è tenuto dal 14 al 17 maggio, con la partecipazione di 306 moto e 46 autovetture, su un percorso di 510 Km nelle province di Olbia e Sassari, potendo contare sulla piena collaborazione della Regione e degli enti interessati.

Quanto, infine, ai contributi pubblici ricevuti da ACI per l'organizzazione della tappa del Campionato del Mondo in Sardegna riporto di seguito la situazione relativa all'ultimo triennio:

nel 2023, da parte della Regione Sardegna il contributo a titolo di rimborso è stato di 2 milioni di euro (già rimborsato);

per l'edizione 2024, la Regione Sardegna ha dato, sempre a titolo di rimborso, un contributo di 2.600.000 euro;

per l'edizione 2025, la stessa Regione ha corrisposto parte del contributo di 2.600.000 euro previsto anche per le edizioni del 2026 e 2027;

per le edizioni 2026 e 2027 la Regione ha previsto un rimborso di 2.600.000 di euro, con Legge Regionale 8 maggio 2025 n. 12.

Per quanto concerne i contributi dei Comuni interessati dalla gara (Olbia e Alghero):

per l'edizione 2023, il contributo del Comune di Olbia è stato di 270.000 euro, mentre altri Comuni della zona hanno versato 53.000 euro, per un totale di 323.000 euro;

per l'edizione 2024, il contributo del Comune di Alghero è stato di 201.000 euro e gli altri Comuni dell'area hanno stanziato 32.110 euro, per un totale di 233.110 euro;

per l'edizione 2025, il contributo stanziato dal Comune di Olbia è stato di 420.000 euro e altri Comuni vicini hanno stanziato 43.000 euro, per un totale di 463.000 euro.

I descritti contributi non hanno impedito ad ACI, tuttavia, di registrare ingenti perdite: 1.230.000 euro nel 2023, 1.013.000

euro nel 2024 e circa un milione di euro nel 2025 (dato ancora in fase di consolidamento). Anche questo elemento, a mio avviso, deve essere considerato per valutare correttamente l'esito della trattativa e gli obiettivi raggiunti con l'ultimo rinnovo del contratto siglato con il promotore, perseguiti nel primario interesse pubblico, che deve sempre orientare le scelte e le azioni da compiere. Pertanto, sebbene non siano stati conseguiti tutti risultati auspicati nelle fasi delle trattative contrattuali con il promotore, l'interesse a continuare la collaborazione con la Regione Sardegna, favorito dalle istanze promosse dal Governo, è stato confermato dalla proposta di poter organizzare l'evento europeo nel triennio 2027-2030, che va nella direzione auspicata di non privare la Regione della possibilità di ospitare eventi sportivi di rilevanza internazionale.

ALLEGATO 4

5-04460 Lai: Sui criteri di scelta della sede italiana del Campionato mondiale di rally.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti che mi consentono, in merito a questo ulteriore aspetto, di chiarire spero definitivamente una questione che, per quanto qui rileva maggiormente, non attiene solo all'organizzazione di un grande evento sportivo di rilevanza internazionale come il Campionato mondiale di rally, ma anche e soprattutto alla trasparenza e all'imparzialità dell'operato di un ente pubblico come l'ACI, di grande rilevanza storica e istituzionale, e oggetto di un recente, profondo rinnovamento.

La questione, da qualsiasi lato si prenda, continua a ruotare intorno all'organizzazione della tappa italiana del World Rally Championship del 2027, che si terrà a Roma, raccogliendo la preziosa eredità dell'esperienza della Sardegna che, dal 2004 e fino al 2026 compreso, ha ospitato e ospiterà l'evento.

Innanzitutto, una doverosa, per quanto ripetuta, premessa. Le decisioni relative al calendario delle competizioni spettano al Promoter internazionale «WRC Promoter GmbH», in raccordo con la Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA).

Per quanto attiene alla tappa italiana, quello possibile dal 2027 non sarebbe certo il primo cambio di sede, situazione, invero, piuttosto fisiologica nell'ambito dell'organizzazione di eventi internazionali i quali, per la loro intrinseca natura attrattiva e di volano non solo sportivo ma economico e di turismo, sono caratterizzati da valutazioni concertate e soprattutto dinamiche. La tappa italiana del WRC è stata disputata dal 1972 al 2003 a San Remo (IM) e dal 2004 in Sardegna.

In tale contesto, l'ACI costituisce il soggetto titolato a interloquire formalmente con la FIA, la Federazione internazionale di riferimento e con l'organizzatore, il WRC,

in qualità di Federazione Sportiva Nazionale per l'automobilismo affiliata al CONI ed alla stessa FIA.

Come già evidenziato in altre occasioni, nell'ambito delle decisioni che hanno condotto al nuovo contratto con WRC, ACI non ha manifestato alcuna volontà in merito all'individuazione di diverse sedi di gara per l'evento, ribadendo l'obiettivo prioritario ed irrinunciabile del mantenimento delle tappe italiane, con la preferenza di un allungamento del quadro temporale dal triennio ad un quinquennio.

Le valutazioni dell'ente organizzatore hanno determinato, anche nell'ottica del prolungamento stabilito e della conseguente opportunità di estensione della collaborazione italiana anche ad altre sedi, di confermare l'evento WRC per il 2026 in Sardegna e spostarlo a Roma a partire dal 2027.

Ciò premesso e ribadito in merito alla tappa di Roma, riporto di seguito gli elementi acquisiti dall'ACI rispetto al conferimento dell'incarico al sig. De Pianto.

Il Commissario straordinario ACI, Tullio Del Sette, che ha ad oggi esaurito il suo mandato a seguito della ricostituzione degli organi federali dell'ente, ha affidato al citato Bruno De Pianto, in ragione della relativa, indubbia e comprovata esperienza nel settore, l'incarico avente ad oggetto l'«assistenza qualificata al Commissario Straordinario e al Sub Commissario ACI nel settore degli eventi sportivi organizzati dall'ACI, inclusi i rapporti con i promotori dei campionati, le altre federazioni sportive coinvolte e i piloti tesserati ACI».

Per quanto possa rientrare nel generale perimetro dei «rapporti con i promotori», la relativa deliberazione, la n. 23 del 23 marzo 2025, non fa nessun riferimento ai

rapporti che lo stesso avrebbe tenuto o dovuto tenere con l'organizzazione del WRC.

L'eccezionale competenza maturata dal sig. De Pianto è comprovata, tra le altre, sul piano sportivo dalla pregressa carriera come Team manager di rally, che lo ha visto vincitore di quattro titoli nel Campionato Mondiale Rally FIA Produzione nel 2009, 2010, 2012 e 2014, e dai successivi incarichi manageriali nel mondo del rally mondiale, come l'incarico di General Manager del programma FIA Star Driver nel 2009-2010, quello di membro della Commissione WRC FIA e rappresentante Mitsubishi nel Working Group di FIA per progetti Racing nel 2012, quello di Manager dei programmi sportivi di ACI TEAM ITALIA 2017-2025 nel Campionato del Mondo Rally e nel Campionato Italiano JR, di relatore per FIA al SUMMIT di Madrid 2025, nonché quello di unico membro Italiano nella Commissione Rally FIA dal 2022.

A tali prestigiosi incarichi « sportivi » si aggiungono quelli maturati in contesti puramente manageriali, sempre nell'ambito del settore automobilistico, come l'incarico di project Manager per Nissan nel progetto KERS di Flybrid per la realizzazione della vettura del World Endurance Championship 2014 e quello di Team Principal per la gestione dei preparativi Toyota per il rientro del marchio nel Campionato del mondo Rally 2014-2015-2016.

Per queste sue straordinarie ed ampie competenze nel 2025 è stato nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri membro del Nucleo di valutazione per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale.

Lo stesso De Pianto è risultato eletto negli Organi Sportivi, ricostituiti in marzo, in rappresentanza delle Scuderie ed è dipendente della Motorsport Italia, che organizza, come titolare dei diritti, il Rally di Roma Capitale, tappa italiana del Campio-

nato Europeo, ed il Rally del Lazio con l'incarico di Team Manager.

Tanto premesso, ribadisco nuovamente come, ai fini del rinnovo contrattuale tra ACI e il promoter WRC, ed alla scelta della sede del Rally, sia stata dirimente la richiesta di WRC Promoter.

È inoltre la Direzione Centrale per lo Sport Automobilistico e le Relazioni Internazionali dell'ACI (verso la quale il De Pianto non ha avuto alcuna dipendenza svolgendo esclusivamente il suo incarico di consulente del Commissario Straordinario) che ha tenuto i consueti rapporti internazionali con FIA, FOM (per la Formula 1) e WRC, attraverso il Direttore Centrale, che ha a suo tempo fornito al Commissario Straordinario e al Sub Commissario, con riferimento alla sede del WRC per i prossimi anni, le necessarie relazioni tecniche.

Ciò detto in merito all'incarico del sig. De Pianto, la tappa italiana WRC 2025 si è regolarmente svolta dal 5 al 7 giugno u.s. in Sardegna, con base ad Olbia, ed è stata gestita, come in passato, dalla Direzione per lo Sport Automobilistico e le Relazioni Internazionali di ACI, che si è avvalsa della società in house ACI Sport Spa, la quale ha operato sotto la supervisione e con l'apporto dell'allora Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa società, Sig. Giulio Pes di San Vittorio, Presidente anche dell'Automobile Club di Sassari, alla presenza e sotto il controllo dei rappresentanti WRC e FIA.

Resta fermo che la tappa italiana del Campionato Mondiale continuerà a svolgersi con la diretta gestione della Direzione Centrale Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali di ACI e l'avvalimento della Società in house ACI Sport Spa, e ciò anche quando dovesse essere trasferita a Roma e nel Lazio. E così sarà anche per la tappa del Campionato Europeo qualora trasferita in Sardegna.

ALLEGATO 5

5-05298 Berruto: Iniziative per garantire il corretto funzionamento della Federazione italiana di atletica leggera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante che, con l'atto di sindacato ispettivo n. 5-05298, mi offre l'occasione di riferire alla Commissione in merito ad alcuni fatti di cronaca che hanno interessato i vertici della FIDAL, relativi a presunti illeciti nonché tensioni interne tra la Federazione e l'ex Segretario Generale, il Dott. Alessandro Londi, seguiti da accordi economici che sarebbero stati assunti in difetto di adeguati profili di trasparenza.

Ho chiesto, innanzitutto, al CONI di condividere ogni elemento utile in relazione ai fatti oggetto dell'interrogazione, chiedendo di evidenziare anche quali accertamenti siano stati avviati nonché le eventuali iniziative assunte o programmate dal CONI nei confronti della FIDAL, alla luce di quanto emerso.

In una prima missiva di risposta, il CONI ha trasmesso una nota FIDAL contenente una ricostruzione dei fatti che riporto di seguito:

il sig. Alessandro Londi, ex segretario generale della FIDAL, veniva assunto dalla Federazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e qualifica dirigenziale in data 25 ottobre 2024, decorrente dal 1° novembre 2024, e gli venivano assegnate le funzioni di Segretario Generale che, con la procedura disposta dall'articolo 18 dello Statuto Federale secondo il quale «*il Segretario Generale, nominato dal Presidente, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale, è a capo della struttura operativa della Federazione*»;

il rapporto di lavoro con il sig. Londi proseguiva senza alcun rilievo disciplinare sino ai primi mesi dell'anno 2025, periodo in cui si iniziavano a registrare da parte dello stesso dei comportamenti atti ad indebolire detto vincolo fiduciario;

in più occasioni il Segretario Generale veniva invitato ad allinearsi alle indicazioni della Presidenza e a concordare eventuali iniziative che avrebbero potuto coinvolgere la Federazione. Tuttavia, il dirigente avrebbe continuato a prendere iniziative senza un preventivo confronto con il Presidente.

Riferisce la FIDAL che all'esito di tali condotte, è stato valutato – insieme al diretto interessato, il Dott. Londi – se persistessero ancora i presupposti per ripristinare il rapporto di fiducia e trasparenza, che deve connotare il ruolo del Segretario nei confronti del Presidente o se valutare l'opportunità di una uscita anticipata dello stesso, al fine di garantire un miglior andamento dell'organizzazione.

Successivamente, sempre secondo gli elementi forniti dalla FIDAL, in data 9 aprile u.s., il Segretario Generale informava la presidenza che nel corso di una riunione di lavoro presso il proprio ufficio, alla presenza di alcuni colleghi della struttura federale, rinveniva all'interno della canalina installata sul muro del suo ufficio un oggetto elettronico di natura non immediatamente identificabile. Sempre in base a quanto riferito dalla federazione, alla luce di quanto accaduto e del venir meno dei presupposti fiduciari per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il sig. Alessandro Londi, le parti si accordavano per addivenire allo scioglimento del rapporto di lavoro, sottoscrivendo un verbale di conciliazione, con effetto a far data dal 20 aprile 2026.

Ho ritenuto non sufficienti gli elementi ricevuti e, in data 12 maggio 2026, ho sollecitato il CONI a inviare ulteriori elementi con specifico riferimento all'accordo di natura economica tra la federazione e il Segretario generale e alle iniziative che lo

stesso ente intendesse intraprendere. In data 15 maggio, il CONI ha trasmesso, pertanto l'ulteriore nota ricevuta dalla federazione nella quale lo stesso riferisce che tutto il processo sarebbe stato espletato regolarmente e che il Presidente della FIDAL ha ricevuto mandato dal Consiglio federale, nella seduta del 18 aprile, *«a procedere alla sottoscrizione, al fine di garantire tempestività ed efficacia nella formalizzazione dell'intesa»*. La federazione ha poi ribadito che il verbale della suddetta seduta sarebbe stato pubblicato a breve nel proprio sito web ufficiale e che, pertanto, sarà liberamente accessibile per la sua consultazione.

Dalla stessa nota, peraltro, emerge l'ulteriore circostanza che l'accordo conciliativo raggiunto con il dott. Londi sarebbe coperto da una clausola di riservatezza, che impedirebbe, pertanto, allo stesso ente di divulgarne i termini e le condizioni effettive.

Tanto premesso, alla data odierna non risultano, di fatto, ancora pervenuti gli ulteriori elementi richiesti, e anche sollecitati, sia con riferimento al citato accordo economico che agli accertamenti avviati e le eventuali iniziative assunte o programmate dal CONI dei confronti della federazione, in virtù dell'esercizio del potere di vigilanza dell'Ente CONI nei confronti di

tutti gli organismi sportivi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, dello Statuto del CONI, essendosi l'Ente nuovamente riservato di inviare ulteriori elementi informativi.

Sicuramente, intanto, ribadisco che, qualora accertati, tali fatti sarebbero certamente idonei a compromettere i richiamati principi di trasparenza, correttezza e buon andamento della gestione, ai quali deve conformarsi l'operato delle Federazioni e del CONI, nel rispetto delle norme statutarie e del principio di legalità sancito dal relativo statuto. Per tali ragioni, è nell'interesse di tutti — e mio in particolare — fare piena chiarezza, al fine di fornire risposte puntuali, e quanto più possibile esaustive, in ordine alla liceità e legittimità sia dei presupposti giuridici e fattuali che hanno condotto all'emanazione della delibera citata e alla conclusione del relativo accordo, sia in merito alle ulteriori circostanze attinenti alle vicende richiamate.

Posso, quindi, assicurare alla Commissione che sarà mia cura tornare in seduta a comunicare gli ulteriori accertamenti da me richiesti e intrapresi dal CONI e le eventuali iniziative, qualora ne ricorrano i presupposti, che avvieremo anche per il tramite del CONI, per garantire la trasparenza e il corretto funzionamento della Federazione.

ALLEGATO 6

5-04192 Bonafè: Sui criteri normativi e tecnici utilizzati per la scelta della media nazionale utilizzata per la valutazione dei progetti nell'ambito del bando « Sport e periferie 2025 ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'onorevole interrogante per il quesito, che mi offre l'occasione per fornire chiarimenti su alcuni aspetti concernenti il bando « Sport e Periferie 2025 ».

Fin dal mio insediamento, ho voluto che la gran parte delle risorse in conto capitale venisse assegnata annualmente attraverso l'Avviso pubblico « Sport e Periferie », rivolto in particolare agli enti locali di aree caratterizzate da maggior degrado, per favorire la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi. L'obiettivo è rafforzare l'attività sportiva nelle aree più svantaggiate, contrastare gli squilibri economico-sociali e contribuire a rendere le nostre città più sicure.

I due indicatori territoriali citati rappresentano solo due dei diversi parametri previsti per l'attribuzione dei punteggi nell'Avviso « Sport e Periferie 2025 »: a ciascuno di essi possono essere assegnati fino a 12 punti, a fronte di un punteggio complessivo massimo di 100.

Con riferimento all'osservazione dell'Onorevole interrogante sul rischio di penalizzare i Comuni che non raggiungono la media nazionale in termini di presenza giovanile e disagio economico, tengo a precisare che il Dipartimento, con la pubblicazione della F.A.Q. n. 1, ha voluto garantire maggiore chiarezza e trasparenza, raggiungendo un miglior punto di equilibrio rispetto all'impostazione originaria dell'Avviso. Questo intervento ha permesso di bilanciare la discrezionalità tecnica necessaria a ogni amministrazione nella definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi con le finalità stesse della linea di finanziamento, offrendo al tempo stesso il vantaggio di eliminare possibili dubbi interpretativi prima ancora dell'apertura della piattaforma e senza alcun ritardo nel pro-

cedimento: la gestione del tempo è un bene sempre più prezioso, specie quando si parla di investimenti pubblici.

Più nel dettaglio, non vi è alcuna discrepanza tra le medie riportate nella F.A.Q. n. 1 e quelle utilizzate per il calcolo automatico dei punteggi: sono esattamente le stesse. È vero invece che queste medie differiscono dai valori inizialmente indicati nelle tabelle dei disciplinari allegati all'Avviso, che restano ormai solo un riferimento formale, sostituito automaticamente prima dell'apertura della piattaforma dai valori chiariti nella F.A.Q. n. 1.

Per garantire la massima trasparenza e accessibilità, i chiarimenti sono stati pubblicati prima dell'avvio della presentazione delle domande, attraverso i canali ufficiali e *social*, e sono stati portati a conoscenza di tutti i Comuni potenzialmente interessati, senza alcun rallentamento delle procedure.

Le medie iniziali, calcolate da Sport e Salute S.p.A. come media dei valori comunali, sono state allineate nella F.A.Q. ai dati Istat, preferendo quest'ultima fonte per garantire un criterio più generale e rispettoso della par condicio tra i partecipanti.

Nulla di più e nulla di meno.

Desidero inoltre sottolineare che i dati utilizzati come base di calcolo restano quelli ufficiali e invariati rispetto a quanto pubblicato nell'Avviso. La piattaforma ha attribuito i punteggi in automatico secondo le medie nazionali calcolate con la metodologia Istat.

Questo sistema consente di favorire quei Comuni caratterizzati da una maggiore presenza giovanile e da un più alto disagio economico, coerentemente con i criteri di assegnazione previsti dall'art. 15 del decreto-legge 185/2015.

Ringraziando per l'attenzione e l'opportunità di chiarire questi aspetti, confermo che gli uffici del Dipartimento per lo Sport hanno già effettuato una verifica accurata

su tutti i punteggi attribuiti, garantendo la piena coerenza con i dati ufficiali e con la documentazione prodotta dai Comuni partecipanti all'Avviso « Sport e Periferie 2025 ».

ALLEGATO 7

7-00299 Mollicone: Valorizzazione delle arti culinarie e dell'ospitalità nell'ambito della formazione terziaria.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

premesso che:

la legge n. 59 del 19 aprile 2024, cosiddetta « legge Massari », ha istituito il premio « Maestro dell'arte della cucina italiana », con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare le eccellenze del comparto enogastronomico nazionale;

il progetto « Maestro d'arte e mestiere » (Mam), già attivo e riconosciuto a livello nazionale, prevede l'assegnazione di un titolo distintivo per professionisti dell'artigianato d'eccellenza, con articolazione in due macro-aree: le arti decorative e applicate (a cura della fondazione Cologni) e le arti agrarie, del gusto e dell'ospitalità (a cura di Alma – la scuola internazionale di cucina italiana);

tale articolazione riconosce a pieno titolo le arti culinarie e dell'ospitalità come mestieri d'arte a vocazione culturale, formativa e patrimoniale;

la scuola internazionale di cucina italiana, Alma, tra i principali enti formativi italiani, presenta un tasso di occupazione del 95 per cento entro sei mesi dal diploma, grazie a una rete di oltre 700 strutture *partner*, e promuove attivamente

la valorizzazione del capitale umano nel settore del gusto e dell'ospitalità;

l'inclusione del titolo di « Maestro d'arte e mestiere » nella legge n. 59 del 2024 tanto per le arti decorative quanto per le arti agrarie, del gusto e dell'ospitalità rappresenterebbe un'importante valorizzazione e riconoscimento dei mestieri d'arte italiani,

impegna il Governo:

a valorizzare presso le istituzioni della formazione terziaria, nel rispetto dei distinti ordinamenti e delle specifiche finalità di ciascuno di esse, percorsi formativi dedicati alle arti culinarie e all'ospitalità, in coerenza con le esigenze delle filiere produttive di riferimento;

a favorire, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni coinvolte, la collaborazione tra le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le università, le fondazioni culturali e gli ITS Academy, per la realizzazione di iniziative integrate di valorizzazione culturale dell'arte culinaria e dell'accoglienza, in coerenza con gli obiettivi strategici di rilancio dell'identità culturale ed economica italiana.

(8-00099)

« Mollicone ».

ALLEGATO 8

**Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del
personale ricercatore e docente universitario.
C. 2735 Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.1. Caso, Amato, Orrico.

Sopprimerlo.

1.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università per il reclutamento di professori universitari e di ricercatori in tenure track)

1. Al fine di procedere al reclutamento dei soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24 della citata legge o titolari di assegni di ricerca per 36 mesi, anche non consecutivi, il Fondo di finanziamento ordinario delle università è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, per bandi da ricercatore a tempo determinato in *tenure track* (RTT) e di professore associato e ordinario, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.3. Piccolotti, Manzi, Caso, Giachetti, Orrico, Amato, Berruto, Iacono, Orfini, Ferrari.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater sono abrogati.

1.64. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 7, comma 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « e primi ricercatori » sono sostituite dalle seguenti: « , primi ricercatori e ricercatori a tempo indeterminato ».

1.4. Ruffino, Pastorella, Grippo.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la parola: « definisce » è sostituita dalla seguente: « uni-

forma » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ai settori e sottosettori ERC definiti dal Consiglio europeo della ricerca ».

1.5. Grippo, Bonetti.

Sopprimere il comma 1.

1.6. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « settore concorsuale » e « settore scientifico-disciplinare », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « gruppo scientifico-disciplinare »;

b) al comma 3, le parole: « settori concorsuali » e « settori scientifici-disciplinari », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « gruppi scientifici-disciplinari »;

c) al comma 3, lettera b), le parole: « a dieci » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque per l'accesso alla prima fascia dei professori e a tre per l'accesso alla seconda fascia dei professori »;

d) al comma 3, lettera f), al secondo periodo, dopo le parole: « La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera » sono inserite le seguenti « non può durare più di due anni e »;

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Il possesso dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 3, lettera a), è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il Mi-

nistro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo.

3-ter. Successivamente alla verifica del possesso e della quantità di cui al comma 3-bis, le commissioni di cui al comma 3, lettera f), procedono alla valutazione della qualità e della pertinenza in base alla declaratoria del Gruppo scientifico-disciplinare, in conformità e nel rispetto dei principi di cui al paragrafo "Valutazione, evoluzione e progressione della carriera", punti da 26 a 30, della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea C/2023/1640 ».

1.7. Manzi, Caso, Piccolotti, Giachetti, Orrico, Amato, Berruto, Iacono, Orfini, Ferrari.

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gruppo scientifico-disciplinare con le seguenti: settore scientifico-disciplinare.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso « Art. 17-bis », commi 1 e 2, sostituire le parole: gruppo scientifico-disciplinare con le seguenti: settore scientifico-disciplinare

1.10. Grippo.

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: L'individuazione dei requisiti di cui al primo periodo prevede l'allineamento delle soglie di produttività scientifica alla valutazione della qualità della ricerca (VQR), nonché il riconoscimento di tutte le attività svolte parallelamente alla produzione scientifica, quali didattica, terza missione, funzioni organizzative e gestionali.

1.9. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 1, primo periodo, dopo le parole: per ciascun gruppo scientifico-disciplinare inse-

rire le seguenti: in conformità agli attuali valori-soglia come stabiliti e certificati.

1.11. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentito il CUN *con le seguenti:* con parere conforme del CUN.

1.12. Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 1, primo periodo, dopo le parole: sentito il CUN *inserire le seguenti:* previa consultazione delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative della comunità scientifica,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma determina i suddetti requisiti in armonia con la disciplina previgente, senza incrementare i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica ivi previsti.

1.13. Giachetti.

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: cinque *con la seguente:* sei.

*** 1.14.** Giachetti.

*** 1.15.** Grippo.

*** 1.16.** Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), i requisiti di produttività e qualificazione artistico-scientifica di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), tenendo conto delle specificità dei linguaggi artistici, della ricerca performa-

tiva e delle diverse forme di produzione e documentazione della ricerca artistica.

1.17. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 2, sostituire le parole: Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione *con le seguenti:* Tra i requisiti di cui al comma 1, possono essere considerati.

1.18. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 2, dopo le parole: in considerazione *inserire le seguenti:* i principi di cui al paragrafo « Valutazione, evoluzione e progressione della carriera », punti da 26 a 30, della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea C/2023/1640.

1.19. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 2, sostituire le parole: il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca *con le seguenti:* la qualità, la rilevanza e l'impatto della ricerca in coerenza con l'Accordo sulla riforma della valutazione della ricerca (*Agreement on Reforming Research Assessment, ARRA*) e con le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea del 2023 e del 2024.

1.20. Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, laddove richieste, le competenze didattiche specifiche finalizzate alla didattica personalizzata per l'inclusione universitaria degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES).

1.21. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , definiti tenendo conto delle caratteristiche del settore scientifico-disciplinare, in armonia con la disciplina previgente e senza incrementare i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica attualmente in vigore, in diversa misura per la prima e seconda fascia, nonché della rilevanza nazionale e internazionale dei prodotti medesimi.

1.22. Grippo.

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è demandato a una commissione nazionale, istituita per ciascun gruppo scientifico-disciplinare con durata biennale e composta da cinque membri, in servizio presso atenei distinti, individuati tramite sorteggio tra tutti i professori di prima fascia del gruppo scientifico-disciplinare facenti domanda e che raggiungano indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca, favorendo, ove ciò non comprometta la significatività del sorteggio, la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare. Gli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca di cui al primo periodo sono individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. È fatto divieto ai commissari di far parte nuovamente di una commissione nazionale nei tre anni successivi alla conclusione del precedente mandato. La certificazione rilasciata dalla commissione ha durata illimitata.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 5), sopprimere le seguenti parole: ve-

rifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b);

all'articolo 3, comma 3, sopprimere le seguenti parole: , fino al termine di validità dell'abilitazione medesima;

all'articolo 3, comma 6, sostituire le parole da: del Consiglio universitario nazionale, fino alla fine del comma, con le seguenti: della commissione nominata ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il gruppo scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata,;

all'articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge è illimitata.

1.23. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, al fine di uniformare le modalità di presentazione della dichiarazione, il candidato è agevolato e assistito mediante la presenza di uno schema predefinito unico, eventualmente differenziato per fascia.

1.24. Caso, Amato, Orrico.

Sopprimere il comma 2.

1.25. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. L'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Art. 18.

(Concorsi per i professori di prima e seconda fascia)

1. I concorsi per nuove posizioni di professore universitario di prima e seconda

fascia sono banditi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per Gruppi scientifico-disciplinari, con eventuali profili esclusivamente tramite indicazione di un Settore scientifico-disciplinare.

2. I concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno per i posti richiesti dalle università, comunicati al Ministero dell'università e della ricerca sulla base delle delibere di Dipartimento approvate a maggioranza assoluta e della programmazione triennale dell'ateneo.

3. Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, una commissione composta da cinque professori appartenenti al Gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Per le procedure relative alle chiamate dei professori di prima fascia, i componenti devono essere individuati tra i professori di prima fascia. Per le procedure relative alle chiamate dei professori di seconda fascia, almeno un componente deve essere individuato tra i professori di prima fascia. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sessanta la commissione è integrata da altri due componenti per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci, fino ad un massimo di nove commissari.

4. Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso Gruppo scientifico-disciplinare. Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresì far parte delle commissioni i componenti del Consiglio universitario nazionale ed i professori che ricoprono la carica di Rettore, componente di un Consiglio di amministrazione, Senato accademico o Direttore di Dipartimento di un'università. Eventuali modificazioni di stato giuridico o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate. Per il periodo dei lavori della commissione, il commissario è esentato, a sua richiesta, dai compiti didattici, di servizio agli studenti e istituzionali del proprio ateneo.

5. I componenti delle commissioni ai sensi dei precedenti commi sono sorteggiati tra i professori di prima e seconda fascia del relativo Gruppo Scientifico Nazionale, avendo cura di rispettare le composizioni e le esclusioni previste dai precedenti commi. Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, composta da tre professori di ruolo designati dal Consiglio universitario nazionale, tra cui il Presidente, e tre funzionari del Ministero dell'università e della ricerca. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

6. Nel caso di presenza di un candidato con una relazione di coniugio, parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un componente della commissione, quest'ultimo decade e viene sostituito, ricorrendo alle procedure di sorteggio di cui al comma 5.

7. Il concorso è per titoli. Le commissioni definiscono analiticamente i propri criteri di valutazione, in conformità ai parametri riconosciuti internazionalmente per la propria area disciplinare e sulla base delle indicazioni definite da un decreto ministeriale, su proposta del Consiglio universitario nazionale, tenendo in considerazione attività di ricerca, attività didattica e attività istituzionale, e valorizzando l'eventuale conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale per il periodo di sua validità. I criteri delle commissioni devono essere pubblicati precedentemente all'elenco dei candidati ai rispettivi bandi.

8. Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

9. La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo. Il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti,

ovvero dell'intera commissione, secondo le procedure previste dal comma 5. Resta ferma in ogni caso la responsabilità contabile di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

10. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nei Dipartimenti che avevano chiesto il concorso. Nel caso siano presenti più domande, è prevista una procedura di valutazione comparativa, attraverso apposito Decreto ministeriale, su proposta del Consiglio universitario nazionale, entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge. Il consiglio di Dipartimento, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso sulla base della domanda presentata o degli esiti della valutazione comparativa di cui al periodo precedente.

11. Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, provvede altresì nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale e sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore che non siano stati chiamati.

12. Le università, nell'ambito della loro programmazione, possono inoltre bandire per il proprio personale docente e ricercatore di ruolo procedure di valutazione ai fini della chiamata a professore di prima e seconda fascia. La valutazione è compiuta dalle commissioni di cui ai commi precedenti, in relazione alla relativa fascia e Gruppo scientifico-disciplinare, o in caso di assenza di un relativo concorso, attraverso la nomina secondo le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5. La valutazione di questi candidati è condotta in un'apposita relazione, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori, che sono poi nominati in ruolo dai rispettivi atenei ».

2-bis. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.

1.26. Piccolotti.

Al comma 2, capoverso « Art. 17-bis », comma 1, sostituire le parole: la pubblicazione delle liste, con con le seguenti: le operazioni di sorteggio ai fini della pubblicazione delle liste, le quali hanno.

1.27. Giachetti.

Al comma 2, capoverso « Art. 17-bis », comma 1, sopprimere le parole: , dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.

1.28. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 2, capoverso « Art. 17-bis », comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: de requisiti di cui all'articolo 16, comma 1 con le seguenti: di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica di livello superiore rispetto a quelli previsti per l'ammissione alle procedure di cui all'articolo 16.

1.29. Loizzo.

Al comma 2, capoverso « Art. 17-bis », sopprimere il comma 4.

1.30. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Sopprimere il comma 3.

* **1.31.** Piccolotti.

* **1.32.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.33. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 3, lettera a), numero 1), dopo le parole: tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari *aggiungere le seguenti:* e tramite la descrizione dettagliata delle specifiche competenze ed esperienze scientifiche richieste dal Dipartimento per la chiamata,.

1.34. Grippo, Bonetti.

Al comma 3, lettera a), numero 2), capoverso « a-bis) », sostituire le parole: con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1 *con le seguenti:* dal Ministro dell'università e della ricerca.

1.35. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 3, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso « b-bis) » con il seguente:

b-bis) nomina di una commissione giudicatrice composta da professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti soggettivi previsti dal decreto di cui al presente comma e dei requisiti di cui all'articolo 16 stabiliti per le funzioni di professore corrispondenti alla fascia oggetto del procedimento, nonché di un'anzianità minima nel corrispondente ruolo docente non inferiore a tre anni. La commissione è formata, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e, ove possibile, di rotazione, secondo i seguenti criteri:

1) le commissioni sono composte da tre componenti, designati ai sensi dei successivi numeri 2), 3) e 4). Per i settori scientifico-disciplinari che presentano un numero di professori ordinari superiore a settanta, il Dipartimento competente può proporre che la commissione sia composta da cinque membri;

2) l'università che ha indetto la procedura nomina un componente, individuato tra professori interni o esterni alla stessa università e afferenti al settore scien-

tifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) fermo restando quanto previsto al numero 2) per il componente nominato dall'università, i restanti membri della commissione, due nel caso di una commissione composta da tre commissari o quattro nel caso di una commissione composta da cinque commissari, sono individuati sulla base di un sistema di tipo misto articolato in due fasi, consistenti nella previa elezione e nel successivo sorteggio. Il Ministero organizza periodicamente, almeno due volte all'anno, procedure elettorali per l'individuazione di elenchi di candidati commissari in numero triplo rispetto al numero dei componenti le commissioni, come individuato sulla base della consistenza del settore scientifico-disciplinare ai sensi del precedente numero 1). Il successivo sorteggio si svolge sulla base degli elenchi formati ai sensi del periodo precedente, a livello nazionale, contestualmente per tutti i settori scientifico-disciplinari. Gli elenchi sono divisi per settore scientifico-disciplinare e per fascia di professori. L'individuazione dei membri sorteggiati, chiamati a comporre ciascuna commissione, avviene sulla base di una sequenza numerica definita. Alle procedure elettorali di cui al numero 3), per la formazione degli elenchi dei commissari destinati alle procedure per la chiamata di professori di ciascuna fascia, partecipano con diritto di elettorato attivo tutti i docenti di ruolo inquadrati nella fascia corrispondente e nel settore scientifico-disciplinare di riferimento; hanno diritto di elettorato passivo i professori di ruolo che siano in possesso, al momento delle votazioni, di almeno tre anni di anzianità di servizio nella fascia corrispondente nonché dei requisiti previsti dall'articolo 16.

1.36. Grippo.

Al comma 3, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso « b-bis) » con il seguente:

b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori di prima fascia, afferenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura, me-

dante sorteggio effettuato dal Ministero dell'università e ricerca da un elenco, pubblicato sul sito del Ministero, composto dai professori che hanno previamente dato la loro disponibilità. Possono far parte della commissione giudicatrice i professori di prima fascia già facenti parte dell'elenco al momento dell'indizione del bando di concorso. L'elenco è aggiornato dal Ministero ogni due anni.

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso b-bis) con il seguente:

b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori di cui due di prima fascia e uno di seconda fascia, afferenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura, mediante sorteggio effettuato dal Ministero dell'università e ricerca da un elenco, pubblicato sul sito del Ministero, composto da professori che hanno previamente dato la loro disponibilità. Possono far parte della commissione giudicatrice i professori di seconda fascia già facenti parte dell'elenco al momento dell'indizione del bando di concorso. L'elenco è aggiornato dal Ministero ogni due anni.

1.38. Caso, Amato, Orrico, Giachetti, Piccolotti, Manzi, Ferrari, Berruto, Orfini, Iacono.

Al comma 3, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso « b-bis) » con il seguente:

b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori di prima fascia o da dirigenti di ricerca appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione

sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni precedenti. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.37. Caso.

Al comma 3, lettera a), numero 4), capoverso « b-bis) », punto 2), dopo le parole: che ha indetto la procedura inserire le seguenti: di cui almeno uno di nazionalità straniera

1.39. Grippo, Bonetti.

Al comma 3, lettera a), numero 4), capoverso « b-bis) », punto 2), dopo la parola: sorteggiati inserire le seguenti: dal Ministero.

1.40. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 3, lettera a), numero 4), capoverso « b-bis) », punto 2), sostituire le

parole: di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare *con le seguenti:* previamente elette tra gli appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare.

1.41. Loizzo.

(Inammissibile)

Al comma 3, lettera a), numero 4), capoverso « b-bis) », punto 3), sostituire le parole: medesimo settore *con le seguenti:* settore stesso.

1.42. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

(Formale)

Al comma 3, lettera a), numero 4), sopprimere il capoverso b-ter).

1.43. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 3, lettera a), numero 4), capoverso « b-ter) », sopprimere le parole da: integrazione dei criteri *fino a:* quelli di cui al numero 1).

1.44. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente: 5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), anche sulla base dei risultati, delle attività e delle pratiche risultanti dal *curriculum* redatto in base al formulario *standard* predisposto da ANVUR sulla base delle migliori pratiche europee.

1.45. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 3, lettera a), numero 6), capoverso « d-bis) », sostituire le parole da:

delle pubblicazioni *con le seguenti:* del *curriculum* dei candidati;

1.46. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 3, lettera a), numero 6), capoverso « d-bis) », sostituire le parole: individuato dalla commissione *con le seguenti:* a scelta del candidato.

1.47. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 3, lettera a), numero 6), capoverso « d-bis) », aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, esclusivamente per i candidati che non siano già docenti universitari iscritti al ruolo, svolgimento di una prova didattica, consistente in una lezione frontale concernente un argomento congruente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, assegnato e comunicato con almeno 24 ore di anticipo.

1.48. Grippo.

Al comma 3, lettera a) numero 6), dopo il capoverso « d-bis) », inserire i seguenti:

d-bis.1) Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *b-bis)* comprende l'accertamento della qualità e coerenza del curriculum artistico e scientifico, della documentazione relativa alle attività performative, progettuali o curatoriale, nonché della continuità e rilevanza della produzione artistica e della ricerca. La valutazione tiene conto anche dell'attività didattica svolta, della progettualità pedagogica e della partecipazione a contesti professionali e istituzionali di rilievo nazionale o internazionale. Le istituzioni possono stabilire parametri quantitativi e qualitativi per la selezione della documentazione prodotta, anche in forma digitale o audiovisiva, coerenti con i linguaggi e le pratiche proprie dei settori artistico-disciplinari.

d-bis.2) Per le procedure di chiamata nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la discussione si svolge alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice e verte sui contenuti e sulle implicazioni teorico-pratiche della produzione artistico-scientifica, progettuale, performativa o curatoriale presentata, nonché sull'esperienza didattica, sulle competenze metodologiche e pedagogiche, e sulla capacità del candidato di integrare prassi artistico-scientifica e di ricerca. La documentazione può essere presentata anche in forma audiovisiva, digitale o multimediale.

1.49. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, lettera a), numero 6), capoverso « d-ter) », sostituire le parole: il candidato più meritevole *con le seguenti:* il vincitore della selezione concorsuale.

1.50. Grippo.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: ed è aggiunto *fino alla fine della lettera con le seguenti:* e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I docenti di cui all'articolo 6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota di cui al periodo precedente. Concorrono altresì al raggiungimento della quota di cui al primo periodo le chiamate effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo di ricercatori a tempo indeterminato, primi ricercatori e dirigenti di ricerca degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e per la fascia oggetto della procedura, purché ricorrano le condizioni di esternalità di cui al primo periodo. ».

1.51. Ruffino, Pastorella, Grippo.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

* **1.52.** Caso, Amato, Orrico.

* **1.53.** Grippo.

Al comma 3, lettera d), capoverso 4-quarter, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

1.54. Giachetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

« Art. 18-bis.

(Progressione di carriera dei professori universitari di seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato)

1. A decorrere dal 1° novembre 2026, i professori universitari di seconda fascia in possesso della abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia di cui all'articolo 16, ovvero dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16 per le funzioni di professore di prima fascia, che abbiano svolto attività in campo universitario, così come definite ai sensi del comma 2 del presente articolo, per almeno venticinque anni, di cui almeno otto in qualità di professore universitario di seconda fascia, possono, a domanda, richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e).

2. I venticinque anni di attività universitaria di cui al comma 1 comprendono i periodi trascorsi in qualità di professore universitario di seconda fascia, nonché i periodi di attività universitaria pregressi, quali periodi trascorsi nelle posizioni di dottorando di ricerca, specializzando in area medica, ricercatore universitario a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) nel testo previgente l'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, assegnista di ricerca, contrattista di ricerca di cui all'articolo 22, titolare di incarichi *post-doc* di cui all'articolo 22-bis, titolare di incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter, borsista di ricerca

ovvero analoghi contratti o borse di studio individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, trascorsi presso università, enti di ricerca o altri enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, ovvero periodi non sovrapponibili ai precedenti di comprovata attività di ricerca previo parere da parte della commissione deputata alla valutazione di cui al successivo comma 3.

3. L'ateneo di appartenenza valuta, a richiesta dell'interessato, il professore di seconda fascia che abbia raggiunto i requisiti di cui ai commi 1 e 2. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. A seguito di positiva valutazione, il professore è inserito nella prima fascia del ruolo dei professori universitari. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2 assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

4. A decorrere dal 1° novembre 2026, i ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso della abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ovvero dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16, possono, a domanda, richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella seconda fascia del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e).

5. L'ateneo di appartenenza valuta, a richiesta dell'interessato, il ricercatore universitario a tempo indeterminato che abbia raggiunto i requisiti di cui al comma 4. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei medesimi criteri fissati per le procedure di cui

all'articolo 24, comma 5. A seguito di positiva valutazione, il ricercatore è inserito nella seconda fascia del ruolo dei professori universitari. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2 assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

6. Per l'attuazione del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dette risorse sono ripartite tra gli Atenei tenendo conto della presumibile numerosità delle procedure da attivare ai sensi del comma precedente. Le procedure relative a dette risorse sono attivate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.55. Caso, Amato, Orrico.

Sopprimere il comma 4.

1.56. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

1.57. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 4, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) alla lettera a), le parole: « settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari » sono sostituite dalle seguenti: « gruppo scientifico-disciplinare con relativa declaratoria e con eventuale indicazione del settore scientifico-

disciplinare per l'attività didattica, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali ».

1.58. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso « a-bis) », sostituire le parole: con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1 con le seguenti: dal Ministero.

1.59. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 4, lettera b), numero 3), capoverso « b-bis) », punto 2) dopo la parola: sorteggiati inserire le seguenti: dal Ministero.

1.60. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 4, lettera b), numero 3), capoverso « b-bis) », punto 3), sostituire le parole: medesimo settore con le seguenti: settore stesso.

1.61. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

(Formale)

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: « titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter » sono aggiunte le seguenti: « ovvero di posizioni ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della presente legge nel testo previgente alla entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. » e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Nel caso di riduzione della durata del contratto, il termine a partire dal quale è possibile procedere alla valutazione ai sensi del comma 5 è anticipato di un numero di anni pari a quelli di cui è ridotta la durata del contratto medesimo »;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e la valutazione di cui al comma 5 non può essere anticipata antecedentemente alla conclusione del primo anno di contratto. »;

3) dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Il riconoscimento di cui al presente comma non può essere cumulato con quelli previsti dall'articolo 14, comma 6-duodevices, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ».

1.62. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Il possesso dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16 è verificato esclusivamente ai fini delle procedure di cui al presente comma e non costituiscono una condizione necessaria per la partecipazione alle procedure pubbliche di cui al comma 2 del presente articolo ».

1.63. Caso, Amato, Orrico.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevices, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovunque ricorrono, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono soppresse.

1.65. Caso, Amato, Orrico.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

2.6. Caso, Amato, Orrico.

Sopprimerlo.

2.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Il trasferimento dei professori e dei ricercatori tra sedi universitarie, anche quello che avviene attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica o di qualifica diversa, comporta il trasferimento delle risorse a copertura degli oneri stipendiali, con esclusione delle conseguenti facoltà assunzionali. Contestualmente, al fine di non ridurre la capacità assunzionale degli atenei di provenienza, il Ministero dell'università e della ricerca dispone il reintegro dei punti organico del personale trasferito, nell'ambito della programmazione del Fondo di finanziamento ordinario delle università, sulla base di un fondo di finanziamento dedicato all'incentivazione dei trasferimenti. Gli interventi di incentivazione dei trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, a partire da parametri che tengano conto anche delle esigenze dei docenti interessati, quali l'assistenza a familiari non autosufficienti o il ricongiungimento al coniuge o alla famiglia.

3-ter. Nei casi di comprovate esigenze familiari o di salute, è riconosciuta priorità nelle procedure di mobilità interateneo dei professori e dei ricercatori. Gli atenei sono tenuti a valutare le relative istanze entro termini definiti e a fornire adeguata motivazione in caso di diniego, in osservanza e nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale ».

2.2. Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « 3-bis », primo periodo, sopprimere le parole da: a condizione fino a, al secondo periodo: turn over.

2.3. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 1, capoverso « 3-bis », dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il Ministro, in sede di ripartizione annuale del Fondo per il finanziamento ordinario stabilisce il reintegro dei punti organico per le università dalle quali sono disposti i trasferimenti. Per la finalità di cui al periodo precedente il Fondo per il finanziamento ordinario è aumentato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dalla precedente disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.7. Giachetti, Manzi, Caso, Amato, Orrico, Piccolotti, Iacono, Berruto, Ferrari, Orfini.

Al comma 1, capoverso « 3-bis », dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il Ministro, in sede di ripartizione annuale del Fondo per il finanziamento ordinario stabilisce il reintegro dei punti organico per le università dalle quali sono disposti i trasferimenti.

2.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Al comma 1, capoverso « 3-bis », terzo periodo, sostituire le parole: può prevedere con la seguente: prevede.

2.5. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale fine, all'articolo 3-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: « 10 giugno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2026 » e, al quarto periodo, le parole: « 17 agosto 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2026 ».

3.1. Caso, Amato, Orrico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative a valutazioni per chiamate di titolari di contratti di cui all'articolo 24, come modificato dalla presente legge, ovvero di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge della legge 29 giugno 2022, n. 79, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora gli stessi titolari siano in possesso di abilitazione scientifica nazionale in corso di validità, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3.2. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 3, dopo le parole: della data di entrata in vigore della presente legge *aggiungere le seguenti:* qualora optino per il regime introdotto dalla presente legge.

3.3. Loizzo.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per coloro che non sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di cui all'articolo 16 della citata legge n. 240 del 2010, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono definiti, per i trentasei mesi successivi alla data in vigore della presente legge, in conformità ai titoli e ai valori-soglia di cui al decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023.

3.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

Sopprimere il comma 4.

*** 3.5.** Caso, Amato, Orrico.*** 3.6.** Grippo.

Al comma 5, dopo le parole: procedure ivi previste *aggiungere la seguente:* solamente.

3.7. Grippo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

3.9. Caso, Amato, Orrico.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per l'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni. C. 2826 Governo e abb. C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	113
AVVERTENZA	112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per l'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni.

C. 2826 Governo e abb. C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che sono state presentate 372 proposte emendative (*vedi allegato*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del

Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione. Alla luce dei suddetti criteri e del richiamato articolo 89 del Regolamento, la presidenza ritiene ammissibili tutte le proposte emendative presentate.

Avverte che, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltasi, è stato convenuto di sottoporre alla Presidenza della Camera la richiesta di posticipare l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento ad altro calendario dei lavori dell'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa.

C. 2920 Governo.

ALLEGATO

Delega al Governo per l'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni. C. 2826 Governo e abb. C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**ART. 1.**

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: adottare aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle competenze legislative attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

1.1. Schullian, Manes, Gebhard, Steger.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: codice dell'edilizia e delle costruzioni con le seguenti: codice dell'urbanistica, dell'edilizia e delle costruzioni.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: strettamente afferenti alla disciplina dell'edilizia;

all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: adeguamento della normativa in materia urbanistica strettamente afferente alla disciplina edilizia con le seguenti: riordino della normativa in materia urbanistica;

al titolo, sostituire le parole: codice dell'edilizia e delle costruzioni con le seguenti: codice dell'urbanistica, dell'edilizia e delle costruzioni.

1.2. Schullian, Manes, Gebhard, Steger.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche al fine di adeguarla ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori,.

*** 1.3.** Cortelazzo, Patriarca.

*** 1.4.** Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e delle giurisdizioni superiori.

1.5. Milani.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: giurisdizioni superiori aggiungere le seguenti:, ivi compreso il principio del rilascio del titolo abilitativo edilizio come atto amministrativo vincolato, privo di discrezionalità di merito urbanistico da parte dell'amministrazione procedente, ogni qualvolta il progetto presentato sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, fermo restando il potere dell'amministrazione di effettuare verifiche tecniche di conformità oggettiva, non suscettibili di apprezzamenti discrezionali di opportunità urbanistica.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) il diritto del richiedente ad ottenere il titolo abilitativo edilizio, ove il progetto sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa, ovvero di novanta giorni per gli interventi che richiedono il coordinamento con più amministrazioni, con convocazione obbligatoria della conferenza di servizi semplificata entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza; decorsi i predetti termini senza che l'amministrazione si sia pronunciata, si forma il titolo per silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; il rispetto di tali termini costituisce livello essenziale delle prestazioni. L'inadempienza del termine massimo di rilascio del titolo abilitativo edilizio determina

la responsabilità patrimoniale dell'ente precedente, secondo i seguenti criteri direttivi, ai quali i decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 danno attuazione:

1) per ogni giorno di ritardo oltre il termine massimo previsto dalla legge, il Comune è tenuto al pagamento, in favore del richiedente, di un importo giornaliero forfettario, determinato dai decreti legislativi in misura non inferiore al tasso di interesse legale maggiorato di cinque punti percentuali, calcolato sull'importo dell'investimento edilizio dichiarato nell'istanza e verificato dall'amministrazione nella fase di controllo formale dell'istanza stessa;

2) l'indennizzo di cui al numero 1) è dovuto senza necessità di prova del danno specifico da parte del richiedente, salva la facoltà del medesimo di agire per il maggior danno ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; le somme percepite a titolo di indennizzo forfettario sono detratte dall'eventuale risarcimento del danno da ritardo riconosciuto per il medesimo periodo di inadempimento;

3) i decreti legislativi stabiliscono le modalità di dichiarazione e di verifica dell'importo dell'investimento edilizio ai fini del calcolo dell'indennizzo, prevedendo valori massimi ragionevoli per tipologia di intervento;

4) in caso di silenzio inadempiente dell'amministrazione precedente oltre il doppio del termine massimo, il richiedente può presentare istanza di nomina di commissario ad acta al tribunale amministrativo regionale competente, che provvede in via d'urgenza entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza;

5) i decreti legislativi disciplinano altresì il coordinamento tra l'indennizzo di cui al numero 1) e gli eventuali meccanismi di compensazione finanziaria a carico del bilancio dei Comuni con tasso di inadempimento sistemico, evitando la duplicazione delle sanzioni per il medesimo inadempimento;

all'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: in attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, i decreti legislativi stabiliscono che, nei procedimenti per il rilascio del permesso di costruire per interventi conformi agli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione precedente non può richiedere integrazioni documentali non espressamente previste dalla modulistica standardizzata adottata ai sensi della lettera a) del presente comma, fatti salvi i casi in cui l'integrazione sia necessaria per la valutazione di conformità tecnica oggettiva in materia di sicurezza sismica, antincendio o igienico-sanitaria, né sospendere il termine di conclusione del procedimento per valutazioni di merito urbanistico ulteriori rispetto alla verifica di conformità; le integrazioni documentali non previste dalla modulistica devono essere richieste in un'unica soluzione entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a-bis) e non possono essere reiterate. In attuazione del livello essenziale delle prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 3 e nei limiti del termine ivi stabilito, i decreti legislativi prevedono altresì che il professionista abilitato che ha predisposto e asseverato il progetto certifichi, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere allo sportello unico per l'edilizia e da conservare nel fascicolo digitale delle costruzioni, l'avvenuta formazione del titolo per silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, decorso il termine massimo senza pronuncia dell'amministrazione; tale dichiarazione ha pieno valore giuridico equivalente al provvedimento espresso ed è opponibile all'amministrazione precedente; per gli interventi ricadenti in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il silenzio-assenso non si forma qualora la soprintendenza competente abbia comunicato motivi ostativi entro trenta giorni dalla trasmissione della pratica; i decreti legislativi disciplinano le conseguenze dell'uso indebito della dichia-

razione da parte del professionista, in coordinamento con le disposizioni penali del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;.

1.6. Marattin.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: sostituzione aggiungere le seguenti parole: e l'integrazione.

1.7. Milani.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: le disposizioni in materia urbanistica strettamente afferenti alla disciplina edilizia, nonché.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo la parola: disciplina aggiungere la seguente parola: urbanistica,;

all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: adeguamento della normativa in materia urbanistica strettamente afferente alla disciplina edilizia e;

al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: in materia aggiungere la seguente: urbanistica,.

1.8. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: le disposizioni in materia urbanistica strettamente afferenti alla disciplina edilizia, nonché.

1.9. Bonelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le disposizioni in materia urbanistica strettamente afferenti alla disciplina edilizia con le seguenti: la revisione organica della disciplina urbanistica nazionale, mediante il coordinamento sistematico tra normativa urbanistica ed edilizia, il superamento e l'espressa abrogazione delle disposizioni obsolete, incompatibili o non coerenti con i principi della presente legge,

con particolare riferimento agli obiettivi di rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, semplificazione amministrativa ed efficienza e certezza dei procedimenti.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: adeguamento della normativa in materia urbanistica strettamente afferente alla disciplina edilizia con le seguenti: revisione organica della disciplina urbanistica nazionale, orientata prioritariamente alla rigenerazione urbana, al recupero e alla rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, alla sostenibilità ambientale, alla riduzione del consumo di suolo, all'adattabilità funzionale delle città rispetto alle evoluzioni sociali ed economiche, alla qualità architettonica e urbana e alla resilienza territoriale e climatica;

all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) perseguimento dell'unitarietà sistemica tra la disciplina urbanistica e quella edilizia, superando le attuali frammentazioni normative e assicurando il coordinamento tra pianificazione territoriale, disciplina delle trasformazioni edilizie, rigenerazione urbana e tutela del patrimonio territoriale;

al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la revisione della disciplina urbanistica.

1.10. Lupi, Semenzato.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: sanitaria aggiungere la seguente: , ambientale.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo la parola: idrogeologico aggiungere le seguenti: e della risorsa idrica;

al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), dopo la parola: paesaggistici, ag-

giungere le seguenti: di tutela dell'assetto idrogeologico e della risorsa idrica,;

al medesimo articolo 2 comma 1, lettera c), dopo la parola: costruzioni, aggiungere le seguenti: introducendo una definizione di queste ultime che includa anche le opere di natura geotecnica, infrastrutturale, ecologico-ambientale, impiantistica e di protezione ambientale,;

all'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 6), sostituire le parole da: ai quali siano formalmente riconosciute fino alla fine della lettera, con le seguenti: ed ecologico-ambientali ai quali siano formalmente riconosciute finalità di rigenerazione urbana, o di contenimento del consumo di suolo, ferma restando l'osservanza della pianificazione di protezione civile, di assetto idrogeologico, di bacino e di gestione del rischio di alluvioni;

al medesimo articolo 4, comma 1, lettera g), alinea, dopo le parole: protezione civile, aggiungere le seguenti: di assetto idrogeologico, di bacino e di gestione del rischio di alluvioni,;

al medesimo articolo 4, comma 1, lettera o), alinea, dopo le parole: disciplina delle costruzioni, aggiungere le seguenti: includendo in queste ultime tutte le opere, pubbliche e private, di natura geotecnica, edilizia, ecologico-ambientale, infrastrutturale, impiantistica e di protezione ambientale,.

1.11. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: sanitaria aggiungere la seguente:, fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo la parola: sanitaria aggiungere le seguenti: e fiscale.

*** 1.12.** Patriarca, Cortelazzo.

*** 1.13.** Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

*** 1.14.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: sanitaria aggiungere la seguente: , ambientale.

**** 1.15.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrarari.

**** 1.16.** Manes.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: quella di settore con le seguenti: qualsiasi altra disciplina di settore.

1.17. Schullian, Manes, Gebhard, Steger.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I decreti legislativi di cui al primo periodo prevedono altresì un regime normativo differenziato per le città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, aventi popolazione residente superiore a un milione di abitanti alla data della loro entrata in vigore, riconoscendo a tali enti la facoltà di adottare un piano strategico metropolitano di rigenerazione urbana e di istituire un'agenzia metropolitana per la rigenerazione urbana, quale ente pubblico strumentale della città metropolitana, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4-bis della presente legge, nei limiti dei principi fondamentali statali di cui all'articolo 3, comma 3, e previa intesa con la regione competente da concludersi entro novanta giorni dalla richiesta della città metropolitana.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Principi e criteri direttivi per le città metropolitane di rango europeo)

1. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 prevedono un regime normativo differenziato per le città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, aventi popolazione residente superiore a un milione di abitanti alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nei limiti dei principi fondamentali statali di cui all'articolo 3, comma 3, e delle materie per le

quali siano stati determinati livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

2. I decreti legislativi autorizzano le città metropolitane di cui al comma 1 ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, un piano strategico metropolitano di rigenerazione urbana, approvato con deliberazione del consiglio metropolitano a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a intesa con la regione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da concludersi entro novanta giorni dalla trasmissione; in caso di mancata intesa nel termine, il piano è rimesso al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il piano strategico metropolitano di rigenerazione urbana, nel rispetto dei principi fondamentali statali di cui all'articolo 3, comma 3, nei limiti delle materie in cui siano stati determinati livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e delle competenze devolute dalla regione all'ente metropolitano mediante intesa, definisce in modo unitario per il territorio metropolitano:

a) le procedure semplificate aggiuntive per i titoli abilitativi applicabili alle zone di rigenerazione metropolitana individuate dal piano, che non possono essere meno favorevoli di quelle statali;

b) i meccanismi di perequazione, compensazione e trasferimento dei diritti edificatori applicabili alle operazioni di rigenerazione su scala metropolitana;

c) i requisiti prestazionali per l'accesso ai meccanismi di incentivazione urbanistica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 6);

d) i termini per il rilascio dei titoli abilitativi nelle zone di rigenerazione metropolitana, che non possono essere superiori a quelli statali.

4. Le città metropolitane di cui al comma 1 sono autorizzate a istituire un'agenzia metropolitana per la rigenerazione urbana,

quale ente pubblico strumentale della città metropolitana, soggetto al controllo analogo ai sensi del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con poteri di:

a) coordinamento e attuazione degli interventi di rigenerazione nell'ambito del piano strategico metropolitano;

b) promozione e gestione, nel rispetto delle norme in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di strumenti di investimento per il finanziamento degli interventi di rigenerazione, inclusa la partecipazione a fondi immobiliari misti nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

c) stipula di accordi di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di interventi di scala metropolitana, nel rispetto del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

d) esercizio, previa intesa con i comuni interessati, dei poteri pianificatori di cui al piano strategico metropolitano nelle aree di rigenerazione metropolitana.

1.18. Marattin.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei principi e requisiti delle direttive europee in materia, nonché in recepimento degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

1.19. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di rafforzare la digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in coerenza con le previsioni di cui al comma 1, lettera e), numero 7), dell'articolo 4, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti

legislativi volti a disciplinare l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e di strumenti digitali interoperabili nell'ambito del ciclo di vita dei contratti pubblici, con particolare riferimento alle procedure aggiudicate mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nell'esercizio della delega di cui al presente comma il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi di intelligenza artificiale con le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) disciplinare l'utilizzo di strumenti tecnologici di supporto alle attività delle stazioni appaltanti e delle commissioni giudicatrici, nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, affidabilità, non discriminazione, proporzionalità e supervisione umana;

c) prevedere adeguate misure di tutela della riservatezza e dell'indipendenza dei componenti delle commissioni giudicatrici fino alla conclusione delle procedure di gara, nel rispetto del diritto di accesso e dei principi di pubblicità e trasparenza amministrativa;

d) disciplinare modalità digitali di gestione, accessibilità e pubblicazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di affidamento e alle commissioni giudicatrici;

e) definire requisiti tecnici, organizzativi e di sicurezza dei sistemi utilizzati, assicurandone la conformità ai principi di cybersicurezza, protezione dei dati personali, resilienza e interoperabilità;

f) prevedere forme di coordinamento tra AGID, ANAC, Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale e Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai fini dell'adozione di standard tecnici e linee guida operative;

g) individuare modalità graduali di introduzione delle predette soluzioni tecnologiche, tenendo conto della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti e delle

esigenze di semplificazione delle procedure;

h) assicurare la conformità della disciplina attuativa alla normativa europea e nazionale vigente in materia di contratti pubblici, protezione dei dati personali, accesso agli atti e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

1.20. Benvenuti Gostoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'esercizio della delega, il rioridino della disciplina edilizia e della sicurezza delle costruzioni è effettuato nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze, limitando il coordinamento urbanistico ai soli profili strettamente necessari ai procedimenti edilizi, ai titoli abilitativi, alle verifiche di conformità e ai profili definitivi, ferma restando la potestà legislativa regionale e pianificatoria degli enti territoriali.

1.21. Milani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo individua misure di accompagnamento organizzativo, tecnico e formativo a favore degli enti locali, finalizzate a garantire l'effettiva attuazione del codice dell'edilizia e delle costruzioni, anche attraverso il rafforzamento delle strutture amministrative e l'adeguamento delle dotazioni tecnologiche.

1.22. Bonelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del codice di cui al comma 1, unitamente all'edificio, si considerano tutte le opere ad esso connesse quali quelle infrastrutturali, impiantistiche, geotecniche ed ambientali.

1.23. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: disciplina tecnica delle costruzioni, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle esperienze legislative e dei livelli di semplificazione definiti dalle regioni,.

*** 2.1.** Cortelazzo, Patriarca.

*** 2.2.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

*** 2.3.** Manes.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'assetto idrogeologico aggiungere le seguenti: e della risorsa idrica.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera b), dopo la parola: sanitaria aggiungere le seguenti: , di tutela dell'assetto idrogeologico e della risorsa idrica,;

al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: edilizia e di costruzioni, aggiungere le seguenti: introducendo una definizione di queste ultime che includa anche le opere di natura geotecnica, infrastrutturale, ecologico-ambientale, impiantistica e di protezione ambientale,.

2.4. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'assetto idrogeologico aggiungere le seguenti: e della risorsa idrica.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo la parola: sanitaria aggiungere le seguenti: , di tutela dell'assetto idrogeologico e della risorsa idrica,.

2.5. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'assetto idrogeologico aggiungere le seguenti: e della risorsa idrica.

2.6. Manes.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'assetto idrogeologico aggiungere le seguenti: , di mitigazione del rischio sismico.

2.7. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valorizzando l'impiego di materiali naturali rinnovabili e a bassa impronta di carbonio, con particolare riferimento al legno proveniente da filiere certificate.

*** 2.8.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

*** 2.9.** Semenzato.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di prestazione energetica degli edifici.

2.10. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) introduzione, nell'ambito dei meccanismi di perequazione e compensazione urbanistica di cui alla lettera d), numero 9), dell'articolo 4, di strumenti che garantiscano al proprietario di immobile soggetto a conformazione urbanistica avente natura ablatoria del diritto edificatorio, in assenza di meccanismi di trasferimento dei diritti edificatori o di avvio di procedimento espropriativo formale, il diritto di richiedere l'attivazione di uno dei meccanismi di compensazione o perequazione urbanistica di cui al citato numero 9) ovvero la revisione della conformazione urbanistica in applicazione del principio di proporzionalità. La conformazione urbanistica avente natura ablatoria di durata superiore a cinque anni, priva dei meccanismi di cui al primo periodo della presente lettera è considerata dai decreti legislativi quale presupposto per l'accesso prioritario ai meccanismi di trasferimento dei diritti edificatori; i decreti legislativi definiscono i criteri per qualificare la natura ablatoria della conformazione urbanistica, indivi-

duando come tali i vincoli di inedificabilità assoluta privi di previsione di esproprio o di meccanismi compensativi nell'arco di cinque anni; sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente lettera i vincoli derivanti dalla tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché i vincoli di inedificabilità assoluta derivanti da ragioni di pubblica incolumità, di rischio sismico, idrogeologico o di rischio di incidente rilevante;.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) introduzione di un sistema nazionale di trasferimento dei diritti edificatori che consenta al proprietario di un'area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta o a misure conservative che escludano qualsiasi trasformazione edilizia, di cedere a soggetti terzi i diritti edificatori non esercitabili sulla propria proprietà, da utilizzare su aree riceventi individuate dagli strumenti urbanistici comunali o metropolitani; i diritti edificatori ceduti sono annotati in un registro pubblico elettronico tenuto dal comune, accessibile in modalità digitale e integrato con il fascicolo digitale delle costruzioni di cui alla lettera e), numero 7), e possono essere trasferiti, frazionati e costituiti in garanzia reale ai sensi del codice civile, con trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2643, comma 1, numero 2-bis), del codice civile; il sistema di trasferimento dei diritti edificatori costituisce strumento alternativo all'indennizzo espropriativo per i vincoli di inedificabilità assoluta di durata superiore a cinque anni. Il sistema di trasferimento dei diritti edificatori di cui al presente numero costituisce il meccanismo preferenziale per la compensazione della conformazione urbanistica avente natura ablatoria del diritto edificatorio ai sensi della lettera a-bis) dell'articolo 2, comma 1;.

2.11. Marattin.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **2.12.** Bonelli.

* **2.13.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: adeguamento della normativa fino alle parole: alla disciplina edilizia e.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: la normativa in materia aggiungere la seguente: urbanistica;

al medesimo comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di riduzione del consumo di risorse naturali, anche nell'interesse delle future generazioni, in conformità all'articolo 9 della Costituzione.

2.14. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: adeguamento della normativa fino alle parole: alla disciplina edilizia e.

* **2.15.** Bonelli.

* **2.16.** Manes.

* **2.17.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: della normativa in materia urbanistica strettamente afferente alla disciplina edilizia con le seguenti: ed integrazione della normativa in materia urbanistica afferente alla disciplina edilizia.

2.18. Milani.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: afferente alla disciplina edilizia aggiungere le seguenti: , ivi comprese le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,.

* **2.19.** Cortelazzo, Patriarca.

* **2.20.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: beni culturali e paesaggistici, aggiungere le seguenti: valutando la possibilità di esten-

dere le procedure per l'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali anche ai casi di interventi realizzati nelle zone omogenee A e B di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,.

2.21. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: sanitaria aggiungere le seguenti: , di tutela dell'assetto idrogeologico e della risorsa idrica,.

2.22. Manes.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: costruzioni, aggiungere le seguenti: introducendo una definizione di queste ultime che includa anche le opere di natura geotecnica, infrastrutturale, ecologico-ambientale, impiantistica e di protezione ambientale,.

2.23. Manes.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: , anche tramite fino alla fine della lettera.

2.24. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: , che possono essere successivamente abrogati fino alla fine della lettera.

2.25. Bonelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: o 3 con le seguenti: e 2.

2.26. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei procedimenti edilizi è obbligatoria la presentazione dei progetti riferiti agli impianti tecnologici previsti dalla normativa vigente, redatti da professionisti abilitati.

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) inserimento della disciplina relativa agli impianti tecnologici e all'efficienza energetica in appositi elenchi allegati al Codice, aggiornabili con decreto ministeriale; è comunque garantito il coordinamento tra la disciplina edilizia e quella tecnica degli impianti, con particolare riferimento alla sicurezza, all'efficienza energetica ed alla sostenibilità ambientale.

2.27. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) aggiornamento e revisione delle categorie di intervento edilizio attraverso una chiara distinzione tra interventi sul patrimonio edilizio esistente e interventi di trasformazione del suolo inedificato, in funzione della priorità degli obiettivi di consumo del suolo a saldo zero, di recupero del patrimonio edilizio esistente, di rigenerazione urbana, di efficientamento energetico degli edifici, di sicurezza antisismica, di tutela dal rischio idrogeologico, di riduzione delle emissioni climalteranti, fatto salvo il rispetto della normativa di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera n), alinea, sopprimere le parole da: revisione fino alla parola: paesaggio.

2.28. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) coordinamento tra le definizioni e le categorie degli interventi edilizi contenute nella normativa in materia di edilizia e di costruzioni e la normativa tributaria vigente, con particolare riferimento all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle agevolazioni fiscali e dei crediti d'imposta connessi agli interventi edilizi, al fine di garantire uniformità interpretativa, certezza applicativa, coordinamento tra disci-

plina edilizia, urbanistica e tributaria e riduzione del contenzioso.

2.29. Almici.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) individuazione della rigenerazione, della riqualificazione, del recupero, del riuso e della rifunionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche al fine del contenimento del consumo di suolo ineditato, quali obiettivi prioritari della disciplina dell'attività edilizia e definizione di un quadro regolatorio certo dei relativi processi autorizzatori.

2.30. Milani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) introduzione di una nomenclatura univoca, nazionale e generale per la definizione degli strumenti, delle procedure e delle fattispecie urbanistiche ed edilizie, al fine di superare la frammentazione esistente tra le diverse normative regionali e sub regionali, assicurando certezza interpretativa agli operatori e ai cittadini.

2.31. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) perseguimento della certezza dei tempi dei procedimenti urbanistico-edilizi mediante termini procedurali perentori, rafforzamento degli istituti di semplificazione, coordinamento effettivo tra amministrazioni competenti, interoperabilità digitale dei procedimenti e riduzione delle duplicazioni istruttorie e autorizzative.

2.32. Lupi, Semenzato.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) codificazione espressa dei principi di certezza delle posizioni giuridiche e di

tutela dell'affidamento dei privati quali principi generali della disciplina edilizia.

2.33. Milani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i procedimenti amministrativi edilizi limitatamente ai profili di uniformità procedurale, semplificazione, trasparenza, digitalizzazione e certezza dei termini, nel rispetto delle competenze legislative regionali in materia urbanistica ed edilizia e dei principi di leale collaborazione istituzionale.

2.34. Almici.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) riordino organico e codificazione unitaria della disciplina edilizia e delle costruzioni, mediante abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o superate, al fine di garantire chiarezza normativa, semplificazione e certezza del diritto.

2.35. Almici.

ART. 3.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: determinando, fino alla fine del periodo con le seguenti: individuando tali livelli con riferimento ai procedimenti dell'attività edilizia e della sicurezza delle costruzioni, senza incidere sugli istituti fondamentali della materia del governo del territorio, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, e salvaguardando i livelli di semplificazione raggiunti anche attraverso le misure introdotte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

* **3.1.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

* **3.2.** Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: determinando, fino a: misure atte a garantire, con le seguenti: individuando tali livelli con riferimento ai procedimenti dell'attività edilizia e della sicurezza delle costruzioni, senza incidere sugli istituti fondamentali della materia del governo del territorio, determinando le misure atte a garantire.

**** 3.3.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

**** 3.4.** Bonelli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: salvaguardando i con le seguenti: tenuto conto dei.

3.5. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: le vicende con le seguenti: le procedure.

3.6. Bonelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

*** 3.7.** Bonelli.

*** 3.8.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

*** 3.9.** Manes.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: privilegiando le soluzioni finalizzate al recupero di aree verdi.

3.10. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in cui rientrano anche i titoli rilasciati in sanatoria ivi compresi quelli in applicazione dei provvedimenti di condono edilizio.

*** 3.11.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

*** 3.12.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

*** 3.13.** Manes.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: rilasciati o assentiti fino alla fine della lettera con le seguenti: rilasciati, assentiti per la realizzazione degli interventi stessi o che si formano per asseverazione di conformità degli interventi stessi alla normativa di riferimento da parte di un professionista abilitato e iscritto al relativo albo professionale.

**** 3.14.** Manes.

**** 3.15.** Patriarca, Cortelazzo.

**** 3.16.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 2, alla lettera e), sostituire le parole: o assentiti per la realizzazione degli interventi stessi con le seguenti: assentiti per la realizzazione degli interventi stessi o che si formano per asseverazione di conformità degli interventi stessi alla normativa di riferimento da parte di un professionista abilitato e iscritto al relativo albo professionale;.

Conseguentemente:

alla lettera g), dopo le parole: di modesta entità *aggiungere le seguenti:* riconducibili a quelli riportati su uno specifico elenco;

alla lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche tramite l'inserimento della disciplina attuativa in appositi allegati ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, che possono essere successivamente aggiornati o sostituiti con successivi decreti ministeriali;

alla lettera p) aggiungere, in fine, le seguenti parole: o interessate da rischio geomorfologico, idrogeologico, idrologico e idraulico.

3.17. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere, la seguente:

e-bis) la definizione dell'efficacia temporale dei titoli abilitativi edilizi e i presupposti per la relativa decadenza;

3.18. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e la tutela dell'interesse pubblico alla corretta trasformazione edilizia.

3.19. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: . A tal fine i decreti legislativi stabiliscono che, per gli interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici comunali vigenti, il procedimento per il rilascio o la formazione del titolo abilitativo si svolge esclusivamente tra il privato richiedente e il Comune, senza possibilità di intervento nel singolo procedimento da parte di organi regionali, salvo i casi in cui tale intervento sia espressamente previsto da disposizioni legislative statali o si tratti di interventi di rilevanza urbanistica sovramunicipale ai sensi della legislazione regionale vigente. La competenza regionale in materia di governo del territorio si esercita mediante legislazione concorrente nel rispetto dei principi fondamentali statali e non comprende poteri di verifica, approvazione o veto sui singoli titoli abilitativi edilizi, salve le predette eccezioni. Il rispetto del presente criterio costituisce livello essenziale delle prestazioni.

3.20. Marattin.

Al comma 2, lettera g), premettere le parole: Ferma restando la conformità alla pianificazione urbanistica comunale e al regolamento in materia di edilizia,.

* **3.21.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

* **3.22.** Manes.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: interventi edilizi di modesta entità *aggiungere le seguenti:* riconducibili a quelli riportati su uno specifico elenco.

** **3.23.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

** **3.24.** Manes.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: ferma restando *aggiungere le seguenti:* la conformità alla pianificazione urbanistica e al regolamento comunale in materia di edilizia e.

3.25. Bonelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

3.26. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

Al comma 2, lettera i), sopprimere la parola: inderogabili.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque fatta salva la pianificazione urbanistica comunale.

* **3.27.** Bonelli.

* **3.28.** Manes.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: inderogabili di semplificazione *fino alla fine della lettera con le seguenti:* di semplificazione dei mutamenti di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale e tra categorie funzionali diverse, in assenza di variazioni significative del carico urbanistico e comunque fatta salva la pianificazione urbanistica comunale.

3.29. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche tenendo conto dei requisiti stabiliti dall'articolo 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3.30. Centenaro, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da valutare anche alla luce di elementi differenziali, quali la riduzione dei servizi pubblici, il sovraffollamento, l'aumento del traffico, sulla base di

un confronto relazionale con le externalità proprie della originaria destinazione.

3.31. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche tramite l'inserimento della disciplina attuativa in appositi allegati ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, che possono essere successivamente aggiornati o sostituiti con successivi decreti ministeriali.

* **3.32.** Manes.

* **3.33.** Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) la sussistenza di criteri inderogabili per il recupero di aree verdi mediante interventi di depavimentazione, di rinaturalizzazione del suolo, di forestazione urbana diffusa, al fine di mitigare gli impatti ambientali dei cambiamenti climatici sull'ambiente costruito e contrastare il consumo di suolo;

3.34. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

3.35. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di contrasto all'abusivismo edilizio.

3.36. Bonelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

3.37. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Al comma 2, lettera o), sostituire la parola: conformità *con le seguenti:* positiva verifica, sia all'epoca di realizzazione del-

l'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, della conformità.

3.38. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: alla disciplina urbanistica *fino alla fine della lettera con le seguenti:* ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia e dalla disciplina urbanistica vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 8), sostituire le parole: disciplina urbanistica *vigente con le seguenti:* disciplina urbanistica e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente.

3.39. Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: alla disciplina urbanistica *fino alla fine della lettera con le seguenti:* alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'opera oggetto della domanda di sanatoria.

3.40. Schullian, Manes, Gebhard, Steger.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: urbanistica *fino alla fine della lettera con le seguenti:* edilizia vigente al momento della realizzazione degli stessi e la doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

3.41. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a quella prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3.42. Bonelli.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) previsione di un procedimento volto all'adeguamento delle planimetrie depositate presso gli uffici comunali allo stato di fatto di un immobile, purché le difformità siano di natura non essenziale e realizzate almeno 30 anni prima della richiesta di adeguamento.

3.43. Schullian, Manes, Gebhard, Steger.

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché al risparmio energetico degli edifici e degli impianti.

3.44. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o interessate da rischio geomorfologico, idrogeologico, idrologico e idraulico.

* **3.45.** Manes.

* **3.47.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

* **3.48.** Patriarca, Cortelazzo.

* **3.49.** Bonelli.

Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) l'individuazione di parametri procedurali inderogabili affinché l'attività edilizia non pregiudichi o non interferisca con il completamento e l'esecuzione degli interventi di bonifica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle condizioni di tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente;

3.50. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Sopprimere il comma 3.

* **3.51.** Bonelli.

* **3.52.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

Al comma 3, le parole da: il Governo individua *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* il Governo individua e qualifica espressamente, nell'ambito dei relativi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 4:

a) come principi fondamentali nella materia del governo del territorio di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, non derogabili dalla legislazione regionale in senso restrittivo, le disposizioni concernenti: le definizioni delle categorie di intervento edilizio; la correlazione tra categorie di intervento e titoli abilitativi; i termini massimi dei procedimenti di rilascio o formazione dei titoli; le definizioni delle tipologie di difformità e le relative soglie percentuali; i requisiti tecnici minimi di sicurezza sismica e idrogeologica, igienico-sanitaria ed energetica;

b) come norme di dettaglio, suscettibili di specificazione da parte della legislazione regionale, le disposizioni concernenti: i requisiti estetici e volumetrici non connessi alla sicurezza strutturale; gli *standard* di verde urbano e di parcheggi in misura superiore ai minimi nazionali; le modalità di partecipazione pubblica ai procedimenti pianificatori ulteriori rispetto alle procedure minime statali.

La qualificazione di cui alle lettere *a)* e *b)* è effettuata tenendo conto della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di governo del territorio e della distinzione tra principi fondamentali e norme di dettaglio elaborata nelle sentenze della Corte in materia edilizia.

3.53. Marattin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. I principi fondamentali definiti dalla presente legge e dai decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 garantiscono uniformità e coerenza dell'ordinamento sul territorio nazionale, assicurando al contempo alle regioni e agli enti locali la possibilità di adattare la disciplina alle peculiarità storiche, paesaggistiche, am-

bientali, culturali, economiche e morfologiche dei rispettivi territori, nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite. La tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e territoriale devono essere perseguite attraverso strumenti di governo del territorio capaci di orientare qualitativamente le trasformazioni urbane ed edilizie, evitando approcci esclusivamente impeditivi o meramente vincolistici.

3.54. Lupi, Semenzato.

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: dimostrazione aggiungere le seguenti: , nel rispetto del principio della piena conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione, in coerenza con i principi generali dell'azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, secondo cui la mera rappresentazione di un elemento non costituisce autorizzazione implicita.

*** 4.1.** Bonelli.

*** 4.2.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , anche formatosi per silenzio-assenso,.

4.3. Bonelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , anche formatosi fino alla fine della lettera, con le seguenti: originario, integrato con eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, o dal titolo più recente a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.

4.4. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: nell'ultimo fino alla fine della lettera con le seguenti: all'interno del fascicolo dell'ultimo titolo siano indicati gli estremi del titolo originario e degli eventuali titoli successivi ivi compresi i titoli in sanatoria e i condoni edilizi dichiarati dal proprietario o dall'avente diritto.

4.5. Manes.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: purché nell'ultimo titolo fino alla fine della lettera, con le seguenti: purché nel fascicolo dell'ultimo titolo siano indicati gli estremi del titolo originario e degli eventuali titoli successivi, ivi compresi i titoli in sanatoria e i condoni edilizi, dichiarati dal proprietario o dall'avente titolo, ai sensi e per gli effetti, anche penali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e verificati nella loro corrispondenza urbanistico-edilizia da un professionista qualificato.

4.6. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: nell'ultimo titolo fino alla fine della lettera, con le seguenti: nel fascicolo dell'ultimo titolo siano indicati gli estremi del titolo originario e degli eventuali titoli successivi, ivi compresi i titoli in sanatoria e i condoni edilizi, dichiarati dal proprietario o dall'avente titolo.

4.7. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: , asseverati fino alla fine della lettera.

4.8. Bonelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: asseverati fino alla fine della lettera, con le seguenti: comunque antecedenti all'ultimo titolo in ordine di presentazione. È facoltà del proprietario dell'immobile o avente titolo, conferire incarico professionale al fine di ottenere specifica cronistoria

dei titoli abilitativi che interessano l'immobile o l'unità immobiliare oggetto di intervento. Per gli immobili particolarmente datati, comprova lo stato legittimo della sagoma edilizia esistente quanto desumibile dalla cartografia dei Catasti Terreni e Fabbricati ovvero dai rilievi fotogrammetrici militari o da qualsiasi altra fonte comunque reperibile presso gli Uffici Amministrativi. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari o degli edifici, sono ricomprese le pratiche di condono edilizio, richieste negli anni 1985, 1994 e 2003.

4.9. Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: professionista qualificato aggiungere le seguenti: , il cui compenso è determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

4.10. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo altresì che il titolo edilizio in sanatoria rilasciato ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concorra alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o della singola unità immobiliare nei limiti della consistenza, della destinazione d'uso e delle opere oggetto del titolo medesimo, consentendo sugli immobili così legittimati gli stessi interventi ammessi per il patrimonio edilizio legittimamente assentito, ferma restando, per gli interventi successivi, l'osservanza della disciplina urbanistica, edilizia, paesaggistica e di settore vigente.

4.11. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al fine di garantire la certezza giuridica delle attestazioni rese dai profes-

sionisti, prevedere strumenti che rafforzino gli obblighi della pubblica amministrazione in materia di gestione documentale, tra cui:

1) digitalizzazione degli archivi edilizi comunali, con tempi e risorse certi;

2) accesso telematico gratuito ai documenti necessari alla ricostruzione dello stato legittimo degli immobili;

3) possibilità, nei casi di documentazione incompleta o stratificata, di procedere a forme di accertamento condiviso dello stato legittimo tra il professionista e l'Amministrazione;

4) definizione chiara delle responsabilità della Pubblica Amministrazione in caso di dati archivistici errati o lacunosi, evitando che l'onere ricada integralmente sul professionista asseverante.

4.12. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) espressa inclusione tra gli elementi che determinano lo stato legittimo sia dei titoli in sanatoria rilasciati ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724, e 24 novembre 2003, n. 326, sia del versamento delle sanzioni pecuniarie alternative alla demolizione;

4.13. Milani.

Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: categorie di intervento edilizio aggiungere la seguente: esclusivamente.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: sulla base della rilevanza aggiungere la seguente parola: edilizio-urbanistica.

4.14. Milani.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

4.15. Bonelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) interventi di trasformazione del territorio che comportino una modificazione permanente del suolo ineditato;

Conseguentemente, al comma 1, lettera c):

al numero 2), sostituire le parole: anche di natura ricostruttiva con le seguenti: tra cui gli interventi di natura sostitutiva o ricostruttiva, ivi compresi gli interventi di sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio;

al medesimo numero 2), dopo la parola: differenziati *aggiungere le seguenti:* nel corrispondente titolo edilizio.

*** 4.16.** Patriarca, Cortelazzo.

*** 4.18.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente *con le seguenti:* interventi di riqualificazione, rigenerazione, recupero, riuso e rifunionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche mediante interventi di natura ricostruttiva.

4.19. Milano.

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, *aggiungere le seguenti:* tra cui gli interventi di natura sostitutiva o ricostruttiva, ivi compresi gli interventi di sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* anche di natura ricostruttiva;

b) *dopo le parole:* comportanti sostituzione edilizia, differenziati *aggiungere le seguenti:* nel corrispondente titolo edilizio.

4.20. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: sostituzione edilizia, *aggiungere le seguenti:* ovvero anche di ricostruzione di immobili legittimamente edificati, ancorché demoliti o crollati, di cui sia comprovata la certa preesistenza,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera d), alinea, dopo le parole: delle finalità perseguite, *aggiungere le seguenti:* differenziazione degli interventi di cui alla lettera c), numero 2), dagli interventi di nuova costruzione,;

alla medesima lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o in aree naturali protette, prevedendo che gli interventi di ricostruzione di immobili di cui alla lettera c), numero 2), legittimamente edificati in base alle norme preesistenti, siano assoggettati, nel caso di vincoli sopravvenuti, alla sola verifica di compatibilità paesaggistica limitatamente ai profili morfologici e di inserimento nel contesto;

alla medesima lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, in cui, in ragione della comprovata preesistente legittima edificazione degli immobili di cui alla lettera c), numero 2), i diritti edificatori consolidati non possano essere compresi da strumenti urbanistici o pianificatori sopravvenuti, salvo non sussista incompatibilità assoluta con la tutela di interessi primari;

alla lettera n), alinea, dopo le parole: in funzione della priorità *aggiungere le seguenti:* anche in aree sottoposte a vincolo culturale, ambientale, paesaggistico e naturalistico;

alla medesima lettera n), ovunque ricorrano, dopo le parole: patrimonio edilizio esistente *aggiungere le seguenti:* e preesistente;

alla medesima lettera n), alinea, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: anche mediante gli interventi di cui all'articolo 1, lettera c), numero 2).

4.21. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: sostituzione edilizia, aggiungere le seguenti: , ovvero anche di ricostruzione di immobili legittimamente edificati, ancorché demoliti o crollati, di cui sia comprovata la certa preesistenza.

4.22. Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: in base aggiungere le seguenti: agli elementi di continuità con l'organismo edilizio precedente,.

4.23. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: particolare riguardo aggiungere le seguenti: alle distanze da rispettare in caso di ricostruzione,.

4.24. Schullian, Manes, Gebhard, Steger.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: nonché degli incrementi di volumetria e del mutamento di destinazione d'uso con le seguenti: senza variazioni significative del carico urbanistico, nel rispetto della pianificazione urbanistica comunale e della tutela culturale e paesaggistico dei centri storici e degli agglomerati di valore storico, quali beni identitari costitutivi del più ampio patrimonio storico culturale della nazione.

4.25. Bonelli.

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando in ogni caso la possibilità di recupero della superficie lorda esistente.

4.26. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera c), numero 5), sopprimere le parole da: , nonché altre tipologie fino alla fine del numero.

4.27. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) razionalizzazione e tipizzazione delle categorie delle opere edilizie, mediante l'individuazione organica e secondo criteri oggettivi della nozione di manufatto mobile, definendone i requisiti tecnici, strutturali e funzionali idonei a determinarne la qualificazione come bene mobile, ai fini della semplificazione del relativo regime amministrativo concernente i titoli abilitativi edilizi, la disciplina urbanistica e i vincoli paesaggistici.

4.28. Semenzato.

Al comma 1, lettera d), alinea, sopprimere le parole: e urbanistici.

*** 4.29.** Bonelli.

*** 4.30.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

*** 4.31.** Manes.

*** 4.32.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo parole: titoli abilitativi, aggiungere le seguenti: anche mediante la previsione di procedure di istruttoria preliminare,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d):

al numero 2), sostituire le parole: le condizioni e i termini con le seguenti: le condizioni, i termini e la durata, con le rispettive proroghe;

al medesimo numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso il ricorso agli istituti di semplificazione previsti dall'ordinamento, tra cui la Conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990;

dopo il numero 2), aggiungere il seguente numero:

2-bis) definire un regime semplificato per le varianti in corso d'opera.

**** 4.33.** Cortelazzo, Patriarca.

**** 4.34.** Manes.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: titoli abilitativi, aggiungere le seguenti: anche mediante la previsione, su richiesta dell'interessato, di procedure di istruttoria preliminare,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d):

al numero 2), sostituire le parole: le condizioni e i termini con le seguenti: le condizioni, i termini e la durata, con le eventuali proroghe;

dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) definire un regime semplificato per le varianti in corso d'opera.

4.35. Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: finalità perseguite, aggiungere le seguenti: differenziazione degli interventi di cui alla lettera c), numero 2), dagli interventi di nuova costruzione,.

4.36. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera d), alinea, sopprimere le parole: nonché attraverso il ricorso a meccanismi di silenzio-assenso debitamente attestati,.

4.37. Bonelli.

Al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le parole: nonché attraverso il ricorso a meccanismi di silenzio-assenso debitamente attestati con le seguenti: nonché mediante riduzione degli oneri documentali, interoperabilità delle amministrazioni coinvolte,

definizione di termini certi per la conclusione dei procedimenti e rafforzamento dei meccanismi di silenzio assenso, ove compatibili con la tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale.

4.38. Almici.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo la parola: attestati aggiungere le seguenti: e mediante il rafforzamento della capacità amministrativa dei Comuni in materia edilizia, anche attraverso il supporto di professionisti abilitati e accreditati.

*** 4.39.** Bonelli.

*** 4.40.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

*** 4.41.** Manes.

*** 4.42.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera d), numero 1), ovunque ricorra, dopo le parole: al permesso di costruire, aggiungere le seguenti: ordinario o convenzionato,.

4.43. Milani.

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: i decreti legislativi perseguono l'obiettivo della progressiva semplificazione del sistema dei titoli abilitativi, tendendo alla riconduzione degli interventi conformi agli strumenti urbanistici vigenti a un regime di notifica asseverata da professionista abilitato e degli interventi che richiedono deroga o che incidono su interessi specificamente tutelati a un regime di autorizzazione espressa, con graduale riduzione delle procedure intermedie non giustificate da specifiche esigenze di tutela; in ogni caso i decreti legislativi assicurano il necessario coordinamento con le normative di settore che richiamano i titoli abilitativi vigenti, in particolare in materia di prevenzione degli incendi e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;.

4.44. Marattin.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) valorizzazione degli strumenti convenzionali e negoziali di attuazione urbanistico-edilizia, con particolare riferimento al permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, favorendone l'utilizzo quale modalità ordinaria di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente.

4.45. Lupi, Semenzato.

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: rilascio del titolo, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alla semplificazione delle procedure per la definizione della Segnalazione Certificata di Agibilità,.

4.46. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo corsie procedurali accelerate per gli interventi che utilizzano sistemi costruttivi a secco e prefabbricati, in ragione della riduzione dei tempi di occupazione del suolo e del minore impatto acustico e ambientale dei cantieri.

4.47. Semenzato.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché definendo i casi e i presupposti per l'applicazione di meccanismi di silenzio-assenso tenendo conto della completezza della documentazione allegata all'istanza.

4.48. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché estendendo l'istituto del silenzio assenso a

tutti i procedimenti avviati su istanza di parte.

4.49. Schullian, Manes, Gebhard, Steger.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) individuare puntualmente gli elementi indispensabili, anche di carattere documentale, ai fini della formazione del permesso di costruire tramite silenzio-assenso;.

4.50. Milani.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) individuare puntualmente i requisiti, anche di carattere documentale, per il consolidamento degli effetti abilitativi della segnalazione certificata di inizio di attività, anche in alternativa al permesso di costruire, e, conseguentemente, disciplinare il potere di declaratoria di inefficacia degli effetti abilitanti prodottisi a seguito della presentazione delle segnalazioni stesse;.

4.51. Milani.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

* **4.52.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

* **4.53.** Bonelli.

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o in aree naturali protette, prevedendo che gli interventi di ricostruzione di immobili di cui alla lettera c), numero 2), legittimamente edificati in base alle norme preesistenti, siano assoggettati, nel caso di vincoli sopravvenuti, alla sola verifica di compatibilità paesaggistica limitatamente ai profili morfologici e di inserimento nel contesto.

4.54. Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo

restando che l'individuazione delle categorie di intervento e il relativo regime abilitativo sono definiti esclusivamente in funzione della rilevanza dell'intervento sul carico urbanistico, della sua natura oggettiva e del relativo impatto urbanistico-edilizio.

4.55. Milano.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) individuare le procedure applicabili agli interventi edilizi realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in conformità al titolo edilizio legittimo e in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, prevedendo una procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, anche nei casi in cui l'intervento abbia comportato modifiche dell'aspetto esteriore del fabbricato, o incrementi della volumetria e delle superfici utili, previo parere vincolante dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. L'accertamento di compatibilità paesaggistica può essere subordinato all'esecuzione di interventi di mitigazione o di adeguamento architettonico coerente con i caratteri paesaggistici del contesto, ed è comunque accompagnato dall'irrogazione di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;.

4.56. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo la parola: individuare aggiungere le seguenti: secondo uno specifico elenco.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d):

al numero 6), sostituire le parole da: ai quali siano formalmente fino alla fine del numero, con le seguenti: ed ecologico-ambientali ai quali siano formalmente riconosciute finalità di rigenerazione urbana, o di contenimento del consumo di suolo, ferma restando l'osservanza della

pianificazione di protezione civile, di assetto idrogeologico, di bacino e di gestione del rischio di alluvioni;

al numero 8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: inclusa la revisione della responsabilità solidale di ogni professionista, con circoscrizione alla sola attività svolta da ognuno degli indicati soggetti durante il processo edilizio, con termini di prescrizione del diritto certi nel computo iniziale e finale e con previsione di condizioni di decadenza dalle relative azioni giudiziali;.

4.57. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, alla lettera d), numero 4), dopo la parola: individuare aggiungere le seguenti: secondo uno specifico elenco.

4.58. Manes.

Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo le parole: edilizia e urbanistica, aggiungere le seguenti: prevedendo criteri uniformi nazionali per la qualificazione come attività edilizia libera delle opere leggere, amovibili, accessorie o funzionali alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, ovvero al miglioramento della fruibilità degli spazi pertinenziali, purché non determinino la creazione di nuovi volumi o superfici utili, né la formazione di spazi stabilmente chiusi e autonomamente utilizzabili, ferma restando l'osservanza della normativa in materia di sicurezza, tutela paesaggistica, beni culturali, decoro architettonico e urbano e occupazione di suolo pubblico, nonché.

4.59. Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo le parole: funzionali all'attività agricola, aggiungere le seguenti: nonché per l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle tettoie al servizio di edifici residenziali,.

4.60. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quella relativa alla gestione delle aree naturali

protette di cui al legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4.62. Bonelli.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere i seguenti:

4-bis) individuare specifiche semplificazioni procedurali per gli interventi non strutturali finalizzati all'incremento della ventilazione naturale e dell'illuminazione naturale e zenitale, ivi inclusa l'installazione o sostituzione di finestre in copertura e l'adeguamento di aperture già esistenti, fatti salvi i vincoli di tutela;

4-ter) individuare specifiche semplificazioni procedurali per gli interventi non strutturali in copertura volti all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili realizzati congiuntamente ad interventi finalizzati all'incremento della ventilazione naturale e dell'illuminazione zenitale, fatti salvi i vincoli di tutela.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera d), dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:

10) prevedere misure di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ivi inclusa l'installazione di finestre in fori esistenti e la realizzazione o modificazione di aperture, quando finalizzati al miglioramento delle condizioni di salubrità e qualità degli ambienti interni;

11) nell'ambito della disciplina applicabile agli interventi di nuova costruzione, prevedere criteri che consentano deroghe a prescrizioni regolamentari e urbanistiche, ove sia dimostrato il significativo miglioramento delle condizioni di salubrità e qualità degli ambienti interni, incluse le opere necessarie per migliorare il comfort termico e acustico, nonché il livello di illuminazione naturale e zenitale, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche;

alla lettera e), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

9) la previsione di modelli procedurali standardizzati e digitali per gli interventi finalizzati al miglioramento della salubrità e della qualità degli ambienti interni, con riduzione degli oneri documentali e valorizzazione dell'asseverazione tecnica;

alla lettera f), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) prevedere criteri uniformi per la regolarizzazione delle lievi difformità relative ad aperture e componenti edilizie finalizzate al miglioramento della salubrità e della qualità degli ambienti interni, inclusi gli interventi su coperture e aperture in copertura, purché non comportino incremento di volumetria né alterazioni sostanziali dell'organismo edilizio e ferma restando la conformità alla disciplina urbanistica vigente, nonché il rispetto delle tutele paesaggistiche e culturali e prevedere, ove necessario, una sanatoria condizionata mediante asseverazione tecnica, stabilendo che la regolarizzazione non comporti di regola la rimozione o la chiusura delle aperture quando la difformità è di lieve entità e sanabile;

alla lettera n), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

5) di miglioramento della qualità degli ambienti interni, mediante incremento dell'aerazione e dell'illuminazione naturale e misure di mitigazione del surriscaldamento estivo.

4.63. Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) prevedere specifiche semplificazioni per l'installazione di strutture leggere a servizio di attività economiche, stabilendo che la temporaneità di tali manufatti sia parametrata alla durata della concessione di suolo pubblico, del titolo di disponibilità dell'area o dell'attività economica autorizzata, ai fini del superamento

dei limiti cronologici ordinari previsti per le opere precarie;

4.64. Barabotti, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 5).

* **4.65.** Bonelli.

* **4.66.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

* **4.67.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera d), numero 5), sostituire le parole da: può essere consentita fino alla fine del numero con le seguenti: sia obbligatoriamente subordinata alla preventiva adozione approvazione di strumenti di pianificazione attuativa, distinguendoli da quelli realizzabili, in ragione del grado di già avvenuta urbanizzazione del contesto territoriale, mediante il rilascio del permesso di costruire convenzionato;

4.68. Milani.

Al comma 1, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dei principi fondamentali della materia del governo del territorio, con particolare riferimento all'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e all'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4.69. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, in cui, in ragione della comprovata preesistente legittima edificazione degli immobili di cui alla lettera c), numero 2), i diritti edificatori consolidati non possano essere compressi da strumenti urbanistici o pianificatori sopravvenuti, salvo non sussista

incompatibilità assoluta con la tutela di interessi primari.

4.70. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo criteri di differenziazione in base all'impatto funzionale e al carico urbanistico generato, ferma restando la valutazione comunale sulla compatibilità dell'intervento con il contesto insediato e la previsione di adeguate forme di partecipazione.

* **4.71.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

* **4.72.** Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 6).

** **4.73.** Bonelli.

** **4.74.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 6) con il seguente:

6) precisare quali sono le destinazioni di edifici ed impianti per i quali è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici in quanto considerati pubblici o perché rivestono interesse pubblico, ovvero in quanto idonei a perseguire finalità di rigenerazione urbana, ferma restando l'osservanza della pianificazione di protezione civile, disciplinando procedure semplificate per l'acquisizione di pareri, nulla osta e altri atti di assenso comunque occorrenti per il rilascio del titolo edilizio;

4.75. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera d), numero 6), sopprimere le parole da: , ovvero per fino alla fine del numero.

4.76. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera d), numero 6), sostituire le parole: ovvero per con le seguenti compresi gli.

4.77. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera d), numero 6), sostituire le parole da: ai quali siano formalmente riconosciute *fino alla fine del numero, con le seguenti:* ed ecologico-ambientali ai quali siano formalmente riconosciute finalità di rigenerazione urbana, o di contenimento del consumo di suolo, ferma restando l'osservanza della pianificazione di protezione civile, di assetto idrogeologico, di bacino e di gestione del rischio di alluvioni;.

*** 4.78.** Manes.

*** 4.79.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera d), numero 6), sostituire le parole: ai quali siano formalmente riconosciute finalità di rigenerazione urbana *con le seguenti:* privati che raggiungano obiettivi prestazionali di rigenerazione urbana, definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e aggiornati con cadenza quinquennale; in tali ipotesi il rilascio del permesso di costruire in deroga costituisce atto vincolato previa verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi prestazionali, da certificare mediante perizia asseverata del progettista abilitato con responsabilità penale e civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e l'amministrazione comunale può opporre al rilascio solo motivi ostativi espressamente previsti dalla legge; i decreti legislativi stabiliscono la procedura e i termini per la verifica della perizia asseverata da parte dell'amministrazione, prevedendo che tale verifica si concluda entro il termine massimo applicabile al permesso di costruire ordinario.

4.80. Marattin.

Al comma 1, lettera d), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e garantendo, in caso di insediamenti commerciali, il rispetto delle normative di settore e delle misure di tutela poste a salvaguardia dell'ambiente urbano, del decoro cittadino e delle specificità del tessuto economico urbano.

*** 4.81.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

*** 4.82.** Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera d), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.

4.83. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera d), numero 8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo il principio della responsabilità di ciascun soggetto in relazione all'attività effettivamente svolta e al ruolo concretamente ricoperto nel processo edilizio, escludendo forme di responsabilità solidale tra figure professionali e non professionali e prevedendo termini certi di prescrizione e condizioni di decadenza dalle relative azioni giudiziali.

Conseguentemente, al comma 1, lettera o), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando che ciascun soggetto risponda esclusivamente in relazione all'attività svolta e al ruolo ricoperto, con esclusione di forme di responsabilità solidale tra soggetti con funzioni distinte, e prevedendo termini certi di prescrizione e di decadenza dall'azione di responsabilità, circoscritti al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico e comunque non eccedenti i termini di cui alla disciplina civilistica vigente.

4.84. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera d), numero 8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo il principio della responsabilità individuale di ciascun soggetto in relazione

all'attività effettivamente svolta e al ruolo concretamente ricoperto nel processo edilizio, escludendo forme di responsabilità solidale tra figure professionali e non professionali e prevedendo termini certi di prescrizione ovvero di decadenza alla relativa azione.

4.85. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, alla lettera d), al numero 8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , inclusa la revisione della responsabilità solidale di ogni professionista con circoscrizione alla sola attività svolta da ognuno degli indicati soggetti durante il processo edilizio con termini di prescrizione del diritto certi nel computo iniziale e finale e con previsione di condizioni di decadenza delle relative azioni giudiziali.

4.86. Manes.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 9).

* **4.87.** Bonelli.

* **4.88.** Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

* **4.89.** Manes.

* **4.90.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 9) con il seguente:

9) disciplinare i principi fondamentali in materia di perequazione urbanistica, di trasferimento dei diritti edificatori nell'ambito del territorio comunale, precisando quali destinazioni della zona di nuova localizzazione debbano intendersi compatibili ad accogliere il trasferimento, nonché i criteri di premialità volumetrica per incentivare interventi di ristrutturazione edilizia e di ricostruzione, previa demolizione, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e del decreto del Ministro

dei lavori pubblici n. 1444 del 1968 in tema di distanze ed altezze;.

4.91. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) riconoscimento e valorizzazione del ruolo dei professionisti abilitati e dei relativi Ordini professionali dell'Area Tecnica nell'ambito dei procedimenti edilizi, attraverso il rafforzamento del principio di sussidiarietà tra il ruolo di Professionista incaricato di pubblico servizio e l'amministrazione pubblica;.

4.92. Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) revisione e semplificazione del procedimento di autorizzazione sismica, al fine di incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa, e l'efficacia dei controlli, anche prevedendo una revisione dell'attività di collaudo statico e lo sviluppo di concrete forme di sussidiarietà che coinvolgano anche gli ordini professionali;.

4.93. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

4.94. Bonelli.

Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo la parola: sanatoria aggiungere le seguenti: ordinaria o straordinaria.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo criteri di proporzionalità urbanistico-edilizia, offensività, tutela dell'affidamento qualificato e certezza procedimentale, distinguendo abusi sostanziali, difformità minori, irregolarità formali, difformità storiche e varianti non essenziali in ragione dell'incidenza su ca-

rico urbanistico, sicurezza e pubblica incolumità;

4.96. Milani.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 5).

4.97. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Al comma 1, lettera e), numero 5), sostituire le parole: e l'introduzione di idonee garanzie per il rispetto degli stessi *con le seguenti:* e la revisione della disciplina per l'impugnazione dei titoli edilizi introducendo idonee garanzie per il rispetto degli stessi.

*** 4.98.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

*** 4.99.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

*** 4.100.** Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera e), numero 5), sopprimere le parole da: , anche mediante il recepimento fino alla fine del numero.

4.101. Bonelli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 6).

4.102. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 7) con il seguente:

7) l'avvio di un processo di integrale digitalizzazione dei procedimenti edilizi, da realizzarsi mediante: *a)* l'implementazione di una piattaforma nazionale di conformità urbanistica, gestita dall'Agenzia per l'Italia digitale in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, in coerenza con le risorse e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (subinvestimento 2.2.3), che consenta la verifica automatica e in tempo reale della conformità di un progetto edilizio agli strumenti

urbanistici vigenti; nei Comuni aderenti alla piattaforma, la verifica automatica sostituisce le verifiche istruttorie manuali per gli interventi conformi e il termine per il rilascio del titolo è ridotto a trenta giorni; *b)* l'istituzione del fascicolo digitale delle costruzioni, generato automaticamente mediante l'incrocio delle banche dati catastali, dei titoli edilizi, delle conservatorie dei registri immobiliari e dell'Agenzia delle entrate, accessibile al proprietario e ai professionisti abilitati; a regime, la dimostrazione dello stato legittimo è assolta mediante estrazione automatica dal fascicolo, senza produzione di documentazione cartacea; *c)* la promozione, attraverso incentivi procedurali e canali dedicati presso gli sportelli unici per l'edilizia, dell'adozione volontaria della progettazione mediante *Building Information Modeling* (BIM) da parte dei soggetti privati; a tal fine i decreti legislativi stabiliscono che i procedimenti edilizi relativi a progetti presentati in formato BIM interoperabile con i portali degli sportelli unici beneficiano di una riduzione non inferiore al trenta per cento dei termini procedurali applicabili e di criteri di priorità nell'istruttoria; per gli interventi soggetti alle disposizioni in materia di appalti e concessioni pubbliche di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, resta ferma la disciplina BIM ivi prevista; *d)* il rafforzamento e la piena implementazione, nei procedimenti edilizi, del principio già stabilito dal comma 2, dell'articolo 18, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 50 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la previsione di meccanismi tecnici che rendano effettivo, nei portali degli sportelli unici per l'edilizia, l'acquisizione automatica dei dati già in possesso delle pubbliche amministrazioni, con esclusione di qualsiasi richiesta documentale ridondante;

4.103. Marattin.

Al comma 1, lettera e), numero 7), dopo le parole: delle pubbliche amministrazioni, *aggiungere le seguenti:* anche mediante l'utilizzo della Piattaforma Unica della Tra-

sparenza istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 4, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e degli articoli 23, comma 4, e 28, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.

4.104. Bonelli.

Al comma 1, lettera e), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: finalizzato alla semplificazione amministrativa, alla tracciabilità degli interventi, alla sicurezza del patrimonio edilizio e alla riduzione degli oneri documentali per cittadini e imprese.

4.105. Almici.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

7-bis) la previsione che, per ogni giorno di ritardo nel rilascio del titolo abilitativo edilizio oltre il termine massimo previsto dalla legge, il comune sia tenuto al pagamento in favore del richiedente di un importo giornaliero forfettario, determinato dai decreti legislativi in misura non inferiore al tasso di interesse legale maggiorato di cinque punti percentuali, calcolato sull'importo dell'investimento edilizio dichiarato nell'istanza e verificato dall'amministrazione nella fase di controllo formale dell'istanza stessa; i decreti legislativi stabiliscono le modalità di dichiarazione e di verifica dell'importo dell'investimento edilizio ai fini del calcolo dell'indennizzo, prevedendo valori massimi ragionevoli per tipologia di intervento, senza necessità di prova del danno specifico da parte del richiedente; in caso di silenzio inadempiente dell'amministrazione procedente oltre il doppio del termine massimo, il richiedente può presentare istanza di nomina di un commissario *ad acta* al tribunale amministrativo regionale competente, che provvede in via d'urgenza entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza. Le somme già corrisposte ai richiedenti a titolo di indennizzo forfettario ai sensi del presente numero, per ciascuna pratica edi-

lizia, sono dedotte dall'importo trattenuto a valere sul fondo di cui all'articolo 4-bis, comma 1, lettera a), riferito al medesimo comune e al medesimo esercizio finanziario. L'indennizzo forfettario percepito ai sensi del presente numero è detratto dall'eventuale risarcimento del danno da ritardo riconosciuto ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il medesimo periodo di inadempimento;

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Criteri in materia di responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione nei procedimenti edilizi)

1. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 disciplinano, in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 7-bis), i meccanismi operativi della responsabilità patrimoniale degli enti locali per il ritardo nel rilascio dei titoli abilitativi edilizi, prevedendo in particolare:

a) l'istituzione del fondo per i ritardi edilizi comunali, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alimentato da una quota trattenuta dall'erario sui trasferimenti erariali ai comuni che presentino, nel corso dell'anno precedente, un tasso di inadempimento – inteso come percentuale di pratiche non definite nei termini di legge – superiore al venti per cento delle istanze edilizie presentate; dalla quota trattenuta ai sensi della presente lettera sono detratte, per ciascun comune, le somme già corrisposte ai singoli richiedenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 7-bis), nell'esercizio di riferimento, al fine di evitare la duplicazione delle sanzioni finanziarie per il medesimo inadempimento;

b) la trasmissione annuale al Parlamento, da parte del Governo, di una relazione sui tempi medi di rilascio dei titoli edilizi per comune e per regione, elaborata sulla base dei dati trasmessi dai comuni tramite la piattaforma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 7), pubblicata in formato aperto e accessibile.

2. L'istituzione del fondo di cui al comma 1, lettera a), è finanziata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.

4.106. Marattin.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 7), aggiungere i seguenti:

7-bis) la semplificazione dei procedimenti amministrativi, attraverso la loro digitalizzazione e informatizzazione, al fine di rendere più agevoli le procedure di compravendita immobiliare;

7-ter) la previsione che i Comuni provvedano alla scansione delle pratiche edilizie cartacee, in attuazione delle specifiche disposizioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dando come termine ultimo due anni dalla emanazione del decreto legislativo di riferimento;.

4.107. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

7-bis) in relazione alla progressiva attuazione di un'anagrafe e di un fascicolo digitali delle costruzioni di cui al numero 7), prevedere meccanismi di individuazione delle responsabilità dei dati in essi contenuti;.

4.108. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 8).

*** 4.109.** Bonelli.

*** 4.110.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

*** 4.111.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 8) con il seguente:

8) l'eliminazione delle incongruenze normative e l'individuazione di termini certi, attraverso il più ampio ricorso a meccanismi di silenzio-assenso, per la sollecita definizione delle istanze di condono edilizio di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla legge 24 novembre 2003, n. 326, presentate, ma non concluse, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, al fine di stabilire una data certa per la conclusione delle attività istruttorie e per l'adozione dei relativi provvedimenti da parte delle competenti amministrazioni, nel rispetto dei presupposti e delle modalità previsti dalle disposizioni legislative che ne regolano lo svolgimento;.

4.112. Milani.

Al comma 1, lettera e), numero 8), sopprimere le parole da: , al fine di stabilire fino alle parole: competenti amministrazioni.

4.113. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera e), numero 8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e anche nei casi di definizione di istanze relative ad interventi edilizi realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, sulla base delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prevedendo una procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4.114. Giagoni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera e), numero 8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino alla data certa stabilita ai sensi della presente disposizione, sono sospese le

demolizioni giudiziali disposte ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;.

4.115. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

9) nell'ambito dell'attività istruttoria di cui al numero 8), prevedere la possibilità di chiedere all'interessato di produrre ulteriore documentazione e conformare l'istanza di condono edilizio all'effettiva tipologia di difformità edilizia, anche al fine di correggere eventuali inesattezze o omissioni;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche chiedendo all'interessato di produrre ulteriore documentazione e conformare l'istanza di titolo abilitativo in sanatoria all'effettiva tipologia di difformità edilizia, anche al fine di correggere eventuali inesattezze o omissioni.

4.116. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

9) definire i criteri e le modalità per l'affidamento al Prefetto, nell'ambito delle funzioni di rappresentanza governativa a livello provinciale, di una ricognizione sul territorio finalizzata alla definizione di un elenco degli abbattimenti degli immobili residenziali abusivi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano interessati da sentenza penale passata in giudicato o da provvedimenti amministrativi, ivi comprese le procedure risultanti dall'anagrafe delle sanzioni amministrative, escludendo dalla ricognizione gli immobili oggetto di sentenza penale passata in giudicato che siano situati in aree caratterizzate da dissesto idrogeologico o da altre situazioni di riconosciuta pericolosità

per l'incolumità degli abitanti; prevedere che entro 180 giorni dalla definizione dell'elenco di cui al primo periodo, sulla base degli esiti della ricognizione ivi prevista, il sindaco del comune territorialmente competente rediga il programma di demolizione degli immobili abusivi, secondo un ordine di priorità che, nell'ambito dei criteri stabiliti ai sensi del numero 9) della lettera f), tenga conto delle specificità dei singoli casi, con particolare riferimento agli eventuali pregiudizi di natura sociale, con lo scopo di tutelare situazioni di riconosciuta fragilità sociale nell'ambito dell'esecuzione di abbattimenti e demolizioni di immobili residenziali abusivi;

4.117. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere, in attuazione dei principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento e buon andamento dell'azione amministrativa, una disciplina uniforme e coordinata dei termini per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, stabilendo:

1) un termine massimo perentorio non superiore a trentasei mesi dalla data di formazione del titolo, espresso o tacito, decorso il quale il potere di annullamento d'ufficio non può essere esercitato;

2) che il suddetto termine si applichi anche ai titoli formati per silenzio-assenso, nonché alle segnalazioni certificate di inizio attività, ivi compresi i procedimenti di annullamento pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi qualora l'atto di annullamento sia stato adottato oltre il predetto termine ferma restando la possibilità di intervento nei soli casi di accertato dolo o falsa rappresentazione dei fatti da parte del soggetto interessato purché accertati con sentenza passata in giudicato;

3) il coordinamento della disciplina di cui al presente criterio con quella gene-

rale di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché con le disposizioni del presente codice in materia di stato legittimo dell'immobile;

4) la distinzione tra il potere di annullamento d'ufficio e i poteri repressivi degli abusi edilizi esercitabili in assenza di titolo o in totale difformità dallo stesso, che restano disciplinati dalle vigenti disposizioni e non sono soggetti ai termini di cui al presente criterio;

5) l'introduzione di meccanismi di stabilizzazione degli effetti dei titoli edilizi decorso il termine di cui al numero 1), anche ai fini della circolazione giuridica dei beni immobili e della dimostrazione dello stato legittimo.

4.118. Schiano di Visconti.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) nei procedimenti conclusi mediante silenzio-assenso, prevedere meccanismi che distinguano le seguenti forme di responsabilità:

1) la responsabilità del professionista asseverante, limitata ai dati, alle dichiarazioni e alle valutazioni tecniche rientranti nella propria sfera di competenza, secondo quanto risultante dalla documentazione prodotta;

2) la responsabilità dell'amministrazione in relazione all'omesso o tardivo esercizio dei poteri di controllo, vigilanza e verifica.

4.119. Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, lettera f), alinea, dopo le parole: comunque formato, aggiungere le seguenti: ovvero rilasciato in via provvisoria o con clausole o condizioni di precarietà,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) introdurre un procedimento amministrativo finalizzato al rilascio o alla

formazione dei titoli in sanatoria per gli edifici residenziali ad uso di civile abitazione in relazione ai quali le amministrazioni competenti abbiano rilasciato permessi di costruire in via provvisoria o con clausole o condizioni di precarietà a condizione che non sia intervenuto un provvedimento di annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241 nel termine di 12 mesi dal suo rilascio.

4.120. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) definire a livello nazionale, esclusivamente sulla base della rilevanza edilizio-urbanistica, della natura oggettiva e del relativo impatto urbanistico-edilizio, impregiudicate le procedure sanzionatorie di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e alle altre normative di settore, una comune classificazione delle tipologie di difformità dal titolo abilitativo edilizio, inclusa la disciplina delle tolleranze edilizie al fine di individuare, nel rispetto dei criteri di cui al numero 2), *standard* univoci di inquadramento delle situazioni di patologia astrattamente rilevabili in via di fatto nell'ambito delle predette categorie di difformità;

4.121. Milani.

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere le parole: inclusa la disciplina delle tolleranze edilizie.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché delle tolleranze edilizie e strutturali al fine di individuare gli scostamenti che non costituiscono violazione edilizia da dichiarare ai soli fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili;

* **4.122.** Manes.

* **4.123.** Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere le parole: inclusa la disciplina delle tolleranze edilizie.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: definire altresì a livello nazionale una comune disciplina delle tolleranze edilizie e strutturali al fine di individuare gli scostamenti che non costituiscono violazione edilizia, da dichiarare ai soli fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili;

4.124. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole da: inclusa la disciplina *fino alla fine del numero, con le seguenti:* al fine di individuare, nel rispetto dei criteri di cui al numero 2), *standard* univoci di inquadramento delle situazioni di patologia astrattamente rilevabili in via di fatto nell'ambito delle predette categorie di difformità, nonché delle tolleranze edilizie e strutturali, al fine di individuare gli scostamenti che non costituiscono violazione edilizia, da dichiarare ai soli fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili;

4.125. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) coordinare la disciplina in materia di tolleranze costruttive con quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, al fine uniformare la normativa igienico sanitaria a quella edilizia;

4.126. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) individuare ulteriori tipologie di difformità astrattamente sanabili non ricomprese tra quelle già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 quali: 1) le difformità

sulle parti comuni di edifici pluripiano e multi-proprietà; 2) realizzazione di un fabbricato in una posizione diversa rispetto a quella prevista e autorizzata dal progetto originario; 3) interventi di sopraelevazione realizzati in data antecedente al 9 gennaio 2002 in difformità dal titolo abilitativo a causa della mancata presentazione di varianti in corso d'opera; 4) realizzazione di innovazioni tecnologiche realizzate al di sotto degli attuali requisiti previsti dalle normative di competenza; 5) regolarizzazione delle « micro pertinenze » realizzate senza idoneo titolo abilitativo; 6) difformità dovute ad errori grafici o di rappresentazione privi di rilevanza urbanistica e che non comportano variazioni in termini di superfici utili e di volumi;

4.127. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f):

al numero 4), sopprimere le parole: nelle ipotesi di cui al numero 3);

al numero 5), sopprimere le parole: , in relazione alle difformità di cui al numero 3),.

4.128. Bonelli.

Al comma 1, lettera f), numero 3), sopprimere le parole: ovvero di ottenimento del titolo abilitativo.

4.129. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole da: , nei limiti di quanto già previsto *fino alla fine del numero, con le seguenti:* chiarendo che le difformità sanabili sono tanto quelle realizzate in corso d'opera, quanto quelle eseguite successivamente.

4.130. Milani.

Al comma 1, lettera f), numero 4), sopprimere le parole: comunque antecedenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative,.

4.131. Milani.

Al comma 1, lettera f), numero 4), sostituire le parole: legge 6 agosto 1967, n. 765 con le seguenti: legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4.132. Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera f), numero 4), dopo le parole: legge 6 agosto 1967, n. 765 *aggiungere le seguenti:* e conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione.

* **4.133.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

* **4.134.** Bonelli.

Al comma 1, lettera f), numero 4), dopo le parole: legge 6 agosto 1967, n. 765; *aggiungere le seguenti:* a tal fine, per gli interventi realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, la dimostrazione della conformità alla disciplina edilizia dell'epoca di realizzazione – ove non documentabile per assenza o irreperibilità documentata dei titoli originari, attestata mediante dichiarazione del responsabile dell'archivio comunale o della conservatoria competente – è sostituita da una perizia asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti la conformità dell'immobile ai requisiti minimi di sicurezza sismica, igienico-sanitaria ed energetica vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria, ivi inclusa, per gli immobili ubicati in zone sismiche, la verifica della conformità ai requisiti strutturali minimi di cui alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della presentazione della domanda, ferma restando la facoltà del professionista asseverante di proporre, in alternativa alla conformità integrale, un piano di adeguamento sismico graduale secondo le modalità di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera f), numero 4), con responsabilità penale e civile del professionista asseverante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;.

4.135. Marattin.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) introdurre disposizioni che consentano la definizione delle istanze di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevedendo la sua applicabilità, per le opere ultimate entro il 31 marzo 2003, anche agli immobili realizzati in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità relativo, per le quali la condonabilità è subordinata al rilascio del parere amministrativo favorevole, nonché, in attuazione della sentenza n. 199 del 28 giugno 2004 della Corte costituzionale, per le opere non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; a tal fine, prevedere la possibilità di riaprire i termini per la presentazione di nuove istanze o di rinnovare le istanze riguardanti i vincoli di inedificabilità relativa, ancorché respinte;.

4.136. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) estendere le misure di semplificazione della doppia conformità edilizia a tutte le ipotesi di difformità, a condizione che l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso, nonché ad ampliare le ipotesi per le quali possano essere sanati gli interventi eseguiti in base a permesso annullato;.

4.137. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) introdurre una sanatoria per la chiusura dei balconi nell'ambito della

quale siano indicati i materiali utilizzabili e le strutture ammesse, con divieto di opere successive, individuando un termine entro il quale adeguare, con perizie certificate da tecnici abilitati, le opere non ammissibili già realizzate;

4.138. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole: tenuto conto anche della con le seguenti: impregiudicata la.

4.139. Milani.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

4.140. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera f), numero 6), dopo le parole: titoli in sanatoria, aggiungere le seguenti: in quanto concernono la realizzazione di nuovi edifici in area con vincolo di inedificabilità assoluta istituito prima della esecuzione dell'edificio medesimo,.

4.141. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera f), numero 6), dopo le parole: o dell'avente titolo, aggiungere le seguenti: con i relativi oneri posti carico dello stesso,.

4.142. Bonelli.

Al comma 1, lettera f), numero 7), sopprimere le parole da: e di consentirne fino alla fine del numero.

4.143. Bonelli.

Al comma 1, lettera f), numero 8), primo periodo, sopprimere la parola: lievi.

4.144. Milani.

Al comma 1, lettera f), numero 8), primo periodo, dopo le parole: lievi difformità, aggiungere le seguenti: intese come varia-

zioni che non alterano totalmente i parametri urbanistico-edilizi del titolo originario,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 8), sopprimere il secondo periodo.

4.145. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera f), numero 8), primo periodo, dopo la parola: difformità, aggiungere le seguenti: nonché nelle ipotesi di annullamento del permesso di costruire, assicurando adeguata tutela del privato che abbia fatto legittimo affidamento sul titolo rilasciato dall'amministrazione competente,.

4.146. D'Alfonso.

Al comma 1, lettera f), numero 8), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento nonché.

4.147. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1), lettera f), numero 8), sostituire il secondo periodo con il seguente: Resta ferma in ogni caso, la necessità che l'intervento risulti conforme alle norme tecniche per le costruzioni interessate da rischio geomorfologico, idrogeologico, idrologico, idraulico e sismico che risultino vigenti sia al momento della realizzazione dello stesso.

*** 4.148.** Patriarca, Cortelazzo.

*** 4.149.** Manes.

Al comma 1, lettera f), numero 8), secondo periodo, sostituire le parole: sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento del rilascio del titolo in sanatoria con le seguenti: al momento della realizzazione dello stesso.

4.150. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera f), numero 8), secondo periodo, sopprimere le parole: , sia al momento del rilascio del titolo in sanatoria.

4.151. Milani.

Al comma 1, lettera f), numero 8), secondo periodo, sostituire le parole: del rilascio del titolo in sanatoria con le seguenti: della presentazione della domanda di sanatoria.

4.152. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

8-bis) disciplinare il regime della sanatoria sismica e strutturale, prevedendo il necessario rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, introducendo la possibilità di prevedere in sede di sanatoria gli interventi necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore;.

4.153. Milani.

Al comma 1, lettera f), numero 9), premettere le seguenti parole: fatta salva la possibilità per il comune di confiscare le opere realizzate in assenza di titolo o in totale difformità dallo stesso, al proprio patrimonio, per prevalenti interessi di pubblica utilità,.

* **4.154.** Manes.

* **4.155.** Cortelazzo, Patriarca.

* **4.156.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera f), numero 9), sostituire le parole da: la definizione di fino alla fine del numero con le seguenti: l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie agli enti competenti, al fine di garantire che l'esecuzione degli interventi demolitori av-

venga entro una data certa e predeterminata.

4.157. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera f), numero 9), sostituire le parole: un ordine di priorità degli interventi basato su criteri oggettivi e predeterminati con le seguenti: nuovi assetti organizzativi per la demolizione degli abusi edilizi.

4.158. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera f), numero 9), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che, di norma, assegnano precedenza alle demolizioni delle seguenti tipologie di immobili:

a) immobili che costituiscono un pericolo, anche se non urgente, per la pubblica e privata incolumità, accertato dalle autorità amministrative competenti, anche se abitati o utilizzati;

b) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale o paesaggistico, a rischio idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

c) immobili nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabili ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;

d) immobili oggetto di speculazione edilizia, immobili in corso di costruzione, allo stato grezzo, non ultimati, non stabilmente abitati o oggetto di lottizzazione abusiva;

e) immobili adibiti ad attività imprenditoriale illecita;

f) altri immobili non compresi tra quelli indicati alle lettere precedenti;

g) nell'ambito di ciascuna tipologia dalla lettera a) alla lettera f) del presente numero, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati;

4.159. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera f), numero 9), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , definiti secondo parametri uniformi sul territorio nazionale, fondati sulla gravità dell'abuso, sulla pericolosità dell'opera per la pubblica e privata incolumità, sull'incidenza dell'intervento su beni pubblici, aree demaniali, aree sottoposte a vincolo paesaggistico, culturale, ambientale o idrogeologico, ovvero classificate a rischio elevato o molto elevato, nonché sull'eventuale riconducibilità dell'opera a finalità speculative o a contesti di criminalità organizzata.

4.160. Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, lettera f), numero 9), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , come gli interventi che comportano condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, ovvero insistono in area sottoposta a vincolo ambientale, demaniale, paesaggistico, idrogeologico, archeologico o storico-artistico, oppure costituiscono proprietà di soggetti condannati per reati gravi o colpiti da misure di prevenzione irrevocabili, o rappresentano speculazioni edilizie, attività imprenditoriali illecite e lottizzazioni abusive e, comunque, riguardano immobili non stabilmente abitati.

4.161. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) applicare l'ordine di priorità degli interventi definito ai sensi del numero

9) anche ai provvedimenti adottati in seguito alla definizione delle istanze di condono edilizio di cui al numero 8) della lettera e);.

4.162. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 10) con il seguente:

10) definire la procedura di acquisizione gratuita dei manufatti abusivi e dell'area di sedime al patrimonio del comune in caso di inottemperanza del proprietario o dell'avente titolo ai provvedimenti di demolizione o riduzione in pristino, avuto riguardo alla sussistenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'opera e sempre che non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico;

4.163. Fede, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera f), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche stabilendo le condizioni per poter utilizzare i manufatti abusivi acquisiti al patrimonio comunale per il soddisfacimento di esigenze abitative.

4.164. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 11).

4.165. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

Al comma 1, lettera f), numero 11), sostituire le parole: disciplinare le procedure di lottizzazione, *con le seguenti:* individuare esaustivamente, escludendo, per la gravità della sanzione prevista, ogni interpretazione estensiva, e disciplinare le ipotesi di lottizzazione abusiva,.

4.166. Milani.

Al comma 1, lettera f), numero 11), sostituire le parole da: procedure di lottizzazione fino alla fine della lettera con le seguenti: ipotesi di lottizzazione abusiva e il relativo regime sanzionatorio secondo criteri di proporzionalità;.

4.167. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera f), numero 11), dopo le parole: di lottizzazione aggiungere la seguente: abusiva.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 11), sopprimere le parole: garantendo il contraddittorio con l'interessato e.

4.168. Bonelli.

Al comma 1, lettera f), numero 11), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche prevedendo la possibilità della variazione del piano territoriale con recupero urbanistico dell'area abusivamente lottizzata, qualora la lottizzazione sia antecedente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

4.169. Giagoni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:

12) introduzione, in deroga al principio di imprescrittibilità del potere sanzionatorio edilizio elaborato dalla giurisprudenza amministrativa in interpretazione della normativa previgente, di un termine di prescrizione del potere sanzionatorio edilizio, limitatamente alle difformità di lieve entità ai sensi del numero 2) della presente lettera, intendendosi per tali esclusivamente le difformità che ricadono entro le soglie percentuali e dimensionali stabilite dall'articolo 34-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in quanto realizzate in corso d'opera nell'ambito di interventi eseguiti in forza di titolo abilita-

tivo ritualmente rilasciato o assentito; il termine è fissato in dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dalla comunicazione di fine lavori, dalla documentazione catastale, da documentazione fotografica datata o da altra fonte documentale idonea; decorso tale termine, la difformità non è sanzionabile e non è rilevante ai fini dell'attestazione dello stato legittimo; la prescrizione non si applica: i) alle difformità realizzate su immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; ii) alle difformità che eccedono le soglie di cui all'articolo 34-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; iii) alle difformità relative a requisiti strutturali o di sicurezza sismica dell'edificio; restano ferme le facoltà del proprietario di richiedere il titolo in sanatoria ai sensi del numero 3) anche prima della maturazione della prescrizione;

4.170. Marattin.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:

12) introdurre una più puntuale disciplina della figura della lottizzazione abusiva, con previsione di possibile rimozione della sanzione previa approvazione di un piano urbanistico di ripristino dei luoghi, riqualificazione dell'area interessata e adeguata dotazione di aree *standard* ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché delle ipotesi d'interesse pubblico che consentono il non abbattimento dell'immobile abusivo già acquisito al patrimonio comunale, con indicazione delle sue possibili destinazioni;

4.171. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:

12) prevedere criteri generali per la tutela dell'acquirente in buona fede di immobili oggetto di procedimenti di defini-

zione edilizia straordinaria presentati dal costruttore o dal dante causa e successivamente definiti negativamente, distinguendo la posizione del terzo incolpevole da quella dell'autore dell'abuso e assicurando, ove compatibile con vincoli inderogabili, soluzioni proporzionate di adeguamento, mitigazione, riduzione dell'impatto o ripristino compatibile;.

4.172. Milani.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:

12) garantire una maggiore chiarezza nei rapporti di compravendita immobiliare prevedendo che, nei casi di compravendita di un immobile, l'attestazione di conformità è rilasciata da un tecnico abilitato che attesta la corrispondenza dell'ultima planimetria depositata al titolo edilizio che ne ha legittimato la presentazione, qualunque ne sia la causale;.

4.173. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:

12) fornire l'interpretazione autentica delle norme in materia edilizia e in materia paesaggistica al fine di chiarire che l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale e l'ordine di rimessione in pristino in materia di beni paesaggistici hanno natura di pena accessoria;.

4.174. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera g), alinea, dopo le parole: funzionale alle esigenze economiche e sociali dei territori aggiungere le seguenti: anche attraverso la previsione di nuove categorie funzionali di destinazioni d'uso autonome o omogenee, tenendo conto delle semplificazioni già previste a livello regionale o locale, e.

*** 4.175.** Simiani.

*** 4.176.** Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

*** 4.177.** Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, lettera g), alinea, sopprimere le parole: anche in deroga alla pianificazione urbanistica,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

4.178. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera g), alinea, sopprimere le parole: anche in deroga alla pianificazione urbanistica,.

*** 4.179.** Bonelli.

*** 4.180.** Manes.

*** 4.181.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Al comma 1, lettera g), alinea, dopo le parole: degli enti territoriali di fissare specifiche condizioni aggiungere le seguenti: , in particolare per i comuni attraverso i propri strumenti urbanistici,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g):

a) *all'alinea, dopo le parole: e l'osservanza della pianificazione di protezione civile aggiungere le seguenti: nonché delle normative di settore;*

b) *al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , modulandone l'applicazione tra singole unità immobiliari e interi edifici in ragione del differente carico urbanistico generato, e prevedendo in ogni caso una specifica disciplina per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra.*

**** 4.182.** Cortelazzo, Patriarca.

**** 4.183.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera g), alinea, dopo le parole: l'osservanza della pianificazione di protezione civile, aggiungere le seguenti: di assetto idrogeologico, di bacino e di gestione del rischio alluvioni,.

*** 4.184.** Manes.

*** 4.185.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

Al comma 1, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , individuando anche i casi di compatibilità tra categorie diverse per agevolare i processi di recupero del patrimonio esistente in linea con le esigenze territoriali, sociali ed economiche.

**** 4.186.** Cortelazzo, Patriarca.

**** 4.187.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di agevolare i cambi di destinazione d'uso degli uffici in abitazioni nel caso in cui vengano rispettati i requisiti di agibilità.

4.188. Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche per favorire la rigenerazione, la riqualificazione, il recupero, il riuso e la rifunionalizzazione del patrimonio edilizio esistente.

4.189. Milani.

Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere le parole da: o al rilascio di un titolo fino alla fine del numero.

4.190. Bonelli.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: di contenimento con le seguenti: di riduzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera n), sostituire le parole: di contenimento con le seguenti: di riduzione.

4.191. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: consumo di suolo aggiungere le seguenti: ; a tal fine i decreti legislativi, nel riordinare la disciplina del contributo di costruzione anche mediante la sostituzione dell'articolo 16, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabiliscono come livello essenziale delle prestazioni che il contributo di costruzione dovuto per interventi sul patrimonio edilizio esistente non può essere superiore al cinquanta per cento di quello determinato per interventi di nuova costruzione equivalenti su suolo non edificato; i comuni possono maggiorare, con deliberazione consiliare motivata, il contributo per gli interventi di nuova costruzione su suolo libero non urbanizzato fino al doppio dei valori *standard*, al fine di promuovere il riuso del patrimonio esistente; i decreti legislativi prevedono meccanismi obbligatori di compensazione che garantiscano ai comuni l'invarianza del gettito complessivo derivante dai contributi di costruzione, inclusi modelli di calcolo standardizzati a disposizione dei comuni per la determinazione della maggiorazione compensativa; la disposizione si applica senza riduzione rispetto alla disciplina regionale vigente più favorevole per gli interventi sul patrimonio esistente;.*

4.192. Marattin.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: consumo di suolo aggiungere le seguenti: nonché del temperamento delle spese necessarie per la bonifica dei suoli contaminati, prevedendone la scomputabilità dal contributo di costruzione ove gli interventi di bonifica e decontaminazione dei suoli siano posti in essere dal soggetto non responsabile dell'inquinamento.

4.193. Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: consumo di suolo aggiungere le seguenti: e del contemperamento delle spese necessarie per la bonifica dei suoli contaminati ovvero di messa in sicurezza idrogeologica, prevedendone in tali casi la scomputabilità dal contributo di costruzione, a condizione che, con riferimento agli interventi di bonifica, questi siano posti in essere da un soggetto non responsabile dell'inquinamento.

4.194. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: consumo di suolo aggiungere le seguenti: , nonché attraverso la previsione di riduzioni del contributo di costruzione per gli interventi che impiegano materiali strutturali certificati ad alta capacità di stoccaggio del carbonio.

4.195. Semenzato.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: consumo di suolo aggiungere le seguenti: e del contemperamento delle spese necessarie per la bonifica dei suoli contaminati.

4.196. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: con particolare riferimento alle modalità fino alla fine della lettera con le seguenti: da intendersi come certificazione resa da un professionista abilitato soggetta a periodica verifica o aggiornamento, con particolare riferimento alle modalità e ai termini di presentazione della segnalazione certificata di agibilità, all'oggetto e alla documentazione di corredo alla stessa, tenuto conto della destinazione d'uso dell'edificio e del potenziale rischio atteso per la sicurezza di persone e cose.

4.197. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alla individuazione delle categorie di intervento edilizio per le quali è necessaria la presentazione

della segnalazione certificata di agibilità a fine lavori, alla definizione dei presupposti e delle condizioni che consentono la presentazione della segnalazione certificata di agibilità in assenza di opere edilizie, al riconoscimento dei requisiti minimi di agibilità per gli edifici realizzati anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per i quali non sia mai stata rilasciata o richiesta l'agibilità, sulla base della verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico secondo criteri coerenti con l'epoca di costruzione dell'immobile.

*** 4.198.** Cortelazzo, Patriarca.

*** 4.199.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché prevedendo misure di semplificazione volte ad agevolare la circolazione di immobili per i quali la documentazione relativa all'agibilità risulti assente, incompleta o irreperibile per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti.

4.200. Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) revisione della disciplina sulla dotazione dei parcheggi privati prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, prevedendo che l'individuazione dei relativi casi di applicazione sia rimessa agli strumenti urbanistici comunali che devono comunque tener conto delle condizioni di accessibilità offerte dalla trasportistica pubblica;

4.201. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) revisione della disciplina sulla dotazione dei parcheggi privati prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, prevedendo che, fatti salvi i principi generali, l'indivi-

duazione dei relativi casi di applicazione sia rimessa agli strumenti urbanistici comunali;

4.202. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) definizione di norme e procedure idonee a garantire la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti di agibilità *post* evento, prevedendo altresì una disciplina specifica per le strutture temporanee e più efficaci meccanismi di coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate;

4.203. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) promozione della qualità della vita all'interno degli edifici, valorizzando la previsione di spazi aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione, quali gli spazi comuni e i locali di servizio condominiale, anche escludendoli dal calcolo della volumetria massima e degli indici di edificabilità;

4.204. Lupi, Semenzato.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) prevedere meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni competenti nell'ambito delle attività di rilascio dei titoli edilizi, mediante:

1) l'introduzione di forme di indennizzo automatico a favore degli interessati in caso di superamento ingiustificato dei termini di conclusione dei procedimenti;

2) l'obbligo per le amministrazioni di assicurare la pubblicità e la tracciabilità dei tempi medi di conclusione dei procedimenti edilizi, anche attraverso strumenti digitali di monitoraggio accessibili;

3) l'introduzione di forme di responsabilità dirigenziale nei casi di inerzia rei-

terata o sistematica nella gestione dei procedimenti;

4) l'adozione di misure volte a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa;

4.205. Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) previsione che il potere di annullamento d'ufficio di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto titoli abilitativi edilizi, autorizzazioni paesaggistiche o altri atti di assenso comunque denominati necessari per l'attività edilizia, non possa essere esercitato oltre il termine perentorio di trentasei mesi dalla data del loro rilascio o dalla formazione del silenzio-assenso, anche nelle ipotesi previste dal comma 2-*bis* dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tali casi, ferma restando l'intangibilità del titolo edilizio decorso il triennio, restano ferme le sanzioni penali, nonché le azioni di risarcimento del danno e le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente a carico del trasgressore. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, purché non definiti con provvedimento o sentenza passati in giudicato;

4.206. Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

4.207. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera n), alinea, dopo le parole: in funzione della priorità aggiungere le seguenti: , anche in aree sottoposte a vincolo culturale, ambientale, paesaggistico e naturalistico,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera n), alinea:

dopo le parole: obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente aggiungere le seguenti: e preesistente;

dopo le parole: rigenerazione urbana, aggiungere le seguenti: anche mediante gli interventi di cui all'articolo 4, lettera c), n. 2),.

4.208. Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, lettera n), alinea, dopo le parole: di sicurezza antisismica, *aggiungere le seguenti:* di sicurezza antincendio,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) di miglioramento delle prestazioni antincendio degli edifici;.

* **4.209.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

* **4.210.** Bonelli.

Al comma 1, lettera n), alinea, dopo le parole: di tutela dal rischio idrogeologico, *aggiungere le seguenti:* di sicurezza antincendio,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) di rafforzamento delle prestazioni di sicurezza antincendio degli edifici;.

4.211. Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, lettera n), alinea, dopo le parole: contenimento del consumo di suolo *aggiungere le seguenti:* valorizzando il principio di densificazione edilizia negli ambiti di urbanizzazione consolidata.

* **4.212.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

* **4.213.** Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, lettera n), alinea, dopo le parole: da parte delle persone con disabilità, *aggiungere la seguente:* anche.

4.214. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera n), alinea, sopprimere le parole da: , *attraverso la realizzazione fino alla fine della lettera.*

4.215. Manes.

Al comma 1, lettera n), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , promuovendo l'adozione di soluzioni tecnologiche idonee a garantire l'accessibilità autonoma delle persone con disabilità.

* **4.216.** Malavasi, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

* **4.217.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera n), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresi interventi di miglioramento della qualità acustica delle aule e degli ambienti destinati alle attività didattiche negli istituti scolastici.

4.218. Malavasi, Simiani.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) introduzione di un diritto di prelazione in favore dei proprietari privati di immobili compresi negli ambiti di rigenerazione urbana delimitati dagli strumenti urbanistici comunali o metropolitani, per l'acquisto di immobili del patrimonio pubblico dismesso ricadenti nel medesimo ambito, prevedendo:

a) l'obbligo dell'ente pubblico proprietario di comunicare l'intenzione di alienare l'immobile a tutti i titolari del diritto di prelazione almeno novanta giorni prima della pubblicazione dell'avviso di gara, mediante affissione nell'albo pretorio del comune e comunicazione individuale ai proprietari confinanti; la comunicazione deve indicare il prezzo di stima determinato ai sensi della lettera b);

b) la facoltà dei titolari del diritto di prelazione di esercitarlo entro sessanta giorni dalla comunicazione, al prezzo di stima determinato da perizia di un esperto

indipendente iscritto nell'albo dei periti e dei consulenti tecnici, nominato dal comune, che utilizza i parametri di mercato dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle entrate; il prezzo di stima deve essere allineato al valore di mercato, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e non può essere inferiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

c) la cedibilità del diritto di prelazione unitamente all'immobile di proprietà e la sua trascrivibilità nei registri immobiliari, con annotazione a margine della planimetria catastale;

d) il diritto di prelazione collettiva dei distretti urbani di rigenerazione sul patrimonio pubblico dismesso nell'ambito del distretto;

e) l'esclusione del diritto di prelazione privato per gli immobili soggetti a specifiche discipline di alienazione previste da normative dell'Unione europea; l'obbligo di comunicazione di cui alla lettera a) è assolto anche nei confronti del Ministero della cultura per i beni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 60 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei cui confronti il diritto di prelazione statale prevale sul diritto di prelazione privato di cui alla presente lettera;

4.219. Marattin.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) riforma degli *standard* urbanistici di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, secondo i seguenti criteri:

a) nelle zone di rigenerazione urbana identificate dagli strumenti urbanistici comunali, sostituzione degli indici quantitativi fissi di densità edificatoria, altezza e distanza con meccanismi di zonizzazione fondati su obiettivi prestazionali certificabili – in termini di sostenibilità energetica, aeroilluminazione, accessibilità, dotazione

di verde, *mix* funzionale e sicurezza sismica e idrogeologica – ferma restando la facoltà dei comuni di mantenere gli *standard* quantitativi nelle zone non soggette a rigenerazione, nonché la facoltà delle regioni che abbiano già riformato gli *standard* urbanistici nel rispetto dei principi fondamentali statali di mantenere la propria disciplina se più favorevole alla rigenerazione;

b) definizione dei criteri minimi nazionali per la certificazione del raggiungimento degli obiettivi prestazionali di cui alla lettera a) del presente numero, demandando agli strumenti urbanistici comunali la loro specificazione nell'ambito dei predetti criteri minimi;

c) previsione che, nelle zone di rigenerazione urbana di cui alla lettera a) del presente numero, il limite minimo di distanza tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, possa essere derogato a condizione che il progettista abilitato attesti, mediante perizia asseverata con responsabilità penale e civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto dei requisiti minimi di aeroilluminazione, irraggiamento solare e tutela della riservatezza degli spazi abitativi;

d) possibilità per i comuni di applicare il regime prestazionale di cui alle lettere a), b) e c) del presente numero anche a interventi di addizione volumetrica su edifici esistenti, purché le condizioni di aeroilluminazione e irraggiamento degli edifici preesistenti non risultino pregiudicate;

e) inclusione del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, tra le fonti oggetto di riordino e sostituzione ai sensi del presente articolo, limitatamente ai principi in materia di *standard* urbanistici minimi e di densità edificatoria, al fine di consentire il superamento degli indici quantitativi fissi incompatibili con gli obiettivi di rigenerazione urbana e di densificazione sostenibile del patrimonio edilizio esistente;

4.220. Marattin.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) di introduzione dell'istituto dei distretti urbani di rigenerazione, quali soggetti giuridici di diritto privato costituiti mediante atto notarile dai proprietari immobiliari di un'area urbana delimitata, con facoltà di:

a) realizzare interventi di rigenerazione, manutenzione e valorizzazione delle aree comuni nell'ambito del distretto;

b) richiedere al comune, previa approvazione della maggioranza dei proprietari rappresentanti almeno il sessanta per cento del valore catastale degli immobili del distretto, l'istituzione con regolamento comunale di un contributo obbligatorio a carico di tutti i proprietari degli immobili ricadenti nel distretto, destinato agli interventi di cui alla lettera a); i decreti legislativi disciplinano il contributo obbligatorio nel rispetto dei seguenti parametri inderogabili stabiliti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione: i) importo annuo massimo non superiore allo 0,5 per cento del valore catastale rivalutata di ciascun immobile; ii) durata massima di cinque anni, rinnovabile con nuova deliberazione del comune e approvazione dei proprietari; iii) finalità esclusiva a interventi di rigenerazione, manutenzione e valorizzazione delle aree comuni nell'ambito del distretto, con obbligo di rendiconto annuale; il contributo obbligatorio, istituito con delibera del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, costituisce entrata di diritto pubblico riscossa tramite il comune e riversata al distretto, ed è soggetto alle garanzie previste dallo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; i proprietari dissenzienti hanno facoltà di ricorrere avverso la deliberazione comunale istitutiva del contributo nelle forme previste dalla legge dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente per territorio;

c) stipulare convenzioni con il comune per la gestione di spazi pubblici e per la realizzazione di interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; la costitu-

zione del distretto urbano di rigenerazione è comunicata alla regione competente entro trenta giorni dalla sua istituzione e non richiede autorizzazione regionale;

4.221. Marattin.

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

5) di recupero del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione energetica e sismica, limitando il consumo di nuovo suolo e promuovendo criteri di sostenibilità ambientale estesi all'intero ciclo di vita delle costruzioni, inclusi il recupero dei materiali, la demolizione selettiva, il riuso delle risorse, le attività di bonifica ambientale e il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo.

4.222. Almici.

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

5) di recupero e rigenerazione delle aree dismesse o degradate, con particolare riferimento agli interventi di bonifica ambientale, messa in sicurezza e riconversione funzionale, favorendo il riuso produttivo e sociale del patrimonio esistente, anche mediante semplificazione e coordinamento dei provvedimenti autorizzativi.

4.223. Almici.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) di incentivazione di interventi di sopraelevazione e ampliamento realizzati con tecnologie leggere in legno, per minimizzare i carichi sulle strutture esistenti e migliorare il comportamento antisismico globale dell'edificio;

4.224. Semenzato.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) disciplinare l'accesso e l'esercizio dell'attività imprenditoriale nel settore

dell'edilizia e delle costruzioni, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della qualità professionale degli operatori, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) definizione uniforme delle attività rientranti nel settore dell'edilizia e delle costruzioni e delle relative forme di esercizio, incluse le attività svolte in forma individuale, societaria o cooperativa;

2) previsione dell'obbligo di iscrizione degli operatori economici del settore in apposite sezioni speciali presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con articolazione coerente con la tipologia delle attività esercitate;

3) introduzione di requisiti minimi di onorabilità, capacità organizzativa e idoneità tecnico-professionale per l'accesso e il mantenimento dell'attività imprenditoriale nel settore edilizio;

4) previsione dell'obbligo di designazione di un responsabile tecnico in possesso di adeguati requisiti professionali e formativi, individuati in relazione alla complessità delle attività esercitate;

5) definizione di percorsi di qualificazione professionale e di aggiornamento continuo del responsabile tecnico e degli operatori del settore, anche mediante il riconoscimento di crediti formativi e la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata;

6) coordinamento della disciplina della qualificazione delle imprese con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento ai sistemi di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;

7) previsione di sistemi di verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, nonché di misure di sospensione o decadenza in caso di perdita dei medesimi requisiti;

8) introduzione di sistemi premiali e di strumenti di qualificazione fondati su parametri di regolarità, affidabilità organizzativa, sicurezza e formazione;

9) rafforzamento delle responsabilità del committente, del direttore dei lavori e dell'appaltatore nella verifica della qualificazione degli operatori economici affidatari ed esecutori dei lavori;

10) previsione di sistemi integrati di monitoraggio, controllo e interoperabilità delle banche dati pubbliche relative alla qualificazione e alla regolarità delle imprese operanti nel settore edilizio;

11) salvaguardia delle competenze delle regioni e delle province autonome, prevedendo forme di coordinamento e concertazione ai fini dell'attuazione della disciplina delegata;

4.225. Simiani.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) razionalizzazione e semplificazione delle procedure di compravendita degli immobili e della disciplina relativa alla nullità degli atti di compravendita, tramite:

1) la previsione dell'obbligo, a pena di nullità, di produrre e allegare agli atti di compravendita degli immobili una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato attestante lo stato legittimo dell'immobile:

a) per le compravendite di immobili anche qualora per gli stessi sia stata presentata domanda di condono edilizio ovvero per gli stessi sia stata presentata domanda di sanatoria in accertamento di conformità sincrona o asincrona, ai sensi degli articoli 36 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380;

b) per le compravendite di immobili le cui opere risultano iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 e per la cui esecuzione non era obbligatorio acquisire un titolo edilizio abilitativo, sempreché, successivamente a detta data, non siano stati eseguiti interventi edilizi che avrebbero richiesto il rilascio di titoli autorizzativi anche in sanatoria;

c) per le tolleranze costruttive relative agli interventi regolarmente realizzati e per quelle esecutive realizzate durante i lavori regolarmente eseguiti in attuazione di titoli abilitativi edilizi;

2) l'adeguamento alla normativa vigente della data di decorrenza della nullità degli atti di compravendita stipulati in assenza degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria;

4.226. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) introduzione del diritto del proprietario o avente titolo di presentare al comune una proposta di piano attuativo di iniziativa privata per aree degradate, dismesse o sottoutilizzate, incluse quelle di cui alla presente lettera; il comune è tenuto a pronunciarsi sulla proposta, con atto motivato, entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione completa, con contestuale avvio della procedura di pubblicazione e partecipazione pubblica prevista dalla legislazione regionale vigente; decorso tale termine senza pronuncia del comune, il proponente può presentare istanza alla regione per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131; la regione nomina un commissario *ad acta* entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il quale si pronuncia sulla proposta entro i successivi novanta giorni; in caso di inerzia della regione decorso tale termine, il potere sostitutivo è esercitato dallo Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione; il commissario *ad acta* esercita il potere sostitutivo con le medesime garanzie partecipative previste per l'ente sostituito; la procedura di cui al presente numero non si applica agli interventi che incidono su aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali restano ferme le procedure autorizzative di settore;

4.227. Marattin.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) massimizzazione del numero di interventi di riqualificazione profonda, anche per fasi, degli edifici esistenti, in coerenza con il contenuto del passaporto di riqualificazione dell'edificio (*building renovation passport*) secondo la dizione contenuta nella direttiva (UE) 2024/1275;

4.228. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) espressa previsione della possibilità, per attuare le prevalenti e prioritarie finalità di rigenerazione, riqualificazione, recupero, riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, di derogare ai limiti di densità edilizia nonché ai limiti di altezza degli edifici previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

4.229. Milani.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) razionalizzazione e semplificazione della disciplina degli immobili oggetto di procedure esecutive, prevedendo in particolare che il termine per la presentazione dell'istanza di sanatoria per opere abusive relative a immobili assoggettati a procedure esecutive debba decorrere dalla data dell'effettiva scoperta e conoscenza dell'opera abusiva, coincidente con il momento della conseguita consegna dell'immobile;

4.230. Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) introduzione di misure idonee a dare piena attuazione al principio dell'invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d'uso del suolo, riferito anche

agli interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia, al fine di mitigare l'impatto degli interventi edilizi sul territorio e garantire la sicurezza dei cittadini, in conformità alla direttiva 2007/60/CE;.

4.231. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera o), alinea, dopo la parola: costruzioni aggiungere le seguenti: , includendo in queste ultime tutte le opere, pubbliche e private, di natura geotecnica, edilizia, ecologico-ambientale, infrastrutturale, impiantistica e di protezione ambientale.

* **4.232.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

* **4.233.** Manes.

* **4.234.** Cortelazzo, Patriarca.

* **4.235.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera o), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando che le norme tecniche siano differenziate e calibrate sulle specificità biofisiche dei materiali, garantendo l'appropriatezza dei requisiti di resistenza al fuoco, comportamento sismico e durabilità per le strutture in legno.

** **4.236.** Semenzato.

** **4.237.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

Al comma 1, lettera o), numero 3), dopo le parole: in relazione a una specifica sorgente di pericolo aggiungere le seguenti: endogeno ed esogeno.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera o):

a) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , le efficaci azioni di prevenzione e di non aggravio del rischio derivante da una o più sorgenti e la valuta-

zione, mediante apposite indagini ed elaborati specialistici, dello stesso rischio nel contesto di un ambito territoriale significativo;

b) al numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché la verifica degli impianti e le funzioni ecosistemiche.

4.238. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera o), numero 3), dopo le parole: sorgente di pericolo aggiungere le seguenti: endogeno ed esogeno.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera o), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le efficaci azioni di prevenzione e di non aggravio del rischio derivante da una o più sorgenti e la valutazione, mediante apposite indagini ed elaborati specialistici, dello stesso rischio nel contesto di un ambito territoriale significativo.

* **4.239.** Manes.

* **4.240.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera o), numero 3), dopo le parole: sorgente di pericolo, aggiungere le seguenti: ponendo particolare attenzione al rapporto tra rischio e sicurezza e.

4.241. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 5).

4.242. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Al comma 1, lettera o), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le funzioni ecosistemiche; disciplinare altresì gli obblighi di verifica e manutenzione degli impianti ai fini della sicurezza e dell'efficienza energetica.

4.243. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera o), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché la verifica degli impianti e le funzioni ecosistemiche;

4.244. Manes.

Al comma 1, lettera o), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché la riduzione della CO₂.

4.245. Bonelli.

Al comma 1, lettera o), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

6-bis) definizione di un sistema premiante volto a incentivare la diffusione della sostenibilità ambientale delle costruzioni;

4.246. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 7).

4.247. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

Al comma 1, lettera o), numero 7), sopprimere le parole: , estendendo tale principio agli immobili di valore storico-testimoniale presenti anche nelle aree paesaggistiche.

* **4.248.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

* **4.249.** Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente numero:

8) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2023/959, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale degli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di *carbon management* nel

settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio.

4.250. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente numero:

8) certificare e attestare le prestazioni e la qualità dei materiali, dei prodotti e dei componenti strutturali ed edilizi mediante laboratori pubblici ovvero in concessione a soggetti privati, operanti nel rispetto dei requisiti di qualità, affidabilità, indipendenza, imparzialità e terzietà.

4.251. Benvenuti Gostoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p) introduzione di un regime giuridico per gli usi temporanei di immobili non occupati o stabilmente sottoutilizzati, prevedendo che:

1) il proprietario o avente titolo di un immobile che non sia occupato o stabilmente utilizzato può consentirne l'uso temporaneo da parte di soggetti terzi per una durata massima di tre anni, non rinnovabile per lo stesso soggetto utilizzatore nel medesimo immobile, mediante comunicazione allo sportello unico per l'edilizia e senza necessità di variazione della destinazione d'uso;

2) l'uso temporaneo non determina il consolidamento della nuova destinazione d'uso, non pregiudica lo stato legittimo dell'immobile e non fa sorgere diritti reali o obbligazionari di durata indeterminata in capo all'utilizzatore oltre il termine convenuto; i decreti legislativi disciplinano il coordinamento con la normativa sulle locazioni commerciali di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, escludendo l'applicabilità della disciplina dell'uso forzoso alla rinegoziazione del termine degli usi temporanei di cui al presente numero;

3) gli usi temporanei sono ammissibili per attività culturali, sociali, educative, commerciali di prossimità, artigianali e per l'agricoltura urbana;

4) i comuni istituiscono e aggiornano in tempo reale un registro digitale degli spazi disponibili per usi temporanei, integrato con il fascicolo digitale delle costruzioni.

4.252. Marattin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p) previsione di una specifica disciplina per le opere collegate al dissesto idrogeologico e al rischio incendio nelle costruzioni, con individuazione delle procedure autorizzative e di un efficace sistema di controlli con particolare riferimento alle opere e lavori di competenza statale o eseguite per conto dello Stato o di interesse statale.

4.253. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, adottati in attuazione della presente legge, al fine di garantire la certezza del diritto, la stabilità degli atti amministrativi e la tutela del legittimo affidamento, prevedono che il potere di annullamento d'ufficio di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto titoli abilitativi edilizi, autorizzazioni paesaggistiche o altri atti di assenso comunque denominati necessari per l'attività edilizia, non possa essere esercitato oltre il termine perentorio di trentasei mesi dalla data del loro rilascio o dalla formazione del silenzio-assenso.

1-ter. Il termine di cui al comma 1-bis può essere superato esclusivamente nei casi di dolo accertato con sentenza passata in giudicato. L'inerzia dell'amministrazione nell'attività di verifica dei dati dichiarati non interrompe in alcun caso il decorso del termine, restando fermo il principio di tu-

tela del legittimo affidamento del privato e della stabilità delle transazioni immobiliari. In tali ipotesi, ferma restando l'intangibilità del titolo edilizio decorso il triennio, restano ferme le sole sanzioni penali, nonché le azioni di risarcimento del danno e le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente a carico del trasgressore.

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano altresì ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, purché non definiti con provvedimento o sentenza passati in giudicato.

4.254. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 2, dopo le parole: anche finalizzate aggiungere le seguenti: all'adeguamento da parte di regioni e comuni nonché.

* **4.255.** Patriarca, Cortelazzo.

* **4.256.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

* **4.257.** Manes.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando chiarezza, unitarietà e semplificazione dell'ordinamento.

4.258. Lupi, Semenzato.

ART. 5.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: novanta.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, quinto periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.

5.1. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, quinto periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.

5.2. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: sulle osservazioni del Governo con le seguenti: sui testi.

5.3. Bonelli.

ART. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge individuano criteri per l'adozione, da parte degli enti locali, di misure organizzative e sistemi incentivanti in favore del personale addetto alla definizione dei procedimenti edilizi, con particolare riferimento alle pratiche arretrate, ai procedimenti di sanatoria ordinaria e straordinaria, ai procedimenti di attestazione dello stato legittimo e alla digitalizzazione degli archivi edilizi. Le misure incentivanti sono subordinate al conseguimento di obiettivi verificabili di riduzione dell'arretrato, rispetto dei termini procedurali, interoperabilità delle banche dati, completezza dell'istruttoria e digitalizzazione dei fascicoli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma

gli enti provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, mediante utilizzo di quote dei diritti di segreteria, delle spese istruttorie, dei proventi derivanti dai procedimenti edilizi e delle somme versate a titolo di oblazione, sanzione amministrativa o contributo di costruzione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento accessorio del personale e degli equilibri di finanza pubblica.

6.1. Milani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Sono individuati criteri per misure di sostegno organizzativo, digitale e finanziario in favore degli enti locali, con particolare riferimento alla digitalizzazione dello sportello unico per l'edilizia, all'interoperabilità delle banche dati, alla formazione del fascicolo digitale dell'immobile e alla definizione dell'arretrato amministrativo, anche mediante programmi straordinari e forme di incentivazione del personale nel rispetto della disciplina vigente.

6.2. Milani.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere le parole: ai principi di cui.

7.1. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, in videoconferenza, UIL-TRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL-FNA in merito alla sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico locale	162

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (<i>omnibus</i> digitale) (COM(2025)837 final)	162

ATTI DEL GOVERNO:

Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Atto n. 397 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

Audizione informale di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, in videoconferenza, UIL-TRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL-FNA in merito alla sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico locale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CASU.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale) (COM(2025)837 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 15.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CASU.

La seduta comincia alle 15.55.

Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci.

Atto n. 397.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento strategico, rinviato nella seduta del 28 aprile 2026.

Andrea CASU, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione è in attesa della documentazione integrativa del Governo, richiesta dal relatore nella seduta del 28 aprile 2026.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164
ERRATA CORRIGE	164

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.45 alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 682 del 19 maggio 2026, a pagina 128, prima colonna, diciassettesima riga, le parole: « Colombo 2.18 » sono sostituite dalle seguenti: « Colombo 2.14 ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	165
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	182

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	340
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	177
5-05402 Aiello: Iniziative volte a salvaguardare integralmente i livelli occupazionali e produttivi dei siti italiani di Electrolux Italia e garantire il futuro industriale del settore dell'elettrodomestico nel nostro Paese	177
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	341
5-05404 Scotto: Chiarimenti in merito all'impatto sulla vita dei lavoratori delle misure in materia pensionistica adottate nel corso della presente legislatura	178
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	342
5-05403 Rizzetto: Iniziative volte a tutelare i livelli occupazionali degli stabilimenti del gruppo Electrolux, con particolare riferimento al sito produttivo di Porcia	178
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	344

SEDE REFERENTE:

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	179

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

C. 2911 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2026.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che sono state presentate 488 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Con riferimento alle proposte emendative riferite al decreto-legge, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Con riferimento al provvedimento in esame, ferma restando l'ammissibilità delle proposte emendative riferite alle materie oggetto delle singole disposizioni del decreto-legge, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del provvedimento, si è considerato che — come indicato nel preambolo del decreto — esso reca misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, interventi volti ad incentivare la promozione della contrattazione collettiva ai fini dell'adeguatezza dei salari e a specificare le modalità di monitoraggio dell'adeguatezza retributiva e della raccolta e trasmissione dei relativi dati, disposizioni volte a rafforzare gli strumenti di trasparenza, monitoraggio e verifica delle retribuzioni effettivamente corrisposte, anche mediante l'utilizzo delle banche dati pubbliche disponibili, al fine di prevenire il

contenzioso e rendere più efficaci le attività di vigilanza, nonché disposizioni volte ad assicurare un quadro normativo uniforme che consenta di contrastare fenomeni di *dumping* contrattuale e di garantire condizioni di concorrenza leale tra imprese.

Alla luce di tali criteri, dichiara che sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Barzotti 1.02, che introduce misure volte a favorire l'assunzione a tempo determinato, da parte delle università statali e non statali e tramite chiamata diretta, di ricercatrici madri con esperienza all'estero;

Sportiello 1.01, che riconosce un'indennità a titolo di congedo in favore delle lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;

Malagola 2.05, che estende la platea di studenti lavoratori a cui è riconosciuto il diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami;

Malagola 2.06, che estende la platea di giovani che possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS *Academy*;

Boschi 3.02, che estende l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e procedurale relative alla ZES unica a tutti i progetti di investimento e alle attività industriali, produttive e logistiche avviate su tutto il territorio nazionale;

Carotenuto 3.04, che ripristina l'erogazione anticipata della NASpI in un'unica soluzione nei casi di *workers buyout*;

gli identici Zaratti 4.12 e Gribaudo 4.5, che recano misure per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili presso gli enti locali;

Marattin 4.1, che interviene in materia di tirocini extracurricolari, definendo i

parametri da cui desumere la natura fraudolenta del tirocinio;

Marattin 4.01, che interviene in materia di tirocini extracurricolari, definendone il limite massimo di durata;

Scotto 4.02, che incrementa l'importo del contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro per contratti a tempo determinato;

Barabotti 4.04, che riconosce un'integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore orafa;

Aiello 4.06, che estende ai tirocini sociali la previsione secondo cui la pensione reversibile, la tredicesima mensilità e le indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Carotenuto 4.07, che istituisce un fondo per la stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale già utilizzati dagli enti locali e dagli enti strumentali della regione Campania;

Tucci 4.08, che esclude dalla base imponibile la retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso organismi paritetici;

Carotenuto 4.09 e Tucci 4.010, che ampliano la platea di lavoratori che svolgono lavori usuranti;

Sportiello 6.13, che istituisce un Fondo per la creazione degli asili nido aziendali;

Sportiello 6.12, che interviene in materia di congedo obbligatorio di paternità;

Volpi 6.16, che prevede che le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici assolvano a specifici adempimenti amministrativi ai fini della erogazione del buono di frequenza di asili nido pubblici e privati;

Sportiello 6.14, che interviene in materia di determinazione del livello minimo

dei servizi educativi per l'infanzia erogati su tutto il territorio nazionale ed in ciascuna regione o provincia autonoma;

Zaratti 6.18, che specifica la nozione di « ferie retribuite » nel settore pubblico;

Malagola 6.15, che interviene in materia di criteri premiali nell'ambito delle procedure di appalti pubblici;

Giaccone 6.7, che specifica quali sono i servizi di educazione che non concorrono a formare il reddito;

Scotto 6.8, che estende la durata della copertura contributiva in caso di congedo per malattia del figlio;

Sportiello 6.10, che istituisce un Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale pubblico;

gli identici Caparvi 6.05 e Tassinari 6.08, nonché Scotto 6.02, che disciplinano i casi di erogazione in un'unica soluzione della NASpI per i *workers buyout*;

Fratoianni 6.033, che reca disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro;

Mari 6.035, che estende l'applicazione dell'istituto di pensionamento anticipato detto isopensione;

D'Attis 6.010, che istituisce un fondo per il finanziamento di future iniziative legislative volte alla realizzazione di percorsi di formazione presso gli istituti tecnici superiori (ITS *Academy*) per il reinserimento lavorativo di lavoratori disoccupati ultracinquantenni;

Madia 6.011 e 6.012, che riducono le aliquote degli scaglioni di reddito per soggetti fino a 40 anni di età;

Madia 6.017, che rivede la disciplina per la determinazione dell'IRPEF in rela-

zione ai redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

Madia 6.018, che rivede la disciplina per la determinazione dell'IRPEF in relazione ai redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, nonché a quelli oltre i 50.000 euro;

Madia 6.019, che introduce agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori in fase di pensionamento, al momento della liquidazione del TFR;

Madia 6.016, che incrementa le risorse poste dalla legislazione vigente per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese;

Barzotti 6.021, che riconosce una riduzione del premio assicurativo in favore di tutti i datori di lavoro, non solo quello del settore privato, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile;

Sportiello 6.022, che reca disposizioni volte a favorire l'allattamento nei luoghi di lavoro;

Barzotti 6.024, che incrementa il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;

Barzotti 6.025, che disciplina il diritto al lavoro da remoto nonché quello alla disconnessione;

Amato 6.026, che disciplina la cumulabilità della pensione quota 100/102/103, dell'ape sociale e dell'assegno sociale con redditi da lavoro;

Sportiello 6.027, che estende il congedo previsto dalla normativa vigente per le donne vittime di violenza di genere;

Malagola 6.029, che specifica quali sono i servizi di educazione e le borse di studio che non concorrono a formare il reddito;

Malagola 6.030, che interviene in materia di determinazione delle tariffe dei

premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Mascaretti 6.034, che introduce la figura del Tutor per la sostenibilità delle obbligazioni economiche, finanziarie e abitative del disoccupato o del lavoratore fragile;

Malagola 6.031, che specifica talune voci che non concorrono a formare il reddito (quali le attività di cura e assistenza dei familiari minorenni);

Malagola 6.032, che prevede che i soggetti con disabilità mantengano la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda anche quando assunti con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato, fino alla trasformazione o alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato;

Mari 6.036, che modifica la disciplina sulla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato;

Caparvi 7.18, poiché incongruo sotto il profilo costituzionale, in quanto volto a condizionare l'esercizio dell'attività legislativa governativa;

Tassinari 7.02, che istituisce la certificazione volontaria del contratto equivalente nell'ambito della prova dell'esistenza di un contratto di lavoro tra le parti;

Mari 7.08, che riconosce ai lavoratori a tempo parziale ciclico un diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo pieno o nelle trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno effettuate dal medesimo datore di lavoro nell'unità produttiva di appartenenza o nell'ambito del medesimo comune;

Mari 7.07, che incrementa le risorse per il riconoscimento dell'indennità per i lavoratori a tempo parziale con sospensione ciclica;

Caparvi 10.01, che reca disposizioni in materia di tassazione agevolata del trattamento economico accessorio;

Amato 10.02, che riconosce un credito di imposta in favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva;

Orrico 10.03, che reca norme per la stabilizzazione dei professionisti danzatori e danzatrici dei corpi di ballo delle fondazioni lirico sinfoniche;

Orrico 10.04, che consente il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero dell'istruzione e del merito;

Giaccone 10.05, che assoggetta la quattordicesima mensilità ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF;

Scotto 10.06, che subordina, per le strutture sanitarie private accreditate, il riconoscimento degli incrementi tariffari per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza all'applicazione ai propri dipendenti del CCNL sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Madia 11.4, che esclude dalle gare di appalto i datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono all'obbligo di comunicare il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro;

Aiello 11.08, che reca una disciplina in materia di *young caregiver*, riguardante la tutela del diritto allo studio e misure economiche di sostegno;

Tassinari 11.01, che incrementa le risorse del Fondo nuove competenze, destinandole altresì, dal 2026, al finanziamento delle intese volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale, ambientale ed organizzativa;

D'Attis 11.03 e Madia 11.04, che incrementano le risorse del Fondo nuove competenze, destinandole altresì, dal 2026, al finanziamento delle intese volte a favorire l'aggiornamento della professionalità

dei lavoratori a seguito della transizione digitale, ambientale ed organizzativa;

Scotto 11.02, che riconosce al lavoratore in somministrazione un diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro;

Aiello 11.05, che istituisce un Fondo per il riconoscimento di integrazioni salariali in favore dei lavoratori in caso di eccezionali situazioni climatiche;

Malagola 11.06, che riconosce ai contratti e agli accordi collettivi la facoltà di consentire al lavoratore di destinare, in tutto o in parte, il valore di specifiche misure di *welfare* aziendale di cui abbia titolo alla fruizione e non ancora utilizzate;

Piccolotti 14.01, che vieta, a decorrere dal 1° settembre 2026, lo svolgimento di tirocini extracurriculari;

gli identici Tucci 15.15 e Scotto 15.3, nonché Scotto 15.4 e Carotenuto 15.16, che recano norme volte a tutelare la sicurezza sul lavoro dei *rider*;

gli identici Di Mattina 15.7, Squeri 15.11 e De Luca 15.8, che intervengono in tema di modifica dell'ordine di preferenza dei titoli nei pubblici concorsi al fine di includere tra le categorie riservatarie i titolari di brevetto di salvamento che hanno svolto per almeno tre mesi l'incarico di addetto al servizio di salvataggio e primo soccorso;

Fossi 15.029, che introduce una nuova fattispecie penale in materia di somministrazione fraudolenta di lavoro;

Gribaudo 15.02, che prevede che le certificazioni relative all'espletamento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano caricati dal datore di lavoro all'interno del Fascicolo Sociale e Lavorativo, interoperabile con la piattaforma SIISL, nonché l'integrazione della funzionalità del medesimo SIISL;

Gribaudo 15.012, che reca disposizioni in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento all'accesso negli spazi confinati;

Cecchetti 15.030, che reca disposizioni per la tutela del lavoro umano nella transizione all'intelligenza artificiale valide sia per i datori di lavoro pubblici che privati;

Gribaudo 15.03, che reca misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, intervenendo sull'indennità giornaliera a seguito di infortunio;

Gribaudo 15.04, che interviene in tema di aggiornamento delle tabelle INAIL di indennizzo del danno biologico in capitale e in rendita, ai fini dell'adeguamento all'ammontare annuo dell'assegno sociale;

Gribaudo 15.05, che autorizza l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2027, ad effettuare la revisione in direzione incrementale delle prestazioni per i lavoratori e le lavoratrici infortunati e tecnopatiti;

Gribaudo 15.06, che istituisce la Procura unica del lavoro per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Gribaudo 15.07, che reca norme in materia di tutela psicologica per gli assicurati INAIL e per i loro familiari;

Gribaudo 15.08, che comprende nella valutazione dei rischi quelli connessi alle molestie sul lavoro;

Gribaudo 15.09, che è volto a comprendere nel documento di valutazione dei rischi la valutazione dei piani formativi;

Gribaudo 15.010, che reca norme in tema di verifica dell'idoneità tecnico professionale dei soggetti chiamati a verificare le condizioni di sicurezza negli appalti, prevedendo, per le attività ad alto rischio, la certificazione di un'esperienza di almeno 24 mesi nella mansione;

Gribaudo 15.011, che prevede la validità annuale della patente a crediti, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

Gribaudo 15.013, che estende alcune norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro anche ai lavoratori di pubblica utilità;

Gribaudo 15.014, che interviene in tema di composizione della Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali costituita presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Gribaudo 15.015, che interviene in tema di composizione della Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali costituita presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Gribaudo 15.016, che reca norme relative alla tessera di riconoscimento elettronica di cantiere, incrementando le informazioni che essa deve recare;

Gribaudo 15.017, che estende l'utilizzo della tessera elettronica di riconoscimento a tutti coloro che operano nel cantiere, indipendentemente dalla tipologia contrattuale;

Gribaudo 15.018, che reca norme in tema di accessibilità dei risultati dell'attività di vigilanza sugli appalti, attraverso la condivisione all'interno del Portale nazionale del sommerso;

Gribaudo 15.019, che prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad incrementare il fondo risorse decentrato destinato alla contrattazione integrativa del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro;

Gribaudo 15.022, che reca norme in tema di assunzioni da parte dell'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Gribaudo 15.020, che prevede un incremento delle risorse per il personale dell'INL;

Gribaudo 15.021, che prevede un ampliamento a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle di carattere e natura familiare, dell'attività di tracciamento e analisi dei mancati infortuni;

Gribaudo 15.023, che incrementa il limite percentuale massimo delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione ai fini della concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale;

Gribaudo 15.024, che estende ai conviventi di fatto le tutele previste dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Gribaudo 15.025, che destina le risorse derivanti dalle sanzioni in materia di salute e sicurezza esclusivamente al finanziamento delle attività di prevenzione, vigilanza e promozione della salute nei luoghi di lavoro;

Gribaudo 15.026, che interviene in materia di obbligo di relazione in ordine all'attività di prevenzione delle ASL;

Gribaudo 15.028, che reca una disciplina organica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, giustizia e tutela delle vittime del lavoro e dei propri familiari;

Zaratti 15.032, che introduce l'articolo 603-*quater* del codice penale, in materia di divieto di richiedere la restituzione della retribuzione dovuta al lavoratore da parte del datore di lavoro;

Zanella 15.033, che reca norme in materia di prevenzione e contrasto di molestie morali e violenze psicologiche nei luoghi di lavoro;

Schullian 16.089, che interviene sul termine per l'erogazione di una formazione

specificata in materia di sicurezza sul lavoro in agricoltura in relazione ad attività stagionali;

Schullian 16.090, che reca una norma di interpretazione autentica riconoscendo il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, al nucleo familiare del titolare dell'impresa agricola, anche quando quest'ultimo svolga prevalentemente un'attività diversa, non agricola;

Schullian 16.091, che reca disposizioni in materia di abilitazione all'uso delle macchine agricole raccogli frutta;

Gribaudo 16.092, che estende la platea dei destinatari della formazione finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali, comprendendo anche i lavoratori autonomi e i datori delle imprese aderenti;

Giaccone 16.040, che reca disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto;

Gribaudo 16.093, che sopprime la trattenuta sulle risorse dei Fondi paritetici interprofessionali, prevedendo che tali somme rimangano nella disponibilità dei Fondi e siano destinate al finanziamento di piani formativi, con priorità per le azioni rivolte alle competenze digitali e relative alla transizione ecologica;

Gebhard 16.01, che prevede l'esonero dall'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali per maestri di sci, già titolari di una pensione, che svolgono prestazioni occasionali;

Gebhard 16.02, che estende alle scuole di sci la possibilità di ricorrere a prestazioni occasionali;

Gebhard 16.03, che prevede, in via sperimentale, un regime contributivo speciale in favore dei pensionati che svolgano lavoro subordinato successivamente al pen-

sionamento nei territori con carenza strutturale di manodopera;

Gebhard 16.04, che reca incentivi al proseguimento o alla ripresa dell'attività lavorativa da parte di soggetti pensionati, prevedendo che i redditi derivanti da attività di lavoro subordinato o autonomo non concorrono alla formazione di reddito imponibile;

Giaccone 16.013 e D'Attis 16.049, che prorogano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di isopensione;

Della Vedova 16.014, che interviene sui requisiti per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia per i lavoratori con accrediti contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996;

Scotto 16.016, che incide sull'entità delle sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia di previdenza complementare;

Ghio 16.019, che reca norme in materia di finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti di imprese del settore portuale;

gli identici Furgiuele 16.034, Rosato 16.037 e Tassinari 16.053, che istituiscono presso l'INPS un Fondo destinato al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti di imprese del settore portuale;

Giaccone 16.015, che interviene in materia di contributi previdenziali volontari di liberi professionisti e lavoratori autonomi che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche;

Tucci 16.064, che reca norme relative alla sperimentazione della staffetta generazionale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;

Toccalini 16.079, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva per i la-

voratori giovani assunti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilendo altresì la possibilità, per i datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato il contratto, la possibilità di recedere unilateralmente dal rapporto dietro versamento di una indennità;

Toccalini 16.080, che prevede, in via sperimentale per un biennio, l'applicazione di un'imposta sostitutiva per i lavoratori giovani assunti a tempo indeterminato, al fine di favorirne il rientro in Italia;

Giaccone 16.077, che prevede una maggiorazione a titolo di contributo integrativo a carico delle società che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono attività riconducibili ad un ordinamento professionale, da destinare all'incremento del montante contributivo dei giovani professionisti;

Aiello 16.067, che incrementa il Fondo nuove competenze al fine di favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale, ecologica ed organizzativa;

Madia 16.060, che interviene in tema di rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze;

Giovine 16.085, che reca norme in materia di buoni pasto nella Pubblica amministrazione;

Gebhard 16.05 e 16.06, che recano disposizioni volte a favorire il lavoro agile di soggetti chiamati a compiti di cura;

Gebhard 16.07, che reca norme in materia di trattenimento in servizio degli operatori socio-sanitari e socio-assistenziali collocati in quiescenza;

Comaroli 16.010, che modifica la disciplina vigente in tema di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero;

Gribaudo 16.08, che incide sul termine relativo alla pubblicazione bilanci dei fondi sanitari;

gli identici Vietri 16.09, Gusmeroli 16.025 e Lazzarini 16.075, che recano norme su durata e rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, nonché sull'elezione degli organi di vertice;

Scotto 16.059, che sopprime i commi 295 e 296 della legge di bilancio 2026 in tema di sanzioni pecuniarie a carico dei consiglieri di amministrazione dei fondi pensione;

Caparvi 16.076, che reca disposizioni in materia di investimenti delle forme pensionistiche complementari;

Fossi 16.021, che reca disposizioni in materia di comunicazione obbligatoria per iscritto dell'avvio della procedura di chiusura di sede e di licenziamento collettivo ai sindacati, di finanziamento del piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche, di sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento qualora non vi sia la sottoscrizione del piano per limitare le ricadute occupazionali da parte delle organizzazioni sindacali;

Gusmeroli 16.026, che reca modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di distacco dei lavoratori;

Gusmeroli 16.027, che modifica l'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito delle reti di imprese e delle filiere produttive;

Lazzarini 16.078, che prevede norme in tema di avvio, per gli anni 2026 e 2027, da parte dei datori di lavoro con un numero di unità lavorative superiore a 1.000, di programmi di espansione e riqualificazione delle risorse umane, anche attraverso piani di ricambio generazionale;

Malagola 16.081, che reca disposizioni in materia di formazione obbligatoria in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, consentendo che l'adempimento di tale obbligo possa aver luogo anche in una fase antecedente alla stipulazione del contratto di lavoro;

Lazzarini 16.028, che reca disposizioni per favorire percorsi di formazione scuola-lavoro nei piccoli comuni;

Tassinari 16.056, che estende le disposizioni vigenti – in materia di termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – anche ai lavoratori assunti a seguito di procedura di cambio d'appalto e impiegati nell'ambito di appalti di servizi;

Guerra 16.017, che prevede la possibilità per i datori di lavoro privato, nell'ambito del settore edile e dei cantieri temporanei e mobili, di attivare percorsi formativi aggiuntivi in favore dei lavoratori;

gli identici Tassinari 16.052 e Giaccone 16.036, che prevedono la possibilità per i datori di lavoro privato, nell'ambito del settore edile e dei cantieri temporanei e mobili, di attivare percorsi formativi aggiuntivi in favore dei lavoratori;

Varchi 16.087, che introduce, limitatamente ai soli casi di accertata indisponibilità di personale abilitato, la possibilità di conferire incarichi di insegnamento a soggetti in possesso di laurea in Scienze dell'Educazione (L-19) con almeno 36 mesi di servizio nella scuola dell'infanzia;

Lazzarini 16.011, che reca disposizioni in materia di assunzioni presso l'INPS;

Steger 16.045, che reca misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa dell'INPS;

Giaccone 16.012, che reca disposizioni relative al personale degli uffici ministeriali di diretta collaborazione, prevedendo nei

loro confronti la non applicabilità del limite previsto dalla normativa vigente per il trattamento accessorio;

Coppo 16.083, che prevede meccanismi premiali per le imprese che adottano tecnologie avanzate, a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;

Ghio 16.018, che fa rientrare taluni lavoratori del sistema portuale tra coloro che hanno diritto ad un pensionamento anticipato per lo svolgimento di lavori usuranti;

gli identici Furgiuele 16.033, Rosato 16.038 e Tassinari 16.054, che fanno rientrare taluni lavoratori del sistema portuale tra coloro che hanno diritto ad un pensionamento anticipato per lo svolgimento di lavori usuranti;

Fossi 16.020, che reca norme volte a precludere alle imprese che cessano definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, la possibilità di avviare procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni, fino a che non abbiano completamente restituito gli incentivi pubblici ricevuti;

Marino 16.044, che reca disposizioni in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento all'accesso negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati;

Fossi 16.022, che incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile al fine di finanziare gli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale;

Gribaudo 16.023, che reca disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali;

Caparvi 16.024, che reca disposizioni volte a semplificare lo svolgimento dell'at-

tività da parte delle imprese di autoriparazione addette alla revisione periodica di veicoli a motore diversi dai pesanti;

Giaccone 16.030, che interviene a modificare la disciplina vigente che riguarda la sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, incidendo sul trattamento economico del personale dipendente;

gli identici Giaccone 16.031 e Mollicone 16.088, che intervengono in tema di indennità, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante o al termine del trattamento di integrazione salariale, in favore dei dipendenti delle imprese editrici, razionalizzando e chiarificando la disciplina vigente;

gli identici Centemero 16.032 e Osnato 16.084, che prevedono, al fine di sostenere la conciliazione tra attività lavorativa e studio, che le università, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possano prevedere modalità di svolgimento a distanza delle verifiche di profitto e degli esami finali per gli studenti;

Miele 16.039, che reca disposizioni urgenti in materia di riconoscimento del servizio scolastico prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo presso le scuole paritarie ai fini della carriera di alcune categorie di personale docente;

Barabotti 16.042, nonché gli identici Caparvi 16.041 e Tassinari 16.055, che recano disposizioni volte a tutelare l'occupazione nei servizi di *call center* oggetto di affidamento pubblico, prevedendo che le pubbliche amministrazioni prevedano nei bandi di gara norme volte al riassorbimento del personale, nonché stabilendone la riassunzione in via prioritaria da parte degli operatori economici;

Gribaudo 16.061, che reca disposizioni in materia di destinazione delle risorse inopstate dei Fondi paritetici interprofessionali;

Schullian 16.047, che interviene in materia di termini per la revisione dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce;

Bonafè 16.048, che reca disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda, in tema di integrazione salariale;

Carotenuto 16.062, che reca disposizioni per l'individuazione e termine del censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;

Barzotti 16.063, che istituisce un Fondo perequativo destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate, finalizzato al relativo accesso ai benefici previdenziali;

Sportiello 16.066, che riconosce la NA-SpI nei casi di dimissioni rassegnate dalla lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;

Barzotti 16.068, Aiello 16.070, Carotenuto 16.069 e Tucci 16.071, che, al fine di tutelare il diritto di sciopero, prevedono che la nozione di servizio pubblico essenziale sia interpretata restrittivamente, comprendendo esclusivamente i servizi la cui interruzione sia idonea a mettere in pericolo la vita, la salute o la sicurezza della persona;

Caparvi 16.073, che reca disposizioni inerenti al rafforzamento organizzativo e funzionale della Commissione di vigilanza sui fondi (COVIP);

Giaccone 16.074, che reca disposizioni in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

Tassinari 16.050, che, a decorrere dal 1° luglio 2026, riduce il limite massimo percentuale del montante finale accumulato in relazione alle prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita che possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, sopprimendo altresì la possibilità di erogare prestazioni, in luogo della rendita

vitalizia, mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni;

Tassinari 16.057, che reca norme in materia di contribuzione annuale ai fini della maturazione del diritto alla pensione per i lavoratori del mondo dello spettacolo con contratto intermittente.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione di richieste di riesame avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 12 della giornata odierna, mentre la seduta per la comunicazione degli esiti dei ricorsi è convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2669, recante Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, a cui è abbinata la proposta di legge C. 1742 Lupi.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 conferisce al Governo la delega per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile.

Osserva quindi che l'articolo 2 definisce l'oggetto della delega legislativa al Governo, demandando alla stessa di prevedere, tra l'altro – in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione – le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri e altre figure professionali per lo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare (lettera *n*)).

Rileva poi che l'articolo 3, nello stabilire i principi e i criteri direttivi della delega legislativa, dispone tra l'altro – in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione – che si debba provvedere all'individuazione dei criteri per la definizione degli *standard* tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore nonché del fabbisogno formativo del medesimo personale, da soddisfare anche mediante accordi, convenzioni e programmi con le istituzioni di formazione o di alta formazione e con gli enti pubblici di ricerca (lettera *ee*) del comma 1).

Precisa, inoltre, che l'articolo 4 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione (Am-

biente) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1716, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 3 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale previsto dall'articolo 2, istituendo e disciplinando, al comma 7, la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la gestione amministrativa dei compiti assegnati. La struttura, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario, è costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina dello stesso. Alla struttura è assegnato un contingente massimo di personale pari a 3 unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e 2 di personale non dirigenziale, che siano: dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali (previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti), con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. Il personale assegnato alla struttura è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza.

Rileva poi che il comma in esame stabilisce poi le seguenti ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti il personale: al personale di livello non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della

Presidenza del Consiglio dei ministri; al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici medi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione; con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro stabilita dal decreto legislativo n. 66 del 2003; all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Tiziana NISINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI. — Interviene la Viceministra del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tiziana NISINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05402 Aiello: Iniziative volte a salvaguardare integralmente i livelli occupazionali e produttivi dei siti italiani di Electrolux Italia e garantire il futuro industriale del settore dell'elettrodomestico nel nostro Paese.

Chiara APPENDINO (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Chiara APPENDINO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Nel merito, riferisce che recentemente si è confrontata con i lavoratori interessati dal piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux, sottolineando come i predetti lavoratori abbiano bisogno di garanzie a fronte degli esuberi prospettati dall'azienda.

Reputa che il Governo ha tradito i lavoratori, mettendo in campo, negli ultimi quattro anni, politiche occupazionali insufficienti, tanto che, nonostante il Ministro delle imprese e del *made in Italy* Urso abbia convocato un tavolo con i sindacati, nessun esponente del Governo ha avuto il coraggio di presentarsi ai cancelli della fabbrica per assicurare i lavoratori sul loro futuro.

Rileva quindi come sia necessario un intervento più incisivo da parte della Presidente del Consiglio, che faccia sì che il ritiro dei licenziamenti sia il punto di inizio di una trattativa con un'azienda che nel tempo si è avvantaggiata delle risorse pubbliche ma ha finito con lo svuotare le sue fabbriche, attraverso piani di ristrutturazione del personale.

Conclude affermando che in questa congiuntura i soggetti più deboli si trovano a pagare il prezzo dell'incapacità politica dell'attuale Governo.

5-05404 Scotto: Chiarimenti in merito all'impatto sulla vita dei lavoratori delle misure in materia pensionistica adottate nel corso della presente legislatura.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, ringrazia la Viceministra per la risposta fornita e constata come quest'ultima si trovi a dover difendere le scelte del Governo, nonostante l'evidenza dei numeri forniti e non smentiti. In proposito, riferisce che i lavoratori con inizio della propria contribuzione nel 1994 e con una permanenza più limitata nel sistema retributivo vedranno applicarsi un taglio di 6.177 euro annui nel caso di una retribuzione pari a 30.000 euro, con tagli più consistenti per retribuzioni pari a 70.000 euro.

Rileva quindi che il Governo è responsabile dello svuotamento di Opzione Donna, per effetto dell'approvazione dell'ultima legge di bilancio, come pure dell'adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aspettativa di vita, che aumenta di un mese quest'anno e di due mesi l'anno prossimo, sottolineando altresì come tale adeguamento automatico non sia imputabile alle responsabilità del Governo Prodi come indicato nella risposta della Viceministra, ma al Governo Berlusconi che introdusse il citato meccanismo.

Sottolinea quindi la scelta del Governo di non mantenere le promesse elettorali, con riguardo all'abbassamento dell'età pensionabile dei lavoratori.

Paventa poi il rischio che, nonostante l'aumento dei posti di lavoro, i salari continuino a rimanere bassi, determinando nel futuro, con riguardo alle pensioni calcolate

con il metodo contributivo, la povertà di molti pensionati, motivo per cui ritiene necessario affrontare il tema delle aliquote di rendimento.

Quanto alla politica salariale dell'Esecutivo, sostiene che il decreto « 1° maggio », per effetto degli emendamenti presentati dai partiti di maggioranza, rischia di diventare una sorta di decreto « colpo di spugna » per i datori di lavoro che non retribuiscono adeguatamente i lavoratori.

Conclude osservando che sarebbe necessario, altresì, istituire la pensione di garanzia, misura che tuttavia non riscontra nei programmi del Governo.

Tiziana NISINI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.50, è ripresa alle 15.55.

5-05403 Rizzetto: Iniziative volte a tutelare i livelli occupazionali degli stabilimenti del gruppo Electrolux, con particolare riferimento al sito produttivo di Porcia.

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, sottolineando come la stessa testimoni l'attenzione del Governo Meloni rispetto alla tutela dei livelli occupazionali nel Paese e, nel caso specifico, di quelli legati all'azienda Electrolux.

Tiziana NISINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 18.15.

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

C. 2911 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Tiziana NISINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta odierna sono stati comunicati i giudizi in ordine all'inammissibilità delle proposte emendative presentate, avverso le quali sono state presentate 89 richieste di riesame.

Al riguardo, la presidenza, a seguito di un supplemento di istruttoria, anche alla luce delle argomentazioni formulate nei ricorsi presentati, ritiene che possano considerarsi ammissibili le seguenti proposte emendative:

Carotenuto 3.04, gli identici Caparvi 6.05 e Tassinari 6.08, nonché Scotto 6.02, che disciplinano i casi di erogazione in un'unica soluzione della NASpI per i *workers buyout*, consentendo così di salvaguardare il lavoro stabile;

Marattin 4.1, che interviene in materia di tirocini extracurricolari, definendo i parametri da cui desumere la natura fraudolenta del tirocinio, al fine di garantire l'effettiva natura formativa del tirocinio e prevenire l'abuso dello strumento per finalità di mera sostituzione di lavoro subordinato, in modo da contrastare la precarizzazione dei rapporti di lavoro;

Marattin 4.01, che stabilisce un limite massimo di durata per i tirocini extracurricolari, al fine di garantire l'effettiva na-

tura formativa del tirocinio e prevenire l'abuso dello strumento per finalità di mera sostituzione di lavoro subordinato, in modo da contrastare la precarizzazione dei rapporti di lavoro;

Barabotti 4.04, che riconosce un'integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore orafa;

Sportiello 6.12, che, intervenendo in materia di congedo obbligatorio di paternità, appare volto a favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro, finalità su cui interviene l'articolo 6 del provvedimento;

Sportiello 6.13, che istituisce un Fondo per la creazione degli asili nido aziendali, al fine di favorire la conciliazione della genitorialità col mondo del lavoro, finalità su cui interviene l'articolo 6 del provvedimento;

Malagola 6.15, che interviene in materia di criteri premiali nell'ambito delle procedure di appalti pubblici, prevedendo un maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese a favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro (comprovate dalla apposita certificazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184), finalità su cui interviene l'articolo 6 del provvedimento;

Mari 6.035, Giaccone 16.013 e D'Attis 16.049, che estendono l'applicazione dell'istituto di pensionamento anticipato detto isopensione;

D'Attis 6.010, volto alla realizzazione di percorsi di formazione per il reinserimento lavorativo di lavoratori disoccupati ultracinquantenni;

Sportiello 6.022, che, recando disposizioni volte a favorire l'allattamento nei luoghi di lavoro, appare volto a favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro, finalità su cui interviene l'articolo 6 del provvedimento;

Malagola 6.029, che specifica quali sono i servizi di educazione e le borse di studio che non concorrono a formare il reddito;

Malagola 6.032, che prevede che, nell'ambito del collocamento mirato, i soggetti con disabilità mantengano la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda anche quando assunti con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato, fino alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, in tal modo favorendo l'occupazione stabile di tali lavoratori;

Mascaretti 6.034, che introduce la figura del *tutor* per la sostenibilità economica del disoccupato o del lavoratore fragile, anche al fine di superare le difficoltà di reinserimento lavorativo per i predetti soggetti;

Tassinari 7.02, volto ad introdurre una certificazione volontaria della conformità del contratto collettivo applicato al contratto di riferimento di cui all'articolo 7, comma 2, del provvedimento;

Scotto 11.02, che riconosce al lavoratore in somministrazione un diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni effettuate dal datore di lavoro, in tal modo favorendo l'occupazione stabile di tali lavoratori;

Aiello 11.05, che istituisce un Fondo per il riconoscimento di integrazioni salariali in favore dei lavoratori in caso di eccezionali situazioni climatiche;

Malagola 11.06, che riconosce ai contratti e agli accordi collettivi la facoltà di consentire al lavoratore di destinare, in tutto o in parte, il valore di specifiche misure di *welfare* aziendale di cui abbia titolo alla fruizione e non ancora utilizzate a beneficio di altri lavoratori individuati secondo criteri oggettivi e non discriminatori dai medesimi contratti collettivi, in tal modo incentivando la promozione della contrattazione collettiva ai

fini dell'adeguatezza del trattamento economico dei lavoratori interessati;

Gribaudo 15.03, che interviene sulla disciplina sull'indennità giornaliera spettante al lavoratore a seguito di infortunio;

Giovine 16.085, che reca norme volte ad eliminare il tetto previsto dalla normativa vigente per l'importo dei buoni pasto corrisposti al personale della pubblica amministrazione, in modo da incidere sull'adeguatezza della relativa retribuzione;

gli identici Vietri 16.09, Gusmeroli 16.025 e Lazzarini 16.075, che recano norme sulla durata e rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, nonché sull'elezione degli organi di vertice;

Gusmeroli 16.027 e Gusmeroli 16.026, che intervengono sulla disciplina in materia di distacco dei lavoratori;

Tassinari 16.050, che riduce il limite massimo percentuale del montante finale accumulato in relazione alle prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita che possono essere erogate in capitale;

Bonafè 16.048, che reca disposizioni urgenti, in materia di integrazione salariale, per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda;

Comaroli 16.010, che modifica la disciplina vigente in tema di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero.

Per le restanti proposte emendative in ordine alle quali sono state presentate richieste di riesame, la presidenza conferma il giudizio di inammissibilità.

Lorenzo MALAGOLA (FDI) chiede alla presidenza di rivalutare il giudizio di inammissibilità testé confermato relativamente all'articolo aggiuntivo 6.031 a sua prima firma, volto ad introdurre misure di *welfare* aziendale con particolare riferimento alla cura dei famigliari minorenni e anziani.

Tiziana NISINI, *presidente*, assicura che la presidenza effettuerà un ulteriore approfondimento in merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.20.

ALLEGATO 1

**DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911
Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* ai datori di lavoro privati *con le seguenti:* alle imprese;

b) *al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole:* a carico dei datori di lavoro *aggiungere le seguenti:* e della lavoratrice;

c) *al comma 7, dopo le parole:* la revoca dell'esonero *aggiungere le seguenti:* per i datori di lavoro;

d) *al comma 9, dopo le parole:* non è cumulabile *aggiungere le seguenti:* , per il datore di lavoro,.

1.13. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 *con le seguenti:* dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: per l'anno 2028 *con le seguenti:* per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.

1.11. Madia.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* con contratto di lavoro a tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* , con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell'orario normale di la-

voro previsto dal contratto collettivo applicato,.

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell'assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell'incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

c) *al comma 6, sostituire le parole:* nei sei mesi *con le seguenti:* nei dodici mesi.

d) *dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

10-bis. L'INAPP provvede al monitoraggio degli effetti della misura di cui al presente articolo con particolare riferimento all'impatto sull'occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l'INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro. L'INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.

10-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato

all'individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell'occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l'Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.

1.29. Mari, Zanella, Ghirra, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: con contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , con contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e con contratti di lavoro domestico

1.12. Madia.

Al comma 1, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato,

1.5. Scotto, Guerra.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo pieno.

1.1. Scotto, Guerra.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da almeno ventiquattro mesi aggiungere le seguenti: o inserite nel percorso personalizzato di inclusione lavorativa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.,

1.10. Tassinari, Battilocchio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi

1.14. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ventiquattro mesi ovvero fino a: lettere da b) a g) con le seguenti: dodici mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g).

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1.16. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi

1.15. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione ai contributi previdenziali a carico della lavoratrice che sia stata vittima di violenza e sia inserita in percorsi di protezione debitamente certificati.

1.17. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 2, dopo le parole: 800 euro su base mensile aggiungere le seguenti: per le assunzioni effettuate presso unità produttive ubicate nei comuni classificati montani ovvero appartenenti alle aree interne individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne, ovvero.

1.8. Giaccione, Caparvi, Lazzarini.

Al comma 3, dopo le parole: è riconosciuto per un aggiungere la seguente: ulteriore

1.18. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 3, sostituire le parole: per un periodo massimo di dodici mesi con le seguenti: per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

1.28. Piccolotti, Zanella, Ghirra, Mari.

Al comma 3, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo pieno.

1.2. Scotto, Guerra.

Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: ai rapporti di lavoro domestico e.

* **1.3.** Scotto, Guerra.

* **1.9.** Giacccone, Caparvi, Lazzarini.

Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: e ai rapporti di apprendistato.

1.4. Scotto, Guerra.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.19. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, a decorrere dall'anno 2026 le disposizioni vigenti in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri sono estese anche ai rapporti di lavoro domestico e ai relativi oneri, valutati in 800 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.20. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell'assun-

zione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell'incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

1.6. Scotto, Guerra.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Ai datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5-ter. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 5-bis spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

5-quater. I benefici di cui ai commi 5-bis e 5-ter sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 5-bis e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

Conseguentemente:

a) *al comma 7, sostituire le parole:* di cui ai commi 1, 2 e 3 *con le seguenti:* di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis;

b) *al comma 8, sostituire le parole da:* 26,5 milioni di euro per l'anno 2026, *fino a:* 51,3 milioni di euro per l'anno 2028, *con le seguenti:* 31,5 milioni di euro per l'anno 2026, 68,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 56,3 milioni di euro per l'anno 2028,.

1.26. Zanella, Mari, Ghirra, Piccolotti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per i due successivi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente, per i datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare.

1.21. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: « , fino all'importo di lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'importo di euro 3000, ».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 13,1 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.22. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

1.25. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

1.23. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Al comma 7, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

1.24. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile ai fini della fruizione dell'esonero di cui al comma 4.

1.7. Guerra, Scotto.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati all'impegno, da parte dei soggetti beneficiari, al rispetto dei principi e delle linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro dignitoso e dei principi OCSE per le imprese multinazionali. In caso di violazioni documentate nelle filiere produttive, l'amministrazione competente dispone la revoca del beneficio.

10-ter. Non possono beneficiare delle misure di cui al presente articolo i datori di lavoro che, nei tre anni antecedenti alla domanda, abbiano delocalizzato, in Paesi extra-UE, attività produttive originariamente svolte in Italia, ovvero abbiano ridotto in modo significativo l'occupazione nel territorio nazionale senza giustificato motivo industriale.

10-quater. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica annualmente l'elenco dei beneficiari, gli importi concessi e un rapporto sull'im-

patto occupazionale e territoriale delle misure di internazionalizzazione, con particolare riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali in Italia.

1.27. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure per favorire l'attrazione di ricercatrici madri con esperienza all'estero)

1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027, al fine di ridurre il divario di genere nel personale della ricerca, di agevolare l'ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all'estero, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, possono procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, alla chiamata diretta in qualità di ricercatrici a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*decies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all'estero, ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia ed essere state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni;

b) avere la responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, il decreto di cui al primo periodo individua:

a) le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1;

b) il numero massimo di pubblicazioni da allegare alla candidatura;

c) le modalità attraverso cui le candidate indicano un ordine di preferenza di cinque università statali e non statali, legalmente riconosciute, ovvero istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, nei confronti delle quali manifestano la loro disponibilità alla chiamata;

d) il procedimento di valutazione delle candidature, da parte di un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiose di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominate dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica delle candidate. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi afferenti alle aree scientifiche di riferimento.

e) A parità di qualificazione scientifica la commissione terrà in considerazione il numero di figli per stilare la graduatoria finale, dando la precedenza alle candidate che hanno la responsabilità genitoriale del numero maggiore di figli.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.340.873 per il 2026 e a euro 2.681.746 per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.02. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno, n. 80, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi. ».

2. All'onore derivante dal comma 1, pari a euro 500 mila euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.01. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai datori di lavoro privati con le seguenti: nelle imprese.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, dopo le parole: a carico dei datori di lavoro aggiungere le seguenti: e del personale non dirigenziale neoassunto;*

b) *al comma 3, dopo le parole: è riconosciuto aggiungere le seguenti: al personale non dirigenziale neoassunto e;*

c) *al comma 8, dopo le parole: la revoca dell'esonero aggiungere le seguenti: per i datori di lavoro;*

d) *al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: I benefici contributivi e fiscali di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 155,7 milioni di euro per l'anno 2026, 358,4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 192,4 milioni di euro per l'anno 2028;*

e) *al comma 10, dopo le parole: non è cumulabile aggiungere le seguenti: , per il datore di lavoro,.*

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2026, 106 milioni di euro per l'anno 2027 e a 57 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.11. Appendino, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 con le seguenti: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole: per l'anno 2028 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030;*

b) *al comma 12, sostituire le parole: per l'anno 2028 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.*

Conseguentemente, all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: e a 250,7 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: , 250,7 milioni di euro per l'anno*

2028 e a 135,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2030;

2) *dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

f-bis) quanto a 135,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.9. Madia.⁽¹⁾

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* , con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato;

b) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell'assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell'incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* nei sei mesi *con le seguenti:* nei dodici mesi;

d) *dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-bis. L'INAPP provvede al monitoraggio degli effetti della misura di cui al presente articolo con particolare riferimento all'impatto sull'occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l'INAPP può accedere, secondo le mo-

dalità previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro. L'INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.

11-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato all'individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell'occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l'Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.

2.20. Mari, Ghirra.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* , personale con contratto di apprendistato di cui agli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e personale con contratti di lavoro domestico.

2.10. Madia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* , con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato,.

2.4. Scotto, Guerra.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 685 del 27 maggio 2026.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo pieno.

2.1. Scotto, Guerra.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 12 mesi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

2.12. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 24 mesi di impiego regolarmente retribuito aggiungere le seguenti: , alla data dell'assunzione incentivata non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono inseriti nel percorso personalizzato di inclusione lavorativa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2.8. Tassinari, Battilocchio.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ovvero sono privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: alle lettere aggiungere la seguente: a).

2.13. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ai rapporti di lavoro domestico e.

*** 2.2.** Scotto, Guerra.

*** 2.7.** Giacccone, Caparvi, Lazzarini.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: e ai rapporti di apprendistato.

2.3. Scotto, Guerra.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le assunzioni effettuate presso unità produttive ubicate nei comuni classificati montani ovvero appartenenti alle aree interne individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 9.

2.6. Giacccone, Caparvi, Lazzarini.

Al comma 4, sostituire le parole: per un periodo massimo di dodici mesi con le seguenti: per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

2.19. Mari, Ghirra.

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell'assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell'incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

2.5. Scotto, Guerra.

Al comma 7, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

2.14. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di favorire il primo impiego stabile dei giovani e garantire loro salari adeguati, agevolando l'acquisizione di esperienza professionale, ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali pari al 10 per cento del

reddito fino a 35.000 euro lordi annui. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di prima assunzione e nei due periodi d'imposta successivi. Sui redditi superiori a 35.000 euro lordi annui si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito stabiliti dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente:* I benefici contributivi e fiscali di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 133,7 milioni di euro per l'anno 2026, 308,4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 165,4 milioni di euro per l'anno 2028;

b) *all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

f-bis) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2026, 56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 30 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.16. Appendino, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di favorire il primo impiego stabile dei giovani e garantire loro salari adeguati, agevolando l'acquisizione di esperienza professionale, ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali fino a 30.000 euro lordi annui.

Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di prima assunzione e nei due periodi d'imposta successivi. Sui redditi superiori a 30.000 euro lordi annui si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito stabiliti dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente:* I benefici contributivi e fiscali di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 120,7 milioni di euro per l'anno 2026, 276,4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 148,4 milioni di euro per l'anno 2028;

b) *all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

f-bis) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2026, 24 milioni di euro per l'anno 2027 e a 13 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.15. Appendino, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati all'impegno, da parte dei soggetti beneficiari, al rispetto dei principi e delle linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro dignitoso e dei principi OCSE per le imprese multinazionali. In caso di violazioni documentate nelle filiere produt-

tive, l'amministrazione competente dispone la revoca del beneficio.

12-ter. Non possono beneficiare delle misure di cui al presente articolo i datori di lavoro che, nei tre anni antecedenti alla domanda, abbiano delocalizzato, in Paesi *extra*-UE, attività produttive originariamente svolte in Italia, ovvero abbiano ridotto in modo significativo l'occupazione nel territorio nazionale senza giustificato motivo industriale.

12-quater. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica annualmente l'elenco dei beneficiari, gli importi concessi e un rapporto sull'impatto occupazionale e territoriale delle misure di internazionalizzazione, con particolare riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali in Italia.

2.18. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 » sono inserite le seguenti: « e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026 ».

12-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma **12-bis**, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.17. Borrelli, Mari.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Incentivo all'assunzione di giovani con titolo di studio universitario)

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° settembre 2026, assumono

a tempo indeterminato giovani *under* 35 in possesso di laurea triennale, laurea magistrale o dottorato di ricerca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 8.000, erogato dall'INPS mediante conguaglio contributivo, in un'unica soluzione oppure in quote mensili entro dodici mesi.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.01. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Programma Più Talento)

1. In via sperimentale per gli anni 2026 e 2027 ai giovani *under* 35 in possesso di laurea magistrale o dottorato conseguito all'estero che trasferiscono la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2027 e stipulano un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuta una detassazione del 50 per cento del reddito di lavoro dipendente per due periodi d'imposta.

2. La detassazione di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.02. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Credito d'imposta per formazione e upskilling dei giovani lavoratori)

1. A decorrere dal 1° settembre 2026, alle imprese che assumono a tempo inde-

terminato giovani *under 35* e attivano percorsi di formazione certificata in competenze digitali, *green* o tecnico-professionali, è riconosciuto un credito d'imposta del 50 per cento delle spese sostenute, fino a euro 4.000 per ciascun lavoratore.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito.

3. La misura opera nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.03. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Incentivi all'occupazione giovanile nelle aree interne)

1. Ai datori di lavoro privati con sede operativa ubicata nei comuni delle aree interne individuate dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), che assumono giovani *under 35* con contratto a tempo indeterminato, è riconosciuto per ventiquattro mesi l'esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di euro 12.000 annui, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

2. In caso di nuova impresa costituita da giovani *under 35* con sede nelle medesime aree, l'esonero è riconosciuto anche qualora il datore sia esso stesso *under 35* titolare, per i propri dipendenti assunti dal 1° settembre 2026.

3. Agli oneri del presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.04. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Le disposizioni sono rivolte altresì al sostegno dei giovani tra i 18 e i 40 anni che intendano rilevare imprese già esistenti, al fine di favorire il ricambio generazionale e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito »;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), la parola: « 35 », è sostituita con la seguente: « 40 »;

c) all'articolo 23, dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:

« 4-quater. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridefinita la disciplina di attuazione della misura di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo della presente legge. ».

2.07. Ghirra, Mari.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Diritto allo studio per lavoratori studenti)

1. All'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « titoli di studio legali » sono inserite le seguenti: « nonché iscritti e frequentanti corsi regolari di studio presso università statali o non statali legalmente riconosciute ovvero percorsi formativi degli Istituti tec-

nologici superiori (ITS Academy) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 »;

b) al secondo comma, le parole: « compresi quelli universitari » sono sostituite dalle seguenti: « compresi quelli iscritti a corsi universitari ovvero a percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99. ».

2.05. Malagola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure in materia di passaggio dall'Istruzione e Formazione Professionale all'Istruzione Tecnologica Superiore)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 le parole: « unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore » sono soppresse.

2.06. Malagola.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: ZES unica aggiungere le seguenti: e delle Zone logistiche semplificate – ZLS di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dopo le parole: ZES unica per il Mezzogiorno aggiungere le seguenti: o in una ZLS;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: (Bonus ZES e ZLS 2026).*

3.11. Caparvi, Giaccone, Lazzarini.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai datori di lavoro privati con le seguenti: alle imprese;*

b) *al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole: a carico dei datori di lavoro aggiungere le seguenti: e del personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;*

c) *al comma 7, dopo le parole: la revoca dell'esonero aggiungere le seguenti: per i datori di lavoro;*

d) *al comma 9, dopo le parole: non è cumulabile aggiungere le seguenti: , per il datore di lavoro,.*

3.16. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

⁽¹⁾*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 con le seguenti: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.*

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire le parole: per l'anno 2028 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030;

al comma 11, sostituire le parole: per l'anno 2028 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030;

all'articolo 17:

al comma 1 sostituire le parole: e a 250,7 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: , 250,7 milioni di euro per l'anno 2028 e a 34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2030;

dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) quanto a 34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2030 si provvede mediante corrispondente ridu-

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 685 del 27 maggio 2026.

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.23. Madia.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* , con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato,;

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell'assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell'incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito,;

c) *al comma 6, sostituire le parole:* nei sei mesi *con le seguenti:* nei dodici mesi;

d) *dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

10-bis. L'INAPP provvede al monitoraggio degli effetti della misura di cui al presente articolo con particolare riferimento all'impatto sull'occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l'INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro. L'INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.

10-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e delle

comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato all'individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell'occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate, nonché ai trasferimenti di personale tra unità produttive o tra imprese appartenenti al medesimo gruppo societario o comunque riconducibili al medesimo soggetto economico, ove finalizzati all'elusione dei requisiti per l'accesso o la permanenza nel beneficio. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l'Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.

3.22. Mari, Borrelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* , con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato,.

3.6. Scotto, Guerra.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* e a tempo pieno.

3.2. Scotto, Guerra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È riconosciuta priorità ai datori di lavoro che operano in filiere produttive strategiche o programmi di sviluppo territoriale.

* **3.9.** Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

* **3.15.** Madia.

Al comma 2, sostituire le parole: che occupano fino a 10 dipendenti con le seguenti: che occupano fino a 50 dipendenti.

**** 3.1.** Tassinari, Battilocchio.

**** 3.3.** Scotto, Guerra.

**** 3.14.** Madia.

Al comma 2, sopprimere le parole: nel mese di assunzione.

3.17. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 3, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.

3.18. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ventiquattro mesi aggiungere le seguenti: ovvero che alla data dell'assunzione incentivata hanno compiuto trentacinque anni di età e sono inseriti nel percorso personalizzato di inclusione lavorativa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

3.12. Tassinari, Battilocchio.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3.19. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ai rapporti di lavoro domestico e.

*** 3.4.** Scotto, Guerra.

*** 3.10.** Giaccione, Caparvi, Lazzarini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: e ai rapporti di apprendistato.

3.5. Scotto, Guerra.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'incremento occupazionale

netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell'assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell'incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

3.7. Scotto, Guerra.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

3.20. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì, nei limiti delle risorse disponibili e secondo criteri definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle assunzioni effettuate presso unità produttive ubicate nei comuni classificati montani ai sensi della legge 12 settembre 2025, n. 131, nonché nei comuni classificati periferici o ultraperiferici nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne.

3.8. Giaccione, Caparvi, Lazzarini.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati all'impegno, da parte dei soggetti beneficiari, al rispetto dei principi e delle linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro dignitoso e dei principi OCSE per le imprese multinazionali. In caso di violazioni documentate nelle filiere produttive, l'amministrazione competente dispone la revoca del beneficio.

11-ter. Non possono beneficiare delle misure di cui al presente articolo i datori di lavoro che, nei tre anni antecedenti alla domanda, abbiano delocalizzato, in Paesi extra-UE, attività produttive originariamente svolte in Italia, ovvero abbiano ridotto in modo significativo l'occupazione

nel territorio nazionale senza giustificato motivo industriale.

11-*quater*. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica annualmente l'elenco dei beneficiari, gli importi concessi e un rapporto sull'impatto occupazionale e territoriale delle misure di internazionalizzazione, con particolare riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali in Italia.

3.21. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Esonero contributivo per i contratti di apprendistato di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. L'esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è pari al 100 per cento, senza limite di importo massimo annuale, per tutta la durata del contratto. Il beneficio è prorogato di un anno dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

2. L'esonero contributivo di cui comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, anche in via prospettica, emerge il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui al predetto comma 1.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.01. Madia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Estensione delle semplificazioni amministrative della ZES Unica a tutto il territorio nazionale)

1. Al fine di favorire la competitività del sistema produttivo nazionale e semplificare l'avvio di nuove attività economiche, le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e procedurale di cui al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano a tutti i progetti di investimento e alle attività industriali, produttive e logistiche avviate su tutto il territorio nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) di cui all'articolo 13 del medesimo decreto-legge assume la denominazione di « Sportello Unico Digitale Nazionale per le Imprese » (S.U.D.N.) ed estende la propria competenza territoriale a tutto il territorio nazionale.

3. Restano ferme le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali e contributive, che rimangono limitate ai territori della ZES Unica per il Mezzogiorno come individuati dall'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

3.02. Boschi, Madia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure a sostegno delle start up di imprese costituite per la realizzazione di operazioni di workers buyout)

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assi-

curare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3.03. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Ripristino dell'erogazione anticipata della NASpI in un'unica soluzione nei casi di workers buyout)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2024, n. 199, è prorogato il regime di liquidazione anticipata della NASpI in un'unica soluzione di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, limitatamente ai casi in cui l'anticipazione è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

3.04. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono revocati qualora l'impresa beneficia-

ria proceda, nei ventiquattro mesi successivi, a delocalizzazioni produttive o a licenziamenti collettivi non giustificati da comprovate crisi aziendali.

3.05. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

ART. 4.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* di durata complessiva non superiore a dodici mesi;

b) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a dodici mesi *e le seguenti parole:* e non è mai stato occupato a tempo indeterminato;

c) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* instaurati entro il 30 aprile 2026;

d) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell'assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell'incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito;

e) *al comma 6, sostituire le parole* nei sei mesi *con le seguenti:* nei dodici mesi;

f) *dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. L'INAPP provvede al monitoraggio degli effetti della misura di cui al presente articolo con particolare riferimento all'impatto sull'occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l'INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in

materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro. L'INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.

8-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato all'individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell'occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate, nonché ai trasferimenti di personale tra unità produttive o tra imprese appartenenti al medesimo gruppo societario o comunque riconducibili al medesimo soggetto economico, ove finalizzati all'elusione dei requisiti per l'accesso o la permanenza nel beneficio. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l'Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.

4.13. Mari, Ghirra.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in rapporti di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo pieno.

4.2. Scotto, Guerra.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e non è mai stato occupato a tempo indeterminato

4.7. Madia.

Sopprimere il comma 3.

*** 4.8.** Madia.

*** 4.9.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ai rapporti di lavoro domestico e.

**** 4.3.** Scotto, Guerra.

**** 4.6.** Giaccione, Caparvi, Lazzarini.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: e ai rapporti di apprendistato.

4.4. Scotto, Guerra.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

4.10. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 7, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

4.11. Mari, Ghirra.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Ai fini di consentire il completamento dei processi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili presso gli enti locali, all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3-septies sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « , effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » sono soppresse;

b) le parole « espressamente finalizzate a nuove assunzioni e » sono soppresse.

c) dopo le parole: « dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 », sono inserite le seguenti: « nonché ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

10-ter. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, all'articolo 2, comma 1,

del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i comuni in condizione di dissesto le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia integralmente coperto con risorse eterofinanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ».

* **4.12.** Zaratti, Mari.

* **4.5.** Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Contrasto all'utilizzo fraudolento dei tirocini per il contrasto alla precarietà cumulativa)

1. Al comma 723 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: « Costituiscono indici della natura fraudolenta del tirocinio: la durata del tirocinio, la ripetizione o reiterazione di tirocini tra i medesimi tirocinante e datore di lavoro; l'analogia delle mansioni, delle responsabilità e dell'intensità del lavoro del tirocinante rispetto a quelle proprie dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato occupati dal datore di lavoro per attività comparabili; il possesso, in capo al tirocinante, di esperienze lavorative precedenti nello stesso settore di attività o in un settore analogo, in mansioni sovrapponibili o riconducibili al medesimo profilo professionale, anche nell'ambito di tirocini ed anche presso datori di lavoro diversi; la presenza di una percentuale elevata di tirocinanti rispetto ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato occupati dal datore di lavoro; la presenza presso lo stesso datore di un numero significativo di tirocinanti di lavoro che hanno completato due o più tirocini; il ridotto numero di tirocinanti assunti dal datore di lavoro al

termine del periodo di tirocinio. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione della natura fraudolenta del tirocinio, anche alla luce dei predetti indici, spetta al convenuto l'onere della prova della natura giuridica del rapporto »;

b) all'ultimo periodo le parole: « , eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, » sono soppresse.

4.1. Marattin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Limite massimo alla durata dei tirocini per il contrasto alla precarietà cumulativa)

1. Dopo il comma 726 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto il seguente:

« 726-bis. Al fine di garantire l'effettiva natura formativa del tirocinio e prevenire l'abuso dello strumento per finalità di mera sostituzione di lavoro subordinato, la durata massima complessiva dei tirocini extracurricolari di cui ai commi da 720 a 726 della presente legge, non può eccedere i 18 mesi totali nell'arco dell'intera carriera lavorativa del soggetto. Il computo di cui al periodo precedente si riferisce alla somma di tutti i periodi di tirocinio svolti, anche presso datori di lavoro diversi, purché afferenti a mansioni sovrapponibili o riconducibili al medesimo profilo professionale. Superato il predetto limite, l'attivazione di ulteriori rapporti tra le medesime parti o con soggetti terzi, deve avvenire esclusivamente mediante contratto di lavoro subordinato. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'inizio dell'ultimo tirocinio irregolare, oltre all'applicazione delle sanzioni

previste dall'articolo 1, comma 722, della presente legge. ».

4.01. Marattin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Contributo addizionale in materia di contratti a tempo determinato)

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana. ».

4.02. Scotto, Guerra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Procedure di verifica)

1. L'INAPP provvede al monitoraggio degli effetti delle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 con particolare riferimento all'impatto sull'occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l'INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro. L'INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato all'individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell'occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l'Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.

4.03. Scotto, Guerra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Monitoraggio e valutazione degli incentivi all'occupazione)

1. Al fine di verificare l'efficacia delle misure di incentivazione all'occupazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con INPS, INAPP e ANPAL Servizi S.p.A., realizza un monitoraggio qualitativo e quantitativo degli effetti occupazionali di tutti gli incentivi introdotti, a partire dall'anno 2015 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il monitoraggio verifica in particolare:

a) il numero effettivo di assunzioni aggiuntive generate;

b) la durata media dei rapporti di lavoro incentivati;

c) il tasso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato;

d) gli effetti distributivi territoriali, di genere e generazionali;

e) gli eventuali fenomeni di sostituzione occupazionale o *turnover* incentivato;

f) il rapporto tra costo degli incentivi e occupazione effettivamente creata.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti delle misure incentivanti previste dal presente decreto.

4.011. Mari, Ghirra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore orafa)

1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e alle disposizioni che disciplinano la durata della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2026, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, operanti nel settore orafa, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 dicembre 2026.

2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti dalla normativa vigente.

3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo può essere erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo

importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. In alternativa, il datore di lavoro può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2026 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto dei predetti limiti di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 4 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 4, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4.04. Barabotti, Lazzarini, Caparvi, Giaccone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Condizionalità sociali per l'accesso ai bonus assunzionali)

1. Tutti gli incentivi all'assunzione e i benefici contributivi o economici comunque denominati vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciuti esclusivamente ai datori di lavoro che:

a) applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) risultano in regola con gli obblighi contributivi e con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) garantiscono la trasparenza delle *vacancy* e delle posizioni lavorative aperte mediante pubblicazione sul Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL);

d) non abbiano effettuato, nei sei mesi precedenti, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva per lavoratori inquadrati con le stesse mansioni;

e) realizzino un incremento occupazionale netto calcolato sulla media occupazionale dei dodici mesi precedenti.

2. Gli incentivi non spettano in relazione a rapporti di lavoro intermittente, a tempo parziale inferiore al 50 per cento dell'orario normale, nonché a rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico caratterizzati da periodi di sospensione della prestazione lavorativa superiori a trenta giorni continuativi annui.

3. Restano ferme le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o da precedenti normative.

4.012. Mari, Ghirra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Controlli, ispezioni e sanzioni)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL effettuano controlli periodici sul corretto utilizzo di tutti gli incentivi all'assunzione e i benefici contributivi o economici comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con particolare riferimento alla verifica dell'incremento occupazionale netto, dell'applicazione dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi e della genuinità dei rapporti di lavoro incentivati.

2. In caso di violazione delle condizioni previste per l'accesso ai benefici, il datore di lavoro decade dagli incentivi concessi ed è tenuto alla restituzione integrale delle somme percepite, maggiorate di interessi e sanzioni.

3. Nei casi di reiterata violazione o di utilizzo fraudolento degli incentivi, è altresì disposta l'esclusione dall'accesso a ulteriori benefici contributivi o fiscali in materia di lavoro per un periodo da dodici a trentasei mesi.

4.014. Mari, Ghirra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in favore dei tirocinanti di inclusione sociale)

1. Ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2026 e fino al 31 dicembre 2027 impiegano i tirocinanti di inclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'importo sostenuto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.05. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in favore dei tirocinanti di inclusione sociale)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, secondo comma, dopo le parole: « legge 27 maggio 1970, n. 382 », sono inserite le seguenti: « nonché i tirocini sociali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ».

4.06. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Incremento delle risorse per la stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale della regione Campania)

1. Al fine di favorire l'inclusione lavorativa, la continuità occupazionale e la valorizzazione delle competenze acquisite dai tirocinanti di inclusione sociale già utilizzati dagli enti locali e dagli enti strumentali della regione Campania, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato « Fondo per la stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale della Campania », con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate:

a) al cofinanziamento, per un periodo massimo di 24 mesi, delle assunzioni a tempo determinato o indeterminato da parte degli enti locali e degli enti pubblici della regione Campania, con priorità alle aree a maggiore carenza di personale;

b) alla copertura dei costi contributivi e previdenziali connessi ai rapporti di lavoro attivati;

c) al finanziamento di percorsi di formazione e riqualificazione professionale necessari all'inserimento lavorativo stabile.

3. Gli enti beneficiari presentano domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo modalità definite con decreto del Ministro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.07. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Detassazione della formazione con enti bilaterali e organismi paritetici)

1. La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso organismi paritetici iscritti al Repertorio nazionale ed enti bilaterali costituiti in attuazione della contrattazione collettiva, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.08. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro usurante)

1. A decorrere dal 1° settembre 2026, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di lavori particolarmente usuranti, sono estese alle seguenti categorie professionali:

a) personale sanitario, comprendente:

- 1) infermieri e infermieri pediatrici;
- 2) operatori socio-sanitari (OSS);
- 3) ostetriche;
- 4) tecnici sanitari;

5) altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose;

b) lavoratori agricoli, comprendenti:

- 1) operai agricoli e zootecnici;
- 2) allevatori; operai forestali; pescatori e operatori dell'acquacoltura.

c) lavoratori della panificazione, comprendenti addetti alla produzione e lavorazione di prodotti da forno, sia in impianti artigianali sia industriali;

d) lavoratori dell'industria alimentare, piccola/media industria/cooperative di trasformazione addetti alla lavorazione delle carni, comprendenti addetti alla lavorazione delle carni, ai macelli e abbattitori di animali.

2. Le categorie di cui al comma 1 accedono ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere emanato un decreto attuativo che elenchi le professioni e i codici Istat relativi.

4. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 60 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.09. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

(Inammissibile) ⁽¹⁾

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) lavoratori marittimi imbarcati a bordo »;

b) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis) »;

c) al comma 3, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b), c), d) e d-bis) »;

d) al comma 7, le parole: « lettere a), b), c) e d) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d) e d-bis) ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 687 del 3 giugno 2026.

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.010. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

(Inammissibile) ⁽¹⁾

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Portabilità degli incentivi e continuità occupazionale)

1. Tutti gli incentivi all'assunzione e i benefici contributivi o economici comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti al nuovo datore di lavoro per la quota residua spettante, a condizione della continuità del rapporto di lavoro e dell'applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. La perdita degli incentivi è esclusa nei casi in cui il lavoratore o la lavoratrice mantenga continuità occupazionale senza soluzione di continuità presso il nuovo datore di lavoro.

4.013. Mari, Ghirra.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5.1. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 1, alinea, alle parole: All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 *premettere le seguenti:* Fatte salve le assunzioni effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2026 per le quali trova applicazione la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto,.

5.2. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 687 del 3 giugno 2026.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Condizionalità)

1. In accordo con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i benefici contributivi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.

5.01. Scotto, Guerra.

ART. 6.

Sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:

1. Al fine di promuovere politiche di sostegno alla famiglia e di favorire la conciliazione della genitorialità col mondo del lavoro è istituito un « Fondo per la creazione degli asili nido aziendali » nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ri-

partire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e a definire le modalità di accesso al Fondo. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.13. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

« 1. Al padre lavoratore è riconosciuto il medesimo congedo obbligatorio di cinque mesi riconosciuto alla madre lavoratrice e, ad eccezione del primo mese di vita del bambino durante il quale sussiste l'obbligo di fruirne congiuntamente con la madre, è fruibile fino a dodici mesi dalla nascita del figlio, anche congiuntamente con la madre e secondo le medesime modalità. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al presente comma. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul comma 2 del presente articolo ».

2. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 21 per cento ».

6.12. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica e al comma 1, le parole:* conciliazione tra famiglia e lavoro *sono sostituite dalle seguenti:* bilanciamento tra vita professionale e vita privata *e al comma 1 la parola:* famiglia *è sostituito dalle seguenti:* famiglie e nuclei di convivenza;

b) *al comma 1, dopo le parole:* del presente decreto-legge *inserire le seguenti:* , previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, unitamente alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ove presenti;

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. L'acquisizione e il mantenimento delle certificazioni sono subordinati alla sottoscrizione di accordi collettivi aziendali, territoriali o nazionali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, unitamente alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ove presenti, aventi ad oggetto misure effettive di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, parità di genere e sostegno alla genitorialità.

2-ter. Ai fini del rilascio e del rinnovo delle certificazioni di cui al presente articolo, è verificata, anche mediante acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2-bis, del Consigliere o della Consigliera nazionale di parità e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'assenza, nei confronti del datore di lavoro richiedente, di procedimenti giudiziari o amministrativi in corso ovvero di accertamenti definitivi relativi a condotte discriminatorie in materia di genere, genitorialità o condizioni di lavoro riconducibili alle medesime finalità oggetto della certificazione.

d) *dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

5-bis. L'INAPP provvede al monitoraggio degli effetti delle misure di cui al presente articolo, con particolare riferimento all'im-

patto sulla qualità dell'occupazione, sull'effettiva conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, sulla parità di genere e sulla diffusione delle pratiche aziendali di *welfare* e sostegno alla genitorialità. A tal fine, l'INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro. L'INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sugli esiti del monitoraggio.

5-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato alla verifica del corretto utilizzo delle misure di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla coerenza tra certificazioni rilasciate, assetti organizzativi aziendali ed effettiva attuazione delle misure di conciliazione, nonché all'individuazione di eventuali criticità o pratiche discriminatorie. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l'Ispettorato nazionale del lavoro attiva le conseguenti attività di vigilanza e verifica.

6.19. Mari, Zanella.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *al primo periodo, dopo le parole:* del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, *inserire le seguenti:* che ne abbiano inviata copia alle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, o alle rappresentanze sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale a livello nazionale entro il termine previsto per la compilazione;

2) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* La concessione dell'esonero è subordinata all'adozione delle misure previste dalla suddetta certificazione tramite un

accordo sindacale stipulato con le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché al loro utilizzo equilibrato tra i generi, da valutarsi secondo le modalità individuate dal medesimo accordo.;

b) *al comma 2, dopo le parole:* del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, *inserire le seguenti:* le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali, o se non presenti alle rappresentanze sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 1.

6.9. Madia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 *aggiungere le seguenti:* dalle quali si evinca l'adozione di misure finalizzate alla riduzione dell'orario di lavoro e al diritto al lavoro da remoto.

6.11. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, *aggiungere le seguenti:* che ne abbiano inviata copia alle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, o alle rappresentanze sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale a livello nazionale entro il termine previsto per la compilazione.

* **6.4.** Scotto, Guerra.

* **6.1.** Tassinari, Battilocchio.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La concessione dell'esonero è subordinata all'adozione delle misure previste dalla sud detta certificazione tramite un accordo sindacale stipulato con

le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché al loro utilizzo equilibrato tra i generi, da valutarsi secondo le modalità individuate dal medesimo accordo.

6.2. Tassinari, Battilocchio.

Al comma 2, sostituire le parole: lettera e) con le seguenti: lettere d) ed e).

6.5. Guerra, Scotto.

Al comma 2, dopo le parole: del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, inserire le seguenti: le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali, o se non presenti alle rappresentanze sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 1.

6.3. Tassinari, Battilocchio.

Al comma 5, sostituire le parole: lettera e) con le seguenti: lettere d) ed e).

6.6. Guerra, Scotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Ai fini di incentivare la conciliazione tra famiglia e lavoro, all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: « Al fine di semplificare il procedimento per il pagamento del buono di cui al precedente periodo, le regioni, i comuni e gli altri Enti pubblici competenti in materia di servizi educativi per l'infanzia comunicano all'INPS entro il 1° settembre 2026, il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all'esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l'infanzia di cui

all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ».

6.16. Volpi.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nonché al fine di garantire a regime, su tutto il territorio nazionale ed in ciascuna Regione o provincia autonoma, il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia fissato al 33 per cento della popolazione target, ovvero della popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, le risorse attribuite nel Fondo di solidarietà comunale (FSC) sono incrementate di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per il potenziamento del servizio degli asili nido. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.14. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Nel rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'espressione « ferie retribuite » di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, va intesa nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.

6.18. Zaratti, Mari.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al sesto periodo ⁽¹⁾, dopo le parole: «parità di genere,» sono inserite le seguenti: «e la conciliazione tra famiglia e lavoro,»;

b) alla fine del sesto periodo ⁽¹⁾ sono aggiunte le seguenti parole: « , nonché, in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 ».

6.15. Malagola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i servizi di educazione comprendono i servizi di cura e assistenza in favore dei figli indicati nell'articolo 12 di età inferiore a 14 anni anche se non erogati in ambito scolastico e formativo.

6.7. Giaccone, Caparvi, Cavandoli, Gusmeroli, Lazzarini.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « dell'ottavo anno » sono sostituite dalle seguenti: « del quattordicesimo anno ».

6.8. Scotto, Guerra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale pubblico)

1. Al fine di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare del personale impiegato nel Servizio sanitario nazionale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato « Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale », con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via esclusiva, alla realizzazione e alla gestione, all'interno delle strutture sanitarie nazionali pubbliche, di ambienti da adibire ad asili nido o a centri polifunzionali per l'erogazione di servizi di cura e accudimento destinati a bambini e ragazzi fino ai quattordici anni di età, in favore dei dipendenti delle predette strutture, nonché alla copertura degli oneri relativi al personale impiegato nelle suddette attività.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie pubbliche elaborano progetti relativi alla realizzazione e alla gestione degli spazi e dei servizi indicati nei commi medesimi.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al comma 4;

b) i criteri per il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 685 del 27 maggio 2026.

5. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4, sono individuati:

- a) gli enti beneficiari delle risorse;
- b) gli interventi ammessi al finanziamento;
- c) l'importo assegnato a ciascun intervento.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.10. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Potenziamento del contratto di apprendistato)

1. L'esonero contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è pari al 100 per cento, senza importo massimo annuo, per tutta la durata della formazione e per i 12 mesi successivi alla conferma in normale contratto a tempo indeterminato.

- * **6.01.** Tassinari, Battilocchio.
- * **6.04.** Giacccone, Caparvi, Lazzarini.
- * **6.020.** Madia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout attraverso l'utilizzo della NASpI)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

« 3-ter. La liquidazione di cui al comma 1 sarà erogata in un'unica soluzione nel caso sia destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 223,5 mila euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**** 6.05.** Caparvi, Giacccone, Lazzarini.

**** 6.08.** Tassinari, Battilocchio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout attraverso l'utilizzo della NASpI)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

« 3-ter. La liquidazione di cui al comma 1 sarà erogata in un'unica soluzione nel caso sia destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 223 mila euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.02. Scotto, Guerra.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Sgravio contributivo per il sostegno alla creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout)

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.03. Scotto, Guerra.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Introduzione di uno sgravio contributivo quale forma di sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout)

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **6.06.** Giaccione, Caparvi, Lazzarini.

* **6.09.** Tassinari, Battilocchio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per modelli organizzativi innovativi a parità di retribuzione)

1. Ai datori di lavoro privati che, mediante accordi collettivi aziendali o di gruppo sottoscritti ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introducono modelli di organizzazione del lavoro articolati su quattro giornate lavorative settimanali, con orario complessivo non inferiore a trentasei ore settimanali e con invarianza della retribuzione complessiva dei lavoratori interessati, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dei maggiori costi sostenuti in conseguenza della rimodulazione dell'orario di lavoro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che l'accordo collettivo preveda:

a) piani di formazione o riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;

b) misure di conciliazione vita-lavoro;

c) impegni all'assunzione di giovani di età inferiore a trenta anni o alla stabilizzazione di rapporti di lavoro non a tempo indeterminato;

d) indicatori per il monitoraggio degli effetti organizzativi, occupazionali e retributivi dell'accordo.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative della presente disposizione, anche ai fini del monitoraggio della spesa.

6.07. Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni per la trasparenza e l'equivalenza della contrattazione collettiva)

1. Il presente articolo ha l'obiettivo di rafforzare la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, di potenziare la trasparenza e la tracciabilità dei CCNL applicati, nonché di prevenire e sanzionare il fenomeno dell'applicazione, da parte delle aziende, di contratti collettivi sottoscritti da sindacati e associazioni datoriali minori e non rappresentativi, garantendo altresì il rafforzamento dell'equivalenza economica e normativa nei contratti di appalto e subappalto.

2. Ogni contratto individuale di lavoro deve indicare il codice unico alfanumerico del CCNL attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai sensi dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. L'indicazione del codice unico alfanumerico di cui al primo periodo è condizione di validità ai fini della registrazione del rapporto di lavoro presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. La mancata o errata indicazione del codice unico di cui al comma 2 comporta l'obbligo di regolarizzazione entro trenta giorni dalla data dell'accertamento. Decorso tale termine si applica il CCNL più rappresentativo del settore.

4. L'INPS, l'INAIL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro assicurano l'interoperabilità dei dati presenti nelle proprie banche dati informatiche.

5. Le amministrazioni di cui al comma 4 sono tenute ad adottare sistemi di controllo automatici volti a rilevare discrepanze formali e sostanziali tra i CCNL

dichiarati e quelli applicati. In caso di discrepanze, i sistemi di cui al periodo precedente generano segnalazioni automatiche all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

6. L'equivalenza economica e normativa è valutata sulla retribuzione, sulle tutele normative e sui sistemi di welfare contrattuale previsti dai CCNL stipulati dalle parti sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

7. Non si intendono equivalenti i CCNL che prevedono una retribuzione annua lorda (RAL) inferiore al 95 per cento rispetto ai CCNL di riferimento ovvero tutele inferiori in caso di malattia, maternità, ferie, permessi, previdenza complementare, sanità integrativa, lavoro straordinario e *part-time*.

8. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative e il CNEL, è istituito l'indice di equivalenza contrattuale (IEC).

9. In sede di gara, le stazioni appaltanti sono tenute alla verifica sulla presenza del codice unico del CCNL nelle banche dati pubbliche di cui ai commi 4 e 5.

10. La mancata verifica costituisce violazione dei principi di trasparenza e correttezza e può comportare la nullità del contratto di appalto.

11. Chiunque dichiara o attesti falsamente l'applicazione di un CCNL o ne applichi uno in contrasto con il principio di equivalenza di cui ai commi 6 e 7, è soggetto a una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, all'esclusione da bandi di gara per un periodo massimo di ventiquattro mesi e all'obbligo di corrispondere le differenze retributive e contributive non erogate. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6.013. Madia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per le lavoratrici autonome che hanno subito violenza)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

« Art. 24-bis.

(Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per le lavoratrici autonome che hanno subito violenza)

1. Alle lavoratrici autonome che hanno subito violenza e sono prese in carico dalle strutture di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è riconosciuta la sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, degli adempimenti e dei versamenti relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle addizionali e ai contributi previdenziali obbligatori, nonché dei termini di prescrizione e decadenza connessi.

2. La sospensione decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte della lavoratrice autonoma all'Agenzia delle entrate o all'ente previdenziale di riferimento, corredata dall'attestazione della presa in carico dalle strutture di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Ministra per le pari opportunità, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione della sospensione di cui al comma 1, nonché le condizioni e i termini per la

ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto per l'attuazione del decreto di cui al comma 3. ».

6.028. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro)

1. Al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, nonché di favorire, unitamente allo sviluppo tecnologico, l'aumento dell'occupazione e l'incremento della competitività delle imprese nonché la possibilità di aggiornamento delle competenze dei lavoratori, il presente articolo favorisce la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali tra le imprese e le loro rappresentanze e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino a trentadue ore settimanali, a parità di salario, anche nella forma di turni distribuiti su quattro giorni settimanali, che siano accompagnati da investimenti nell'ambito della formazione e della innovazione tecnologica e ambientale. I contratti collettivi di cui al presente comma non possono prevedere clausole compensative della riduzione dell'orario di lavoro

settimanale o giornaliero, tramite l'ampliamento dell'orario straordinario.

2. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è concesso, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente ai quali si applicano i contratti collettivi di cui al comma 1, per la durata prevista dai medesimi contratti e in proporzione alla riduzione di orario di lavoro concordata, l'esonero dal versamento dei contributi a carico dei medesimi datori di lavoro in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ai suddetti datori di lavoro privati delle piccole e medie imprese, identificate ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, l'esonero è riconosciuto nella misura del 50 per cento. Con riferimento ai contratti collettivi di cui al comma 1 relativi alle prestazioni lavorative individuate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e delle professioni di cui all'allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, come definite ai sensi dell'allegato A al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2018, l'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 60 per cento.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione dell'agevolazione e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

4. All'articolo 88, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « Fondo Nuove Competenze » sono inserite le seguenti: « , Riduzione dell'orario di la-

voro e Nuove forme di prestazione lavorativa ».

5. Al fine di sostenere la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal comma 4, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

6. Ai fini del presente articolo, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

7. L'Osservatorio è presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da due esperti in materia di diritto del lavoro, da due esperti in materia di organizzazione aziendale nonché, in forma paritaria, da un numero complessivo di otto esponenti delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

8. L'Osservatorio ha il compito di: *a)* monitorare le caratteristiche e gli effetti economici dei contratti collettivi di lavoro che prevedono riduzioni dell'orario di lavoro; *b)* valutare l'efficacia dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale adottati, con particolare riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie nelle imprese interessate che applicano i contratti di cui alla lettera *a)*; *c)* monitorare e valutare gli investimenti in nuove tecnologie messe in atto dalle imprese che applicano i contratti di cui alla lettera *a)*.

9. L'Osservatorio predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno anno.

10. Al termine dell'applicazione delle misure di sostegno di cui al comma 2, la relazione indica anche le proposte di modifica della normativa in materia di orario di lavoro.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

12. L'Osservatorio si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13. In mancanza della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 1, per le medesime finalità, le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione, recante la determinazione delle modalità di applicazione. La proposta di contratto è portata a conoscenza di tutto il personale dipendente dell'impresa o dell'unità produttiva mediante una comunicazione aziendale ed è sottoposta, entro i successivi novanta giorni, all'approvazione del medesimo personale mediante referendum. Il referendum è svolto con la supervisione di un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche in un settore affine a quello in cui opera l'impresa interessata. La proposta di contratto si intende approvata se, all'esito del referendum, si è espressa favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva e, nel solo caso in cui la proposta sia stata presentata dal prescritto numero di lavoratori, se il datore di lavoro dichiara il proprio assenso entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum. Nel caso di esito negativo del referendum, la proposta può essere ripresentata non prima di centotanta giorni.

14. Al termine del periodo di applicazione delle misure di sostegno di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle risultanze delle analisi e delle proposte formulate dall'Osservatorio di cui al comma 6,

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la durata dell'orario di lavoro normale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è rideterminata in misura minore.

15. In tutti i settori in cui i contratti di cui al comma 1 abbiano interessato almeno il 20 per cento dei lavoratori, la rideterminazione dell'orario di lavoro normale è in ogni caso applicata in misura non inferiore al 10 per cento.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.033. Fratoianni, Conte, Bonelli, Schlein, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Scotto, Barzotti, Mari, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Guerra, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Estensione dell'isopensione)

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e supportare le imprese nella gestione delle eccedenze occupazionali, all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « nei quattro » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un massimo di sette ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungano i requisiti minimi per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia nei sette anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nell'ambito di accordi sindacali stipulati al fine di gestire le eccedenze di personale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.035. Mari, Ghirra.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure per il reinserimento di lavoratori disoccupati ultracinquantenni)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare al finanziamento di future iniziative legislative volte alla realizzazione di percorsi di formazione presso gli istituti tecnici superiori (ITS *Academy*) per il reinserimento lavorativo di lavoratori disoccupati ultracinquantenni. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6.010. D'Attis, Tassinari, Battilocchio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Start-Tax)

1. Al fine di agevolare l'ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavo-

rativo e di aumentarne il potere d'acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all'interno del sistema sul prelievo fiscale, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, secondo un criterio progressivo anagrafico le aliquote degli scaglioni di reddito di cui al comma precedente sono ridotte:

a) del 50 per cento per i contribuenti con meno di 25 anni di età;

b) del 33 per cento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 25 anni e i 30 anni;

c) del 15 per cento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 30 anni e i 40 anni;

1-*ter*. Per i contribuenti che non rientrano nei criteri anagrafici di cui al comma 1-*bis*, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. »

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 4.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

6.011. Madia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Start-Tax)

1. Al fine di agevolare l'ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavorativo e di aumentarne il potere d'acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all'interno del sistema sul prelievo fiscale, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo un criterio progressivo anagrafico l'imposta lorda di cui al comma precedente è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote:

a) per i contribuenti con meno di 30 anni di età, per il 10 per cento,

b) per i contribuenti con un'età compresa tra i 30 anni e 40 anni, per il 20 per cento;

1-*ter*. Per i contribuenti che non rientrano nei criteri anagrafici di cui al comma 1-*bis*, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. »

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 15.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle age-

volazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

6.012. Madia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 33 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 32 per cento ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 3.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

6.017. Madia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b*), le parole « fino a 50.000 » sono sostituite dalle seguenti « fino a 60.000 euro »,

b) alla lettera *c*), le parole « oltre 50.000 » sono sostituite dalle seguenti « oltre 60.000 euro ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 5.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

6.018. Madia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure fiscali a favore dei lavoratori in fase di pensionamento)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al lavoratore cui viene liquidato il trattamento di fine rapporto o il trattamento di fine servizio è riconosciuto, nel medesimo anno, una deduzione di imposta da calcolarsi in rapporto all'importo liquidato al medesimo lavoratore a tale titolo, nella seguente misura:

a) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 50.000 euro, pari al trenta per cento;

b) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 80.000 euro, pari al 20 per cento;

c) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 120.000 euro, per i redditi fino a 80.000 euro, pari al 10 per cento.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «decorsi ventiquattro mesi» e «decorsi dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi trenta giorni», le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «trenta giorni»;

b) al comma 5, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «trenta giorni».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 1.480 milioni.

Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

6.019. Madia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizione sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)

1. All'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 19, le parole: «in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

6.014. Madia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizione sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 19, al comma 7, le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» sono soppresse.

6.015. Madia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Rifinanziamento per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese)

1. Alla legge 15 maggio 2025 n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « Per l'anno 2025 », con le seguenti: « Per gli anni 2025 e 2026 »;

2) al comma 2, sostituire le parole: « 49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026 », con le seguenti: « 49 milioni di euro per l'anno 2025, 49,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027 »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « Per l'anno 2025 », con le seguenti: « Per gli anni 2025 e 2026 »;

2) al comma 2, sostituire le parole: « per l'anno 2025 », con le seguenti: « per ciascuno degli anni 2025 e 2026 »;

c) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: « 70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026 », con le seguenti: « 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027 ».

2. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite con le seguenti: « 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027 ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

6.016. Madia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Promozione del lavoro agile)

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° settembre 2026, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.021. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Allattamento nei luoghi di lavoro)

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

« Art. 41-bis.

(Allattamento nei luoghi di lavoro)

1. Fermo restando il diritto ad usufruire dei periodi di riposo di cui all'articolo 39, il datore di lavoro assicura al genitore lavoratore spazi attrezzati all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze affinché il genitore che lo desideri, durante il primo anno di vita del bambino, possa allattare il bambino anche durante l'orario di lavoro.

2. Fermo restando il diritto per il genitore di allattare ovunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, adotta le linee guida per la realizzazione di appositi spazi di accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici, da destinare ai genitori e ai bambini per l'allattamento e l'accudimento del bambino.

3. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

6.022. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure a favore delle pari opportunità per le lavoratrici)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.023. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a decorrere dall'anno 2026, di 15 milioni di euro.

2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.024. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Diritto al lavoro da remoto e diritto alla disconnessione)

1. Laddove la mansione lavorativa possa essere svolta da remoto, il lavoratore ha

diritto a svolgerla in tale modalità. Nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore il diritto soggettivo alla disconnessione, definito come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione alla rete internet.

2. Quando la prestazione lavorativa è svolta all'interno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione coincide con la pausa.

3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dei locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l'esercizio del diritto di disconnessione con l'obbligo di diligenza spettante al lavoratore sono definite mediante accordo scritto con la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore sia iscritto. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

6.025. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Superamento dell'incumulabilità della pensione quota 100/102/103, dell'ape sociale e dell'assegno sociale con redditi da lavoro)

1. Al fine di rendere più equo il rapporto tra redditi da pensione e redditi da lavoro:

a) all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La pensione quota 100 è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo nel limite di 12.000 euro lordi annui. Ove il reddito da lavoro superi il limite di cui al periodo precedente la pensione erogata annualmente è decurtata dell'importo

derivante tra il limite e il reddito da lavoro effettivamente percepito »;

b) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 163 è sostituito dal seguente:

« 163. Il beneficio di cui al comma 162 è cumulabile con i redditi di lavoro nel limite di 12.000 euro lordi annui. Ove il reddito da lavoro superi il limite di cui al periodo precedente l'Ape sociale erogata annualmente è decurtata dell'importo derivante tra il limite e il reddito da lavoro effettivamente percepito »;

c) l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è cumulabile con reddito di lavoro nel limite di 12.000 euro lordi annui. Ove il reddito da lavoro superi il limite di cui al periodo precedente l'Assegno sociale erogato annualmente è decurtato dell'importo derivante tra il limite e il reddito da lavoro effettivamente percepito.

6.026. Amato, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Estensione congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: « massimo di tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « di sei mesi ».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: « il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un periodo della durata di sei mesi ».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole « massima di tre mesi » sono sostituite dalle seguenti « almeno sei mesi ».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.027. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Welfare aziendale e finalità sociali)

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *f-bis*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dei servizi di educazione e istruzione » sono sostituite dalle seguenti: « dei servizi di educazione, istruzione e formazione »;

b) dopo le parole: « borse di studio a favore dei medesimi familiari » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per il rimborso delle spese documentate di alloggio sostenute per la frequenza di corsi di istruzione o formazione in un comune diverso da quello di residenza del familiare beneficiario ».

6.029. Malagola.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Welfare aziendale e salute e sicurezza dei lavoratori)

1. In sede di approvazione o aggiornamento delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e delle relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, può essere prevista, nell'ambito della

riduzione del tasso medio per prevenzione, la valorizzazione delle misure aziendali, anche adottate in attuazione di contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzate alla promozione della salute nei luoghi di lavoro, alla prevenzione sanitaria correlata ai rischi lavorativi e al miglioramento del benessere organizzativo, purché documentabili e idonee a incidere sui fattori di rischio per infortuni e malattie professionali.

2. Le misure di cui al comma 1 sono individuate dall'INAIL secondo criteri di verificabilità, efficacia prevenzionale e sostenibilità economico-finanziaria della gestione assicurativa, nel rispetto della disciplina in materia di sorveglianza sanitaria, protezione dei dati personali e tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori.

6.030. Malagola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Tutor per la sostenibilità economica)

1. Nell'ambito dei programmi operativi nazionali o con fondi strutturali europei, nel rispetto dei relativi criteri di ammissibilità, gli enti responsabili possono prevedere, servizi di assistenza intensiva rivolti ai lavoratori fragili e in transizione occupazionale istituendo la figura del « Tutor per la sostenibilità economica » (*Tutor per la sostenibilità delle obbligazioni economiche, finanziarie e abitative del disoccupato o del lavoratore fragile*).

2. Il Tutor svolge funzioni di accompagnamento, orientamento e assistenza finalizzate alla riorganizzazione della sostenibilità economica della persona a seguito della perdita o della significativa riduzione del reddito da lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori *over 50*, ai soggetti in condizioni di fragilità occupazionale e ai lavoratori caratterizzati da difficoltà di reinserimento lavorativo.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, il *Tutor* supporta il lavoratore nella valutazione della sostenibilità delle obbligazioni economiche, finanziarie e abitative e lo assiste nei rapporti con istituti di credito, intermediari finanziari, amministrazioni pubbliche, enti impositori e della riscossione, università, enti gestori del patrimonio residenziale pubblico e altri soggetti creditori, anche ai fini della rinegoziazione delle condizioni economiche e dell'accesso agli strumenti previsti dalla normativa vigente.

6.034. Mascaretti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Welfare aziendale e cura dei familiari minorenni e anziani)

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *f-bis*), dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « per le attività di cura e assistenza dei familiari minorenni, »;

b) alla lettera *f-ter*), dopo le parole: « nell'articolo 12 » sono aggiunte le seguenti: « anche quando non conviventi con il dipendente ».

6.031. Malagola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Lavoro per le persone in condizioni di disabilità)

1. All'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I lavoratori con disabilità mantengono la posizione in graduatoria acqui-

sita all'atto dell'inserimento nell'azienda anche quando assunti con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato, fino alla trasformazione o alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato ».

6.032. Malagola.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato)

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Art. 18.

(Reintegrazione nel posto di lavoro)

1. Ferma restando l'esperimento delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

2. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma 1. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovute in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.

3. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al comma 1 è provvisoriamente esecutiva.

4. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

5. L'ordinanza di cui al comma 4 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.

6. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma 1 ovvero all'ordinanza di cui al comma 4 del presente articolo, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. ».

6.036. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Istituzione del salario minimo legale)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con

il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Ai sensi del comma 1, per retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento e delle finalità dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con

regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tenuto conto dei principi e delle finalità di cui al presente articolo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 5 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 5 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a

quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati ».

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 5, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata « Commissione ». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione di cui al comma 13:

a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 14;

b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;

c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 15, lettera a), è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato « Fondo per il salario minimo », con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 21 progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.

23. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.32. Conte, Schlein, Bonelli, Fratoianni, Faraone, Richetti, Magi, Carotenuto, Scotto, Mari, Aiello, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Barzotti, Gri-

maldi, Guerra, Madia, Bonetti, D'Alesio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La determinazione di un salario orario minimo legale sotto il quale nessun contratto per nessun livello di inquadramento possa essere stabilito e la contrattazione collettiva costituiscono, congiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente a garantire loro e alla loro famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

7.5. Scotto, Guerra.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La determinazione per legge di un salario orario minimo non derogabile da nessun contratto collettivo per nessun livello di inquadramento possa essere stabilito e la contrattazione collettiva costituiscono, congiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della Costituzione, lo strumento per assicurare ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e sufficiente.

7.62. Mari, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della Costituzione,.

7.33. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 1, dopo la parola: effetti aggiungere la seguente: minimi.

7.56. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, sostituire le parole: del salario giusto con le seguenti: della retribuzione sufficiente ad assicurare ai lavoratori e alle lavoratrici e alle loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa

7.34. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Al comma 1, sostituire le parole: trattamento economico complessivo con le seguenti: trattamento economico non inferiore al minimale contrattuale di cui al comma 2.

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ai fini dell'individuazione del salario minimo, si fa riferimento al minimale contrattuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non può essere inferiore al 9,50 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, rideterminato al 12 per cento ai fini dell'individuazione del salario minimo di cui al presente comma e rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Il minimale contrattuale è da intendersi al netto degli istituti aggiuntivi di qualsiasi natura;

b) *ai commi 3, 4 e 5, ovunque ricorrono, sostituire le parole: trattamento economico complessivo con le seguenti: trattamento economico non inferiore al minimale contrattuale di cui al comma 2.*

7.42. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Al comma 1, sostituire le parole: trattamento economico complessivo con le se-

guenti: trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro l'ora e normativo.

Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4 e 5, ovunque ricorrono, sostituire le parole: trattamento economico complessivo con le seguenti: trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro l'ora e normativo.

7.36. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, sostituire le parole: trattamento economico complessivo con le seguenti: trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro l'ora.

Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4 e 5, ovunque ricorrono, sostituire le parole: trattamento economico complessivo con le seguenti: trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro l'ora.

7.35. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 1, dopo le parole: trattamento economico aggiungere le seguenti: e normativo.

Conseguentemente, ai commi 2, 3 e 4, ovunque ricorrono, dopo le parole: trattamento economico aggiungere le seguenti: e normativo.

7.24. Madia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sufficiente ad assicurare ai lavoratori e alle lavoratrici e alle loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa.

7.38. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente decreto-legge per trattamento economico complessivo si intende il trattamento economico comprensivo del trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro lordi all'ora, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative.

7.47. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del presente decreto-legge, non sono idonei a determinare il trattamento economico complessivo i contratti collettivi stipulati da organizzazioni non comparativamente rappresentative sul piano nazionale.

7.59. Mari, Ghirra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini dell'individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo, definito come la sommatoria di tutti gli elementi corrisposti alla generalità dei lavoratori appartenenti alla medesima qualifica, con carattere di continuità, ricompresi nella definizione di reddito corrisposto ai lavoratori a fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.

7.13. Scotto, Guerra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini dell'individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, non-

ché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.

7.6. Scotto, Guerra.

Al comma 2, dopo le parole: si fa riferimento *aggiungere le seguenti:* , quale livello minimo e non esaustivo di tutela,.

7.58. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 2, dopo le parole: del salario *aggiungere le seguenti:* e del contratto *e dopo le parole:* si fa riferimento *aggiungere le seguenti:* alle norme, alle tutele e.

7.1. Magi.

Al comma 2, dopo le parole: salario giusto *aggiungere le seguenti:* per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

7.51. Giaccone, Lazzarini, Caparvi.

Al comma 2, dopo le parole: si fa riferimento *aggiungere le seguenti:* a una retribuzione comunque non inferiore.

7.8. Scotto, Guerra.

Al comma 2, dopo le parole: trattamento economico *aggiungere le seguenti:* e normativo *e sopprimere le parole da:* , *avuto riguardo fino alla fine del comma.*

Conseguentemente:

a) *al comma 3, ovunque ricorrono, dopo le parole:* trattamento economico *aggiungere le seguenti:* e normativo *e sopprimere le parole da:* avuto riguardo fino alla fine del comma;

b) *al comma 4, dopo le parole:* trattamento economico *aggiungere le seguenti:* e normativo *e sostituire le parole:* nonché dell'attività principale o prevalente eserci-

tata, e della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro *con le seguenti:* come individuati nei medesimi contratti collettivi.

7.15. Gribaudo.

Al comma 2, dopo le parole: collettivi nazionali *aggiungere le seguenti:* regolarmente rinnovati.

7.37. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 2, dopo le parole: sul piano nazionale *aggiungere le seguenti:* , ferme restando le pattuizioni di miglior favore per i lavoratori e le lavoratrici.

7.45. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 2, sopprimere le parole da: avuto riguardo *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sopprimere le parole da:* avuto riguardo *fino alla fine del comma;*

b) *al comma 4, sopprimere le parole da:* tenuto conto *fino alla fine del comma.*

7.39. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 2, sostituire le parole:, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro *con le seguenti:* ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* , avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro *con le seguenti:* ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qua-

lora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo;

b) *al comma 4, dopo le parole:* piano nazionale *aggiungere le seguenti:* ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

7.41. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 2, dopo le parole: produttivi di riferimento *aggiungere le seguenti:* , come individuati nei medesimi contratti collettivi,.

Conseguentemente, ai commi 3 e 4, *dopo le parole:* produttivi di riferimento *aggiungere le seguenti:* , come individuati nei medesimi contratti collettivi,.

7.27. Madia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della determinazione del trattamento economico complessivo non rilevano i trattamenti economici non strutturali quali componenti retributive riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea non generalizzate all'interno della medesima categoria di lavoratori e fondate su criteri oggettivi individuali, nonché le misure di *welfare* aziendale.

7.7. Scotto, Guerra.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità di misurazione della rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese verranno definite dalle parti sociali ai fini della misurazione della rappresentatività comparata e saranno oggetto di recepimento legislativo.

7.63. Mari, Ghirra.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trattamento economico minimo orario stabilito dal contratto col-

lettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 10 euro netti.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il trattamento economico minimo orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non può comunque essere inferiore a 10 euro netti;

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il trattamento economico minimo orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 10 euro netti.

7.3. Soumahoro.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trattamento economico minimo orario tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

* **7.44.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

* **7.46.** Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trattamento economico minimo orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

** **7.43.** Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

** **7.14.** Scotto, Guerra.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nei confronti dei datori di lavoro che applicano il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi di cui al comma 2, vigenti e recanti meccanismi di tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni, l'eventuale rideterminazione giudiziale della retribuzione ha efficacia esclusivamente per il periodo successivo alla proposizione della domanda avente ad oggetto l'accertamento della non conformità ai principi dell'articolo 36 della Costituzione.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica, altresì, al trattamento economico riconosciuto per i periodi di ferie annuali, ove determinato in applicazione di un contratto collettivo nazionale o territoriale stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di un contratto collettivo aziendale stipulato dalle medesime organizzazioni sindacali dei lavoratori ovvero dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.

* 7.20. Bruzzone.

* 7.22. Squeri, Tassinari, Battilocchio, Casasco.

* 7.17. Furgiuele, Caparvi, Giaccone, Lazzarini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il trattamento economico complessivo di cui al comma 2, come definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale richiamati al comma 2, è costituito dalle seguenti voci:

a) retribuzione tabellare annua comprensiva degli scatti di anzianità ove previsti e dalla quota di TFR maturata;

b) indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione;

c) eventuali mensilità aggiuntive;

d) eventuali ulteriori indennità fisse e continuative, di qualsiasi tipologia e con qualsiasi finalità;

e) eventuali prestazioni di *welfare* contrattuale fisse e continuative previste dalla contrattazione collettiva;

f) eventuali altri istituti od indennità che abbiano un valore economico.

2-ter. Non contribuiscono a comporre il trattamento economico complessivo le com-

ponenti della retribuzione variabili o discrezionali.

7.52. Lazzarini, Giaccone, Caparvi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge volto a definire in modo organico i criteri e le modalità di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali, nel rispetto dei principi di pluralismo associativo e libertà sindacale di cui all'articolo 39 della Costituzione. Nelle more dell'approvazione della disciplina di cui al presente comma, il riferimento alle organizzazioni comparativamente più rappresentative contenuto nel presente decreto-legge e nella normativa vigente non può determinare effetti discriminatori, limitativi o escludenti nei confronti delle organizzazioni sindacali e datoriali regolarmente operanti nel sistema delle relazioni industriali.

7.18. Caparvi, Giaccone, Lazzarini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti criteri certi e verificabili per la misurazione della rappresentatività ai fini dell'efficacia generale dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

7.55. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 3, ovunque ricorrono, dopo le parole: trattamento economico complessivo aggiungere le seguenti: e normativo.

* 7.9. Scotto, Guerra.

* 7.28. Madia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comparazione di cui al periodo precedente, non può essere valutata attraverso la somma di istituti diversi, ma deve valere con riferimento alle singole voci che compongono il trattamento economico complessivo, in ragione della diversità della loro natura e dei loro effetti sulla retribuzione.

7.10. Scotto, Guerra.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso le diverse voci che verranno individuate per la composizione del trattamento economico complessivo (TEC) vanno considerate singolarmente per la loro diversa natura e per i diversi effetti sulla retribuzione.

7.64. Mari, Ghirra.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nei confronti dei datori di lavoro che applicano il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi di cui al comma 2, vigenti e recanti meccanismi di tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni, l'eventuale rideterminazione giudiziale della retribuzione ha efficacia esclusivamente per il periodo successivo alla proposizione della domanda avente ad oggetto l'accertamento della non conformità ai principi dell'articolo 36 della Costituzione.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica, altresì, al trattamento economico riconosciuto per i periodi di ferie annuali, ove determinato in applicazione di un contratto collettivo nazionale o territoriale stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di un contratto collettivo aziendale stipulato dalle medesime organizzazioni sindacali dei lavoratori ovvero dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.

7.19. Rosato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di contrastare il fenomeno dei contratti collettivi recanti trattamenti normativi ed economici non conformi all'articolo 36 della Costituzione e comunque inferiori ai livelli di tutela previsti dai contratti collettivi di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso il CNEL un apposito elenco dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 3 per i quali le parti stipulanti abbiano prodotto una dichiarazione attestante la garanzia ai lavoratori di un trattamento normativo ed economico complessivo non inferiore rispetto a quello previsto dai contratti collettivi di cui al comma 2. La dichiarazione di cui al primo periodo è redatta secondo i criteri di equivalenza delle tutele normative ed economiche previsti dall'Allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed è asseverata da due professionisti iscritti rispettivamente agli albi professionali dei consulenti del lavoro e degli avvocati esperti in diritto del lavoro. La dichiarazione, recante l'indicazione del codice alfanumerico unico identificativo del contratto collettivo, è inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al CNEL, ferma restando la facoltà di verifica della veridicità e congruità delle dichiarazioni prodotte.

7.23. Tassinari, Battilocchio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini dell'individuazione del salario giusto sono considerati equivalenti, e quindi applicabili, i contratti collettivi nazionali del lavoro che prevedono un trattamento economico complessivo non inferiore a quello definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.

7.53. Caparvi, Lazzarini, Giaccone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Resta ferma la facoltà del giudice di accertare, anche in deroga ai trattamenti economici complessivi previsti dalla contrattazione collettiva, la conformità della retribuzione all'articolo 36 della Costituzione, riconoscendo al lavoratore eventuali differenze retributive.

7.57. Dori, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 4, dopo le parole: trattamento economico complessivo aggiungere le seguenti: e normativo.

7.29. Madia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il trattamento economico complessivo comprende, oltre alle voci retributive dirette, gli istituti del trattamento economico normativo previsti dal contratto collettivo applicato e quantificabili in termini economici, ivi inclusi il contributo datoriale alla previdenza complementare, alla sanità integrativa e alla bilateralità, nonché il *welfare* contrattuale ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7.54. Cerreto.

Sopprimere i commi 5 e 7.

7.40. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Sopprimere il comma 5.

* **7.2.** Magi.

* **7.25.** Madia.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'accesso a tutti gli incentivi fiscali, contributivi e normativi previsti dall'ordinamento in materia di assunzione, trasformazione o stabilizzazione dei rapporti di

lavoro, inclusi quelli previsti dalla presente legge, nonché degli incentivi definiti a livello regionale, è consentito esclusivamente in caso di applicazione del trattamento economico complessivo come definito al comma 2.

7.4. Gribaudo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'accesso ai benefici economici del presente decreto-legge è consentito ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi di cui al comma 2 e del trattamento economico complessivo e normativo come definito.

7.65. Mari, Ghirra.

Al comma 5, sostituire le parole: ai benefici previsti dal presente decreto con le seguenti: a tutti i benefici economici alle imprese previsti dalla legislazione vigente.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: trattamento economico aggiungere le seguenti: e normativo.

7.30. Madia.

Al comma 5, sostituire le parole: ai benefici previsti dal presente decreto con le seguenti: a tutti i benefici normativi, contributivi o economici, comunque denominati.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la seguente parole: individuale.

7.26. Madia.

Al comma 5, sostituire le parole da: è consentito in caso fino alla fine del comma, con le seguenti: e da ogni altra disposizione di sostegno regionale o statale, nonché ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è precluso alle imprese

che non rispettino le disposizioni del presente articolo.

7.11. Scotto, Guerra.

Al comma 5, sopprimere la seguente parola: individuale.

*** 7.12.** Scotto, Guerra.

*** 7.48.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 5, sostituire la parola: individuale con le seguenti: applicato a tutti i propri lavoratori.

7.49. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché all'applicazione integrale della parte normativa ed economica dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

7.60. Mari, Ghirra.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

*** 7.16.** Gribaudo.

*** 7.61.** Mari, Ghirra.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accesso ai benefici previsti dal presente decreto è altresì consentito solo ai datori di lavoro che garantiscono il pieno riconoscimento all'identità di genere istituendo una carriera *alias* per chi ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un'autodichiarazione.*

7.50. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che non applicano il trattamento economico complessivo di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono esclusi dalle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il divieto di cui al precedente periodo si applica altresì per gli avvisi di appalto indetti da operatori economici privati.

7.31. Madia.

Al comma 6, dopo le parole: sulla piattaforma SIISL aggiungere le seguenti: e sui sistemi informativi regionali del lavoro interoperabili con la medesima piattaforma.

7.21. Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Il trattamento economico complessivo (TEC) comprende le componenti fisse della retribuzione globale annua che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore in base al contatto collettivo applicato, in relazione alla qualifica e al livello contrattuale della mansione svolta. Tali componenti sono costituite dalle seguenti voci:

a) retribuzione tabellare annua comprensiva degli scatti di anzianità ove previsti e della quota TFR maturata;

b) indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione;

c) eventuali mensilità aggiuntive;

d) eventuali ulteriori indennità fisse e continuative, di qualsiasi tipologia e con qualsiasi finalità;

e) eventuali prestazioni di welfare contrattuale fisse e continuative previste dalla contrattazione collettiva nazionale o comunque riconosciute dal datore di lavoro;

f) eventuali ulteriori prestazioni suscettibili di valutazione economica, anche quando non ricomprese nel reddito da lavoro.

Restano escluse le componenti variabili e discrezionali della retribuzione.

6-ter. Fermo quanto previsto al comma 6-bis, gli accordi interconfederali tra le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare ulteriori e aggiuntive componenti obbligatorie del trattamento economico complessivo minimo di cui al comma 6-bis.

7.67. Volpi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Indicizzazione delle retribuzioni da lavoro)

1. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 36, primo comma, della Costituzione, a ciascun lavoratore subordinato, parasubordinato o etero-organizzato, è riconosciuto un trattamento economico rivalutato annualmente al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea definita dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni imprenditoriali, con proprio decreto da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di economia e finanza pubblica per il medesimo anno e la variazione media dell'indice Indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto dei beni energetici importati (IPCA NEI) rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data. A decorrere dal mese di gennaio di ogni anno i datori di lavoro, sia pubblici sia privati e i committenti corrispondono ai lavoratori, insieme alla retribuzione o al compenso mensile, un importo pari a un dodicesimo della somma determinata ap-

plicando all'ultima retribuzione globale annua di fatto, o al compenso complessivo annuo corrisposto, la percentuale determinata dal decreto di cui al terzo periodo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono stabilite le modalità di trattamento fiscale della somma di cui al comma 1 al fine di neutralizzare, a decorrere dall'anno d'imposta 2026, l'effetto, di trascinarsi fiscale, a carico dei lavoratori conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

3. L'adeguamento ISTAT di cui al comma 1 si applica, maggiorato del 50 per cento, con le medesime modalità di corrispondenza, anche ai contratti scaduti e sino alla decorrenza dell'accordo di rinnovo. Con riferimento ai soli lavoratori del settore privato, tale adeguamento è applicato all'ultima retribuzione globale annua di fatto, all'interno della quale è computata, anno dopo anno, anche la somma risultante dall'ultimo adeguamento.

4. L'adeguamento di cui al presente articolo, riconosciuto al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è posto a carico della finanza pubblica.

5. Fatta salva la possibilità dei contratti collettivi di stabilire trattamenti più favorevoli, sono nulle tutte le clausole in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della funzione pubblica, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino a fabbi-

sogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 8.

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « sono stabilite nella misura del 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « sono stabilite nella misura del 31 per cento ».

7.05. Fratoianni, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Certificazione volontaria del contratto equivalente)

1. Al fine di rafforzare la certezza del diritto, prevenire il contenzioso amministrativo e contributivo e attestare in via preventiva la conformità del contratto collettivo applicato al contratto di riferimento di cui all'articolo 7, comma 2, è istituita la certificazione volontaria del contratto equivalente, rilasciata su istanza del datore di lavoro dalle Commissioni di certificazione di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Sono abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 1, secondo le competenze territoriali e funzionali previste dall'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:

a) le Commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo;

b) le Commissioni di certificazione istituite presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e gli Ispettorati territoriali, ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo;

c) le Commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali e datoriali, ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;

d) le Commissioni di certificazione istituite presso i Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera c-bis), del medesimo decreto legislativo, introdotta dall'articolo 31, comma 17, della legge 4 novembre 2010, n. 183;

e) i soggetti operanti nel sistema delle asseverazioni della regolarità contributiva e contrattuale in materia di lavoro e legislazione sociale, e in particolare l'Asse.Co. (Asseverazione di Conformità in materia di lavoro), istituita ai sensi del protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

3. La certificazione di cui al comma 1 attesta, con effetti che permangono fino al momento di un eventuale provvedimento di accertamento contrario in sede ispettiva o giurisdizionale, la conformità del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro ai parametri di equivalenza economica e normativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis, rispetto al contratto più applicato di riferimento di cui all'articolo 7, comma 2. La certificazione costituisce titolo idoneo ai fini dell'accesso agli incentivi, agli sgravi contributivi e ai benefici previsti dal presente decreto.

4. La domanda di certificazione è presentata in via telematica e corredata della documentazione contrattuale e retributiva utile alla comparazione. La Commissione preposta rilascia la certificazione entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza completa. Il silenzio della Commissione decorso il termine non equivale ad accoglimento.

5. Le Commissioni di certificazione operano secondo le procedure e le garanzie di contraddittorio previste dal Capo I del Titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Avverso il provvedimento di certificazione o di diniego è ammesso ricorso alle competenti autorità giurisdizionali secondo le disposizioni del medesimo Titolo VIII.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e il CNEL, sono definite le modalità tecniche di presentazione dell'istanza, lo schema-tipo di certificazione, l'eventuale tariffa di rilascio e i criteri uniformi di valutazione, con esclusione di qualunque onere a carico della finanza pubblica.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7.02. Tassinari, Battilocchio.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di misurazione della rappresentanza delle parti sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e di efficacia erga omnes dei relativi accordi)

1. La Repubblica riconosce e tutela l'autonomia delle parti sociali, rappresentate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni datoriali, quali soggetti fondamentali del sistema di relazioni industriali.

2. La funzione di rappresentanza collettiva esercitata dalle organizzazioni sindacali costituisce espressione del principio democratico e strumento fondamentale per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la promozione del valore sociale d'impresa, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.

3. La presente legge disciplina il recepimento degli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in materia di misurazione e certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali.

4. Gli accordi recepiti ai sensi del presente articolo assumono efficacia *erga omnes*.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è approvato l'elenco degli accordi interconfederali in materia di rappresentanza sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, oggetto di recepimento ai sensi della presente legge.

6. Gli accordi di cui al comma 5 non possono essere modificati senza il consenso delle rispettive parti che li hanno sottoscritti. Le eventuali modifiche sono recepite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato secondo le modalità di cui al comma 5.

7. Le disposizioni contenute negli accordi recepiti ai sensi del presente articolo si applicano a tutti i soggetti rientranti nel relativo ambito di applicazione, indipendentemente dalla loro affiliazione o adesione alle organizzazioni sindacali o datoriali firmatarie degli accordi.

7.03. Madia.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Meccanismo di indicizzazione del salario giusto)

1. A ciascun lavoratore oltre al trattamento economico determinato ai sensi del precedente articolo 7 è riconosciuto un trattamento economico rivalutato automaticamente a ogni fine anno al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione definita dall'ISTAT. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni imprenditoriali, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di finanza pubblica per il medesimo anno e la variazione media dell'indice IPCA EN rilevata dall'Istituto nazionale di

statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data. A decorrere dal mese di gennaio di ogni anno i datori di lavoro corrispondono ai lavoratori, insieme alla retribuzione o al compenso mensile come determinati ai sensi del precedente articolo 7, un importo pari a un dodicesimo della somma determinata applicando all'ultima retribuzione globale annua di fatto, o al compenso complessivo annuo corrisposto, la percentuale determinata dal decreto di cui al precedente periodo del presente comma.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sono stabilite le modalità di trattamento fiscale della somma di cui al precedente comma 1 al fine di sterilizzare, a decorrere dall'anno d'imposta 2026, l'effetto di trascinamento fiscale che si determina a carico dei lavoratori a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. L'adeguamento ISTAT di cui al precedente comma 1 si applica, maggiorato del 50%, con le medesime modalità di corresponsione, anche ai contratti scaduti e sino alla decorrenza dell'accordo di rinnovo di cui al successivo articolo 10. Con riferimento ai soli lavoratori del settore privato, tale adeguamento verrà applicato all'ultima retribuzione globale annua di fatto, all'interno della quale verrà computata, anno dopo anno, anche la somma risultante dall'ultimo adeguamento.

4. Fatta salva la possibilità dei contratti collettivi di stabilire trattamenti più favorevoli, sono nulle tutte le clausole in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni imprenditoriali, vengono definite le modalità di

attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

7.06. Fratoianni, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Diritto di precedenza per i lavoratori a tempo parziale ciclico)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis.

(Diritto di precedenza per i lavoratori a tempo parziale ciclico).

1. I lavoratori e le lavoratrici titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo parziale ciclico hanno diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo pieno o nelle trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno effettuate dal medesimo datore di lavoro nell'unità produttiva di appartenenza o nell'ambito del medesimo comune, a parità di inquadramento professionale e mansione.

2. Il diritto di precedenza si applica altresì con riferimento all'incremento dell'orario di lavoro rispetto a quello originariamente pattuito, anche mediante consolidamento delle ore supplementari svolte in via continuativa.

3. Il datore di lavoro è tenuto a informare preventivamente i lavoratori e le lavoratrici di cui al comma 1 delle posizioni disponibili mediante comunicazione scritta o elettronica accessibile a tutto il personale interessato.

4. L'esercizio del diritto di precedenza deve essere manifestato dal lavoratore o dalla lavoratrice entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

5. Restano ferme le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale. »

7.08. Mari, Ghirra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disciplina della contrattazione di prossimità)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. I contratti collettivi di lavoro e le specifiche intese di cui al comma 1, sono depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e presso l'Archivio dei Contratti del CNEL.

b) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, le intese di cui al comma 1, realizzate dai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale che trovano applicazione per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, e che operano in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove prevedono un trattamento peggiorativo, sono sottoscritti presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

2-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, in caso di intese di cui al comma 1 che prevedono trattamenti peggiorativi, è fatto obbligo all'azienda di informare i lavoratori interessati dall'accordo intervenuto entro 3 giorni dalla sua sottoscrizione con comunicazione scritta anche a mezzo mail ovvero nelle modalità previste dalle procedure aziendali.

7.04. Giaccone, Lazzarini, Caparvi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale con sospensione ciclica)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le disposizioni di cui all'articolo 18 commi 2 e 3 del decreto-legge 145 del 2023 si applicano per gli anni 2026 e 2027 in relazione ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico negli anni 2025 e 2026, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

7.07. Mari, Ghirra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

7.01. Guerra, Scotto.

ART. 8.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) *aggiungere le seguenti:* , gli enti bilaterali previsti dai Ccnl.

8.3. Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) elaborare, con cadenza periodica e su base territoriale omogenea, indicatori sintetici relativi al costo della vita, al mercato delle locazioni immobiliari, ai prezzi al consumo dei beni e dei servizi e ai costi dei servizi locali, con particolare riguardo ai costi di mobilità e trasporto e delle utenze domestiche, al fine di monitorare le differenze territoriali incidenti sulle condizioni economiche dei lavoratori e sul loro reale potere d'acquisto.

8.2. Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la seguente parola: correttivi.

8.1. Gribaudo.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso « c-bis) », apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: articolato per settori economici omogenei inserire le seguenti: e per ambiti territoriali omogenei;

b) alla lettera d), dopo le parole: ulteriori elementi conoscitivi inserire le seguenti: , ivi inclusi indicatori relativi al costo della vita, ai costi abitativi, alla componente energetica e climatica e al potere d'acquisto delle retribuzioni nei diversi ambiti territoriali,.

9.1. Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

Sopprimere il comma 4.

9.2. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Al comma 4, sostituire le parole: ad estrarre con le seguenti: a mettere in evidenza.

9.4. Mari, Zaratti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della presente legge, per trattamento economico complessivo si intende il trattamento economico comprensivo del trattamento economico minimo, non inferiore a 9 euro l'ora, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative.

9.3. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Rinnovi contrattuali)

1. Gli incrementi dei trattamenti economici previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro decorrono dalla data di scadenza del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro, fatta salva la diversa disciplina già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto.

2. In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfettaria dell'incremento retributivo previsto dal comma 1, alla variazione dell'IPCA, nella misura pari al 50 per cento della stessa.

3. Il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non può essere riconosciuto decorsi dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti collettivi nazionali di lavoro già scaduti, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

10.25. Giaccone, Lazzarini, Caparvi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli incrementi retributivi previsti in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro scaduti decorrono dalla data di sca-

denza naturale del precedente contratto, e sono erogati ai lavoratori nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti.

* **10.1.** Magi.

* **10.7.** Scotto, Guerra.

* **10.27.** Mari, Ghirra.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli incrementi retributivi e i miglioramenti normativi previsti in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro scaduti decorrono dalla data di scadenza naturale del precedente contratto.

10.18. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di favorire *con le seguenti:* Fermo restando che gli incrementi del trattamento economico stabiliti dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi decorrono dalla scadenza del contratto collettivo, al fine di favorire.

10.19. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, dopo la parola: decorrenze *aggiungere la seguente:* retroattive.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo la parola: retributivo *aggiungere la seguente:* retroattivo;

sopprimere i commi 4 e 5.

10.20. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incrementi del trattamento economico stabiliti dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi decorrono dalla scadenza del contratto collettivo.

10.21. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro dodici mesi

dalla scadenza, i minimi retributivi sono automaticamente adeguati al 100 per cento dell'inflazione.

10.32. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

Sopprimere i commi da 2 a 5.

10.16. Madia.

Sopprimere il comma 2.

10.34. Mari, Ghirra.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. I contratti collettivi nazionali si intendono in ogni caso rinnovati per un periodo pari a quello della durata inizialmente pattuita, se non formalmente disdetta entro sei mesi dalla scadenza. In caso di disdetta, i contratti restano comunque in vigore fino a che non siano sostituiti dal successivo contratto nazionale.

3. Nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del contratto collettivo nazionale, i minimi contrattuali per livello sono adeguati sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata con l'IPCA al netto degli energetici importati, così come fornita dall'ISTAT applicata ai minimi stessi.

10.3. Scotto, Guerra.

Al comma 2, dopo le parole: le retribuzioni sono adeguate *aggiungere la seguente:* annualmente *e, dopo la parola:* variazione *aggiungere la seguente:* annuale.

10.24. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 2, dopo le parole: le retribuzioni sono adeguate *aggiungere la seguente:* annualmente.

10.30. Mari, Fratoianni, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: alla variazione aggiungere le seguenti: su base annua.

10.31. Mari, Fratoianni, Zanella.

Al comma 2, sopprimere le parole: , nella misura pari al 30 per cento della stessa, fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali.

10.22. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 2, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

10.15. Madia.

Al comma 2, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: non inferiore al 50 per cento.

10.4. Scotto, Guerra.

Al comma 2, dopo le parole: nella misura pari al 30 per cento della stessa, aggiungere le seguenti: registrata nei dodici mesi decorrenti dalla scadenza naturale dei contratti collettivi,.

10.13. Tassinari, Battilocchio.

Al comma 2, sostituire la parola: diverse con la seguente: migliori.

10.29. Mari, Fratoianni, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara, adeguano in pari misura il costo medio del lavoro determinato nelle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relative a contratti collettivi le cui retribuzioni sono state incrementate ai sensi del periodo precedente.

*** 10.6.** Scotto, Guerra.

*** 10.12.** Tassinari, Battilocchio.

Sopprimere il comma 3.

**** 10.2.** Magi.

**** 10.5.** Scotto, Guerra.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità o da variabilità dei ricavi, ovvero che operano prevalentemente nell'ambito di contratti pubblici ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'adeguamento di cui al comma 2 non trova applicazione ed è legato a indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva.

10.9. Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

Al comma 3, sostituire le parole da: l'adeguamento di cui al comma 2 fino alla fine del comma con le seguenti: l'importo di cui al comma precedente può essere rideterminato dalla contrattazione collettiva sulla base di indicatori economici settoriali e non potrà comunque superare quanto previsto al medesimo comma 2.

10.11. Squeri, Tassinari, Battilocchio.

Al comma 3, dopo le parole: indicatori economici settoriali aggiungere le seguenti: , tenendo conto delle specificità economiche e territoriali dei diversi ambiti produttivi,.

10.8. Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I contratti collettivi acquistano efficacia generale previa approvazione me-

diante consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.

10.33. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

Sopprimere i commi 4 e 5.

10.23. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Sopprimere il comma 4.

* **10.28.** Mari, Ghirra.

* **10.17.** Madia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A seguito dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, il contributo di assistenza contrattuale torna ad essere dovuto nei termini, nelle misure e con le modalità previsti dalla contrattazione collettiva medesima.

** **10.10.** Caparvi, Giaccone, Lazzarini.

** **10.14.** Tassinari, Battilocchio, Squeri.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Le aziende che applicano contratti collettivi nazionali che non sono rinnovati per un periodo superiore ai 36 mesi rispetto alla loro scadenza naturale non possono beneficiare di nessun incentivo o sgravio normativo, fiscale e contributivo a sostegno dell'impresa e dell'occupazione. Nel caso in cui le aziende stiano usufruendo di uno dei benefici di cui al primo periodo alla scadenza dei 48 mesi, devono adottare entro 90 giorni un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.

4-ter. Nel caso di aziende che applicano contratti collettivi nazionali che non sono rinnovati per un periodo superiore ai 6 anni, i predetti contratti cessano ogni efficacia e vengono cancellati dall'Archivio dei

contratti del CNEL. Le aziende che applicano il contratto cessato devono adottare entro 90 giorni un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.

10.26. Caparvi, Lazzarini, Giaccone.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Tassazione agevolata del trattamento accessorio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);

b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL;

d) maggiorazioni per lavoro straordinario, come definito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dai pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato.

10.01. Caparvi, Giaccone, Lazzarini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti per la corretta remunerazione delle professioni « sotto la linea » nel credito d'imposta cinema)

1. All'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il finanziamento è equamente distribuito tra le varie voci di produzione, in parti equilibrate tra il sotto e il sopra la linea, con una quota del 25-30 per cento per il sopra la linea e del 40-50 per cento per il sotto la linea. La restante quota è destinata a tutte le ulteriori voci di spesa. ».

10.02. Amato, Orrico, Aiello, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei professionisti danzatori e danzatrici dei corpi di ballo delle fondazioni lirico sinfoniche)

1. Al fine di salvaguardare, incrementare e promuovere la produzione artistica e culturale della danza, nonché promuovere la stabilità occupazionale, il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. L'incremento del Fondo di cui al comma 1 è vincolato alla stabilizzazione dei professionisti che costituiscono gli organici dei corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche.

3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono de-

finiti parametri e criteri sulla base dei quali ciascuna fondazione:

a) qualora sia dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) qualora sia priva di un proprio corpo di ballo, è tenuta a presentare al Ministro della cultura uno studio volto a dimostrare la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali del bilancio delle fondazioni stesse.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.03. Orrico, Amato, Aiello, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e garantire il completamento degli interventi formativi e di investimento nelle scuole del Sud e la continuità delle competenze acquisite, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono rinnovati, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti, fino al 30 giugno 2027. Per il medesimo fine il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a procedere, nel biennio 2026-2027, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, alla stabilizzazione, nei propri ruoli, del personale di cui al presente comma.

10.04. Orrico, Amato, Aiello, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di quattordicesima mensilità)

1. Al fine di favorire il giusto salario, la quattordicesima mensilità, ove introdotta per la prima volta dal contratto collettivo nazionale in sede di rinnovo nell'anno 2026, è assoggettata, salva espressa rinuncia da parte del lavoratore, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, negli anni 2026, 2027 e 2028. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno precedente a quello di corresponsione delle somme, non superiore a 33.000 euro. Resta ferma l'ordinaria contribuzione previdenziale e assistenziale sulle somme di cui al primo periodo.

10.05. Giaccone, Lazzarini, Caparvi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Condizionalità per ulteriori risorse pubbliche agli operatori della sanità privata accreditata)

1. Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dall'articolo 1, comma 349 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. A decorrere dall'anno 2026, le risorse relative all'ulteriore incremento del tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, commi 277 e 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dall'articolo 1, comma 400 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono destinate in via esclusiva alle strutture sanitarie private accreditate che applicano ai propri dipendenti contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

10.06. Scotto.

(Inammissibile)

ART. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono alle comunicazioni

al lavoratore di cui all'articolo 1, lettera *q-bis*), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1953, n. 4, sono esclusi dalle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il divieto di cui al precedente periodo si applica altresì per gli avvisi di appalto indetti da operatori economici privati.

11.4. Madia.

(Inammissibile)

Al comma 4, dopo le parole: nei casi previsti dalla legge, inserire le seguenti: per l'irrogazione delle sanzioni e.

11.5. Madia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini di agevolare le procedure di misurazione della rappresentanza sindacale e datoriale, l'INPS trasmette con cadenza semestrale alle associazioni sindacali e datoriali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro i dati analitici concernenti i datori di lavoro e i relativi dipendenti che dichiarano nei flussi informativi previdenziali l'applicazione del codice alfanumerico unico a esse riferibile.

* **11.1.** Scotto, Guerra.

* **11.2.** Lazzarini, Caparvi, Giaccone.

* **11.3.** Tassinari, Battilocchio, Squeri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro promuove l'avvio di campagne ispettive mirate nei confronti dei datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi di cui all'articolo 7, comma 2.

11.6. Madia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-bis.

(Definizioni e principi generali)

1. Ai fini della presente legge, si definisce «*young caregiver*» il minore di età compresa tra i 14 e i 17 anni che, con carattere di continuità, presta attività di assistenza e cura in favore di un familiare convivente non autosufficiente, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative.

2. Per la categoria di cui al comma 1, viene riconosciuto il primato del diritto all'istruzione, alla salute e allo sviluppo psicofisico, assicurando l'adozione di misure di sostegno e di sollievo finalizzate a prevenire situazioni di *burn-out* o sovraccarico assistenziale, disagio e abbandono scolastico.

3. Ai fini della presente legge, si definisce «*young adult carer*» lo studente di età compresa tra i 18 e i 24 anni, iscritto a percorsi universitari, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che presta attività di assistenza e cura in favore di un familiare non autosufficiente, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative.

4. Per la categoria di cui al comma 3, viene garantito il diritto alla conciliazione tra attività di cura e percorso formativo, promuovendo pari opportunità nel conseguimento dei titoli di studio e nell'accesso al mondo del lavoro.

Art. 11-ter.

(Procedura di riconoscimento dei giovani caregiver)

1. Per gli *young caregiver* di età compresa tra i 14 e i 17 anni, la procedura di riconoscimento è attivata presso i servizi sociali del comune di residenza ovvero tramite gli sportelli di ascolto istituiti presso le istituzioni scolastiche.

2. La valutazione è effettuata secondo un approccio multidimensionale e tiene conto, in particolare:

a) dell'intensità e della continuità del carico assistenziale, anche in termini di ore settimanali;

b) dell'impatto sull'andamento e sulla partecipazione scolastica;

c) dello stato di benessere psicofisico del minore.

3. L'esito positivo della valutazione costituisce titolo per l'iscrizione d'ufficio al Registro nazionale dei giovani *caregiver*, istituito presso l'INPS, senza ulteriori adempimenti a carico dell'interessato o del nucleo familiare.

4. Per gli *young adult carer* di età compresa tra i 18 e i 24 anni, il riconoscimento avviene tramite la piattaforma dell'INPS, previa presentazione:

a) dell'attestazione di iscrizione a percorsi universitari, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

b) di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della normativa vigente attestante lo svolgimento dell'attività di assistenza in favore di un familiare convivente o in condizione di prevalenza.

5. Le università e le istituzioni della formazione superiore acquisiscono d'ufficio lo status di cui al comma 4 mediante interoperabilità delle banche dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11-*quater*.

(Tutela del diritto allo studio)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, definiscono i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in favore degli studenti *caregiver*.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, garantiscono agli studenti *caregiver* minorenni:

a) la predisposizione di un patto formativo personalizzato, che assicuri flessibilità negli orari di ingresso e uscita nonché la giustificazione delle assenze documen-

tate per esigenze di cura, senza pregiudizio ai fini della validità dell'anno scolastico;

b) l'individuazione di un docente referente con funzioni di raccordo tra famiglia, istituzione scolastica e servizi sociali;

c) l'accesso a modalità didattiche inclusive, anche mediante strumenti digitali e, nei casi di documentata necessità assistenziale, alla didattica a distanza;

d) il riconoscimento delle attività di cura ai fini dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Le università e le istituzioni di alta formazione adeguano i propri regolamenti didattici prevedendo:

a) il riconoscimento dello status di studente *caregiver*, equiparato allo studente lavoratore ai fini dell'accesso ai regimi di studio a tempo parziale e della sospensione dei termini di iscrizione fuori corso per il periodo di assistenza documentata;

b) misure di flessibilità nelle modalità di verifica del profitto, anche mediante esami a distanza, appelli aggiuntivi e criteri di priorità nell'assegnazione dei turni per attività a frequenza obbligatoria;

c) la possibilità di fruizione a distanza delle attività didattiche nei casi di documentata impossibilità alla frequenza;

d) forme di esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 11-*quinquies*.

(Tutela del benessere psicofisico dei giovani *caregiver*)

1. Agli *young caregiver* e agli *young adult carer* è garantito l'accesso prioritario e gratuito ai servizi di ascolto e supporto psicologico istituiti presso le scuole di ogni ordine e grado e le università.

2. I servizi di cui al comma 1 prevedono protocolli specifici per la gestione dello stress da assistenza e della « fatica della compassione ».

3. Al fine di garantire il diritto al riposo, allo svago e alla vita sociale, è riconosciuto ai giovani *caregiver* un *voucher* annuale destinato alla copertura delle spese relative a:

a) attività sportive, culturali e ricreative;

b) percorsi di supporto psicologico privato, qualora il servizio pubblico non sia immediatamente disponibile;

c) soggiorni di sollievo e vacanze assistite.

4. Le aziende sanitarie locali e i comuni promuovono e finanziano gruppi di supporto composti da giovani *caregiver*, riconoscendo la condivisione delle esperienze tra pari quale strumento di prevenzione dell'isolamento sociale.

Art. 11-*sexies*.

(Misure economiche e di sostegno)

1. Al tutore legale del giovane *caregiver* può essere riconosciuta una misura di sostegno economico, in misura non superiore al 40 per cento di quella prevista per il *caregiver* prevalente, finalizzata alla copertura di spese connesse al supporto allo studio, alle attività extrascolastiche e agli interventi di sollievo in favore del minore.

2. Al fine di garantire pari opportunità nel percorso formativo, è istituito il « *Voucher* sollievo esami », destinato agli studenti *caregiver* per la copertura totale o parziale dei costi relativi a servizi di assistenza domiciliare sostitutiva durante i periodi di svolgimento degli esami e di preparazione della tesi di laurea.

3. Le spese sostenute dal nucleo familiare per servizi di assistenza domiciliare sostitutiva finalizzati a consentire la frequenza scolastica o universitaria del giovane *caregiver* sono riconosciute ai fini fiscali secondo modalità e criteri definiti con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

11.08. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Stabilizzazione Fondo Nuove Competenze e formazione per la partecipazione)

1. Il Fondo Nuove Competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementato, per l'anno 2026, di 200 milioni.

2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2026, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale, ambientale ed organizzativa e al fine di allineare le competenze dei lavoratori in materia di partecipazione di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 15 maggio 2025, n. 76. Con le risorse del Fondo sono finanziati la retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma quinto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11-*ter* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

3. Le dotazioni del Fondo nuove competenze possono essere integrate da risorse stanziate:

a) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante somme accertate in bilancio annualmente come avanzi di gestione, nei limiti annuali di 200 milioni di euro;

b) con risorse dei programmi operativi nazionali e regionali finanziati dal FSE+;

c) dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) i criteri di valutazione dei progetti e di accesso ai benefici;

b) la partecipazione al finanziamento da parte dei Fondi Interprofessionali;

c) le modalità di utilizzo e gestione delle risorse, nel rispetto dei limiti di spesa;

d) le modalità di coinvolgimento delle regioni, dei Fondi Interprofessionali e delle parti sociali nella *governance* multilivello in caso di cofinanziamento;

e) le regole di monitoraggio e valutazione continua.

5. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle imprese sociali già costituite ed operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

11.01. Tassinari, Battilocchio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Stabilizzazione Fondo Nuove Competenze)

1. Il Fondo Nuove Competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementato, per gli anni 2025 e 2026, di 500 milioni gravanti sugli avanzi di amministrazione del rendiconto ANPAL alla data di cessazione dell'Ente, come accertati ai

sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2026, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale, ecologica ed organizzativa e al fine di allineare le competenze dei lavoratori allo sviluppo tecnologico e produttivo sviluppo tecnologico e produttivo e per la formazione di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 15 maggio 2025, n. 76. Con le risorse del Fondo sono finanziati la retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma quinto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

3. Con il decreto di cui al comma cinque, è regolata la partecipazione ai percorsi formativi di cui al presente articolo di giovani fino a 35 anni di età disoccupati, prevedendo, in caso di assunzione all'esito del percorso formativo, a favore del datore di lavoro, un contributo aggiuntivo. Per gli anni 2026 e 2027, i contributi di cui al presente comma sono erogati nei limiti complessivi di euro 200 milioni a carico del PON Inclusion e Lotta alla povertà, priorità 1.

4. Le dotazioni del Fondo nuove competenze possono essere integrate da risorse stanziare:

a) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante somme accertate in bilancio annualmente come avanzi di gestione, nei limiti annuali di 1.000 milioni di euro;

b) con risorse dei programmi operativi nazionali e regionali finanziati dal FSE+;

c) dai Fondi paritetici interprofessionali.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) i criteri di valutazione dei progetti e di accesso ai benefici;

b) i criteri di determinazione del contributo aggiuntivo a seguito dell'assunzione di disoccupati che hanno partecipato ai percorsi formativi;

c) la partecipazione al finanziamento da parte dei Fondi Interprofessionali;

d) le modalità di utilizzo e gestione delle risorse, nel rispetto dei limiti di spesa;

e) le modalità di coinvolgimento delle regioni, dei Fondi interprofessionali e delle parti sociali nella *governance* multilivello in caso di cofinanziamento;

f) le modalità di accertamento degli avanzi di gestioni di cui al comma 3, lettera a);

g) le regole di monitoraggio e valutazione continua.

11.03. D'Attis, Battilocchio, Tassinari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Stabilizzazione Fondo Nuove Competenze e formazione per la partecipazione)

1. Il Fondo Nuove Competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, per l'anno 2026, di 200 milioni di euro.

2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2026, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a

seguito della transizione digitale, ambientale ed organizzativa e al fine di allineare le competenze dei lavoratori in materia di partecipazione di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 15 maggio 2025, n. 76. Con le risorse del Fondo sono finanziati la retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma quinto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

3. Le dotazioni del Fondo nuove competenze possono essere integrate da risorse stanziare:

a) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante somme accertate in bilancio annualmente come avanzi di gestione, nei limiti annuali di 200 milioni di euro;

b) con risorse dei programmi operativi nazionali e regionali finanziati dal FSE+

c) dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) i criteri di valutazione dei progetti e di accesso ai benefici;

b) la partecipazione al finanziamento da parte dei Fondi Interprofessionali;

c) le modalità di utilizzo e gestione delle risorse, nel rispetto dei limiti di spesa;

d) le modalità di coinvolgimento delle regioni, dei Fondi Interprofessionali e delle parti sociali nella *governance* multilivello in caso di cofinanziamento;

e) le regole di monitoraggio e valutazione continua.

5. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle imprese sociali già costituite ed operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

11.04. Madia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salva più favorevole disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa azienda con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate »;

b) all'articolo 31, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: « dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, » sono aggiunte le seguenti: « il contratto di som-

ministrazione è ammesso esclusivamente per profili professionali altamente qualificati non disponibili nell'impresa utilizzatrice e, comunque »;

c) all'articolo 34, comma 2, le parole: « di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 21, comma 2, e 23 ».

2. Il quinto periodo del comma 9 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è soppresso.

11.02. Scotto, Guerra.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Istituzione Fondo per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche)

1. Presso il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per far fronte, a decorrere dall'anno 2026, alle integrazioni salariali per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, necessarie per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore. Il Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è finalizzato all'attivazione automatica della cassa integrazione in caso di specifiche condizioni climatiche avverse e ove la tipologia di attività lo richieda, per tutti i lavoratori e le lavoratrici che in condizioni climatiche avverse rischiano, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di compromettere la salute e la sicurezza. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate i settori in cui i lavoratori sono esposti alle emergenze climatiche e che possono accedere al Fondo nonché le modalità operative e attuative per accedervi.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale

per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11.05. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Cessione gratuita e solidale del welfare aziendale)

1. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

« 4-bis. I contratti e gli accordi collettivi, anche aziendali, nonché i regolamenti aziendali, possono disciplinare, nell'ambito dei piani di *welfare* aziendale e nel rispetto della normativa fiscale e contributiva vigente, la facoltà del lavoratore di destinare, in tutto o in parte, il valore di specifiche misure di *welfare* aziendale di cui abbia titolo alla fruizione e non ancora utilizzate, senza corresponsione di somme o valori sostitutivi in proprio favore, a beneficio di altri lavoratori individuati secondo criteri oggettivi e non discriminatori dai medesimi contratti, accordi o regolamenti, ovvero in favore di enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, o di enti del Servizio sanitario nazionale.

4-ter. I contratti, gli accordi collettivi e i regolamenti aziendali di cui al comma 4-bis definiscono le misure di *welfare* oggetto di possibile destinazione, le modalità di esercizio della scelta da parte del lavoratore, i criteri di individuazione dei beneficiari, le modalità di tracciabilità delle risorse destinate e le garanzie di riservatezza, volontarietà e non discriminazione.

4-quater. La destinazione di cui al presente articolo non può avere a oggetto somme dovute a titolo di retribuzione, indennità o altri emolumenti monetari spettanti

al lavoratore in forza di disposizioni di legge o di contratto collettivo, né può comportare la sostituzione di trattamenti economici fissi o continuativi con misure di *welfare* aziendale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conversione dei premi di risultato. ».

11.06. Malagola.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Presunzione di subordinazione e trasparenza degli algoritmi per i lavoratori delle piattaforme digitali)

1. Tutti i rapporti di lavoro gestiti tramite piattaforme digitali, inclusi i servizi di consegna di beni e di trasporto di persone, si presumono di natura subordinata a tempo indeterminato, salvo prova contraria a carico della piattaforma committente. Le aziende che utilizzano sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (algoritmi) per l'organizzazione del lavoro, l'assegnazione delle mansioni e la determinazione dei compensi hanno l'obbligo di rendere pubblico e accessibile alle rappresentanze sindacali il codice sorgente e i parametri di funzionamento dell'algoritmo. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro e la sospensione dell'attività della piattaforma fino all'adempimento.

11.07. Grimaldi, Mari.

ART. 12.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.

(Qualificazione del rapporto di lavoro per i lavoratori intermediati da piattaforme digitali)

1. Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro mediante piattaforma digi-

tale si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti, qualora le prestazioni individuali sono organizzate dal committente, tenendo conto, tra l'altro, dell'esercizio, anche per il tramite di sistemi automatizzati o algoritmici, di poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, sanzione, limitazione dell'accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso.

12.2. Scotto, Guerra.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, sostituire le parole:* intermediati da *con la seguente:* mediante;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* sistemi automatizzati o algoritmici *con le seguenti:* sistemi di monitoraggio automatizzati e di sistemi decisionali automatizzati;

c) *al comma 2 sostituire le parole:* di poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, limitazione dell'accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso *con le seguenti:* di tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro al corretto tipo contrattuale;

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Quando emergono fatti che indicano direzione e controllo, anche mediante sistemi di monitoraggio automatizzati e di sistemi decisionali automatizzati, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salvo prova contraria, in base alla normativa applicabile in materia di diritto del lavoro e alle relative circolari esplicative;

e) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. La presunzione legale non si applica ai procedimenti che riguardano questioni tributarie, penali o di sicurezza sociale.

12.5. Giaccone, Schifone, Tassinari, Carparvi, Battilocchio, Lazzarini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento alle prestazioni rese nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, l'utilizzo di piattaforme digitali, sistemi automatizzati o algoritmici finalizzati all'abbinamento tra domanda e offerta, nonché al coordinamento organizzativo o alla gestione amministrativa della prestazione, non costituisce, di per sé, indice di subordinazione o etero-organizzazione, ferma restando la verifica in concreto delle modalità di svolgimento del rapporto.

12.15. Volpi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma è un rapporto di lavoro subordinato. Qualora la piattaforma di lavoro digitale intenda confutare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, spetta alla medesima piattaforma dimostrare che il rapporto contrattuale non costituisce un rapporto di lavoro subordinato quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La presunzione di cui al presente comma si applica in tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari nei quali, all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sia in discussione la situazione occupazionale della persona che svolge un lavoro mediante piattaforma digitale, ivi inclusi i procedimenti tributari, penali e previdenziali.

12.11. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Qualora il datore di lavoro operante tramite piattaforma di lavoro digitale in-

tenda confutare tale presunzione, spetta alla medesima piattaforma dimostrare che il rapporto contrattuale non costituisce un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

12.3. Scotto, Guerra.

Al comma 3, sostituire le parole: si presume di natura subordinata, salvo prova contraria *con le seguenti:* rientra nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

12.14. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 3, dopo le parole: si presume di natura subordinata *inserire le seguenti:* ai sensi dell'articolo 2⁽¹⁾ del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

12.8. Madia.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: , salvo prova contraria.

*** 12.7.** Madia.

*** 12.12.** Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 3 dopo le parole: salvo prova contraria *aggiungere le seguenti:* e salvo quanto previsto dall'articolo 47-*quater* del Capo V-*bis* del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81.

12.9. Madia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di accertare l'effettiva attuazione delle disposizioni del presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro avvia, entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, una campagna straordinaria di ispezioni e verifiche nei confronti delle piattaforme di lavoro digitali, anche ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Le risultanze delle verifiche sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL per le attività di rispettiva competenza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti orientamenti operativi per le autorità competenti, le piattaforme di lavoro digitali, le lavoratrici e i lavoratori e le parti sociali ai fini dell'applicazione della presunzione legale, nonché la formazione specialistica del personale ispettivo in materia di gestione algoritmica.

*** 12.4.** Scotto, Guerra.

*** 12.13.** Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È presunto subordinato il rapporto di lavoro svolto dai soggetti comunemente denominati *rider*, intendendosi per tali i lavoratori addetti ad attività di consegna mediante velocipedi, ciclomotori o altro veicolo, che rendano prestazioni lavorative in favore di imprese operanti mediante piattaforme digitali o sistemi algoritmici, qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate, coordinate o controllate attraverso sistemi automatizzati o algoritmici. Resta ferma la possibilità per i lavoratori comunemente denominati *rider* di cui al periodo precedente di svolgere l'attività lavorativa in maniera autonoma.

12.1. Soumahoro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della determinazione del trattamento economico e normativo dei lavoratori intermediati tramite piattaforme digitali, si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organiz-

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 685 del 27 maggio 2026.

zazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e all'attività effettivamente esercitata.

12.10. Madia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Capo i servizi di trasporto non di linea disciplinati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e di intermediazione illecita, ove ne ricorrano i presupposti.

12.6. Tassinari, Battilocchio, Caparvi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'onere della prova circa la natura autonoma del rapporto di lavoro grava integralmente ed esclusivamente sulla piattaforma digitale.

12.16. Grimaldi, Mari.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

1. All'articolo 603-bis del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: « Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche quando l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro siano posti in essere attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali, applicazioni software o sistemi di intelligenza artificiale volti a eludere i contratti collettivi nazionali, a imporre condizioni di lavoro degradanti o a monitorare in modo oppressivo la prestazione lavorativa, riducendo la libertà e la dignità del lavoratore ».

12.02. Dori, Mari, Grimaldi.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso « 2-sexies », primo periodo, dopo la parola: sentiti inserire le seguenti: le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

13.4. Madia.

Al comma 1, capoverso « 2-sexies », primo periodo, dopo le parole: sentiti INAIL, INL e INPS, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

13.2. Lazzarini, Caparvi, Giaccone.

Al comma 1, capoverso « 2-sexies », secondo periodo, dopo le parole: accessibili al lavoratore aggiungere le seguenti:, alle rappresentanze sindacali.

*** 13.1.** Scotto, Guerra.

*** 13.5.** Madia.

Al comma 1, capoverso « 2-sexies », dopo il quarto periodo inserire il seguente: Gli indicatori di rischio e i relativi dati sono altresì posti a disposizione della Guardia di finanza, ai fini dello svolgimento delle autonome attività di polizia economico finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

13.6. Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

Al comma 1, dopo il capoverso « 2-sexies » aggiungere il seguente:

2-septies. Le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono altresì tenute a mettere a disposizione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori appositamente designati, i dati di

cui al comma 2-*sexies*, in forma aggregata e anonimizzata, entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di modifiche sostanziali ai sistemi di monitoraggio automatizzati o ai sistemi decisionali automatizzati, le piattaforme informano preventivamente i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori con un preavviso non inferiore a trenta giorni, garantendo altresì il diritto di consultare un esperto di dati scelto di concerto dai medesimi rappresentanti, a spese della piattaforma.

13.7. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I dati e gli indicatori di cui al comma 1 sono resi disponibili, in forma aggregata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche alle regioni e alle province autonome, per le finalità di programmazione delle politiche attive del lavoro, di prevenzione del lavoro irregolare e di contrasto allo sfruttamento lavorativo.

13.3. Caparvi, Giaccone, Lazzarini.

ART. 14.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-*bis*) la gestione e il controllo delle prestazioni lavorative;

14.1. Soumahoro.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-*bis*) il trattamento e l'utilizzo dei dati forniti dai lavoratori nelle comunicazioni con l'impresa e attraverso lo svolgimento della loro attività.

14.3. Gribaudo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-*bis*) l'adozione delle misure in materia di sicurezza sul lavoro.

14.5. Scotto, Guerra.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-*bis*) l'adozione di sanzioni.

14.4. Scotto, Guerra.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni di cui al presente comma includono la descrizione dei parametri principali dei sistemi algoritmici, il peso relativo di ciascun parametro nel processo decisionale e le regole che ne governano l'applicazione. Le informazioni sono fornite tempestivamente, in forma chiara e in lingua comprensibile dalla lavoratrice o dal lavoratore, anche attraverso canali digitali accessibili. Le stesse informazioni sono messe a disposizione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori, su richiesta.

14.13. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le informazioni di cui al comma 1, includono la descrizione dei parametri principali dei sistemi algoritmici, il peso relativo di ciascun parametro nel processo decisionale e le regole che ne governano l'applicazione. Le informazioni sono fornite tempestivamente, in forma chiara e in lingua comprensibile dalla lavoratrice o dal lavoratore, anche attraverso canali digitali accessibili. Le medesime informazioni sono messe a disposizione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori, su richiesta.

14.6. Scotto, Guerra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile nonché il riesame mediante intervento umano per le decisioni automatizzate che dispongano la limitazione, la sospensione o la chiusura dell'account, il rifiuto di corrispondere la retribuzione per il lavoro prestato, ovvero la modifica della situazione contrattuale del lavoratore.

14.9. Tassinari, Battilocchio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile di qualsiasi decisione automatizzata che incida sulle loro condizioni di lavoro, sull'accesso alla piattaforma, sul compenso o sulla continuazione del rapporto, nonché il riesame di tale decisione mediante intervento umano. La piattaforma è tenuta a fornire risposta motivata, in forma scritta o elettronica, entro quattordici giorni dalla richiesta. Qualora il riesame accerti che la decisione automatizzata viola i diritti della lavoratrice o del lavoratore, la piattaforma rettifica la decisione senza ritardo e, ove la rettifica non sia più possibile, corrisponde un adeguato risarcimento del danno. I medesimi diritti si applicano anche alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il periodo di durata della loro attività sulla piattaforma.

14.12. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: lavoratore aggiungere le seguenti:* ovvero le rappresentanze sindacali;

b) *sostituire le parole:* ha diritto *con le seguenti:* hanno diritto.

14.16. Ghirra, Mari, Grimaldi.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro 15 giorni dalla suddetta spiegazione.

14.10. Scotto, Guerra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il lavoratore ha il diritto di inibire l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale qualora ritenga che i dati utilizzati dal modello di intelligenza artificiale in ambito lavorativo ledano la sua immagine e/o la sua produttività.

14.15. Ghirra, Mari.

Al comma 3, dopo le parole: alle autorità competenti *aggiungere le seguenti:* e ai rappresentanti dei lavoratori.

14.7. Scotto, Guerra.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. È riconosciuto alle organizzazioni sindacali maggiormente e comparativamente rappresentative sul piano nazionale il diritto di accesso, nei limiti del rispetto del segreto industriale e professionale, agli algoritmi e ai sistemi automatizzati utilizzati dagli operatori delle piattaforme digitali ai fini dell'organizzazione, assegnazione, gestione, valutazione e controllo delle prestazioni lavorative.

3-ter. È riconosciuto ai lavoratori il diritto alla nomina dei propri rappresentanti sindacali aziendali (RSA) ai fini del rafforzamento della tutela dei *rider* delle piattaforme digitali.

14.2. Soumahoro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso di utilizzo dei sistemi di cui al comma 1, il datore di lavoro ha l'obbligo di consultare le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, le sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazio-

nale prima della loro introduzione oppure entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

14.8. Scotto, Guerra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le piattaforme digitali sono comunque tenute a garantire la trasparenza dei sistemi algoritmici utilizzati per l'organizzazione del lavoro, assicurando ai lavoratori e alle loro rappresentanze sindacali l'accesso alle informazioni rilevanti.

14.14. Grimaldi, Mari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Nel caso di utilizzo dei sistemi di cui al comma 1, il datore di lavoro ha l'obbligo di consultare le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, le sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prima della loro introduzione oppure entro 60 giorni dall'entrata in vigore della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

14.11. Madia.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Abolizione dei tirocini extracurricolari e contrasto al lavoro gratuito)

1. A decorrere dal 1° settembre 2026, i tirocini extracurricolari sono vietati. Qualsiasi prestazione lavorativa svolta al di fuori del percorso di studi universitario o scolastico deve essere inquadrata esclusivamente tramite forme contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con applicazione dei relativi minimi salariali inderogabili. L'utilizzo di falsi tirocini è punito con la sanzione penale dell'am-

menda di 5.000 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore irregolarmente impiegato.

14.01. Piccolotti, Mari.

(Inammissibile)

ART. 15.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli incrementi retributivi previsti in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro scaduti decorrono dalla data di scadenza naturale del precedente contratto, e sono erogati ai lavoratori nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti.

15.13. Madia.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « 2-bis » con il seguente:

2-bis. In caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la piattaforma è tenuta a garantire che l'accesso alla medesima avvenga attraverso un sistema di autenticazione che consenta la certa identificazione della persona che svolge la prestazione. A tale fine, la piattaforma adotta, a propria cura e spese, sistemi di autenticazione nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. È fatto divieto di cessione dell'account a terzi da parte di chi svolge la prestazione. La cessione dell'account o l'uso da parte di persona diversa dal titolare comporta l'irrogazione, a carico della piattaforma, di una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata, salvo che la piattaforma dimostri di aver adottato tutte le misure tecniche e organizzative idonee a prevenire la violazione.

15.14. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 2-bis », sostituire le parole da: oppure con un account rilasciato dalla stessa piattaforma fino alla fine del comma con le seguenti:

prevedendo comunque un sistema di verifica tramite meccanismo di riconoscimento facciale che deve essere richiesto in maniera casuale per non meno di tre volte nel corso dello svolgimento di ogni turno da parte del singolo lavoratore. In caso di accertata sostituzione di persona a seguito della verifica di cui al primo periodo il titolare dell'*account* è punito con una sanzione amministrativa da euro 800 a euro 1200.

15.10. Tassinari, Battilocchio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso « 3-bis », sopprimere le seguenti parole: , a decorrere dal 1° luglio 2026,;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **15.5.** Caparvi, Giaccone, Lazzarini.

* **15.9.** Tassinari, Battilocchio.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso « 3-bis » con il seguente:

3-bis. Le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a fornire, gratuitamente e prima dell'avvio della prima prestazione, un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle lavoratrici e ai lavoratori di cui all'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel rispetto dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale formazione è erogata a cura e spese della piattaforma, è computata come tempo di lavoro agli effetti retributivi e previdenziali, e ha per oggetto almeno i rischi specifici connessi all'attività svolta, le misure di prevenzione e protezione adottate, l'uso dei dispositivi di protezione individuale e le procedure di emergenza. La piattaforma che omette di erogare la for-

mazione è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

** **15.15.** Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

** **15.3.** Scotto, Guerra.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », primo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

15.6. Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

Al comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », primo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali e sostituire le parole: entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione con le seguenti: prima dell'inizio della prestazione lavorativa.

15.12. Madia.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione con le seguenti: prima dell'inizio della prestazione lavorativa.

15.2. Scotto, Guerra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le piattaforme sono tenute a fornire alle lavoratrici e ai lavoratori di cui all'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i dispositivi di protezione individuale necessari in relazione ai rischi specifici dell'attività, ivi inclusi i rischi connessi alle condizioni meteorologiche avverse, senza oneri a carico delle medesime lavoratrici e dei medesimi lavo-

ratori. La violazione di tali obblighi è soggetta alle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

15.4. Scotto, Guerra.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a sospendere la disponibilità del servizio, ovvero ad adottare apposite misure di protezione, nelle situazioni di rischio meteorologico o ambientale straordinario, secondo le modalità e i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Le piattaforme sono altresì tenute a fornire alle lavoratrici e ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i dispositivi di protezione individuale necessari in relazione ai rischi specifici dell'attività, ivi inclusi i rischi connessi alle condizioni meteorologiche avverse, senza oneri a carico delle medesime lavoratrici e dei medesimi lavoratori. La violazione di tali obblighi è soggetta alle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

15.16. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente l'ordine di preferenza dei titoli nei pubblici concorsi, le modificazioni necessarie per comprendere nelle fattispecie di cui alla lettera h), i titolari di brevetto di salvamento che hanno svolto per almeno tre mesi l'incarico di addetto al servizio di salvataggio e primo soccorso.

*** 15.7.** Di Mattina, Caparvi, Lazzarini, Giaccone.

*** 15.11.** Squeri.

*** 15.8.** De Luca.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.

(Introduzione dell'articolo 509-bis del codice penale, in materia di somministrazione fraudolenta di lavoro)

1. Dopo l'articolo 509 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 509-bis.

(Somministrazione fraudolenta di lavoro)

Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la finalità di eludere disposizioni vigenti o relative al contratto collettivo applicate al lavoratore, anche se socio-lavoratore di una cooperativa, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena della multa di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma si accompagna a una situazione di sfruttamento in presenza di una o più delle condizioni di cui all'articolo 603-bis, terzo comma.

Si applicano, limitatamente al reato di cui al secondo comma, le disposizioni di cui agli articoli 603-bis.1, 603-bis.2 e 603-ter. ».

Art. 15-ter.

(Modifica all'articolo 603-bis del codice penale, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

1. All'articolo 603-bis del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le stesse pene di cui al primo comma si applicano, altresì, nei confronti di chiunque ricorra consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento, prestati da un

lavoratore che sia vittima di una delle condotte contemplate dal primo comma. ».

Art. 15-*quater*.

(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità dell'ente)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La responsabilità, nell'ambito di gruppi di imprese, si estende all'ente controllante che, giuridicamente o di fatto, svolge un controllo su altre imprese collettive. ».

Art. 15-*quinquies*.

(Modifiche all'articolo 629 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti nel caso di reato di estorsione)

1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata da un terzo alla metà se la condotta di cui al primo comma è commessa mediante lo sfruttamento di prestazioni svolte da un numero di lavoratori superiore a tre o se uno o più dei lavoratori sfruttati sono stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano o minori in età non lavorativa. »;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La condanna per uno dei fatti previsti dai commi precedenti, limitatamente ai casi in cui la condotta ha a oggetto lo sfruttamento di prestazioni lavorative, comporta l'irrogazione delle pene accessorie di cui all'articolo 603-*ter*. ».

Art. 15-*sexies*.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 603-*bis*.1, primo comma, le parole: « dall'articolo » sono sostituite

dalle seguenti: « dagli articoli 509-*bis*, secondo comma, e »;

b) all'articolo 603-*bis*.2, le parole: « dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 509-*bis*, secondo comma, e »;

c) all'articolo 603-*ter*, primo comma, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 509-*bis*, secondo comma, ».

2. All'articolo 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 509-*bis*, secondo comma, e »;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: « la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « la cui violazione costituisce, ai sensi degli articoli 509-*bis*, secondo comma, e »;

c) al comma 4, le parole: « confisca disposta ai sensi dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « confisca disposta ai sensi degli articoli 509-*bis*, secondo comma, e ».

3. All'articolo 25-*bis*.1, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: « delitti contro » sono inserite le seguenti: « l'economia pubblica, »;

b) alla lettera b), dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 509-*bis*, secondo comma, ».

4. All'articolo 29, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: « comprese le » sono inserite le seguenti: « competenze e le ».

15.029. Fossi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al fine di garantire una tutela economica effettiva ai lavoratori comunemente denominati *rider* che nello svolgimento della propria attività utilizzino un veicolo proprio a motore è stabilito l'obbligo per l'impresa di consegna di corrispondere un rimborso spese per il carburante.

2. Il rimborso di cui al comma 1, deve essere calcolato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi dal lavoratore dal momento dell'accettazione dell'ordine fino all'avvenuta consegna.

3. Le piattaforme digitali sono tenute a implementare sistemi di tracciamento trasparenti per il calcolo automatico della distanza percorsa, rendendo tali dati accessibili al lavoratore in tempo reale per ogni singola consegna.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le misure applicative di cui al presente articolo.

15.01. Soumahoro.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di certificazione della formazione)

1. All'articolo 38, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le certificazioni relative all'espletamento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal presente decreto, sono caricati dal datore di lavoro all'interno del Fascicolo Sociale e Lavorativo, interoperabile con la piattaforma SIISL ai fini della loro validità, entro cinque giorni dalla data di rilascio da parte degli enti formatori ».

2. La piattaforma SIISL viene integrata con queste funzionalità:

a) accesso dei soggetti formatori, datori di lavoro inclusi. In base alle caratteristiche del soggetto formatore viene inibito la creazione di corsi per i quali non si hanno i requisiti necessari;

b) creazione degli interventi formativi da realizzare, anche tramite importazione massiva. Vengono indicati anche gli argomenti del corso;

c) caricamento dei partecipanti ai corsi;

d) generazione degli attestati direttamente tramite il portale;

e) trasferimento automatico degli attestati al Fascicolo del lavoratore.

Il portale è accessibile agli organi di vigilanza per le attività di controllo e monitoraggio delle attività formative.

3. Il soggetto formatore indica, all'atto della creazione dell'intervento formativo, le date e i docenti presunti potendoli modificare fino all'ora di inizio della singola lezione. I datori di lavoro, all'atto dell'assunzione di un lavoratore, accedono alla documentazione dello stesso e ne valutano l'adeguatezza rispetto alla propria realtà; per quanto concerne la formazione specifica dei lavoratori, il datore di lavoro verifica i contenuti riportati obbligatoriamente sull'attestato ed eventualmente integra i rischi, presenti nella propria realtà, ma non riportati sull'attestato.

4. La Conferenza Stato-regioni, entro 6 mesi, definisce un sistema di classificazione delle mansioni, basato sugli indici di inabilità permanente collegati alle voci di tariffa INAIL. Tale classificazione determina la durata minima dei percorsi di formazione dei lavoratori per quanto concerne il modulo specifico.

5. L'implementazione del Fascicolo Sociale e Lavorativo e del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL avviene nel limite delle risorse stanziare a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15.02. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Spazi Confinati)

1. Dopo l'articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è inserito il seguente Titolo:

« TITOLO XI-bis.

SPAZI CONFINATI

Art. 297-bis.

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle attività eseguite all'interno degli spazi confinati come definiti all'articolo 297-ter del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano:

a) ai lavori di scavo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del presente decreto;

b) ai lavori di realizzazione delle gallerie stradali e ferroviarie e delle gallerie idrauliche aventi diametro ≥ 3.000 millimetri;

c) ai lavori nei cassoni ad aria compressa;

d) ai lavori subacquei;

e) alle operazioni e servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale di cui al decreto legislativo n. 272 del 1999;

che restano disciplinati dalla normativa speciale vigente.

Art. 297-ter.

(Definizioni)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intendono per:

a) spazio confinato: uno spazio delimitato, sostanzialmente chiuso, non pro-

gettato per una attività continuativa, che presenta limitati o ristretti e/o difficoltosi accessi per l'entrata e/o l'uscita, caratterizzato da una persistente difficoltà di ventilazione naturale ed in cui, durante le attività lavorative che devono essere effettuate, è possibile la presenza o la formazione di un'atmosfera pericolosa o lo sviluppo di condizioni pericolose per l'operatore ovvero il rischio di inghiottimento o intrappolamento;

b) atmosfera pericolosa: atmosfera caratterizzata da sotto o sovra ossigenazione o presenza di agenti chimici tossici o presenza di gas e vapori infiammabili o esplosivi identificati rispettivamente con valori dei parametri O₂, VLE, LIE come presenti nell'allegato LII, o polveri combustibili capaci di disperdersi in aria;

c) lavoratore attendente: lavoratore addetto alla sorveglianza esterna espressamente incaricato di vigilare e prestare assistenza durante le attività dei lavoratori entranti;

d) lavoratore entrante: lavoratore incaricato di effettuare attività lavorative all'interno degli spazi confinati;

e) preposto: lavoratore o persona designata per sovrintendere ed effettuare la vigilanza di cui all'articolo 19 del presente decreto sulle attività lavorative negli spazi confinati e sull'applicazione della relativa procedura di lavoro e di emergenza.

Art. 297-quater.

(Valutazione dei rischi)

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28 del presente decreto il datore di lavoro:

a) identifica preliminarmente gli spazi confinati presenti nella propria azienda e/o unità produttive, con i pericoli ad essi associati, tenuto conto di quanto previsto dagli allegati LII, LIV e IV del presente decreto;

b) effettua la valutazione dei rischi per tutte le attività da effettuarsi negli spazi confinati identificati, anche in relazione alle possibili conseguenze derivanti da er-

rori nelle operazioni o eventi involontari e/o inattesi che possano occorrere nella esecuzione dei lavori;

c) adotta le misure specifiche di prevenzione e protezione, tenendo conto anche delle norme di buona tecnica e di buona prassi;

d) valuta il possibile utilizzo di attrezzature di lavoro robotizzate in alternativa all'accesso di lavoratori nell'ambiente confinato.

2. L'identificazione degli spazi confinati di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo e la conseguente valutazione dei rischi di cui al comma 1, lettera b) è programmata ed effettuata dal datore di lavoro, con cadenza almeno quadriennale, con il supporto di personale nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata per ciascuno spazio confinato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro o dell'evoluzione della tecnica o ogni qualvolta si verificano mutamenti organizzativi e/o operativi.

Art. 297-quinquies.

(Misure tecniche, organizzative, procedurali)

1. Il datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori all'interno dello spazio confinato, sulla base della propria valutazione dei rischi:

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro idonei e adeguati, che nelle operazioni lavorative all'interno degli spazi confinati i rischi siano eliminati e, ove ciò non sia possibile, comunque ridotti al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;

b) pianifica e programma i lavori da eseguirsi all'interno degli spazi confinati al fine di garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori, elaborando preventivamente una specifica procedura per l'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori all'interno degli spazi confinati, i cui contenuti minimi sono ri-

portati nell'Allegato LIII al presente decreto;

c) adotta misure appropriate affinché soltanto i lavoratori, che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e uno specifico addestramento, accedano agli spazi confinati;

d) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti ai rischi all'interno degli spazi confinati;

e) fornisce e mantiene in efficienza la strumentazione necessaria per l'analisi della qualità dell'atmosfera all'interno dello spazio confinato;

f) provvede, prima dell'accesso allo spazio confinato, che siano eseguite le analisi strumentali necessarie per il controllo della salubrità dell'atmosfera;

g) assicura, ove necessario in base ai risultati delle analisi strumentali preliminari all'ingresso o in funzione delle lavorazioni da eseguire, che sia disponibile un sistema di ventilazione idoneo a mantenere l'atmosfera salubre durante i lavori;

h) assicura la disponibilità sul luogo di lavoro, tenendo conto anche della tipologia di accesso nello spazio confinato, delle attrezzature necessarie per l'ingresso negli spazi confinati e per il soccorso in caso di emergenza;

i) assicura che sia sempre presente almeno un lavoratore attendente, incaricato dell'interazione con i lavoratori entranti e dell'attivazione delle misure di emergenza previste dalla procedura di cui all'articolo 297-decies;

j) fornisce e mantiene in efficienza i dispositivi di protezione individuale che, in base agli esiti della propria valutazione dei rischi, devono essere usati dai lavoratori, effettuando preventivamente il *Fit Test*, qualora previsto dalla tipologia del dispositivo di protezione individuale utilizzato;

k) predispone una specifica procedura di emergenza per l'esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 297-decies;

l) individua almeno un preposto di cui all'articolo 297-ter, comma 1, lettera e), del presente decreto;

m) individua la squadra di lavoro costituita dal lavoratore entrante, dal lavoratore attendente, dal preposto e dagli addetti alla squadra di salvataggio, qualora prevista dalla procedura di cui alla lettera *k)* del presente comma.

2. Per l'accesso agli spazi confinati di Classe A e B di cui all'Allegato LII l'esecuzione dei lavori deve avvenire, previa valutazione dei rischi, con la preventiva predisposizione e compilazione di specifico documento di autorizzazione all'ingresso, i cui contenuti minimi sono indicati all'allegato LIII; per l'accesso agli spazi confinati di Classe C di cui all'Allegato LII, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, non è richiesto il documento di autorizzazione all'ingresso.

3. Il preposto dell'impresa che esegue i lavori, prima di consentire l'accesso e sovrintendere ai lavori in uno spazio confinato di Classe A o B, verifica la disponibilità sul luogo di lavoro di quanto previsto nel documento di autorizzazione all'ingresso, in merito all'utilizzo:

a) dei dispositivi di protezione individuali indispensabili per l'accesso ivi compresi quelli di III categoria;

b) degli strumenti da impiegare per il monitoraggio della qualità dell'atmosfera;

c) delle apparecchiature necessarie per la comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti;

d) delle attrezzature e dei dispositivi per l'emergenza e il salvataggio.

4. Se, in base agli esiti della propria valutazione dei rischi, nello spazio confinato non può essere esclusa la formazione di atmosfere infiammabili ed esplosive, il preposto dell'impresa che esegue i lavori verifica la disponibilità sul luogo di lavoro, in base al documento di autorizzazione all'ingresso, di specifici dispositivi di protezione individuale, di attrezzature, utensili e sistemi d'illuminazione, conformi ai requisiti delle Direttive europee relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; in caso di esito negativo

della verifica il preposto non consente l'accesso allo spazio confinato e segnala tempestivamente al datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori le non conformità rilevate.

5. Il preposto dell'impresa che esegue i lavori in spazi confinati di Classe C, in base all'esito della valutazione dei rischi, verifica in ogni caso la presenza sul luogo di lavoro di quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del comma 3.

Art. 297-*sexies*.

(Informazione, formazione e addestramento)

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle modalità di esecuzione dei lavori;

b) sulle misure di prevenzione e protezione e sulle misure d'emergenza adottate in relazione alla specifica attività di cui all'articolo 297-*decies*.

2. Il datore di lavoro, al fine di permettere il trasferimento di tutte le informazioni necessarie ad operare in sicurezza nello specifico spazio confinato, provvede inoltre, prima dell'accesso allo stesso, ad informare i lavoratori sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi dell'ambiente in cui si dovrà operare

3. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva un adeguato addestramento specifico sulle attività nello spazio confinato che dovrà riguardare almeno:

a) l'utilizzo sicuro e corretto delle attrezzature di lavoro e di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari alla protezione dei lavoratori in relazione alla natura dei rischi presenti;

b) l'utilizzo degli strumenti di monitoraggio della qualità dell'atmosfera;

c) le procedure operative di sicurezza;

d) le modalità di accesso, lavoro, uscita in sicurezza;

e) le procedure di emergenza e di salvataggio.

4. L'addestramento deve essere ripetuto con cadenza almeno triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in occasione di mutamenti organizzativi, delle dotazioni e/o procedure di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), nonché a seguito di infortuni significativi o mancati incidenti significativi.

5. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 37, il datore di lavoro assicura che i lavoratori e i preposti ricevano una formazione specifica aggiuntiva in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati; il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in spazi confinati, riceve una formazione specifica aggiuntiva secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-regioni del 17 aprile 2025.

6. I contenuti minimi della formazione specifica aggiuntiva e dei relativi aggiornamenti, per la parte teorica e quella pratica, sono stabiliti dall'Accordo Stato-regioni del 17 aprile 2025. La parte pratica deve essere svolta con un rapporto massimo tra docente e allievi non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi).

7. I corsi di formazione specifica aggiuntiva e i relativi aggiornamenti devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 6 marzo 2013 e dall'Accordo Stato-regioni del 17 aprile 2025.

8. Il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in spazi confinati è tenuto a provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico secondo quanto previsto dal presente articolo.

Art. 297-septies.

(Coordinamento)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del presente decreto, quando i lavori negli spazi confinati sono affidati ad imprese esecutrici o a lavoratori autonomi,

il datore di lavoro committente, che ha la disponibilità giuridica del luogo di lavoro, provvede a:

a) coordinare l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;

b) convocare, prima dell'inizio dei lavori nello spazio confinato, una riunione di coordinamento a cui partecipano, oltre allo stesso o un suo rappresentante, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, o loro rappresentanti, e i lavoratori autonomi; la riunione deve essere nuovamente convocata qualora siano cambiati gli utilizzi, i prodotti ed i conseguenti rischi nello spazio confinato oggetto dell'attività lavorativa;

c) riportare nel documento di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento, compresa la preventiva informazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti e quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli spazi confinati e sulle misure di prevenzione e protezione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;

d) informare, nel caso permangano interferenze con le proprie attività lavorative, prima dell'inizio dei lavori negli spazi confinati, i propri lavoratori, preposti e addetti all'emergenza, sulle misure di cui al comma 1 lettera c); tale attività informativa dovrà essere ripetuta in caso di successive modifiche al documento di cui all'articolo 26 comma 3 del presente decreto.

2. Ferma restando quanto previsto dal Capo I del Titolo IV, per i cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del presente decreto, quando i lavori negli spazi confinati negli stessi sono affidati ad imprese, anche familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, o a lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori coordina l'attuazione, tramite i coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ove designati ai sensi dell'articolo 90, commi 3 e 4 del presente decreto e secondo le rispettive competenze,

di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento di cui all'articolo 100 del presente decreto le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento, compresa la preventiva informazione delle imprese e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, prima della elaborazione del documento di cui all'articolo 26 comma 3 del presente decreto da parte del datore di lavoro committente, il datore di lavoro che esegue i lavori all'interno degli spazi confinati in cui deve operare con i propri lavoratori effettua la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera *a*) del presente decreto, tenendo in considerazione le informazioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *b*) del presente decreto e secondo quanto indicato nell'articolo 297-*quater* comma 1 lettera *b*), *c*) e *d*) e comma 2 secondo periodo.

Art. 297-*octies*.

(*Sorveglianza sanitaria*)

1. I lavoratori adibiti ad attività da eseguirsi negli spazi confinati di cui all'articolo 297-*ter* sono sottoposti a sorveglianza sanitaria svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esecuzione di attività negli spazi confinati;

b) periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità diversa secondo quanto stabilito dal medico competente con adeguata motivazione e riportata nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e resa nota ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in funzione della valutazione dei rischi e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico

competente deve fornire al lavoratore le eventuali prescrizioni mediche da osservare.

3. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo quanto stabilito dell'articolo 42.

4. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui al comma 1, istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25 comma 1, lettera *c*), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere *g*) ed *h*) del medesimo articolo. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia della cartella sanitaria e di rischio.

5. Il datore di lavoro fornisce al medico competente le informazioni in merito a:

a) le caratteristiche dello spazio confinato;

b) la natura dei rischi;

c) le sostanze e i composti pericolosi eventualmente utilizzabili o presenti nello spazio confinato;

d) le modalità di lavoro;

e) le attrezzature di lavoro in uso ai lavoratori;

f) le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuali di III categoria;

g) le modalità di gestione dell'emergenza;

h) il percorso formativo degli addetti al primo soccorso, comprese le verifiche di apprendimento e le simulazioni di salvataggio.

Art. 297-*novies*.

(*Disposizioni relative alle imprese familiari ed ai lavoratori autonomi*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, i componenti del-

l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e i lavoratori autonomi che intendono svolgere attività all'interno degli spazi confinati, devono:

a) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui agli articoli 41 e 297-octies;

b) partecipare ai corsi di formazione specifica e all'addestramento in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 297-sexies;

c) dotarsi delle attrezzature e della strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati;

d) munirsi di dispositivi di protezione individuale, ivi compresi quelli di III categoria, ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.

Art. 297-decies.

(Misure d'emergenza)

1. Il datore di lavoro che esegue i lavori all'interno degli spazi confinati in cui deve operare con i propri lavoratori, elabora la procedura di emergenza in relazione alle caratteristiche degli stessi, comprendente il coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco, e la riporta nel piano di emergenza. La procedura di emergenza deve tenere conto delle misure del documento di cui all'articolo 26 comma 3, ove previsto, o, nel caso di cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), delle misure del documento di cui all'articolo 100 del presente decreto, ove previsto.

2. La procedura di emergenza deve indicare almeno le modalità d'intervento, i compiti del personale addetto, le attrezzature di salvataggio necessarie, la strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati e i dispositivi di protezione individuali da utilizzare durante l'emergenza.

3. I contenuti minimi della procedura di emergenza sono indicati nell'allegato LVI.

Art. 297-undecies.

(Regolamento recente norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in spazi confinati)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti negli spazi confinati.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177.

Art. 297-duodecies.

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457,02 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 297-quater, comma 1 e dell'articolo 297-septies, comma 3.

2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione dell'articolo 297-quater, comma 2.

3. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 297-sexies, comma 10.

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 297-quinquies, comma 1 e dell'articolo 297-sexies commi 1, 2, 3, 4 e 5;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro per la violazione dell'articolo 297-septies, comma 1;

c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione dell'articolo 297-decies;

d) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, commi 1, 2 e 3;

e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell'articolo 297-*octies*, comma 5.

5. Il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 297-*quinquies*, commi 3 e 4.

6. Il medico competente è punito con arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 297-*octies*, comma 4.

7. I soggetti di cui all'articolo 297-*novies* sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 297-*novies*, comma 1, lettere b), c) e d);

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione dell'articolo 297-*novies*, comma 1, lettera a). ».

15.012. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Disposizioni per la tutela del lavoro umano nella transizione all'intelligenza artificiale)

1. Al fine di tutelare l'occupazione, la dignità e il valore sociale del lavoro umano, i datori di lavoro pubblici e privati che impiegano sistemi di intelligenza artificiale nell'organizzazione, gestione, monitoraggio o trasformazione delle attività lavorative adottano misure di trasparenza, proporzionalità, supervisione umana e tutela occupazionale, nel rispetto del regolamento (UE) 2024/1689 e della legge 23 settembre 2025, n. 132.

2. È introdotto l'obbligo di Valutazione di Impatto Occupazionale dell'Intelligenza Artificiale, di seguito denominata VIO-IA, per i sistemi di intelligenza artificiale che determinano la soppressione, riduzione o

trasformazione significativa dell'occupazione, delle mansioni, delle competenze richieste, sui carichi di lavoro, sui livelli retributivi o sulle condizioni di salute e sicurezza.

3. La VIO-IA contiene l'indicazione dei posti di lavoro potenzialmente interessati, l'analisi delle mansioni e delle competenze coinvolte, la valutazione dei fabbisogni formativi, nonché le misure di mitigazione, riqualificazione, ricollocazione e accompagnamento dei lavoratori.

4. È vietato l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale finalizzati esclusivamente alla sostituzione integrale di mansioni lavorative in assenza di misure effettive, verificabili e proporzionate di riqualificazione, ricollocazione o accompagnamento dei lavoratori interessati.

5. Ogni decisione che produca effetti diretti sul rapporto di lavoro deve prevedere una supervisione umana significativa, responsabile e documentabile. È in ogni caso vietato l'utilizzo esclusivo di sistemi di intelligenza artificiale per l'adozione automatica di decisioni disciplinari, valutative o di cessazione del rapporto di lavoro.

6. Le imprese che riducono l'occupazione in presenza di un nesso causale diretto e prevalente con l'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale sono tenute al versamento di un contributo di compensazione occupazionale, finalizzato al finanziamento di interventi di formazione, riqualificazione professionale, ricollocazione e sostegno alla transizione occupazionale dei lavoratori interessati.

7. Le imprese beneficiarie di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, comunque denominati, non possono destinare tali risorse all'acquisizione, allo sviluppo o all'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale qualora tali interventi siano finalizzati in modo diretto e prevalente alla riduzione del personale, salvo la previsione di adeguate misure di formazione, riqualificazione, ricollocazione o valorizzazione delle competenze.

8. Ogni lavoratore ha diritto a essere informato in modo chiaro sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nel proprio rapporto di lavoro, sull'impatto degli

stessi sulle mansioni e sulle prospettive professionali, nonché sulle decisioni algoritmiche che incidono sul rapporto di lavoro. È vietata ogni forma di discriminazione algoritmica diretta o indiretta.

9. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull'organizzazione del lavoro costituisce materia di informazione, consultazione e contrattazione collettiva, anche ai fini della definizione di misure di salvaguardia occupazionale, formazione certificata e monitoraggio degli effetti organizzativi e professionali.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo, comprese la disciplina della VIO-IA, i criteri di accertamento del nesso causale diretto e prevalente, la determinazione del contributo di compensazione occupazionale, le misure di gradualità per le micro, piccole e medie imprese, nonché il regime sanzionatorio.

15.030. Cecchetti, Caparvi, Giaccone, Lazarini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « settantacinque »;

b) il secondo comma è abrogato;

c) al terzo comma, le parole: « a periodi non eccedenti i sette giorni » sono soppresse.

2. All'articolo 73, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola « sessanta » è sostituita dalla seguente: « settantacinque ».

3. All'articolo 213 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « settantacinque »;

b) il secondo comma è abrogato;

c) al terzo comma la parola « sessanta » è sostituita dalla seguente: « settantacinque ».

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dai commi 1 e 3, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2026, e a 150 milioni di euro a partire dall'anno 2027, si provvede a valere sul bilancio dell'Inail mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

15.03. Gribaudo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Aggiornamento delle tabelle Inail di indennizzo del danno biologico in capitale e in rendita)

1. Ai fini dell'adeguamento all'ammontare annuo dell'assegno sociale, dal 1 gennaio 2027 la tabella di indennizzo del danno biologico in capitale approvata con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019 è sostituita dalla tabella allegato 1 e la tabella di indennizzo del danno biologico in rendita approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000 è sostituita dalla tabella allegato 2.

2. I successivi adeguamenti delle tabelle di cui al comma 1 sono approvati con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inail, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 48.700.000 euro per l'anno 2027, a 113.500.000 euro per l'anno 2028, a 133.400.000 euro per l'anno 2029, a 142.400.000 euro per l'anno 2030, a 151.500.000 euro per l'anno 2031, a

160.900.000 euro per l'anno 2032, a 170.400.000 euro per l'anno 2033, a 180.100.000 euro per l'anno 2034, a 190.100.000 euro per l'anno 2035 e a 200.200.000 euro dall'anno 2036, si provvede si provvede a valere sul bilancio dell'Inail mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ALLEGATO 1

Tab. 1 – Nuova tabella di indennizzo danno biologico in capitale – Gradi 6%-15%

(importi in euro)

% me- nomaz. perma- nente	Punto Inail	CLASSI DI ETÀ										
		<20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	>66
6	2500	15000	14250	13500	12750	12000	10500	9750	9000	8250	7500	6750
7	2600	18200	17290	16380	15470	14560	12740	11830	10920	10010	9100	8190
8	2700	21600	20520	19440	18360	17280	15120	14040	12960	11880	10800	9720
9	2850	25650	24367	23085	21802	20520	17955	16672	15390	14107	12825	11542
10	3000	30000	28500	27000	25500	24000	21000	19500	18000	16500	15000	13500
11	3200	35200	33440	31680	29920	28160	24640	22880	21120	19360	17600	15840
12	3400	40800	38760	36720	34680	32640	28560	26520	24480	22440	20400	18360
13	3700	48100	45695	43290	40885	38480	33670	31265	28860	26455	24050	21645
14	4000	56000	53200	50400	47600	44800	39200	36400	33600	30800	28000	25200
15	4300	64500	61275	58050	54825	51600	45150	41925	38700	35475	32250	29025

ALLEGATO 2

Tab. 2 – Nuova tabella di indennizzo danno biologico in rendita – Gradi 16%-100%

(importi in euro)

Grado %	Rendita annua		Grado %	Rendita annua
16	1712		59	12272
17	1853		60	12630
18	1998		61	12993
19	2147		62	13361
20	2300		63	13734
21	2457		64	14112
22	2618		65	14495
23	2783		66	14883
24	2952		67	15276
25	3125		68	15674
26	3302		69	16077
27	3483		70	16485
28	3668		71	16898
29	3857		72	17316
30	4065		73	17739
31	4278		74	18167
32	4496		75	18600
33	4719		76	19038
34	4947		77	19481
35	5180		78	19929
36	5418		79	20382
37	5661		80	20840
38	5909		81	21303
39	6162		82	21771
40	6420		83	22244
41	6683		84	22722
42	6951		85	23205
43	7224		86	23693
44	7502		87	24186
45	7785		88	24684
46	8073		89	25187
47	8366		90	25695
48	8664		91	26208
49	8967		92	26726

50	9275		93	27249
51	9588		94	27777
52	9900		95	28310
53	10229		96	28848
54	10557		97	29391
55	10890		98	29939
56	11228		99	30492
57	11573		100	31050
58	11919			

15.04. Gribaudo.**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Incremento prestazioni Inail)

1. L'Inail, a decorrere dal 1 gennaio 2027, è autorizzato ad effettuare la revisione in direzione incrementale delle prestazioni per i lavoratori e le lavoratrici infortunati e tecnopatici, intendendo per esse sia gli indennizzi che le rendite e i loro metodi di calcolo, in particolare riducendo le franchigie, nonché quanto previsto per gli ausili, le protesi e le prestazioni a carattere sociosanitario.

2. Il piano di revisione è presentato dall'Inail entro il 30 settembre 2026, in raccordo con il Ministero del lavoro delle politiche sociali che provvede alla definizione delle risorse necessarie a valere sul bilancio dell'Inail mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

15.05. Gribaudo.**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Istituzione della Procura unica del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

« Art. 70.1.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro. ».

2. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

« Art. 76-*quater*.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale. ».

3. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 371-*ter*.

(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)

1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro,

la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero. ».

4. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Il procuratore generale presso la Corte di appello, assunte le necessarie infor-

mazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati. ».

5. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 76-*quinquies*.

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro. ».

6. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« 6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la Corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati. ».

7. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessiva-

mente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte di appello.

8. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

9. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

11. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

12. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.

15.06. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Tutela psicologica per gli assicurati INAIL e per i loro familiari)

1. All'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al numero 5, dopo le parole: « cure mediche e chirurgiche » sono aggiunte le seguenti: « , nonché eventuali percorsi e sedute di psicoterapia, ove ritenuti necessari, per gli assicurati e per i superstiti ».

15.07. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Valutazione dei rischi connessi alle molestie sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo la lettera *m-quater*) è inserita la seguente:

« *m-quinquies*) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio derivante da violenze e molestie sul luogo di lavoro sia perpetrate da persone esterne all'organizzazione che tra lavoratori. La Commissione monitora l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima »;

b) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: « tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, » sono aggiunte le seguenti: « i rischi connessi alle violenze e molestie sul luogo di lavoro sia relativamente ad aggressioni provenienti dall'esterno sia per quanto concerne aggressioni o molestie tra lavoratori »;

c) all'articolo 28, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

« 3-quater. La valutazione dei rischi da violenze e molestie sul luogo di lavoro di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *m-quinquies*), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni. ».

15.08. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Valutazione dei piani formativi nel DVR)

1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis*) il piano formativo dei lavoratori con specifiche previsioni in merito al processo per l'ingresso di nuovo personale, alla definizione dei processi di formazione, informazione e addestramento specifici del personale e dal datore di lavoro che saranno effettivamente realizzati. Il documento di valutazione dei rischi riporta, per ogni mansione, gli argomenti da trattare all'interno del modulo specifico per lavoratori al fine di permettere la valutazione di adeguatezza della formazione di cui è già in possesso il lavoratore all'atto dell'assunzione ».

15.09. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Verifica idoneità tecnico professionale negli appalti)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: « con le mo-

dalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *g*) » sono sostituite con le seguenti: « con le modalità previste all'allegato XVII ».

2. All'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al punto 2 è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) per le attività ad alto rischio, individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da emanarsi, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, entro il 30 settembre 2026, è richiesta la certificazione di una esperienza di almeno 24 mesi nella mansione ».

15.010. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Verifica annuale della patente a crediti)

1. All'articolo 29, comma 19, lettera *a*), capoverso « Art. 27 », del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: « La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « La patente, valida un anno, è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti ».

15.011. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Lavoratori di pubblica utilità)

1. Al comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, in seguente periodo: « Le

stesse disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori di pubblica utilità di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2001 “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’articolo 54, comma 6 del decreto legislativo n. 274 del 2000” ».

15.013. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Composizione della Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie professionali costituita presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. Alla Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie professionali, presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, partecipano 4 medici legali nominati dalle parti sociali maggiormente rappresentative. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto criteri di rotazione che assicurino la rappresentatività.

15.014. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Composizione della Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie professionali

costituita presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. Alla Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie professionali, presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, partecipano, senza diritto di voto, 4 medici legali nominati dalle parti sociali maggiormente rappresentative. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto criteri di rotazione che assicurino la rappresentatività.

15.015. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Incremento informazioni badge elettronico di cantiere)

1. All’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La tessera di cui al comma 2 è obbligatoria per tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco, anche internazionale, con indicazione dell’impresa distaccante e distaccataria, e in somministrazione, che lavorano o hanno accesso a qualsiasi titolo nei cantieri. La tessera di riconoscimento deve rilevare, oltre alle generalità del lavoratore, le presenze e l’orario di lavoro, la formazione effettuata e gli aggiornamenti necessari, il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e i relativi contratti di secondo livello. La piattaforma digitale di rilevazione dei dati, fornita dagli enti bilaterali del settore edile di emanazione dei CCNL sottoscritti dalle

organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, sarà interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), integrabile, completa, perfettamente fruibile e implementata con le informazioni del presente comma. L'accesso alla Piattaforma Web è consentito, oltre agli Enti bilaterali di cui al comma precedente, alle stazioni Appaltanti e all'Ispettorato del lavoro nel campo delle funzioni affidate loro dalla legge. ».

15.016. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Obbligo badge elettronico di cantiere anche per i non dipendenti)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « ai propri dipendenti » con le seguenti: « a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, che operano nel cantiere, indipendentemente dalla tipologia contrattuale ».

15.017. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Accessibilità risultati vigilanza su appalti)

1. Le risultanze della vigilanza svolta sugli appalti e subappalti dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dagli altri organi di vigilanza sono condivise e rese accessibili, all'interno del Portale Nazionale del Sommerso, a tutti gli altri organi di vigilanza interessati, al fine di incrementare la capacità di coordinamento e della program-

mazione delle attività di verifica e vigilanza.

15.018. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Incremento fondi INL per contrattazione integrativa)

1. In deroga al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad incrementare il fondo risorse decentrato destinato alla contrattazione integrativa del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, anche ai fini della creazione di un adeguato sistema indennitario che possa valorizzare il medesimo personale, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

15.019. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Incremento professionisti tecnici INAIL)

1. Al decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

« Art. 4-bis.

(Potenziamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato, per gli anni 2026 e 2027, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 201 unità di personale da inquadrare nell'area professionisti del vigente Contratto collettivo nazionale, Area funzioni centrali, famiglia professionale professionisti tecnici. La dotazione organica è incrementata in misura corrispondente.

2. Ai fini del comma 1, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.804.222 per l'anno 2026 e di euro 11.376.090 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale e di euro 1.196.600 per l'anno 2026 e di euro 1.153.200 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 13.000.822 per il 2026 ed euro 12.529.290 annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

15.022. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Incremento fondi per il personale INL)

1. All'articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « controllo ispettivo e amministrativo » sono inserite le seguenti: « di cui agli articoli 13,

comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 » e dopo le parole: « al potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale di previdenza sociale » sono aggiunte le seguenti: « del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro »;

b) al secondo periodo, le parole: « valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 5.000.000 euro » e dopo le parole: « in favore dei dipendenti dell'Istituto » sono aggiunte le seguenti: « , del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro ».

15.020. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Estensione tracciamento near miss)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, le parole: « da parte delle imprese con più di quindici dipendenti » sono sostituite dalle seguenti: « da parte delle imprese, con l'esclusione di quelle a carattere e natura familiare ».

15.021. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Potenziamento bilancio INAIL)

1. Al comma 5 dell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, riferito all'articolo 59 del medesimo decreto, le parole « non potrà su-

perare un importo pari all'1 per cento delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione » sono sostituite dalle seguenti: « non potrà superare un importo pari all'1,5 per cento delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione ».

15.023. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Estensione della tutela ai conviventi di fatto)

1. Ai fini delle prestazioni economiche previste dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, il convivente di fatto, che abbia stipulato il contratto di convivenza di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 2016, n. 76 ovvero che dimostri, con ogni mezzo, la sussistenza di un rapporto affettivo stabile e continuativo, è equiparato al coniuge e alla persona che ha costituito l'unione civile di cui all'articolo 1, comma 2 e seguenti della medesima legge.

15.024. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Destinazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza)

1. Le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono vincolate esclusivamente al finanziamento delle attività di prevenzione, vigilanza e promozione della salute nei luoghi di lavoro, e non possono essere destinate ad altre finalità. Tali risorse devono essere considerate aggiuntive

rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale.

2. Al fine di garantire continuità e qualità delle attività ispettive e di prevenzione, almeno il 70 per cento della media triennale dei proventi di cui al comma 1 è destinato alla stabilizzazione del personale impiegato nei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, evitando forme di occupazione precaria.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce con decreto i requisiti minimi vincolanti per le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di medicina del lavoro, al fine di garantire uniformità, qualità e sicurezza delle attività sanitarie correlate alla sorveglianza e alla prevenzione nei luoghi di lavoro.

15.025. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Relazione attività di prevenzione delle ASL)

1. All'articolo 13 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

« 7-ter. Ogni azienda sanitaria locale competente per territorio, anche per il tramite dei Comitati regionali di coordinamento, di cui all'articolo 7 del presente decreto legislativo, è tenuta a comunicare, entro il 30 maggio di ogni anno al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo, un resoconto circa i risultati conseguiti sull'attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Il Comitato è tenuto altresì a fornire al Parlamento, entro 30 giorni dalla data di ri-

cezione dei resoconti suddetti, una relazione analitica complessiva circa il contenuto e le risultanze dei resoconti ricevuti. ».

15.026. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disciplina delle integrazioni salariali ai lavoratori addetti alla consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l'ausilio di velocipedi o veicoli leggeri a motore)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni del fondo in favore dei lavoratori dipendenti inquadrati come *rider*, di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali, è emanato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel quale sono definiti i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto alle prestazioni, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore utilizzato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per lo stress termico e il rischio da calore, nonché

a eventuali ulteriori condizioni estreme che rendano insalubre o pericolosa l'attività di consegna quali, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento. ».

2. È istituito in via sperimentale, per il triennio 2025-2027, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Il Fondo di cui al comma 2 eroga, fino ad esaurimento delle risorse, un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività, in favore dei lavoratori autonomi e parasubordinati che:

a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna attraverso piattaforme anche digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;

b) siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

4. L'indennità di cui al comma 2 è erogata in misura pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per non più di venti giorni per anno solare.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità di cui al comma 3, le procedure di accesso al Fondo di cui al

comma 2 e i criteri con cui INPS ne comunica preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esaurimento delle risorse, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto all'indennità medesima, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore utilizzato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la valutazione dello stress termico e del rischio da calore, nonché a eventuali ulteriori condizioni estreme che rendano insalubre o pericolosa l'attività di consegna, quali, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.027. Gribaudo, Scotto.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Clausola espressa di non regressione)

1. Le disposizioni del presente Capo non possono essere interpretate né applicate in modo da ridurre il livello di tutela già garantito alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono la propria attività mediante piattaforme digitali dalla legislazione vigente, dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza. Ai fini di cui al presente comma, il livello di tutela preesistente comprende le tutele riconosciute in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 47-bis e seguenti del medesimo decreto.

15.031. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

CAPO III-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, GIUSTIZIA E TUTELA DELLE VITTIME DEL LAVORO E DEI PROPRI FAMILIARI

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di certificazione della formazione)

1. All'articolo 38, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le certificazioni relative all'espletamento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal presente decreto, sono caricati dal datore di lavoro all'interno del Fascicolo Sociale e Lavorativo, interoperabile con la piattaforma SIISL ai fini della loro validità, entro cinque giorni dalla data di rilascio da parte degli enti formatori ».

2. La piattaforma SIISL viene integrata con queste funzionalità:

a) accesso dei soggetti formatori, datori di lavoro inclusi. In base alle caratteristiche del soggetto formatore viene inibito la creazione di corsi per i quali non si hanno i requisiti necessari;

b) creazione degli interventi formativi da realizzare, anche tramite importazione massiva. Vengono indicati anche gli argomenti del corso;

c) caricamento dei partecipanti ai corsi;

d) generazione degli attestati direttamente tramite il portale;

e) trasferimento automatico degli attestati al Fascicolo del lavoratore.

Il portale è accessibile agli organi di vigilanza per le attività di controllo e monitoraggio delle attività formative.

3. Il soggetto formatore indica, all'atto della creazione dell'intervento formativo, le date e i docenti presunti potendoli modificare fino all'ora di inizio della singola lezione. I datori di lavoro, all'atto dell'as-

sunzione di un lavoratore, accedono alla documentazione dello stesso e ne valutano l'adeguatezza rispetto alla propria realtà; per quanto concerne la formazione specifica dei lavoratori, il datore di lavoro verifica i contenuti riportati obbligatoriamente sull'attestato ed eventualmente integra i rischi, presenti nella propria realtà, ma non riportati sull'attestato.

4. La Conferenza Stato-regioni, entro 6 mesi, definisce un sistema di classificazione delle mansioni, basato sugli indici di inabilità permanente collegati alle voci di tariffa INAIL. Tale classificazione determina la durata minima dei percorsi di formazione dei lavoratori per quanto concerne il modulo specifico.

5. L'implementazione del Fascicolo Sociale e Lavorativo e del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL avviene nel limite delle risorse stanziare a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15-ter.

(Misure in materia di indennità per inabilità temporanea)

1. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, la parola « sessanta » è sostituita dalla seguente: « settantacinque »;

b) il secondo comma è abrogato;

c) al terzo comma, le parole « a periodi non eccedenti i sette giorni » sono soppresse.

2. All'articolo 73, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « settantacinque ».

3. All'articolo 213 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,

n. 1124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, la parola « sessanta » è sostituita dalla seguente: « settantacinque »;

b) il secondo comma è abrogato;

c) al terzo comma la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « settantacinque ».

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dai commi 1 e 3, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2026, e a 150 milioni di euro a partire dall'anno 2027, si provvede a valere sul bilancio dell'Inail mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 15-quater.

(Incremento prestazioni INAIL)

1. L'Inail, a decorrere dal 1° gennaio 2027, è autorizzato ad effettuare la revisione in direzione incrementale delle prestazioni per i lavoratori e le lavoratrici infortunati e tecnopatizzati, intendendo per esse sia gli indennizzi che le rendite e i loro metodi di calcolo, in particolare riducendo le franchigie, nonché quanto previsto per gli ausili, le protesi e le prestazioni a carattere sociosanitario.

2. Il piano di revisione è presentato dall'INAIL entro il 30 settembre 2026, in raccordo con il Ministero del lavoro delle politiche sociali che provvede alla definizione delle risorse necessarie a valere sul bilancio dell'Inail mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 15-quinquies.

(Istituzione della Procura unica del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

« Art. 70.1.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro. ».

2. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

« Art. 76-quater.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale. ».

3. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 371-ter.

(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)

1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfi specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi

per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero. ».

4. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Il procuratore generale presso la Corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordina-

mento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati. ».

5. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 76-*quinquies*.

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro. ».

6. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« 6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la Corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati. ».

7. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giusti-

zia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte di appello.

8. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

9. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

11. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

12. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.

Art. 15-*sexies*.

(Tutela psicologica per gli assicurati INAIL e per i loro familiari)

1. All'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al numero 5, dopo le parole: « cure mediche e chirurgiche » sono aggiunte le seguenti: « , nonché eventuali percorsi e

sedute di psicoterapia, ove ritenuti necessari, per gli assicurati e per i superstiti ».

Art. 15-septies.

(Valutazione dei rischi connessi alle molestie sul lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo la lettera *m-quater*) è inserita la seguente:

« *m-quinquies*) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio derivante da violenze e molestie sul luogo di lavoro sia perpetrate da persone esterne all'organizzazione che tra lavoratori. La Commissione monitora l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima ».

2. All'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al comma 1, dopo le parole: « tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, » sono aggiunte le seguenti parole: « i rischi connessi alle violenze e molestie sul luogo di lavoro sia relativamente ad aggressioni provenienti dall'esterno sia per quanto concerne aggressioni o molestie tra lavoratori ».

3. All'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

« 3-quater. La valutazione dei rischi da violenze e molestie sul luogo di lavoro di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *m-quinquies*), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni. ».

Art. 15-octies.

(Valutazione dei piani formativi nel DVR)

1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis*) il piano formativo dei lavoratori con specifiche previsioni in merito al processo per l'ingresso di nuovo personale,

alla definizione dei processi di formazione, informazione e addestramento specifici del personale e dal datore di lavoro che saranno effettivamente realizzati. Il documento di valutazione dei rischi riporta, per ogni mansione, gli argomenti da trattare all'interno del modulo specifico per lavoratori al fine di permettere la valutazione di adeguatezza della formazione di cui è già in possesso il lavoratore all'atto dell'assunzione ».

Art. 15-novies.

(Verifica idoneità tecnico professionale negli appalti)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, le parole: « con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *g*) » sono sostituite dalle seguenti: « con le modalità previste all'allegato XVII ».

2. All'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al punto 2 è aggiunta la lettera:

« *e*) per le attività ad alto rischio, individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da emanarsi, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, entro il 30 settembre 2026, è richiesta la certificazione di una esperienza di almeno 24 mesi nella mansione ».

Art. 15-decies.

(Verifica annuale della patente a crediti)

1. All'articolo 29, comma 19, lettera *a*), capoverso « Art. 27 », del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: « La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « La patente, valida un anno, è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti ».

Art. 15-undecies.

(Spazi Confinati)

1. Dopo l'articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è inserito il seguente Titolo:

« TITOLO XI-bis.

SPAZI CONFINATI

Art. 297-bis.

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle attività eseguite all'interno degli spazi confinati come definiti all'articolo 297-ter del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano:

a) ai lavori di scavo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del presente decreto;

b) ai lavori di realizzazione delle gallerie stradali e ferroviarie e delle gallerie idrauliche aventi diametro ≥ 3.000 millimetri;

c) ai lavori nei cassoni ad aria compressa;

d) ai lavori subacquei;

e) alle operazioni e servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale di cui al decreto legislativo n. 272 del 1999;

che restano disciplinati dalla normativa speciale vigente.

Art. 297-ter.

(Definizioni)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intendono per:

a) spazio confinato: uno spazio delimitato, sostanzialmente chiuso, non progettato per una attività continuativa, che presenta limitati o ristretti e/o difficoltosi accessi per l'entrata e/o l'uscita, caratteriz-

zato da una persistente difficoltà di ventilazione naturale ed in cui, durante le attività lavorative che devono essere effettuate, è possibile la presenza o la formazione di un'atmosfera pericolosa o lo sviluppo di condizioni pericolose per l'operatore ovvero il rischio di inghiottimento o intrappolamento;

b) atmosfera pericolosa: atmosfera caratterizzata da sotto o sovra ossigenazione o presenza di agenti chimici tossici o presenza di gas e vapori infiammabili o esplosivi identificati rispettivamente con valori dei parametri O₂, VLE, LIE come presenti nell'allegato LII, o polveri combustibili capaci di disperdersi in aria;

c) lavoratore attendente: lavoratore addetto alla sorveglianza esterna espressamente incaricato di vigilare e prestare assistenza durante le attività dei lavoratori entranti;

d) lavoratore entrante: lavoratore incaricato di effettuare attività lavorative all'interno degli spazi confinati;

e) preposto: lavoratore o persona designata per sovrintendere ed effettuare la vigilanza di cui all'articolo 19 del presente decreto sulle attività lavorative negli spazi confinati e sull'applicazione della relativa procedura di lavoro e di emergenza.

Art. 297-quater.

(Valutazione dei rischi)

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28 del presente decreto il datore di lavoro:

a) identifica preliminarmente gli spazi confinati presenti nella propria azienda e/o unità produttive, con i pericoli ad essi associati, tenuto conto di quanto previsto dagli allegati LII, LIV e LV del presente decreto;

b) effettua la valutazione dei rischi per tutte le attività da effettuarsi negli spazi confinati identificati, anche in relazione alle possibili conseguenze derivanti da errori nelle operazioni o eventi involontari e/o inattesi che possano occorrere nella esecuzione dei lavori;

c) adotta le misure specifiche di prevenzione e protezione, tenendo conto anche delle norme di buona tecnica e di buona prassi;

d) valuta il possibile utilizzo di attrezzature di lavoro robotizzate in alternativa all'accesso di lavoratori nell'ambiente confinato.

2. L'identificazione degli spazi confinati di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo e la conseguente valutazione dei rischi di cui al comma 1, lettera b) è programmata ed effettuata dal datore di lavoro, con cadenza almeno quadriennale, con il supporto di personale nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata per ciascuno spazio confinato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro o dell'evoluzione della tecnica o ogni qualvolta si verificano mutamenti organizzativi e/o operativi.

Art. 297-quinquies.

(Misure tecniche, organizzative, procedurali)

1. Il datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori all'interno dello spazio confinato, sulla base della propria valutazione dei rischi:

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro idonei e adeguati, che nelle operazioni lavorative all'interno degli spazi confinati i rischi siano eliminati e, ove ciò non sia possibile, comunque ridotti al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;

b) pianifica e programma i lavori da eseguirsi all'interno degli spazi confinati al fine di garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori, elaborando preventivamente una specifica procedura per l'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori all'interno degli spazi confinati, i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato LIII al presente decreto;

c) adotta misure appropriate affinché soltanto i lavoratori, che abbiano ricevuto

adeguate istruzioni e uno specifico addestramento, accedano agli spazi confinati;

d) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti ai rischi all'interno degli spazi confinati;

e) fornisce e mantiene in efficienza la strumentazione necessaria per l'analisi della qualità dell'atmosfera all'interno dello spazio confinato;

f) provvede, prima dell'accesso allo spazio confinato, che siano eseguite le analisi strumentali necessarie per il controllo della salubrità dell'atmosfera;

g) assicura, ove necessario in base ai risultati delle analisi strumentali preliminari all'ingresso o in funzione delle lavorazioni da eseguire, che sia disponibile un sistema di ventilazione idoneo a mantenere l'atmosfera salubre durante i lavori;

h) assicura la disponibilità sul luogo di lavoro, tenendo conto anche della tipologia di accesso nello spazio confinato, delle attrezzature necessarie per l'ingresso negli spazi confinati e per il soccorso in caso di emergenza;

i) assicura che sia sempre presente almeno un lavoratore attendente, incaricato dell'interazione con i lavoratori entranti e dell'attivazione delle misure di emergenza previste dalla procedura di cui all'articolo 297-decies;

j) fornisce e mantiene in efficienza i dispositivi di protezione individuale che, in base agli esiti della propria valutazione dei rischi, devono essere usati dai lavoratori, effettuando preventivamente il *Fit Test*, qualora previsto dalla tipologia del dispositivo di protezione individuale utilizzato;

k) predispone una specifica procedura di emergenza per l'esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 297-decies;

l) individua almeno un preposto di cui all'articolo 297-ter, comma 1, lettera e), del presente decreto;

m) individua la squadra di lavoro costituita dal lavoratore entrante, dal lavoratore attendente, dal preposto e dagli addetti

alla squadra di salvataggio, qualora prevista dalla procedura di cui alla lettera *k*) del presente comma.

2. Per l'accesso agli spazi confinati di Classe A e B di cui all'Allegato LII l'esecuzione dei lavori deve avvenire, previa valutazione dei rischi, con la preventiva predisposizione e compilazione di specifico documento di autorizzazione all'ingresso, i cui contenuti minimi sono indicati all'allegato LIII; per l'accesso agli spazi confinati di Classe C di cui all'Allegato LII, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, non è richiesto il documento di autorizzazione all'ingresso.

3. Il preposto dell'impresa che esegue i lavori, prima di consentire l'accesso e sovrintendere ai lavori in uno spazio confinato di Classe A o B, verifica la disponibilità sul luogo di lavoro di quanto previsto nel documento di autorizzazione all'ingresso, in merito all'utilizzo:

a) dei dispositivi di protezione individuali indispensabili per l'accesso ivi compresi quelli di III categoria;

b) degli strumenti da impiegare per il monitoraggio della qualità dell'atmosfera;

c) delle apparecchiature necessarie per la comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti;

d) delle attrezzature e dei dispositivi per l'emergenza e il salvataggio.

4. Se, in base agli esiti della propria valutazione dei rischi, nello spazio confinato non può essere esclusa la formazione di atmosfere infiammabili ed esplosive, il preposto dell'impresa che esegue i lavori verifica la disponibilità sul luogo di lavoro, in base al documento di autorizzazione all'ingresso, di specifici dispositivi di protezione individuale, di attrezzature, utensili e sistemi d'illuminazione, conformi ai requisiti delle Direttive europee relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; in caso di esito negativo della verifica il preposto non consente l'accesso allo spazio confinato e segnala tempestivamente al datore di lavoro dell'im-

presa che esegue i lavori le non conformità rilevate.

5. Il preposto dell'impresa che esegue i lavori in spazi confinati di Classe C, in base all'esito della valutazione dei rischi, verifica in ogni caso la presenza sul luogo di lavoro di quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del comma 3.

Art. 297-*sexies*.

(Informazione, formazione e addestramento)

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle modalità di esecuzione dei lavori;

b) sulle misure di prevenzione e protezione e sulle misure d'emergenza adottate in relazione alla specifica attività di cui all'articolo 297-*decies*.

2. Il datore di lavoro, al fine di permettere il trasferimento di tutte le informazioni necessarie ad operare in sicurezza nello specifico spazio confinato, provvede inoltre, prima dell'accesso allo stesso, ad informare i lavoratori sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi dell'ambiente in cui si dovrà operare

3. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva un adeguato addestramento specifico sulle attività nello spazio confinato che dovrà riguardare almeno:

a) l'utilizzo sicuro e corretto delle attrezzature di lavoro e di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari alla protezione dei lavoratori in relazione alla natura dei rischi presenti;

b) l'utilizzo degli strumenti di monitoraggio della qualità dell'atmosfera;

c) le procedure operative di sicurezza;

d) le modalità di accesso, lavoro, uscita in sicurezza;

e) le procedure di emergenza e di salvataggio.

4. L'addestramento deve essere ripetuto con cadenza almeno triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in occasione di mutamenti organizzativi, delle dotazioni e/o procedure di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), nonché a seguito di infortuni significativi o mancati incidenti significativi.

5. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 37, il datore di lavoro assicura che i lavoratori e i preposti ricevano una formazione specifica aggiuntiva in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati; il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in spazi confinati, riceve una formazione specifica aggiuntiva secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-regioni del 17 aprile 2025.

6. I contenuti minimi della formazione specifica aggiuntiva e dei relativi aggiornamenti, per la parte teorica e quella pratica, sono stabiliti dall'Accordo Stato-regioni del 17 aprile 2025. La parte pratica deve essere svolta con un rapporto massimo tra docente e allievi non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi).

7. I corsi di formazione specifica aggiuntiva e i relativi aggiornamenti devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 6 marzo 2013 e dall'Accordo Stato-regioni del 17 aprile 2025.

8. Il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in spazi confinati è tenuto a provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico secondo quanto previsto dal presente articolo.

Art. 297-septies.

(Coordinamento)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del presente decreto, quando i lavori negli spazi confinati sono affidati ad imprese esecutrici o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente, che ha la

disponibilità giuridica del luogo di lavoro, provvede a:

a) coordinare l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;

b) convocare, prima dell'inizio dei lavori nello spazio confinato, una riunione di coordinamento a cui partecipano, oltre allo stesso o un suo rappresentante, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, o loro rappresentanti, e i lavoratori autonomi; la riunione deve essere nuovamente convocata qualora siano cambiati gli utilizzi, i prodotti ed i conseguenti rischi nello spazio confinato oggetto dell'attività lavorativa;

c) riportare nel documento di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento, compresa la preventiva informazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti e quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli spazi confinati e sulle misure di prevenzione e protezione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;

d) informare, nel caso permangano interferenze con le proprie attività lavorative, prima dell'inizio dei lavori negli spazi confinati, i propri lavoratori, preposti e addetti all'emergenza, sulle misure di cui al comma 1 lettera c); tale attività informativa dovrà essere ripetuta in caso di successive modifiche al documento di cui all'articolo 26 comma 3 del presente decreto.

2. Ferma restando quanto previsto dal Capo I del Titolo IV, per i cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del presente decreto, quando i lavori negli spazi confinati negli stessi sono affidati ad imprese, anche familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, o a lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori coordina l'attuazione, tramite i coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ove designati ai sensi dell'articolo 90, commi 3 e 4 del presente decreto e secondo le rispettive competenze, di tutte le misure riguardanti la salute e la

sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento di cui all'articolo 100 del presente decreto le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento, compresa la preventiva informazione delle imprese e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, prima della elaborazione del documento di cui all'articolo 26 comma 3 del presente decreto da parte del datore di lavoro committente, il datore di lavoro che esegue i lavori all'interno degli spazi confinati in cui deve operare con i propri lavoratori effettua la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera *a*) del presente decreto, tenendo in considerazione le informazioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *b*) del presente decreto e secondo quanto indicato nell'articolo 297-*quater* comma 1 lettera *b*), *c*) e *d*) e comma 2 secondo periodo.

Art. 297-*octies*.

(*Sorveglianza sanitaria*)

1. I lavoratori adibiti ad attività da eseguirsi negli spazi confinati di cui all'articolo 297-*ter* sono sottoposti a sorveglianza sanitaria svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esecuzione di attività negli spazi confinati;

b) periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità diversa secondo quanto stabilito dal medico competente con adeguata motivazione e riportata nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e resa nota ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in funzione della valutazione dei rischi e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico

competente deve fornire al lavoratore le eventuali prescrizioni mediche da osservare.

3. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo quanto stabilito dell'articolo 42.

4. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui al comma 1, istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25 comma 1, lettera *c*), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere *g*) ed *h*) del medesimo articolo. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia della cartella sanitaria e di rischio.

5. Il datore di lavoro fornisce al medico competente le informazioni in merito a:

a) le caratteristiche dello spazio confinato;

b) la natura dei rischi;

c) le sostanze e i composti pericolosi eventualmente utilizzabili o presenti nello spazio confinato;

d) le modalità di lavoro;

e) le attrezzature di lavoro in uso ai lavoratori;

f) le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuali di III categoria;

g) le modalità di gestione dell'emergenza;

h) il percorso formativo degli addetti al primo soccorso, comprese le verifiche di apprendimento e le simulazioni di salvataggio.

Art. 297-*novies*.

(*Disposizioni relative alle imprese familiari ed ai lavoratori autonomi*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, i componenti del-

l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e i lavoratori autonomi che intendono svolgere attività all'interno degli spazi confinati, devono:

a) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui agli articoli 41 e 297-octies;

b) partecipare ai corsi di formazione specifica e all'addestramento in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 297-sexies;

c) dotarsi delle attrezzature e della strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati;

d) munirsi di dispositivi di protezione individuale, ivi compresi quelli di III categoria, ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.

Art. 297-decies.

(Misure d'emergenza)

1. Il datore di lavoro che esegue i lavori all'interno degli spazi confinati in cui deve operare con i propri lavoratori, elabora la procedura di emergenza in relazione alle caratteristiche degli stessi, comprendente il coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco, e la riporta nel piano di emergenza. La procedura di emergenza deve tenere conto delle misure del documento di cui all'articolo 26 comma 3, ove previsto, o, nel caso di cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), delle misure del documento di cui all'articolo 100 del presente decreto, ove previsto.

2. La procedura di emergenza deve indicare almeno le modalità d'intervento, i compiti del personale addetto, le attrezzature di salvataggio necessarie, la strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati e i dispositivi di protezione individuali da utilizzare durante l'emergenza.

3. I contenuti minimi della procedura di emergenza sono indicati nell'allegato LVI.

Art. 297-undecies.

(Regolamento recente norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in spazi confinati)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti negli spazi confinati.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177.

Art. 297-duodecies.

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457,02 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 297-quater, comma 1 e dell'articolo 297-septies, comma 3.

2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione dell'articolo 297-quater, comma 2.

3. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 297-sexies, comma 10.

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 297-quinquies, comma 1 e dell'articolo 297-sexies commi 1, 2, 3, 4 e 5;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro per la violazione dell'articolo 297-septies, comma 1;

c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione dell'articolo 297-decies;

d) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, commi 1, 2 e 3;

e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell'articolo 297-*octies*, comma 5.

5. Il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 297-*quinquies*, commi 3 e 4.

6. Il medico competente è punito con arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 297-*octies*, comma 4.

7. I soggetti di cui all'articolo 297-*novies* sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 297-*novies*, comma 1, lettera b), c) e d);

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione dell'articolo 297-*novies*, comma 1, lettera a). ».

Art. 15-*duodecies*.

(*Lavoratori di pubblica utilità*)

1. Al comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il punto è aggiunto: le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori di pubblica utilità di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2001 « Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'articolo 54, comma 6 del decreto legislativo n. 274 del 2000 ».

Art. 15-*terdecies*.

(*Composizione della Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali costituita presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*)

1. Alla Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000

n. 38, partecipano, senza diritto di voto, 4 medici legali nominati dalle parti sociali maggiormente rappresentative. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto criteri di rotazione che assicurino la rappresentatività.

Art. 15-*quattuordecies*.

(*Incremento informazioni badge elettronico di cantiere*)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La tessera di cui al comma 2 è obbligatoria per tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco, anche internazionale, con indicazione dell'impresa distaccante e distaccataria, e in somministrazione, che lavorano o hanno accesso a qualsiasi titolo nei cantieri. La tessera di riconoscimento deve rilevare, oltre alle generalità del lavoratore, le presenze e l'orario di lavoro, la formazione effettuata e gli aggiornamenti necessari, il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e i relativi contratti di secondo livello. La piattaforma digitale di rilevazione dei dati, fornita dagli enti bilaterali del settore edile di emanazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, sarà interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), integrabile, completa, perfettamente fruibile e implementata con le informazioni del presente comma. L'accesso alla Piattaforma Web è consentito, oltre agli Enti bilaterali di cui al comma precedente, alle stazioni Appaltanti e all'Ispettorato del lavoro nel campo delle funzioni affidate loro dalla legge. ».

Art. 15-*quinquiesdecies*.

(*Obbligo badge elettronico di cantiere anche per i non dipendenti*)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, al comma 2, primo

periodo, sostituire le parole: « ai propri dipendenti » con le seguenti: « a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, che operano nel cantiere, indipendentemente dalla tipologia contrattuale ».

Art. 15-*sexiesdecies*.

(Accessibilità risultati vigilanza su appalti)

1. Le risultanze della vigilanza svolta sugli appalti e subappalti dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dagli altri organi di vigilanza sono condivise e rese accessibili, all'interno del Portale Nazionale del Sommerso, a tutti gli altri organi di vigilanza interessati, al fine di incrementare la capacità di coordinamento e della programmazione delle attività di verifica e vigilanza.

Art. 15-*septiesdecies*.

(Incremento fondi INL per contrattazione integrativa)

1. In deroga al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad incrementare il fondo risorse decentrato destinato alla contrattazione integrativa del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, anche ai fini della creazione di un adeguato sistema indennitario che possa valorizzare il medesimo personale, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 15-*undevicies*.

(Incremento fondi per il personale INL)

1. All'articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « controllo ispettivo e amministrativo » sono

inserite le seguenti: « di cui agli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 » e dopo le parole: « al potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale di previdenza sociale » sono aggiunte le seguenti: « del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro »;

b) al secondo periodo, le parole: « valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 5.000.000 euro » e dopo le parole: « in favore dei dipendenti dell'Istituto » sono aggiunte le seguenti: « , del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro ».

Art. 15-*vicies*.

(Estensione tracciamento near miss)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, le parole: « da parte delle imprese con più di quindici dipendenti » sono sostituite dalle seguenti: « da parte delle imprese, con l'esclusione di quelle a carattere e natura familiare ».

Art. 15-*unvicies*.

(Incremento professionisti tecnici INAIL)

1. Al decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

« Art. 4-*bis*.

(Potenziamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato, per gli anni 2026 e 2027, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 201 unità di personale da inquadrare nell'area professionisti del vigente Contratto collettivo nazionale, Area

funzioni centrali, famiglia professionale professionisti tecnici. La dotazione organica è incrementata in misura corrispondente.

2. Ai fini del comma 1, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.804.222 per l'anno 2026 e di euro 11.376.090 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale e di euro 1.196.600 per l'anno 2026 e di euro 1.153.200 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 13.000.822 per il 2026 ed euro 12.529.290 annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

Art. 15-duovicies.

(Potenziamento bilancio INAIL)

1. Al comma 5, dell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, riferito all'articolo 59 del medesimo decreto, le parole: « non potrà superare un importo pari all'1 per cento delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione » sono sostituite dalle seguenti: « non potrà superare un importo pari all'1,5 per cento delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione ».

Art. 15-tervicies.

(Estensione della tutela ai conviventi di fatto)

1. Ai fini delle prestazioni economiche previste dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive

modificazioni e integrazioni, il convivente di fatto, che abbia stipulato il contratto di convivenza di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 2016, n. 76 ovvero che dimostri, con ogni mezzo, la sussistenza di un rapporto affettivo stabile e continuativo, è equiparato al coniuge e alla persona che ha costituito l'unione civile di cui all'articolo 1, comma 2 e seguenti della medesima legge.

Art. 15-quatervicies.

(Destinazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza)

1. Le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono vincolate esclusivamente al finanziamento delle attività di prevenzione, vigilanza e promozione della salute nei luoghi di lavoro, e non possono essere destinate ad altre finalità. Tali risorse devono essere considerate aggiuntive rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale.

2. Al fine di garantire continuità e qualità delle attività ispettive e di prevenzione, almeno il 70 per cento della media triennale dei proventi di cui al comma 1 è destinato alla stabilizzazione del personale impiegato nei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, evitando forme di occupazione precaria.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce con decreto i requisiti minimi vincolanti per le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di medicina del lavoro, al fine di garantire uniformità, qualità e sicurezza delle attività sanitarie correlate alla sorveglianza e alla prevenzione nei luoghi di lavoro.

Art. 15-quinvicies.

(Relazione attività di prevenzione delle ASL)

1. All'articolo 13 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

« 7-ter. Ogni azienda sanitaria locale competente per territorio, anche per il tramite

dei Comitati regionali di coordinamento, di cui all'articolo 7 del presente decreto legislativo, è tenuta a comunicare, entro il 30 maggio di ogni anno al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo, un resoconto circa i risultati conseguiti sull'attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Il Comitato è tenuto altresì a fornire al Parlamento, entro 30 giorni dalla data di ricezione dei resoconti suddetti, una relazione analitica complessiva circa il contenuto e le risultanze dei resoconti ricevuti. ».

15.028. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

CAPO III-bis

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 15-bis.

(Introduzione dell'articolo 603-quater del codice penale, in materia di divieto di richiedere la restituzione della retribuzione dovuta al lavoratore da parte del datore di lavoro)

1. Dopo l'articolo 603-ter del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 603-quater. – (Divieto di richiedere la restituzione della retribuzione dovuta al lavoratore da parte del datore di lavoro) – Il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, che richiede o ottiene, in qualsiasi forma, anche indiretta, la restituzione totale o parziale della retribuzione dovuta e corrisposta al lavoratore dipendente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

La pena e la multa sono aumentate, fino ad un terzo, se il fatto è commesso:

a) in danno di un lavoratore in stato di bisogno o vulnerabilità economica;

b) con minaccia di licenziamento, demansionamento o altra forma di ritorsione;

c) nei confronti di più lavoratori;

d) in violazione di normative in materia di lavoro subordinato o sicurezza.

Alla condanna per il delitto di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 603-ter. ».

15.032. Zaratti, Mari.

(Inammissibile)

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

CAPO III-bis

MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 15-bis.

(Prevenzione e contrasto di molestie morali e violenze psicologiche nei luoghi di lavoro)

1. Il presente articolo prescrive misure per la tutela da molestie morali e violenze psicologiche ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito lavorativo e in tutti i settori di attività, privati o pubblici, comprese le collaborazioni, indipendentemente dalla loro natura, mansione o grado.

2. Nell'ambito di qualsiasi rapporto di lavoro sono vietati comportamenti anche omissivi, che ledano o pongano in pericolo la salute fisica e psichica, la dignità e la personalità morale del lavoratore.

3. Agli effetti del presente articolo si intendono per molestie morali e violenze psicologiche nell'ambito del posto di lavoro le azioni, esercitate esplicitamente con modalità lesiva, che sono svolte con carattere iterativo e sistematico. Per avere il carattere di molestia morale e violenza psicologica, gli atti di cui al primo periodo devono avere il fine di emarginare, discriminare, screditare o comunque recare danno alla lavoratrice o al lavoratore nella propria carriera o autorevolezza e nel rapporto con gli altri. La molestia morale e la violenza

psicologica possono avvenire anche mediante:

- a) la rimozione da incarichi;
 - b) l'esclusione dalla comunicazione e dall'informazione aziendale;
 - c) la svalutazione sistematica dei risultati, fino a un vero e proprio sabotaggio del lavoro, che può essere svuotato dei contenuti, oppure privato degli strumenti necessari al suo svolgimento;
 - d) il sovraccarico di lavoro o l'attribuzione di compiti impossibili o inutili, che acquiscono il senso di impotenza e di frustrazione;
 - e) l'attribuzione di compiti inadeguati rispetto alla qualifica e preparazione professionale o alle condizioni fisiche e di salute;
 - f) l'esercizio da parte del datore di lavoro o dei dirigenti di azioni sanzionatorie, quali reiterate visite fiscali o di idoneità, contestazioni o trasferimenti in sedi lontane, rifiuto di permessi, di ferie o di trasferimenti, tutte finalizzate alla estromissione del soggetto dal posto di lavoro;
 - g) gli atti persecutori e di grave maltrattamento, le comunicazioni verbali distorte e le tesi a critica, anche di fronte a terzi;
 - h) le molestie sessuali;
 - i) la squalificazione dell'immagine personale e professionale;
 - l) le offese alla dignità personale, attuate da superiori, da pari grado o da subordinati ovvero dal datore di lavoro.
4. Agli effetti degli accertamenti delle responsabilità, l'istigazione è considerata equivalente alla realizzazione del fatto.
5. Il danno sull'integrità psicofisica provocato dai comportamenti e dagli atti di cui al comma 1 è rilevato, ai fini della presente legge, ogni qualvolta comporti riduzione della capacità lavorativa per disagio socio-emotivo nonché per disturbi psicofisici di qualunque entità, inclusa la depressione, disturbi psicosomatici conseguenti a stress

lavorativo, incluse l'ipertensione, l'ulcera e l'artrite, disturbi allergici, disturbi della sfera sessuale, nonché tumori.

6. Al fine di prevenire i casi di molestie morali e violenze psicologiche, i datori di lavoro, pubblici e privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali aziendali e con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL), unitamente ai centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo di cui all'articolo 9, organizzano iniziative periodiche di informazione dei dipendenti anche al fine di individuare immediatamente eventuali sintomi o condizioni di discriminazioni, come definite al comma 3.

7. In concorso con i centri di cui al successivo comma 20, i servizi delle AUSL di cui al comma 1 organizzano annualmente corsi sul fenomeno del *mobbing*, obbligatori e a carico del datore di lavoro, per i dirigenti, i medici competenti, i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

8. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi nelle aziende, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è competente in materia di *mobbing*, anche servendosi di appositi consulenti, psicologi e pedagogisti.

9. In ogni azienda, all'interno dei processi informativi e formativi previsti dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, sono previste apposite riunioni aziendali periodiche improntate alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti aziendali e professionali, atte a fornire alle lavoratrici e ai lavoratori informazioni sugli aspetti organizzativi, in particolare riguardo a ruoli, mansioni, carriera, mobilità.

10. Un'attività di informazione generale è svolta altresì per tutti i lavoratori, dedicando allo scopo due ore di assemblea annuali oltre a quelle previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

11. Il datore di lavoro, pubblico o privato, qualora siano denunciati azioni o fatti di cui al comma 3 da singoli lavoratori o da gruppi di lavoratori, o su segnalazione delle

rappresentanze sindacali aziendali o del rappresentante per la sicurezza nonché del medico competente, ha l'obbligo di accertare tempestivamente i comportamenti denunciati.

12. Il datore di lavoro prende provvedimenti per il superamento delle azioni o dei fatti denunciati ai sensi del comma 1, sentiti i lavoratori dell'area interessata, il medico competente nonché, se necessario, il servizio di prevenzione e protezione della AUSL.

13. Qualora siano denunciati comportamenti definiti ai sensi del comma 3, su ricorso del lavoratore o, per delega dal medesimo conferita, delle organizzazioni sindacali, il tribunale territorialmente competente, in funzione di giudice del lavoro, nei cinque giorni successivi alla data della denuncia, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina al responsabile del comportamento denunciato, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo, ne dispone la rimozione degli effetti, stabilisce le modalità di esecuzione della decisione e determina in via equitativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Contro la decisione di cui al primo periodo è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti al tribunale, che decide in composizione collegiale, con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

14. Il risarcimento del danno dovuto al lavoratore dal responsabile di comportamenti definiti dal comma 3 comprende in ogni caso anche una somma a titolo di indennizzo del danno biologico da determinare in via equitativa.

15. Restano ferme le norme vigenti in materia di tutela del lavoro subordinato.

16. Su richiesta della parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna o di assoluzione venga data informazione ai dipendenti, mediante una lettera del datore di lavoro, pubblico o

privato, omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e violenza psicologica.

17. Se l'atto oggetto del provvedimento di condanna è commesso dal datore di lavoro, pubblico o privato, o si evince una sua complicità, il giudice dispone la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a tiratura nazionale, omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e violenza psicologica. Le eventuali spese sono a carico del condannato.

18. Nei confronti di coloro che pongono in essere atti e comportamenti previsti al comma 3 è disposta, da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, o del superiore, una sanzione disciplinare prevista dalla contrattazione collettiva.

19. Tutti gli atti discriminatori di cui al comma 3 o conseguenti ad un atto o comportamento di cui al medesimo comma sono nulli.

20. Ogni regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un centro regionale per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo, di seguito denominato «Centro», con un adeguato organico, diretto da uno psichiatra della dirigenza sanitaria che sia in possesso dei requisiti per l'attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa e che abbia seguito appositi corsi di formazione. Il centro, anche ai fini contrattuali, ha il carattere di struttura complessa. Il centro è organizzato quale organismo tecnico di consulenza dei servizi di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro delle AUSL e svolge i seguenti compiti:

a) ricerca e prevenzione del fenomeno del *mobbing*;

b) informazione dei lavoratori;

c) formazione degli operatori dei servizi e delle strutture di prevenzione delle AUSL;

d) formazione dei medici competenti, formazione dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;

e) monitoraggio dei casi.

21. Il centro organizza una conferenza annuale per valutare i risultati del lavoro

svolto e individuare le opportune iniziative per la riduzione o l'eliminazione del fenomeno del *mobbing*.

15.033. Zanella, Ghirra, Piccolotti, Mari.
(*Inammissibile*)

ART. 16.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Per i lavoratori il cui trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, è conferito, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fondo di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le quote di trattamento di fine rapporto maturate per i periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, comprensive della rivalutazione maturata secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 2120 del codice civile, possono, su richiesta del lavoratore da esercitarsi entro il 30 giugno 2026, essere conferite alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, le somme già versate al fondo di tesoreria sono trasferite alle forme pensionistiche complementari individuate dal lavoratore, secondo modalità operative definite dall'INPS, sentita la COVIP.

16.9. Schifone.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la lettera c) è soppressa.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: per l'anno 2026.

* **16.7.** Tassinari, Battilocchio, Casasco.

* **16.3.** Caparvi, Giaccone, Lazzarini.

* **16.10.** Scotto, Guerra.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « 31 ottobre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1 gennaio 2027 ».

16.8. Casasco, Tassinari, Battilocchio.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(*Termine per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro in agricoltura*)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In considerazione delle peculiarità organizzative e della stagionalità delle lavorazioni, per le imprese agricole come definite dall'articolo 2135 del codice civile, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui al comma 4, lettera a), devono essere completati entro trenta giorni dalla data di costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro. ».

16.089. Schullian.

(*Inammissibile*)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(*Interpretazione autentica in materia di diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti*)

1. L'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni, per l'iscrizione nella gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura presso l'INPS, si interpreta nel senso che in presenza dei requisiti di legge, il diritto all'assicurazione

di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri, e coloni spetta al nucleo familiare del titolare dell'impresa agricola, anche qualora quest'ultimo svolga prevalentemente un'attività lavorativa diversa, anche non agricola.

16.090. Schullian.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Chiarimenti in materia di abilitazione all'uso dei carri raccogli frutta)

1. All'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: « 5-ter. Ai fini del comma 5, non è richiesta la specifica abilitazione per l'utilizzo delle macchine agricole raccogli frutta quando l'altezza massima raggiunta dalla piattaforma sia inferiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. L'esenzione si applica altresì ai carri raccogli frutta dotati di dispositivi di regolazione in altezza della piattaforma qualora l'altezza massima effettivamente raggiunta sia stabilmente limitata a non oltre i 2 metri mediante un sistema di bloccaggio installato e mantenuto in efficienza secondo le istruzioni del fabbricante. ».

16.091. Schullian.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Estensione della platea dei destinatari della formazione finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali)

1. I Fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono estendere l'accesso ai piani formativi finanziati anche ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro delle

imprese aderenti, ivi compresi i titolari di imprese con meno di dieci dipendenti, nel rispetto dei limiti stabiliti dai propri statuti e regolamenti interni e della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Fondi paritetici interprofessionali adeguano i propri statuti e regolamenti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, prevedendo apposite linee di intervento dedicate alle categorie di destinatari ivi indicate.

16.092. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

Art. 16-bis.

(Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto)

1. Al fine di istituire un chiaro riferimento sui mezzi di protezione personale, detti anche dispositivi di protezione individuale (DPI) per la difesa a tutela delle vie respiratorie, per gli operatori che svolgono mansioni a contatto con manufatti contenenti amianto e derivati, sono indicate le misure di protezione da utilizzare nelle lavorazioni che comportano esposizione a silicati fibrosi, così come definiti dal comma 2. Per lo scopo e le finalità delle presenti disposizioni si applicano le definizioni previste all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008 nello specifico dei ruoli e delle responsabilità in esso disposte.

2. Ai fini del comma 1, il termine « amianto » designa i silicati fibrosi, così come definiti dall'articolo 247 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari delle strutture interessate, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

4. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una

costruzione, si applicano le disposizioni previste dal Capo III del Titolo IX del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 16-ter.

(Criteri per l'individuazione e l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI))

1. In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti all'esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per le vie respiratorie, apparecchi di protezione delle vie respiratorie o respiratori, così come previsto dall'articolo 251, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. La scelta e la gestione dei DPI per le vie respiratorie vengono effettuate in base ai criteri di cui al successivo articolo 16-quinquies.

Art. 16-quater.

(Clausola di salvaguardia)

1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI per le vie respiratorie, diversi da quelli di cui all'articolo 16-bis, devono garantire un livello di sicurezza equivalente o superiore.

Art. 16-quinquies.

(Scelta dell'apparecchio di protezione respiratoria (APVR))

1. L'uso delle semimaschere filtranti monouso FFP3 è limitato agli interventi con esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'articolo 249, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e ad una durata inferiore ai quindici minuti.

2. Quando il livello di polvere è superiore alla soglia di cui all'articolo 254 del decreto legislativo n. n. 81 del 2008, considerando i livelli di concentrazione di fi-

bre, il lavoratore deve essere dotato a seconda della valutazione dei rischi di almeno un dispositivo tra i seguenti:

a) polvere di primo livello, inferiore a 100 f/L:

1) una semimaschera filtrante FFP3 monouso, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 149:2009, il cui smaltimento deve essere debitamente indicato nella sezione annotazioni del «Formulario di identificazione dei rifiuti» (FIR); o un respiratore filtrante con semimaschera o maschera a pieno facciale dotato di filtri P3, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 143:2021;

2) un respiratore a ventilazione motorizzata TM2P con semimaschera, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2023;

3) un respiratore a ventilazione motorizzata TH3P con cappuccio o casco, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12941:2023;

4) un respiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12941:2023.

b) polvere di secondo livello, superiore od uguale a 100 f/L e inferiore a 6000 f/L:

1) un respiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12941:2023, per garantire una sovrappressione permanente all'interno della maschera e una portata minima di 160 l/min;

2) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile di classe 4, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14594:2018, che garantisce una portata minima di 300 l/min, con maschera a pieno facciale;

3) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile con alimentazione di aria compressa a pressione positiva con maschera a pieno facciale, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14593-1:2018, che con-

senta, se necessario, di raggiungere una portata superiore a 300 l/min;

c) polvere di terzo livello, superiore od uguale a 6000 f/L e inferiore a 25000 f/L:

1) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile di classe 4, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14594:2018, che garantisce una portata minima di 300 l/min, con maschera a pieno facciale;

2) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile a pressione positiva, con maschera a pieno facciale, la cui definizione e identificazione è conforme alla norma UNI EN 14593-1:2018, per raggiungere una portata superiore a 300 l/min, se necessario;

3) indumenti protettivi ventilati e a tenuta di particelle.

Art. 16-sexies.

(Collaudo, cura e manutenzione dei respiratori)

1. Prima di ogni utilizzo e in conformità con le istruzioni del produttore, vengono effettuati i seguenti controlli:

a) un controllo delle condizioni generali;

b) un controllo del corretto funzionamento degli apparecchi di protezione respiratoria (APVR);

c) un test di adattabilità (fit-test) da effettuarsi all'inizio dell'utilizzo del dispositivo e con periodicità almeno annuale, nonché in occasione di variazioni morfologiche dell'utilizzatore, per verificare che il facciale sia montato correttamente dall'operatore come previsto dalla norma UNI 11719:2025.

2. Dopo ogni utilizzo, i respiratori vengono decontaminati, anche nel caso di unità di lavoro destrutturate o mobili, con modalità, tecniche, locali e strutture separate predisposti appositamente al fine di contenere il diffondersi delle polveri e del materiale nocivo ed impedire il contatto per-

mettendo la vestizione in abiti civili in totale sicurezza.

3. Gli APVR sono controllati sotto la responsabilità del datore di lavoro e in conformità con le istruzioni del produttore.

4. Viene inoltre effettuato un controllo delle condizioni generali, del corretto funzionamento e del mantenimento della conformità dell'APVR, in conformità con le istruzioni del produttore:

a) dopo qualsiasi intervento sull'apparecchiatura o qualsiasi evento che possa alterarne l'efficacia;

b) e almeno ogni dodici mesi.

5. Le date e la frequenza di sostituzione dei filtri APVR sono iscritte nel registro del programma di protezione delle vie respiratorie, come indicato nella norma UNI 11719:2025.

Art. 16-septies.

(Addestramento)

1. Prima dell'utilizzo di un APVR deve essere svolto un addestramento specifico tramite soggetto formatore accreditato con le competenze definite nella norma UNI 11719:2025 e con le modalità ivi descritte, ovvero in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro.

16.040. Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Soppressione della trattenuta sulle risorse dei Fondi paritetici interprofessionali)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, è soppressa la trattenuta di cui all'articolo 1, commi 722 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, applicata alle risorse affluite ai Fondi

paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le somme corrispondenti alla trattata soppressa ai sensi del comma 1 rimangono nella disponibilità dei Fondi e sono destinate al finanziamento di piani formativi, con priorità per le azioni rivolte alle competenze digitali e alla transizione ecologica.

16.093. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Prestazioni occasionali dei maestri di sci)

1. All'articolo 24 della legge 19 settembre 2025, n. 131, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 3. Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, i maestri di sci già titolari di una pensione di anzianità, di vecchia o di pensione anticipata, i quali sono regolarmente iscritti al proprio collegio e che svolgono prestazioni occasionali durante la stagione invernale a favore di una scuola sci regolarmente autorizzata. A tal fine è definita come prestazione occasionale un'attività professionale come maestro di sci non superiore a 30 giorni durante la stagione invernale nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile. Il superamento del predetto limite di 30 giorni comporta l'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. ».

16.01. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Prestazioni occasionali a favore delle scuole di sci)

1. All'articolo 54-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché delle scuole di sci ».

16.02. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Attivazione sperimentale dei pensionati nei territori con carenza strutturale di manodopera)

1. In via sperimentale, è introdotto un regime contributivo speciale applicabile ai soggetti titolari di trattamento pensionistico integralmente cumulabile con redditi da lavoro dipendente.

2. Il regime di cui al comma 1 si applica esclusivamente nelle regioni e province autonome nelle quali il tasso ufficiale di disoccupazione, rilevato dall'ISTAT, risulti inferiore al 3,5 per cento, calcolato come media annua ovvero come media dei quattro trimestri consecutivi precedenti.

3. I titolari di pensione di cui al comma 1 che svolgono attività lavorativa subordinata successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico, possono rinunciare all'accredito contributivo dei contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore, presso le gestioni previdenziali ai fini della costituzione o dell'incremento di ulteriori trattamenti pensionistici. In conseguenza dell'esercizio della

predetta facoltà, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

4. Gli importi di cui al comma 3 sono assoggettati all'imposizione ordinaria ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma non rilevano ai fini del trattamento di fine rapporto né di altri istituti retributivi o previdenziali.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della misura, la durata della sperimentazione, comunque non superiore a 3 anni, nonché le modalità di monitoraggio e valutazione degli effetti occupazionali, fiscali e previdenziali.

16.03. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Incentivi al proseguimento o alla ripresa dell'attività lavorativa da parte di soggetti pensionati)

1. I redditi derivanti da attività di lavoro subordinato o autonomo svolte da soggetti titolari di trattamento pensionistico, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino all'importo annuo di euro 12.000. Resta ferma la piena cumulabilità dei predetti redditi con il trattamento pensionistico.

16.04. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di isopensione)

1. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « al periodo 2018-2026 » sono sostituite dalle seguenti: « al periodo 2018-2029 ».

16.013. Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di isopensione)

1. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « al periodo 2018-2026 » sono sostituite dalle seguenti: « al periodo 2018-2027 ».

16.049. D'Attis, Casasco, Battilocchio, Tassinari.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni di equità in materia di trattamenti pensionistici)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche per i lavoratori con accrediti contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione di vecchiaia può essere conseguito al raggiungimento del requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 7, quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, a condizione che essi optino per la liquidazione dell'intero trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo e che abbiano maturato un'anzianità contributiva minima effettiva di almeno cinque anni nel sistema medesimo.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16-bis, pari a 10 milioni per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

16.014. Della Vedova.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di pensioni complementari)

1. All'articolo 19-*quater*, commi 1 e 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: « a euro 500.000 » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « a euro 50.000 ».

2. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la lettera c) è soppressa.

16.016. Scotto, Guerra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di pensionamento dei lavoratori operanti in ambito portuale)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-*septies*, 3-*octies* e 3-*novies* sono sostituiti dai seguenti:

« 3-*septies*. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre quarantacinque giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-*novies*, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 già destinate al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.

2. A decorrere dall'anno 2026, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse Autorità di sistema portuale al Fondo speciale di cui al comma 3-*novies* successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

3. Il Fondo di cui ai precedenti commi 1 e 2 è costituito presso l'INPS con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-*ter* della legge

28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo. ».

16.019. Ghio, Scotto, Guerra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies sono sostituiti dai seguenti:

« 3-septies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è costituito presso l'INPS un Fondo destinato al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collet-

tivo nazionale dei lavoratori dei porti. Con il medesimo decreto sono altresì determinati i criteri e le modalità di gestione del Fondo.

3-octies. Al predetto Fondo affluiscono le risorse delle imprese che applicano il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, dei lavoratori dipendenti da dette imprese e dei dipendenti delle AdSP previste negli accordi sottoscritti tra le parti stipulanti quel CCNL, nonché le risorse delle AdSP di cui al successivo comma 3-novies.

3-novies. Successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2026 e per ciascuno degli anni seguenti, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al finanziamento del Fondo di cui al comma 3-octies del presente articolo, con le modalità e le tempistiche che saranno determinate nel decreto di cui al comma 8-septies del presente articolo. »

* **16.034.** Furgiuele, Caparvi, Giaccone, Lazzarini.

* **16.037.** Rosato.

* **16.053.** Tassinari, Battilocchio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifica alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di contributi previdenziali volontari di liberi professionisti e lavoratori autonomi che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche)

1. Alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

« Art. 38-bis.

(Contributi previdenziali volontari di liberi professionisti e lavoratori autonomi che ri-

coprono cariche elettive o funzioni pubbliche)

1. I liberi professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché i liberi professionisti non iscritti ad alcun ente previdenziale privato o ad altre forme di previdenza obbligatoria e i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, eletti presso il Parlamento nazionale, il Parlamento europeo, un Consiglio regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un trattamento previdenziale, possono avvalersi della facoltà di versare contributi volontari, nella misura prevista a legislazione vigente o dalle norme di settore, relativamente al periodo di svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica, secondo le modalità previste al comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi della facoltà di versare contributi volontari, per le finalità di cui al richiamato comma 1, qualora nell'anno solare nel quale sia stato esercitato il mandato rappresentativo o la funzione pubblica il reddito imponibile da lavoro autonomo risulti inferiore al reddito medio calcolato sui cinque anni immediatamente precedenti l'assunzione della carica o della funzione. La contribuzione volontaria è effettuata per la parte eccedente il reddito dell'anno considerato, sino al valore del reddito medio dei cinque anni precedenti.

3. I contributi volontari di cui al presente articolo sono deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. I soggetti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi volontari di cui al presente articolo, presentano domanda all'amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina entro il 30 settembre dell'anno suc-

cessivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio il mandato rappresentativo o l'esercizio della funzione pubblica, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno, sino alla cessazione del mandato o dell'esercizio della funzione, salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, i relativi versamenti sono effettuati all'amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, il quale provvede a riversarle al fondo del rispettivo ente previdenziale. ».

16.015. Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Staffetta generazionale)

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, temperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di

vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.

4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del *part-time* del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.065. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Sperimentazione della staffetta generazionale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il quadriennio 2026-2029, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio il personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia manifestato la propria disponibilità, esclusivamente per incarichi relativi ad attività di formazione e tutoraggio a favore del nuovo personale assunto, in ragione di un trattamento per ogni due unità di nuovo personale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Ai fini dell'attivazione di una prima fase sperimentale e in sede di prima applicazione, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.064. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni per valorizzare e conservare sul territorio nazionale il patrimonio umano dei giovani favorendo il primo impiego stabile e con salario adeguato)

1. Al fine di promuovere la prima occupazione dei giovani garantendo loro salari adeguati e favorendo l'acquisizione di esperienza professionale utile a concretizzare percorsi di carriera sul territorio nazionale, nonché ricucire e valorizzare il senso della collaborazione svolta nell'interesse dell'azienda e di quello superiore della produzione nazionale nel rispetto dei principi della diligenza e fedeltà, in via sperimentale per un biennio, a decorrere dal 1° luglio 2026 e fino al 30 giugno 2028, ai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 5 per cento su un reddito non superiore a 40.000 euro lordi annui. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuta l'assunzione e nei quattro periodi d'imposta successivi. Sui redditi prodotti oltre i 40.000 euro lordi annui si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito stabiliti dal richiamato articolo 11.

2. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano ai giovani assunti con il contratto di cui al presente articolo. In deroga all'articolo 4, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 216 del 2023, la complessiva maggiorazione è pari al 40 per cento del costo del lavoro sostenuto per tali lavoratori.

3. All'articolo 1 comma 386 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, le parole « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 ».

4. Per le assunzioni e le trasformazioni del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dal 1° luglio 2026, i datori di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo possono recedere liberamente nei primi ventiquattro mesi del rapporto nel rispetto del 2118 del Codice civile, riconoscendo al lavoratore, decorsi centottanta giorni di calendario, un'indennità per cessazione del rapporto pari a tre mensilità in aggiunta a quanto dovuto ai lavoratori in relazione alle disposizioni vigenti.

16.079. Toccalini, Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni per favorire il rimpatrio dei giovani per valorizzare sul territorio nazionale l'esperienza estera)

1. Al fine di promuovere il rientro dei giovani in Italia consentendo loro di valorizzare l'esperienza professionale maturata all'estero per costruire percorsi di carriera sul territorio nazionale, in via sperimentale per un biennio, a decorrere dal 1° luglio 2026 e fino al 30 giugno 2028, è introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto « contratto giovani per il rimpatrio » rivolto ai lavoratori dipendenti di aziende private, con età non superiore a trentacinque anni, assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato a cui si applica, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, 4 calcolata con l'aliquota del 5 per cento su un reddito non superiore a 100.000 euro lordi annui. Sui redditi prodotti oltre i 100.000 euro lordi annui si applicano le aliquote e gli scaglioni di

reddito stabiliti dal richiamato articolo 11.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) il lavoratore deve trasferire la residenza in Italia entro 60 giorni dalla data di assunzione ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3;

c) il lavoratore non deve risultare residente fiscalmente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il proprio trasferimento.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuta l'assunzione ai sensi del presente articolo e nei quattro periodi d'imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno sei anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

4. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 3 per cento nei seguenti casi:

a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;

b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo. In tale caso il beneficio di cui al presente comma è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione di cui al comma 3.

5. La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

6. Ai fini della verifica della sussistenza della condizione prevista dal comma 2, lettera b), in relazione ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini italiani si considerano residenti all'estero se sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero se hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2026, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.

8. Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2026 le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, nei dodici mesi precedenti o successivi al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.

9. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è costituita una commissione, senza oneri a carico della finanza pubblica, che individua le modalità per la massima diffusione dell'iniziativa prevista dalla presente legge ai concittadini residenti all'estero, anche con modalità digitali, con la partecipazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'economia e delle finanze. La commissione si riunisce inderogabilmente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce in Parlamento ogni dodici mesi sullo stato di attuazione della presente legge e suggerisce, ove necessario, eventuali modifiche per il raggiungimento del completo obiettivo.

16.080. Toccalini, Giaccone, Caparvi, Lazarini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni a sostegno dei giovani professionisti)

1. Le società che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono attività riconducibili a un ordinamento professionale applicano sui corrispettivi emessi nei confronti di clienti la maggiorazione a titolo di contributo integrativo nella misura *pro tempore* prevista dai regolamenti degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e ne riversano l'ammontare ai medesimi enti. Se la normativa che disciplina l'ente di riferimento non prevede il contributo integrativo, alle società di cui al precedente periodo si applica sui corrispettivi un contributo dello 0,5 per cento.

2. Una quota pari al 50 per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui al precedente comma è destinato dagli enti beneficiari a misure di incremento dei montanti contributivi o a interventi di sostegno al reddito e all'esercizio della professione in favore degli iscritti che non abbiano superato il quarantesimo anno di età.

3. Le modalità applicative e le fattispecie specifiche di settore sono disciplinate dai singoli enti con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

16.077. Giaccone, Lazzarini, Caparvi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Stabilizzazione Fondo Nuove Competenze)

1. Il Fondo Nuove Competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incre-

mentato, per gli anni 2025 e 2026, di 500 milioni gravanti sugli avanzi di amministrazione del rendiconto ANPAL alla data di cessazione dell'Ente, come accertati ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2025 e 2026, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale, ecologica ed organizzativa e al fine di allineare le competenze dei lavoratori allo sviluppo tecnologico e produttivo sviluppo tecnologico e produttivo e per la formazione di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 15 maggio 2025, n. 76. Con le risorse del Fondo sono finanziati la retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma quinto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

3. Con il decreto di cui al comma cinque, è regolata la partecipazione ai percorsi formativi di cui al presente articolo di giovani fino a 35 anni di età disoccupati, prevedendo, in caso di assunzione all'esito del percorso formativo, a favore del datore di lavoro, un contributo aggiuntivo.

4. Le dotazioni del Fondo nuove competenze possono essere integrate da risorse stanziare:

a) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante somme accertate in bilancio annualmente come avanzi di gestione, nei limiti annuali di 1.000 milioni di euro;

b) con risorse dei programmi operativi nazionali e regionali finanziati dal FSE+;

c) dai Fondi paritetici interprofessionali.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) i criteri di valutazione dei progetti e di accesso ai benefici;

b) i criteri di determinazione del contributo aggiuntivo a seguito dell'assunzione di disoccupati che hanno partecipato ai percorsi formativi;

c) la partecipazione al finanziamento da parte dei Fondi Interprofessionali;

d) le modalità di utilizzo e gestione delle risorse, nel rispetto dei limiti di spesa;

e) le modalità di coinvolgimento delle regioni, dei Fondi interprofessionali e delle parti sociali nella governance multilivello in caso di cofinanziamento;

f) le modalità di accertamento degli avanzi di gestioni di cui al comma 3, lettera a);

g) le regole di monitoraggio e valutazione continua.

16.067. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Rifinanziamento Fondo Nuove Competenze)

1. Per l'anno 2026, la dotazione finanziaria del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 152 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 152 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19.

16.060. Madia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

Art. 16-bis.

(Buoni pasto nella Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 7 è abrogato.

16.085. Giovine, Caparvi, Schifone, Coppo, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Lavoro agile)

1. Fino al 31 dicembre 2017, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quelli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano *caregivers* ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

16.05. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Lavoro agile)

1. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « I lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quelli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano *caregivers* ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. I datori di lavoro pubblici che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dai lavoratori di cui al presente comma. ».

16.06. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Trattenimento in servizio degli operatori socio-sanitari e socio-assistenziali collocati in quiescenza)

1. Al fine di garantire la continuità e la regolare erogazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private accreditate possono trattenere o richiamare in servizio, su istanza degli interessati, gli operatori socio-sanitari e socio-

assistenziali collocati in quiescenza, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 e fino al compimento del settantesimo anno di età.

2. Il rapporto di lavoro instaurato ai sensi del presente articolo può essere anche a tempo determinato ovvero mediante incarico libero-professionale, secondo le esigenze organizzative della struttura interessata.

16.07. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure urgenti per garantire la continuità dei servizi di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « limitatamente a coloro che intendono esercitare una professione medica o sanitaria »;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Per coloro che intendono esercitare l'attività di operatore di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sono definiti i parametri formativi minimi che le qualifiche professionali conseguite all'estero devono soddisfare, con intesa da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2-ter. L'assunzione degli operatori di cui al comma 2-bis avviene previa verifica della sussistenza delle condizioni di idoneità delle

qualifiche professionali conseguite all'estero previste dall'intesa, da parte delle strutture di cui al comma 1. »;

c) al comma 3, le parole: « dell'intesa di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « delle intese di cui ai commi 2 e 2-bis »;

d) al comma 4 le parole: « sulla base del riconoscimento regionale » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al 31 dicembre 2029 le disposizioni di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì agli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, assunti presso le strutture di cui al comma 1. ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le strutture pubbliche provvedono nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e nel rispetto della normativa in materia di spesa di personale.

16.010. Comaroli, Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Pubblicazione bilanci dei fondi sanitari)

1. All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, le parole: « entro tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro 7 mesi ».

16.08. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche com-

plementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, durano in carica cinque esercizi e non possono essere rinnovati per più di due mandati consecutivi.

2. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'organo di amministrazione rispettivamente tra i propri componenti.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui al primo comma, non si computano i mandati espletati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

* **16.09.** Vietri.

* **16.025.** Gusmeroli, Caparvi, Giaccone, Lazzarini.

* **16.075.** Lazzarini, Giaccone, Caparvi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025 n. 199, i commi 295 e 296 sono abrogati.

16.059. Scotto, Guerra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti delle forme pensionistiche complementari)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera f), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, il limite del 25 per cento si considera rispettato se il Fondo di investimento alternativo (Fia) ha natura di fondo di fondi, rientra tra gli investimenti previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed il regolamento o la

documentazione costitutiva assicura che l'esposizione economica riconducibile al fondo pensione non ecceda il 25 per cento delle quote di ciascun Organismo di investimento collettivo del risparmio (Oicr), FIA, fondo *target* o altro investimento sottostante. Restano fermi il limite complessivo di investimento in FIA, il principio di adeguata diversificazione degli investimenti, gli obblighi del gestore e del depositario, nonché le competenze della COVIP.

16.076. Caparvi, Lazzarini, Giaccone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 227, le parole: «centotanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni»;

b) al comma 228, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

c) al comma 235, le parole: «aumentato del 500 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato del 700 per cento».

16.021. Fossi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di distacco)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il requisito della tem-

poraneità si intende soddisfatto anche nei casi in cui il distacco sia collegato alla realizzazione di specifici progetti, commesse o fasi produttive nonché nei casi di distacco continuativo nell'ambito di reti di imprese, purché sia comunque individuabile la durata temporanea dell'assegnazione e siano garantiti il diritto al rientro del lavoratore e il carattere non definitivo del trasferimento della prestazione. Nei casi di distacco ordinario di durata superiore a dodici mesi è richiesto il consenso del lavoratore»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «il datore di lavoro» è inserita la seguente: «distaccante»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'applicazione del trattamento complessivamente più favorevole al lavoratore»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il datore di lavoro distaccante fornisce al lavoratore, prima dell'inizio del distacco, un'informativa scritta nella quale sono indicati:

a) la durata del distacco;

b) le mansioni attribuite;

c) la sede o le sedi di esecuzione della prestazione;

d) il trattamento economico e normativo applicabile;

e) le modalità di esercizio del potere organizzativo, direttivo e disciplinare;

f) le condizioni di rientro presso il datore di lavoro distaccante».

2. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 30-bis.

(Distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, il distacco di uno o più lavoratori è ammesso anche in assenza dell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante, quando sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva, alla conservazione delle competenze professionali ovvero a evitare o ridurre situazioni di sospensione dell'attività lavorativa, di riduzione dell'orario di lavoro, di ricorso agli ammortizzatori sociali o di esubero di personale, a condizione che esso sia disciplinato, congiuntamente:

a) da uno specifico accordo collettivo aziendale o territoriale sottoscritto tra il datore di lavoro distaccante ovvero l'associazione o le associazioni territoriali o di categoria rappresentative dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie;

b) da uno specifico accordo collettivo aziendale o territoriale sottoscritto tra il soggetto distaccatario ovvero l'associazione o le associazioni territoriali o di categoria rappresentative dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie.

2. Gli accordi di cui al comma 1 indicano, a pena di inefficacia, le finalità occupazionali e produttive dell'operazione, il numero dei lavoratori interessati, i criteri per la loro individuazione, la durata del distacco, le mansioni attribuite, il luogo di esecuzione della prestazione, l'inquadramento applicato, il trattamento economico e normativo, le modalità di esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare e le modalità di rientro del lavoratore presso il datore di lavoro distaccante.

3. Il distacco di cui al presente articolo:

a) ha carattere temporaneo e non può eccedere il termine di dodici mesi, prorogabile una sola volta, per compro-

vate esigenze di salvaguardia occupazionale o produttiva, per un periodo non superiore a dodici mesi;

b) deve essere comunicato al lavoratore con atto scritto individuale;

c) è subordinato al consenso del lavoratore interessato;

d) garantisce al lavoratore un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello in godimento, ferma restando l'applicazione del trattamento più favorevole;

e) non comporta il trasferimento definitivo del rapporto di lavoro né la perdita dell'anzianità di servizio;

f) non può essere utilizzato per finalità elusive della disciplina in materia di somministrazione di lavoro.

4. Resta fermo che il datore di lavoro distaccante rimane titolare del rapporto di lavoro, salva diversa e successiva cessione del contratto o assunzione diretta del lavoratore da parte del soggetto distaccatario.

Art. 30-ter.

(Presunzioni di legittimità del distacco)

1. Ferma restando la disciplina di cui agli articoli 30 e 30-bis, il distacco si presume legittimo e l'interesse del datore di lavoro distaccante si considera sussistente, salva prova contraria per frode o elusione di legge, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'appartenenza del datore di lavoro distaccante e del soggetto distaccatario al medesimo gruppo societario;

b) l'adesione del datore di lavoro distaccante e del soggetto distaccatario a un contratto di rete;

c) l'attuazione di accordi territoriali, settoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

d) la finalità di gestione di una crisi aziendale o di ricollocazione occupazionale.

Art. 30-*quater*.

(*Clausole di tutela e antiabuso*)

1. Il distacco di cui all'articolo 30-bis non può essere utilizzato:

- a) per sostituire lavoratori in sciopero;
- b) in violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) per eludere divieti o limiti posti dalla disciplina in materia di licenziamenti collettivi o di somministrazione di lavoro;
- d) in assenza degli accordi sindacali previsti dal medesimo articolo 30-bis.

2. Al termine del periodo di distacco il lavoratore ha diritto al rientro presso il datore di lavoro distaccante con mansioni appartenenti al medesimo livello di inquadramento originario.

3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30, comma 2, in materia di responsabilità del datore di lavoro distaccante.

Art. 30-*quinquies*.

(*Certificazione dei contratti di distacco*)

1. I contratti di distacco di cui agli articoli 30 e 30-bis possono essere certificati secondo le procedure di certificazione di cui al titolo VIII del presente decreto ».

16.026. Gusmeroli, Giaccone, Lazzarini, Carpari.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(*Modifica all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di*

distacco nell'ambito delle reti di imprese e delle filiere produttive)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

« 4-*quater*. Nei casi previsti dal comma 4-ter:

a) è ammesso il distacco multiplo o circolare, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo;

b) può essere individuato un soggetto referente unico nell'ambito della rete di impresa per gli adempimenti amministrativi relativi ai lavoratori distaccati;

c) le comunicazioni obbligatorie possono essere effettuate in forma unificata, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4-*quinquies*. Le disposizioni dei commi 4-ter e 4-*quater* si applicano, in quanto compatibili, anche alle filiere produttive organizzate sulla base di accordi collettivi territoriali o settoriali ».

16.027. Gusmeroli, Giaccone, Lazzarini, Carpari.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(*Programma di espansione*)

1. Per gli anni 2026 e 2027, i datori di lavoro con un numero di unità lavorative superiore a 1000 che intende avviare un programma di espansione e riqualificazione delle risorse umane anche attraverso piani di ricambio generazionale è tenuta a darne comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, avviando una consultazione sindacale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settem-

bre 2015, n. 148 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il programma di espansione ha una durata di 12 mesi salvo successivi rinnovi. Il programma può essere avviato anche per ciascuna unità produttiva, ha efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati e contiene:

a) il numero dei lavoratori da assumere nel corso della durata del programma;

b) la riduzione media complessiva dell'orario di lavoro calcolata su tutto il personale a tempo indeterminato in forza alla data di avvio del programma;

c) il numero dei lavoratori interessati all'attività formativa o di riqualificazione;

d) il numero dei lavoratori interessati al piano di ricambio generazionale che possono accedere al trattamento previsto dal comma 7;

Le azioni previste dal presente comma possono essere incluse in modo modulare fermo restando quanto previsto nella lettera a). Il numero dei lavoratori interessati dagli interventi indicati nelle lettere a) e c) deve essere in ogni caso superiore al numero dei lavoratori interessati dal trattamento indicato nella lettera d).

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, comma 17, le assunzioni sono effettuate a tempo indeterminato, anche con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il contratto di apprendistato per la qualificazione o riqualificazione di cui all'art. 47, comma 4, decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia beneficiario di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali. Alle assunzioni effettuate si applicano tutte le disposizioni agevolative nel tempo vigenti.

4. Il datore di lavoro che intende avviare un percorso di formazione o riqualificazione dei lavoratori può attuare una riduzione media oraria non superiore al 20 per cento dell'orario giornaliero, set-

timanale, mensile o annuale dei lavoratori. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro, ove necessario, può arrivare fino al 100 per cento. Il datore di lavoro a fronte della riduzione oraria può richiedere all'INPS un'indennità di espansione da riconoscere ai lavoratori e calcolata con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6.

5. A fronte della riduzione oraria di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a redigere un progetto di formazione che può intendersi assolto anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per l'assegnazione del lavoratore ad una mansione con competenze tecniche professionali diversa rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Il progetto di formazione, che è parte integrante del programma, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati e le ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali. Le modalità di attuazione del progetto formativo possono risultare anche non direttamente corrispondenti alla riduzione oraria attuata in azienda.

6. I benefici di cui al comma 4 sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 30 milioni. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici. L'INPS provvede al

monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, una prestazione mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato da apposita certificazione rilasciata dall'INPS o da altro ente previdenziale di appartenenza. Le disposizioni si applicano a qualunque accesso a pensione nel tempo vigenti anche attraverso gli istituti di cumulo di cui al Decreto legislativo 2 febbraio 2006, 42, di ricongiunzione di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, di computo in Gestione Separata di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, di cumulo di cui all'articolo 1, commi 239-248 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Trovano altresì applicazione le norme sulla totalizzazione internazionale ai sensi dei Regolamenti UE o delle Convenzioni bilaterali con i paesi extra UE.

8. Ai fini del comma 7 il datore di lavoro può provvedere, a suo carico e previo il versamento all'INPS o ad altro ente previdenziale di appartenenza della relativa provvista finanziaria, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qua-

lunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della indennità mensile senza ricorrere ad operazioni di riscatto, cumulo o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso all'indennità per effetto del riscatto, cumulo o della ricongiunzione. Le risorse utili per le finalità di cui al periodo precedente sono versate all'INPS o ad altro ente previdenziale di appartenenza, dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I versamenti del datore di lavoro sono deducibili ai sensi della normativa vigente. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

9. Per i lavoratori individuati nel comma 7, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento della esplicitazione in forma scritta del consenso per l'adesione alla prestazione di cui al presente comma.

10. Allo scopo di dare attuazione al programma di espansione, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. Le aziende con un organico superiore a 5.000 unità lavorative possono presentare o sostituire la fidejussione bancaria, anche già rilasciate, con ulteriori garanzie di solvibilità individuate con decreto interministeriale perentoriamente entro 30 giorni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 7 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro

efficacia, devono essere depositati secondo le modalità comunicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12. Il programma di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti di politica attiva e passiva, comprese le procedure per favorire l'esodo dei lavoratori con modalità non oppostive.

13. Al programma di espansione non trovano applicazione le disposizioni previste nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quelle espressamente richiamate.

16.078. Lazzarini, Giaccone, Caparvi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis La formazione di cui al comma 1 può essere finanziata anche con risorse provenienti da soggetti diversi dall'impresa obbligata all'erogazione del percorso formativo »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. La formazione può anche essere integralmente erogata prima della costituzione e dell'avvio del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a verificare e conservare prova dell'avvenuta formazione, se erogata prima della costituzione e dell'avvio del rapporto di lavoro. ».

16.081. Malagola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni per favorire percorsi di formazione scuola-lavoro nei piccoli Comuni)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di competenze trasversali e sostenere l'orientamento consapevole degli studenti residenti nei comuni con popolazione pari o inferiore a 10.000 abitanti e consentire lo svolgimento di percorsi di formazione scuola-lavoro presso gli uffici comunali, i medesimi comuni possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado aventi sede nel medesimo territorio ovvero nei comuni limitrofi, nel rispetto della normativa vigente.

16.028. Lazzarini, Caparvi, Giaccone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Semplificazioni in materia di formazione obbligatoria)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con legge 29 dicembre 2025, n. 198, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori assunti a seguito di procedura di cambio d'appalto, e impiegati nell'ambito di appalti di servizi. ».

16.056. Tassinari, Battilocchio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Formazione 16 ore MICS)

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano

nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono tenuti ad effettuare il corso formativo « 16 ore MICS », presso gli Organismi paritetici del settore edili, promananti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*) del predetto decreto.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le « 16 ore MICS », dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

16.017. Guerra, Scotto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Formazione 16 ore MICS)

1. I datori di lavoro di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono volontariamente far frequentare il corso formativo « 16 ore MICS », da considerarsi aggiuntivo rispetto all'obbligo di legge, ai propri lavoratori prima del primo ingresso nel settore edile. Il corso, da effettuarsi presso gli Organismi paritetici del settore edile, promananti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*) del predetto decreto, viene rico-

nosciuto come credito formativo permanente per la parte generale.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le « 16 ore MICS », dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.

* **16.052.** Tassinari, Battilocchio, Mazzetti.

* **16.036.** Giaccone, Lazzarini, Caparvi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. All'articolo 14 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In caso di accertata indisponibilità di personale docente abilitato all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, risultante dall'esaurimento o dall'incapienza delle relative graduatorie, accertata dagli Uffici scolastici regionali, le istituzioni scolastiche statali, comunali e paritarie possono conferire incarichi di insegnamento a soggetti in possesso della laurea in Scienze dell'Educazione (classe L-19) o titolo equipollente. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti esclusivamente per la durata della carenza e non costituiscono titolo abilitante all'insegnamento. ».

16.087. Varchi, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni presso l'INPS)

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole:

« è autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata la spesa di 119.347.088 euro per l'anno 2026 ».

2. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 12.000.000 euro per l'anno 2026.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 4.610.000 euro per l'anno 2026.

4. All'articolo 1, comma 232, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 14.000.000 euro per l'anno 2026 ».

5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7 del decreto legislativo del 3 maggio 2024, n. 62.

16.011. Lazzarini, Giaccone, Caparvi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Rafforzamento della capacità amministrativa dell'INPS)

1. In considerazione delle nuove competenze in materia assistenziale e di politica attiva attribuite all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) al fine di rafforzarne la capacità organizzativa sono istituite presso l'INPS due posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate al medesimo Istituto e di un corrispondente ammontare di facoltà as-

sunzionali disponibili a legislazione vigente.

16.045. Steger.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. L'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fatto salvo il rispetto del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16.012. Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Consultazione delle parti sociali)

1. I decreti attuativi del presente provvedimento sono adottati previa consultazione formale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

16.082. Mari, Ghirra.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Agevolazioni alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle procedure di affidamento di

contratti pubblici e dei bandi per la concessione di contributi o finanziamenti, possono prevedere l'attribuzione di un punteggio premiale in favore degli operatori economici che adottano tecnologie avanzate finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Il punteggio premiale è attribuito nell'ambito dei criteri di valutazione dell'offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

3. L'attribuzione del punteggio premiale è subordinata alla dimostrazione, da parte dell'operatore economico, dell'effettiva adozione e utilizzo delle tecnologie di cui alla presente legge, mediante idonea documentazione tecnica, nonché, ove disponibili, certificazioni, attestazioni o dichiarazioni asseverate. La verifica della sussistenza dei requisiti è effettuata dalla stazione appaltante o dall'amministrazione procedente nell'ambito della valutazione dell'offerta.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, e in particolare i tipi di tecnologie avanzate da adottare ai fini della concessione dei punteggi premiali.

16.083. Coppo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella

movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

b) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente»;

c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.018. Ghio, Scotto, Guerra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

b) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente »;

c) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « a), b), c), d) e *d-bis*) »;

d) al comma 3, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b), c), d) e *d-bis*) »;

e) al comma 7, le parole: « lettere a), b), c) e d) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d) e *d-bis*) ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **16.033.** Furguele, Caparvi, Giaccone, Lazarini.

* **16.038.** Rosato.

* **16.054.** Tassinari, Battilocchio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: « delle somme di cui al primo periodo » sono inserite le seguenti: « non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e ».

16.020. Fossi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. L'accesso di qualsiasi lavoratore dipendente o autonomo, ancorché autorizzato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo regolamento, è vietato se non sia stata previamente effettuata la puntuale verifica analitica dell'assenza di rischio e non siano state messe in opera le procedure di ripristino delle condizioni di sicurezza, che devono essere certificate da un professionista abilitato e iscritto all'Ordine dei chimici e fisici, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

a) abbia seguito apposito corso di formazione in analisi dei rischi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) svolga o abbia svolto l'attività di analisi dei rischi, con il rilascio di conseguenti certificati, alla data del 15 settembre 2025;

c) sia o sia stato componente di un Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 105 del 2015.

2. Il professionista incaricato di svolgere la verifica di cui al comma 1, per accedere agli ambienti di cui al medesimo comma 1, impiega dispositivi di protezione individuale di categoria non inferiore alla terza atti a garantire la protezione totale dell'operatore mediante isolamento completo dall'atmosfera circostante, con autorespiratore ad aria compressa e indumenti protettivi idonei.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati gli ambienti ristretti o confinati che, per le loro caratteristiche, sono

esentati dall'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

4. Ferme restando le sanzioni penali o amministrative eventualmente previste dalla legge:

a) all'impresa o al lavoratore autonomo responsabile della violazione delle disposizioni del comma 1 si applica la sanzione amministrativa della sospensione dalla qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati per la durata di dodici mesi;

b) all'impresa committente dei lavori, dei servizi o delle forniture eseguiti in violazione delle disposizioni del comma 1 si applica la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività lavorativa per la durata di quindici giorni;

c) al professionista incaricato degli accertamenti di cui al comma 1, il quale ometta di utilizzare i dispositivi prescritti dal comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro.

5. Il Governo è autorizzato ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, le modificazioni occorrenti per adeguarlo alle disposizioni della presente legge e per introdurre le norme di attuazione eventualmente necessarie.

16.044. Marino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Al comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 2 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede me-

diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.022. Fossi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio)

1. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 » sono aggiunte le seguenti: « nonché ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 243-bis, comma 9, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

b) dopo le parole: « sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali », è inserito il seguente periodo: « Analoga facoltà è riconosciuta alle unioni di comuni, nel rispetto delle medesime condizioni stabilite per gli altri enti territoriali dal presente comma, esclusivamente nei limiti della capacità assunzionale loro ceduta dai comuni associati a norma dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni »;

c) le parole « il fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio » sono sostituite dalle seguenti « le componenti stabile e variabile del risorse decentrate destinato al personale in servizio, nonché le risorse destinate al trattamento

accessorio del personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione ».

16.023. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Al fine di semplificare lo svolgimento dell'attività da parte delle imprese di autoriparazione addette alla revisione periodica di veicoli a motore diversi dai pesanti, all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'ispettore autorizzato svolge la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'ispettore autorizzato non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. Previa comunicazione alla provincia da parte dell'impresa titolare dell'autorizzazione e senza oneri finanziari a carico della medesima, in caso di temporanea assenza od impedimento dell'ispettore autorizzato, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, da una persona dipendente ovvero dal titolare dell'impresa autorizzata che abbia in disponibilità una sola sede operativa, sempre che tali soggetti abbiano superato l'esame per il conseguimento del titolo di ispettore autorizzato sulla base di una apposita procedura stabilita con decreto dalla Direzione generale per la motorizzazione. Senza che ciò comporti oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese, alla impresa titolare di più sedi operative è sempre consentito sostituire temporaneamente la persona autorizzata

ad effettuare l'attività di revisione presso una determinata sede operativa con un ispettore autorizzato che operi in maniera continuativa presso una differente sede nella disponibilità della medesima impresa. »;

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003, è abrogato.

16.024. Caparvi, Giaccone, Lazzarini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Alla legge 18 luglio 1957, n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al primo comma, le parole: « Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

2) al secondo comma, le parole: « Ministro per i trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) all'articolo 7:

1) al primo comma, le parole: « Il trattamento del personale delle tre navigazioni rimane regolato » sono sostituite dalle seguenti: « Il trattamento del personale alle dipendenze del gestore nominato a termini dell'articolo 1, compreso quello di livello dirigenziale, è regolato ».

2. Il periodo di cinque anni rinnovabile per due volte, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, come sostituito dal presente articolo, inizia nuovamente a decorrere per il

gestore in carica all'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 168.624 per l'anno 2026 e pari a 224.831 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

16.030. Giaccone, Lazzarini, Caparvi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifica dell'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

1. L'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

(Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante o al termine del trattamento di integrazione salariale)

1. I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35, per le quali sia stata dichiarata la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale ovvero per licenziamento al termine del medesimo periodo, hanno diritto, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, alle indennità di cui ai commi 2 e 3.

2. Ai dipendenti non giornalisti spetta un'indennità pari all'indennità di mancato preavviso.

3. Ai giornalisti spetta un'indennità pari a quattro mensilità dell'ultima retribu-

zione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Tale indennità è sostitutiva e non cumulabile con quella di cui al comma 2.

4. Nei casi di dimissioni intervenute nel periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, i lavoratori sono esonerati dall'obbligo di preavviso. ».

* **16.031.** Giaccone, Lazzarini, Caparvi.

* **16.088.** Mollicone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure per l'accompagnamento delle transizioni occupazionali nei settori ad alta intensità tecnologica)

1. Al fine di favorire l'accompagnamento delle transizioni occupazionali connesse ai processi di innovazione tecnologica, digitalizzazione, automazione e diffusione dell'intelligenza artificiale, nonché di promuovere il ricambio generazionale e la riqualificazione delle competenze, ai datori di lavoro privati operanti nei settori ad alta intensità tecnologica, ivi incluso il settore delle telecomunicazioni e della relativa filiera, che sottoscrivono accordi collettivi aziendali o di gruppo ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto, a favore dei medesimi datori di lavoro, uno sgravio contributivo a loro carico, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, a condizione che nei contratti collettivi aziendali introducano misure specifiche di conciliazione tra vita professionale e vita privata, innovative o migliorative rispetto a quanto già previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento o da disposizioni normative vigenti. L'esonero è riconosciuto nel limite massimo del 5 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata al datore di lavoro nell'anno civile precedente la presenta-

zione della domanda di ammissione al beneficio.

2. il beneficio è riconosciuto in relazione ai contratti collettivi aziendali, sottoscritti e depositati (telematicamente presso gli uffici territorialmente competenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro) a decorrere dal 1° luglio 2026 e fino al 30 giugno 2028, che introducano misure specifiche, innovative o migliorative rispetto a quanto già previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o da disposizioni normative vigenti, nelle seguenti aree di intervento:

- a) area di intervento genitorialità;
- b) area di intervento flessibilità organizzativa;
- c) *welfare* aziendale.

3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli accordi collettivi prevedano congiuntamente:

a) l'avvio di modelli di organizzazione del lavoro articolati su quattro giornate lavorative settimanali, per un orario complessivo non inferiore a trentasei ore settimanali, con invarianza della retribuzione complessiva dei lavoratori interessati;

b) piani strutturati di formazione, aggiornamento o riqualificazione professionale, anche con riferimento alle competenze digitali, all'intelligenza artificiale, alla cybersicurezza, al *cloud*, alla *data science* e alla gestione evoluta dei servizi alla clientela;

c) assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato professionalizzante, di lavoratori di età inferiore a trenta anni, in misura non inferiore al 10 per cento dei lavoratori interessati dai percorsi di uscita previsti dall'accordo;

d) misure di rafforzamento della conciliazione tra vita privata e vita professionale, inclusi strumenti di flessibilità organizzativa, lavoro agile, telelavoro, estensione dei congedi parentali, servizi di *welfare* aziendale o misure equivalenti;

e) azioni concrete e misurabili volte alla riduzione del divario di genere, da verificare mediante indicatori definiti nell'accordo collettivo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al beneficio, le modalità di monitoraggio degli impegni assunti e le cause di decadenza dal beneficio.

5. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento di ulteriori domande.

6. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1175-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all'applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

16.043. Lazzarini, Giaccone, Caparvi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di conciliazione tra studio e lavoro)

1. Al fine di sostenere la conciliazione tra attività lavorativa e studio, le università, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono prevedere modalità di svolgimento a distanza delle verifiche di profitto e degli esami finali per gli studenti iscritti a corsi di studio prevalentemente o integralmente a distanza di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 dicembre 2024, n. 1835, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2025, anche in deroga a quanto previsto

dall'articolo 5, comma 2, del sopracitato decreto 1835/2024.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **16.032.** Centemero, Giaccone, Lazzarini, Caparvi.

* **16.084.** Osnato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Esclusione dall'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria per i lavoratori stagionali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 756, è inserito il seguente:

756.1 L'obbligo contributivo di cui al comma 756 non ricorre con riferimento ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

** **16.035.** Giaccone, Lazzarini, Caparvi.

** **16.051.** Squeri, Tassinari, Battilocchio.

** **16.046.** Steger.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di riconoscimento del servizio scolastico ai fini della carriera del personale docente)

1. All'articolo 485 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini precedentemente indicati, il

servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo presso le scuole paritarie di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62. ».

16.039. Miele, Caparvi, Giaccone, Lazzarini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure per la tutela occupazionale nei servizi di call center e per la trasparenza nei servizi essenziali)

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale e la tutela dei lavoratori impiegati nel settore dei servizi di *call center*, le pubbliche amministrazioni, ivi inclusa Consip S.p.A., nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi di *call center*, prevedono nei bandi di gara specifiche disposizioni volte a favorire il riassorbimento del personale già impiegato nei medesimi servizi.

2. Nei casi in cui non trovi applicazione la clausola sociale prevista dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, gli operatori economici aggiudicatari sono comunque tenuti ad assicurare, in via prioritaria, l'assunzione di lavoratori precedentemente impiegati in attività di *call center* e, alla data di pubblicazione del bando, in regime di cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, ovvero beneficiari di strumenti equivalenti di sostegno al reddito.

3. L'obbligo di cui al comma 2 è attuato facendo riferimento al bacino dei lavoratori disponibili sull'intero territorio nazionale, senza limitazioni territoriali connesse alla sede della stazione appaltante o al luogo di esecuzione del servizio, fermo restando il rispetto dei requisiti professionali richiesti e della compatibilità con le modalità organizzative dell'appalto.

4. L'obbligo di cui ai commi precedenti si applica nei limiti della compatibilità con l'organizzazione dell'impresa aggiudi-

cataria e con il fabbisogno di personale necessario all'esecuzione del contratto, garantendo in ogni caso criteri di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

5. Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti di gara modalità e criteri attuativi della presente disposizione, anche prevedendo specifici punteggi premiali per gli operatori economici che assicurino livelli occupazionali superiori rispetto alla soglia minima prevista.

6. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di clausole sociali nei contratti pubblici.

7. Al fine di rafforzare la tutela dei consumatori nei settori dei servizi essenziali, garantire maggiore trasparenza nelle pratiche commerciali connesse ai rapporti contrattuali relativi ai servizi di pubblica utilità e assicurare condizioni di corretto funzionamento del mercato nei comparti ad elevata rilevanza occupazionale, all'articolo 51, comma 8-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « fornitura di energia elettrica e gas » sono inserite le seguenti: « e servizi di telecomunicazioni »;

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: « Il professionista » sono aggiunte le seguenti: « attivo nei settori di cui al precedente periodo »;

2) le parole: « di energia elettrica e gas » sono soppresse;

3) dopo le parole: « a ricevere proposte commerciali » sono aggiunte le seguenti: « relative a forniture di beni, prodotti o servizi offerti ».

16.042. Barabotti, Lazzarini, Giaccone, Caparvi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Tutela occupazionale nei servizi di call center oggetto di affidamento pubblico)

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale e la tutela dei lavoratori impiegati nel settore dei servizi di *call center*, le pubbliche amministrazioni, ivi inclusa Consip S.p.A., nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi di *call center*, prevedono nei bandi di gara specifiche disposizioni volte a favorire il riassorbimento del personale già impiegato nei medesimi servizi.

2. Nei casi in cui non trovi applicazione la clausola sociale prevista dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, gli operatori economici aggiudicatari sono comunque tenuti ad assicurare, in via prioritaria, l'assunzione di lavoratori precedentemente impiegati in attività di *call center* e, alla data di pubblicazione del bando, in regime di cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, ovvero beneficiari di strumenti equivalenti di sostegno al reddito.

3. L'obbligo di cui al comma 2 è attuato facendo riferimento al bacino dei lavoratori disponibili sull'intero territorio nazionale, senza limitazioni territoriali connesse alla sede della stazione appaltante o al luogo di esecuzione del servizio, fermo restando il rispetto dei requisiti professionali richiesti e della compatibilità con le modalità organizzative dell'appalto.

4. L'obbligo di cui ai commi precedenti si applica nei limiti della compatibilità con l'organizzazione dell'impresa aggiudicataria e con il fabbisogno di personale necessario all'esecuzione del contratto, garantendo in ogni caso criteri di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

5. Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti di gara modalità e criteri attuativi della presente disposizione, anche prevedendo specifici punteggi premiali per gli operatori economici che assicurino

livelli occupazionali superiori rispetto alla soglia minima prevista.

6. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di clausole sociali nei contratti pubblici.

* **16.041.** Caparvi, Lazzarini, Giaccone.

* **16.055.** Tassinari, Battilocchio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Destinazione delle risorse inoptate dei Fondi paritetici interprofessionali)

1. Le risorse inoptate giacenti presso l'INPS ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative a datori di lavoro che applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro cui è associato un Fondo paritetico interprofessionale, sono trasferite annualmente al Fondo corrispondente al contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. In assenza di tale corrispondenza, le risorse rimangono presso l'INPS secondo la disciplina vigente.

2. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse trasferite ai sensi del comma 1 è destinata al finanziamento di azioni di promozione, informazione e incentivazione rivolte alle imprese con meno di dieci dipendenti che non abbiano ancora fruito delle opportunità formative offerte dal Fondo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di individuazione della corrispondenza tra contratti collettivi nazionali di lavoro e Fondi paritetici interprofessionali ai fini del trasferimento di cui al comma 1, nonché le modalità operative di trasferimento delle risorse.

16.061. Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Termine per la revisione dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce)

1. I controlli tecnici periodici di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, relativi ai veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) dello stesso decreto, con specifico riferimento ai trattori agricoli a ruote di tipo veloce, sono effettuati secondo le seguenti scadenze:

a) i trattori agricoli a ruote di tipo veloce immatricolati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 devono essere sottoposti ai controlli tecnici periodici entro il 30 giugno 2027;

b) i trattori agricoli a ruote di tipo veloce immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 devono essere sottoposti ai controlli tecnici periodici entro il 31 dicembre 2027.

16.047. Schullian.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda)

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1 le parole: « e dal codice ATECO 25.62.00 » sono sostituite dalle seguenti: « , dal codice ATECO 25.62.00 e dai codici ATECO 13, 14 e 15 »;

b) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*). La misura di cui al comma 1 può essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di trentaquattro settimane a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, nel limite di spesa previsto per l'anno 2026 di cui al comma 4 ».

c) Al comma 4 le parole: « 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 73,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 »;

d) Al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri derivanti dal comma 4 per l'anno 2026, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

16.048. Bonafè.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2027, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.

2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i

quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2026.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

« 6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL. »

5. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.062. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dal seguente: « 276. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione pari a 10 milioni destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore del presente comma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.063. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(NASpI per le lavoratrici vittime di violenza)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Sono equiparate, ai fini dell'accesso alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), ai casi di perdita involontaria dell'occupazione le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati mediante attestazione rilasciata, nell'ambito dei medesimi percorsi, dai centri antiviolenza o dai servizi sociali competenti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. ».

2. All'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo le parole: « di dimissioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 » sono inserite le seguenti: « , nonché delle dimissioni di cui al comma 2-bis del presente articolo ».

3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo le parole: « dimissioni per giusta causa » sono inserite le seguenti: « , nonché le dimissioni di cui al comma 2-bis ».

16.066. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni per la tutela del diritto di sciopero)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la no-

zione di servizio pubblico essenziale è interpretata restrittivamente e comprende esclusivamente i servizi la cui interruzione sia idonea a mettere in pericolo la vita, la salute o la sicurezza della persona, secondo i principi della Carta sociale europea, del Comitato europeo dei diritti sociali e dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

2. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: « la regolata apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura » sono soppresse e dopo le parole: « trasporto pubblico urbano ed extraurbano » sono aggiunte le seguenti: « limitatamente alle prestazioni strettamente indispensabili alla tutela della vita, della salute e della sicurezza delle persone ».

16.068. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni per la tutela del diritto di sciopero)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la nozione di servizio pubblico essenziale è interpretata restrittivamente e comprende esclusivamente i servizi la cui interruzione sia idonea a mettere in pericolo la vita, la salute o la sicurezza della persona, secondo i principi della Carta sociale europea e della giurisprudenza del Comitato europeo dei diritti sociali e dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

2. All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: « , la durata » sono soppresse.

16.070. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni per la tutela del diritto di sciopero)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146:

a) la nozione di servizio pubblico essenziale è interpretata restrittivamente e comprende esclusivamente i servizi la cui interruzione sia idonea a mettere in pericolo la vita, la salute o la sicurezza della persona, secondo i principi della Carta sociale europea, del Comitato europeo dei diritti sociali e dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

b) la Commissione di garanzia non può ampliare in via interpretativa l'ambito dei servizi pubblici essenziali oltre i limiti stabiliti dalla legge;

c) ogni limitazione al diritto di sciopero deve rispettare i principi di necessità, proporzionalità e stretta indispensabilità.

16.069. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni per la tutela del diritto di sciopero)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la nozione di servizio pubblico essenziale è interpretata restrittivamente e comprende esclusivamente i servizi la cui interruzione sia idonea a mettere in pericolo la vita, la salute o la sicurezza della persona, secondo i principi della Carta sociale europea, del Comitato europeo dei diritti sociali e dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Conseguentemente, le prestazioni indispensabili devono essere limitate al minimo strettamente necessario a garantire la tutela della vita, della salute e della sicurezza delle persone. È vietata l'imposizione di

livelli di servizio equivalenti o sostanzialmente assimilabili al servizio ordinario e in ogni caso le prestazioni indispensabili non possono eccedere il 30 per cento del servizio ordinariamente erogato, salvo comprovate ragioni di tutela immediata della vita o della salute delle persone motivate con atto specifico.

16.071. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Proroga del beneficio della contribuzione al 50 per cento dell'imponibile contributivo IVS dei lavoratori sportivi dilettantisti collaboratori e autonomi)

1. All'articolo 35, comma 8-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole « 31 dicembre 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2030 ».

16.072. Lazzarini, Giaccone, Caparvi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Rafforzamento organizzativo e funzionale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione)

1. Al fine di assicurare il rafforzamento organizzativo e funzionale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: « la qualifica di direttore generale » sono inserite le seguenti: « e di segretario generale, entrambi nominati dalla Commissione su proposta del Presidente, »;

b) al medesimo comma 4, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « Il trattamento economico complessivo del direttore generale e del segretario generale è determinato dalla Commissione, su proposta del Presidente, nel limite del trattamento economico complessivo previsto per il segretario generale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. A tali figure non si applica il limite di cui al periodo precedente relativo al personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP. ».

2. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo mediante le risorse derivanti dal contributo di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

16.073. Caparvi, Lazzarini, Giaccone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi, la cui organizzazione è stata completata successivamente al 16 maggio 1996, provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, una delle forme gestorie previste al comma 1, anche attraverso l'adesione ad una gestione separata già esistente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione »;

2) al comma 2, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « e al comma 1-bis ».

b) all'articolo 7, comma 1, lettera b), dopo la parola: « inclusa » sono inserite le seguenti: « ovvero l'adesione ad una specifica gestione separata già esistente ».

16.074. Giaccone, Lazzarini, Caparvi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2025, n. 252)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 201, lettera b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento »;

b) al comma 3-bis, le parole: « , o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni » sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal termine di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

16.050. Tassinari, Battilocchio.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Diritto alla pensione per i lavoratori con contratto intermittente del mondo dello spettacolo)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera a), dopo le parole: « comma 1 » sono inserite le seguenti: « e per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità a tempo indeterminato »;

b) alla lettera c), dopo le parole: « comma 1 », sono inserite le seguenti: « fatta eccezione per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità ».

16.057. Tassinari, Battilocchio.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

**Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.
C. 2669 Governo e abb.**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2669, recante Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, a cui è abbinata la proposta di legge C. 1742 Lupi;

preso atto che l'articolo 2 definisce l'oggetto della delega legislativa al Governo, demandando alla stessa di prevedere, tra l'altro, le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri, fisici e di ogni altra figura professionale per lo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare (lettera *n*));

rilevato inoltre che l'articolo 3, nello stabilire i principi e criteri direttivi della delega legislativa, dispone tra l'altro che si debba provvedere all'individuazione dei criteri per la definizione degli standard tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore nonché del fabbisogno formativo del medesimo personale, da soddisfare anche mediante accordi, convenzioni e programmi con le istituzioni di formazione o di alta formazione e con gli enti pubblici di ricerca (lettera *ee*) del comma 1),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-05402 Aiello: Iniziative volte a salvaguardare integralmente i livelli occupazionali e produttivi dei siti italiani di Electrolux Italia e garantire il futuro industriale del settore dell'elettrodomestico nel nostro Paese.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente.

Con il presente atto di sindacato ispettivo viene interpellato il Governo in merito alla vicenda dell'annuncio, da parte di Electrolux, di un nuovo piano di riorganizzazione che prevede circa 1.700 esuberanti a livello nazionale.

La questione merita massima attenzione da parte delle istituzioni, per il valore strategico che il gruppo rappresenta nel nostro sistema produttivo e occupazionale. Si tratta di una realtà che, con oltre 4.500 lavoratori in Italia, costituisce uno dei principali presidi industriali europei dell'azienda e un elemento significativo della filiera nazionale degli elettrodomestici, comparto che nel nostro Paese coinvolge centinaia di migliaia di addetti e genera un rilevante contributo in termini di fatturato, investimenti e valore aggiunto.

Al riguardo, si evidenzia quanto riferito in sede di *question time* che si è appena svolto in data odierna in Assemblea della Camera dei deputati.

Il Governo segue con grande attenzione l'evoluzione della vertenza, nella consapevolezza che il tema non riguarda soltanto i singoli stabilimenti coinvolti, ma più in generale la tutela della capacità industriale italiana ed europea in un settore sottoposto a forti pressioni competitive internazionali, aggravate dalla crisi energetica e dall'aumento del costo delle materie prime, connessi anche ai contesti geopolitici e ai conflitti in corso.

Preciso che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo stato non ha ricevuto, per quanto di propria competenza, richieste di incontro. Tuttavia, accanto all'impegno volto a scongiurare so-

luzioni traumatiche, siamo pronti ad attivare tutti gli strumenti di sostegno al reddito e di tutela sociale previsti dall'ordinamento, affinché nessun lavoratore venga lasciato solo in una fase tanto delicata.

Inoltre, è stato convocato per il prossimo 25 maggio, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un tavolo istituzionale dedicato alla vertenza Electrolux, al quale prenderanno parte l'azienda, le organizzazioni sindacali e le regioni interessate con l'obiettivo di approfondire le ricadute occupazionali e industriali del piano annunciato e valutare ogni possibile soluzione idonea alla tutela dei lavoratori e della continuità produttiva.

La linea del Governo è chiara: lavorare con determinazione affinché si possa arrivare a un percorso alternativo che eviti chiusure di stabilimenti e licenziamenti collettivi, favorendo invece soluzioni condivise, sostenibili e compatibili con il mantenimento della presenza industriale nel nostro Paese. In questi giorni è inoltre in corso un confronto preliminare tra le regioni e gli enti territoriali, nella convinzione che una posizione istituzionale unitaria possa rafforzare il dialogo con l'azienda e contribuire a individuare strumenti efficaci per salvaguardare occupazione e produzione.

L'obiettivo resta quello di promuovere e portare avanti il confronto in un clima di responsabilità e collaborazione tra istituzioni, parti sociali e impresa, nella consapevolezza che la difesa del lavoro, delle competenze e della capacità manifatturiera italiana rappresenti un interesse comune che richiede impegno, equilibrio e spirito costruttivo da parte di tutti.

ALLEGATO 4

5-05404 Scotto: Chiarimenti in merito all'impatto sulla vita dei lavoratori delle misure in materia pensionistica adottate nel corso della presente legislatura.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

la rappresentazione contenuta nell'interrogazione non restituisce correttamente il quadro dell'azione del Governo in materia previdenziale.

Questo Governo non è intervenuto per restringere gli spazi di accesso alla pensione, ma, al contrario, ha operato per difendere e ampliare, in condizioni di sostenibilità, gli strumenti di flessibilità in uscita ereditati da un sistema profondamente irrigidito dalle scelte adottate negli anni precedenti.

E bene ricordare che l'innalzamento strutturale dei requisiti pensionistici e il meccanismo automatico di adeguamento alla speranza di vita non nascono con questo Governo, ma discendono dall'impianto introdotto dalla riforma del 2011. L'Esecutivo in carica è invece intervenuto proprio per limitarne gli effetti più rigidi, confermando canali di uscita anticipata e introducendo correttivi a tutela delle categorie più esposte.

I dati confermano che l'azione del Governo si colloca dentro una strategia complessiva di rafforzamento del lavoro e della base contributiva. A novembre 2025, secondo l'Istat, gli occupati risultano superiori di 179 mila unità rispetto all'anno precedente, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 5,7 per cento. Si tratta di un elemento essenziale, perché non esiste sistema previdenziale solido senza più occupazione, più contribuzione e carriere lavorative più stabili.

Al tempo stesso, la Ragioneria generale dello Stato continua a segnalare la rilevanza della spesa pensionistica nel quadro di finanza pubblica, rendendo evidente che ogni intervento in materia deve tenere in-

sieme due obiettivi: garantire maggiore flessibilità ai lavoratori e preservare l'equilibrio del sistema nel medio-lungo periodo.

È esattamente questa la linea seguita dal Governo: non tagli lineari, non interventi improvvisi, non arretramenti rispetto ai diritti maturati, ma un percorso graduale e responsabile per superare le rigidità del passato, rafforzare la previdenza complementare e costruire maggiori spazi di scelta nell'uscita dal lavoro.

In questa prospettiva si collocano la conferma dell'APE sociale, la tutela dei lavoratori precoci, gli interventi sui trattamenti più bassi e, con la legge di bilancio 2026, la riduzione dell'impatto degli adeguamenti automatici alla speranza di vita, con particolare attenzione ai lavoratori impegnati in attività gravose e usuranti.

Per questo respingiamo l'idea che vi sia stata una compressione generalizzata dei diritti previdenziali. La verità è che il Governo sta lavorando per rendere il sistema più flessibile, più equo e più sostenibile, correggendo progressivamente le rigidità ereditate e mantenendo fermo il principio del leale affidamento dei cittadini.

Per completezza di informazione si evidenzia che l'armonizzazione delle aliquote di rendimento fu avviata dalla Riforma Prodi delle pensioni con legge 449 del 1997, la quale, tra i punti qualificanti, introdusse l'innalzamento più rapido dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità e, soprattutto, impresse un'accelerazione dell'armonizzazione delle aliquote di rendimento per le fasce di retribuzione pensionabile. Pertanto, il presente intervento normativo, ha eliminato quel *vulnus* in linea con l'armonizzazione complessiva determinata dalla Riforma Prodi.

Con la legge di bilancio 2024, è stata prevista l'azione in premessa per evitare che anzianità contributive risalenti nel tempo in regimi pensionistici speciali, e in base a norme molto risalenti, potessero continuare a determinare, con riferimento alle sole pensioni anticipate e non anche alle pensioni di vecchiaia, rendimenti pensionistici di molto superiori a quelli riconosciuti nel sistema generale per i dipendenti pubblici della CTPS (dipendenti cosiddetti sta-

tali) e per i dipendenti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Pertanto, la scelta del legislatore di modificare le aliquote di rendimento appare ispirata dall'intento di superare una disciplina, speciale, divenuta nel tempo fonte di trattamenti sperequati rispetto alla generalità degli assicurati, in contrasto con il perseguimento dei principi di armonizzazione progressiva dei diversi regimi pensionistici già introdotti con la Riforma Prodi sopra citata nel 1997.

ALLEGATO 5

5-05403 Rizzetto: Iniziative volte a tutelare i livelli occupazionali degli stabilimenti del gruppo Electrolux, con particolare riferimento al sito produttivo di Porcia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio il Presidente per il quesito posto, di analogo contenuto al precedente che richiama ancora una volta l'attenzione del Governo sulla crisi che sta interessando Electrolux, con particolare riferimento alle prospettive industriali e occupazionali del sito di Porcia, in provincia di Pordenone.

Al riguardo, la regione Friuli-Venezia Giulia, espressamente interpellata, nel confermare che lo stabilimento produttivo di Porcia rappresenta uno dei principali poli industriali della regione e un presidio occupazionale strategico per l'intero territorio regionale, ha comunicato la disponibilità a mettere in campo tutti gli strumenti per sostenere la tenuta occupazionale e produttiva del sito di Porcia.

La regione si è immediatamente attivata per seguire la vertenza, promuovendo diversi momenti di confronto istituzionale e sindacale, tra cui il tavolo preliminare del

18 maggio scorso con la Regione del Veneto e le organizzazioni sindacali e datoriali.

La vicenda sarà oggetto del prossimo tavolo istituzionale, convocato per il prossimo 25 maggio presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* con l'auspicio di trovare soluzioni condivise che possano favorire la continuità produttiva di Electrolux.

In conclusione, nel rilevare che il Ministero del lavoro non ha ricevuto alcuna richiesta di intervento dalle parti interessate, il Governo assicura la massima attenzione in ordine alla vicenda garantendo la più ampia disponibilità al fine di individuare, insieme alle altre istituzioni coinvolte, le soluzioni più idonee per i lavoratori dell'azienda, mettendo in campo tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente a salvaguardia dei livelli occupazionali.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	345
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	359

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	347
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti presentati all'emendamento 4.100 della Relatrice</i>)	360
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	361
ALLEGATO 4 (<i>Proposte di nuova formulazione</i>)	362
Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e altre disposizioni in materia di istituzione dell'ordine degli informatori scientifici del farmaco e di disciplina della professione. C. 2350 Cannizzaro (<i>Esame e rinvio</i>)	355
Istituzione del Premio « Dottor Geppino Micheletti ». C. 2785 Mascaretti (<i>Esame e rinvio</i>) ..	356
Disposizioni concernenti l'attività, lo stato giuridico e il trattamento dei medici di medicina generale. C. 504 Speranza, C. 2218 Benigni, C. 2839 Quartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 504 Speranza</i>)	357
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	358

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Bagnasco, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, avverte che la Commissione esamina oggi, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, il disegno di legge C. 2669, recante delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, e l'abbinata proposta di legge C. 1742 Lupi.

Fa presente, in primo luogo, che il provvedimento – che consta di 5 articoli – si pone l'obiettivo di intervenire in misura organica sulla materia della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, delegando il Governo a definire un quadro normativo chiaro in materia.

Sottolinea che l'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile.

Evidenzia che il comma 2 – il quale disciplina l'*iter* di adozione dei suddetti decreti legislativi – prevede che gli stessi siano adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, tra gli altri, con il Ministro della salute ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali schemi di decreto legislativo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Segnala che l'articolo 2 definisce l'oggetto della delega legislativa al Governo, demandando alla stessa di prevedere: un programma nazionale, finalizzato allo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile; adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione; disposizioni di adeguamento alla disciplina dell'UE e degli accordi internazionali in materia; la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti sul territorio nazionale; la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia nucleare, anche ai fini della produzione di idrogeno, e dei relativi sistemi di sicurezza; fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare; stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, nonché di impianti di smaltimento definitivo; la disciplina dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile, anche per il settore navale e marittimo. La delega

prevede, inoltre: la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fusione; le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da fusione; la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati; le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri, fisici, e altre figure professionali per lo sviluppo delle competenze necessarie; il riordino della disciplina sulla sicurezza, sulla vigilanza e controllo, anche valutando l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente; la disciplina di un sistema di garanzie in relazione all'intero ciclo di vita degli impianti; la disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile; il coordinamento con le altre norme che regolano il mercato energetico.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 3 stabilisce i principi e criteri direttivi della delega legislativa.

In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di interesse della XII Commissione, evidenzia che la lettera *b*) prevede il perseguimento della sostenibilità sociale, ambientale, ed economica nella produzione di energia da fonte nucleare, nel quadro del Trattato Euratom e del diritto dell'Unione europea, nonché degli accordi internazionali vincolanti per l'ordinamento interno; il rispetto dei criteri previsti dalle norme sulla tassonomia dell'UE relativa alle attività sostenibili, nonché dei parametri tecnici individuati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Ciò al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza degli impianti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni, conformemente all'articolo 9 della Costituzione. La lettera *m*) prevede la definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità, eventualmente anche mediante forme di sostegno, per abilitare soggetti, anche privati, alla sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate nel territorio nazionale, nel rispetto delle norme tecniche e degli *standard* di sicurezza previsti a livello nazio-

nale. La lettera *t*) prevede che gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione, i quali devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano posti a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti dai soggetti competenti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività.

Sottolinea che l'articolo 4 stabilisce che le disposizioni del provvedimento in esame e dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Segnala, da ultimo, che l'articolo 5 reca le norme di copertura finanziaria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 2700 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che sono state ritirate, prima della seduta, le proposte emendative Faraone 3.41 e Loizzo 6.14.

Ricorda che nella precedente seduta la relatrice, deputata Schifone, ha presentato l'emendamento 4.100 e che alle ore 13 di giovedì 30 aprile 2026 è scaduto il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti. Al riguardo, avverte che sono stati presentati 4 subemendamenti (*vedi allegato 2*).

Invita, dunque, la relatrice, deputata Schifone, e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 3.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli emendamenti Malavasi 1.1, Faraone 1.2, Marianna Ricciardi 1.3, Sportiello 1.4 e Zanella 1.5; esprime parere favorevole sull'emendamento Zanella 1.6 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*); esprime parere contrario sugli emendamenti Quartini 1.7, Malavasi 1.8, Zanella 1.9 e Stumpo 1.10; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zanella 1.11, Malavasi 1.12 e Sportiello 1.17, sugli emendamenti Di Lauro 1.18, Faraone 1.19 e Di Lauro 1.20, nonché sugli identici emendamenti Quartini 1.21, Malavasi 1.22 e Zanella 1.23.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Marianna Ricciardi 2.1 e Zanella 2.2, nonché sugli emendamenti Girelli 2.3, Quartini 2.4, Di Lauro 2.5 e Sportiello 2.6; propone l'accantonamento dell'emendamento Ciocchetti 2.7; esprime parere contrario sull'emendamento Zanella 2.8, sugli identici emendamenti Malavasi 2.9 e Marianna Ricciardi 2.10, nonché sugli emendamenti Faraone 2.11, Quartini 2.12, Ciani 2.13 e Zanella 2.14; invita la presentatrice al ritiro dell'articolo aggiuntivo Patriarca 2.01.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sull'emendamento Marianna Ricciardi 3.1; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Stumpo 3.2 e Loizzo 3.3, nonché sugli emendamenti Marianna Ricciardi 3.5 e 3.11 a condizione che vengano riformulati in identico testo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*); esprime parere contrario sugli emendamenti Marianna Ricciardi 3.4 e Faraone 3.12, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Giagoni 3.13; esprime parere contrario sugli emendamenti Zanella 3.16 e Malavasi 3.21, nonché sugli identici emendamenti Zanella 3.22 e Marianna Ricciardi 3.23; propone l'accantonamento dell'emendamento Bagnasco 3.24; esprime parere contrario sull'emendamento Faraone 3.25; propone l'accantonamento dell'emendamento Patriarca 3.26; esprime parere contrario sull'emendamento Sportiello 3.28, nonché sugli identici emendamenti Zanella 3.29 e Malavasi 3.30; esprime parere contrario sugli emendamenti Di Lauro 3.31 e Faraone 3.32; esprime parere favorevole sugli emendamenti Quartini 3.33 e Marianna Ricciardi 3.34 a condizione che vengano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*); esprime parere contrario sull'emendamento Girelli 3.35; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Loizzo 3.37; propone l'accantonamento dell'emendamento Loizzo 3.38; esprime parere contrario sugli emendamenti Quartini 3.39 e Sportiello 3.40; propone l'accantonamento dell'emendamento Ciocchetti 3.42; esprime parere contrario sugli emendamenti Malavasi 3.43, Ciani 3.44 e Tucci 3.48, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Ciocchetti 3.49, Furfaro 3.50, Marianna Ricciardi 3.51 e Zanella 3.52; esprime parere contrario sugli emendamenti Zanella 3.53, Ciani 3.59 e Marianna Ricciardi 3.60; invita la presentatrice al ritiro dell'emendamento Vietri 3.61; propone l'accantonamento dell'emendamento Loizzo 3.62; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Battilocchio 3.63; esprime parere contrario sugli emendamenti Furfaro 3.65, Malavasi 3.66 e Zanella 3.67; invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Girelli 3.68 e Loizzo 3.69; propone l'accantonamento dell'emendamento Faraone 3.70; esprime parere contrario sull'emendamento Ciani 3.71; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ciocchetti 3.72, Quartini 3.73 e Loizzo 3.74; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zanella 3.75,

Malavasi 3.76 e Quartini 3.77, nonché sugli emendamenti Sportiello 3.78 e Quartini 3.79; invita la presentatrice al ritiro dell'emendamento Patriarca 3.81; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Malavasi 3.83 e Zanella 3.84, nonché sugli emendamenti Zanella 3.85, Quartini 3.86 e Stumpo 3.87; invita la presentatrice al ritiro dell'emendamento Patriarca 3.88; esprime parere contrario sugli emendamenti Marianna Ricciardi 3.91 e Quartini 3.92; esprime parere favorevole sull'emendamento Cappellacci 3.94; esprime parere contrario sull'emendamento Di Lauro 3.95; esprime parere favorevole sull'emendamento Pretto 3.96 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*); propone l'accantonamento degli identici emendamenti Cappellacci 3.97 e Loizzo 3.98; invita i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti Loizzo 3.99 e Giagoni 3.100; propone l'accantonamento dell'emendamento Vietri 3.101; esprime parere contrario sugli emendamenti Di Lauro 3.103, Sportiello 3.104, Malavasi 3.105, Marianna Ricciardi 3.106 e 3.107, Quartini 3.108, Malavasi 3.109, Di Lauro 3.112, Sportiello 3.113, Malavasi 3.114, 3.115 e 3.116; invita al ritiro la presentatrice dell'emendamento Patriarca 3.117; esprime parere contrario sugli emendamenti Malavasi 3.118, Quartini 3.120, Di Lauro 3.12. Propone l'accantonamento dell'emendamento Malavasi 3.122, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gebhard 3.123; esprime parere contrario sugli emendamenti Marianna Ricciardi 3.125 e Schullian 3.126; invita al ritiro i rispettivi presentatori degli emendamenti Cappellacci 3.131 e Ciocchetti 3.132; esprime infine parere contrario sugli emendamenti Faraone 3.133 e 3.134.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti Ciocchetti 2.7, Bagnasco 3.24, Patriarca 3.26, Loizzo 3.38, Ciocchetti 3.42,

degli identici emendamenti Ciochetti 3.49, Furfaro 3.50, Marianna Ricciardi 3.51 e Zanella 3.52, nonché degli emendamenti Loizzo 3.62, Faraone 3.70, degli identici emendamenti Cappellacci 3.97 e Loizzo 3.98, dell'emendamento Malavasi 3.122, nonché dell'emendamento Vietri 3.101.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) annuncia il ritiro di tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo sulle quali i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato un invito al ritiro.

La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 1.1.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Faraone 1.2; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Marianna Ricciardi 1.3 e Sportiello 1.4.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 1.5.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 1.5.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 1.6.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la presentatrice ha accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Zanella 1.6.

La Commissione approva l'emendamento Zanella 1.6 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Quartini 1.7 e Malavasi 1.8.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 1.9.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 1.9, Stumpo 1.10, gli identici emendamenti Zanella 1.11, Malavasi 1.12 e Sportiello 1.17, nonché l'emendamento Di Lauro 1.18.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Faraone 1.19.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Faraone 1.19 e Di Lauro 1.20, gli identici emendamenti Quartini 1.21, Malavasi 1.22 e Zanella 1.23, gli identici emendamenti Marianna Ricciardi 2.1 e Zanella 2.2, gli emendamenti Girelli 2.3, Quartini 2.4, Di Lauro 2.5, Sportiello 2.6, Zanella 2.8, nonché gli identici emendamenti Malavasi 2.9 e Marianna Ricciardi 2.10.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Faraone 2.11.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Faraone 2.11, Quartini 2.12, Ciani 2.13 e Zanella 2.14.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Patriarca 2.01 è stato ritirato dalla presentatrice.

Marianna RICCIARDI (M5S) chiede di accantonare gli emendamenti 3.1 e 3.4 a sua prima firma.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, concorda la relatrice e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Marianna Ricciardi 3.1 e 3.4. Fa presente che sono ancora in corso le valutazioni dei presentatori sulla proposta di riformulazione in identico testo degli emendamenti Stumpo 3.2, Loizzo 3.3, Marianna Ricciardi 3.5 e 3.11 e che si passerà, pertanto, alla votazione dei successivi emendamenti. Constata, poi, l'assenza del presentatore dell'emendamento Faraone 3.12; si intende vi abbia rinunciato.

Avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Giagoni 3.13.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 3.16 e Malavasi 3.21.

Marianna RICCIARDI (M5S) chiede di accantonare gli identici emendamenti Zanella 3.22 e Marianna Ricciardi 3.23.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, concorde la relatrice e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Zanella 3.22 e Marianna Ricciardi 3.23.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottolinea che l'emendamento Malavasi 3.21, che la Commissione ha respinto, verteva sulla medesima materia oggetto degli identici emendamenti Zanella 3.22 e Marianna Ricciardi 3.23, testé accantonati. Chiede pertanto che ne venga revocata la votazione, ai fini di un suo accantonamento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, preso atto della volontà unanime dei gruppi, revoca la votazione dell'emendamento Malavasi 3.21 e ne dispone l'accantonamento.

Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Faraone 3.25; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Sportiello 3.28, gli identici Zanella 3.29 e Malavasi 3.30, l'emendamento Di Lauro 3.31.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Faraone 3.32.

La Commissione respinge l'emendamento Faraone 3.32.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, chiede ai presentatori se accettino la proposta di riformulazione, in identico testo, degli emendamenti Quartini 3.33 e Marianna Ricciardi 3.34.

Andrea QUARTINI (M5S) chiede che sia valutato l'accantonamento degli emendamenti Quartini 3.33 e Marianna Ricciardi 3.34, al fine di consentire gli opportuni

approfondimenti circa la portata della proposta di riformulazione, osservando come essa sembri circoscrivere la previsione della regolamentazione di tempi di permanenza minima obbligatoria alle sole strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche del Servizio sanitario nazionale, escludendo pertanto da tale regolamentazione le strutture private accreditate.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, concorde la relatrice e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Quartini 3.33 e Marianna Ricciardi 3.34.

La Commissione respinge l'emendamento Girelli 3.35.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Loizzo 3.37.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Quartini 3.39, Sportiello 3.40 e Malavasi 3.43.

Paolo CIANI (PD-IDP) chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.44 a sua prima firma.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, concorde la relatrice e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ciani 3.44.

La Commissione respinge l'emendamento Tucci 3.48.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 3.53.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 3.53, Ciani 3.59 e Marianna Ricciardi 3.60.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Battilocchio 3.63.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Furfaro 3.65 e Malavasi 3.66.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 3.67.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 3.67.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Loizzo 3.69.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Girelli 3.68 e Ciani 3.71. Approva gli identici emendamenti Ciocchetti 3.72, Quartini 3.73 e Loizzo 3.74 (*vedi allegato 3*). Respinge, quindi, con distinte votazioni gli identici emendamenti Zanella 3.75, Malavasi 3.76 e Quartini 3.77, nonché gli emendamenti Sportiello 3.78 e Quartini 3.79.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Patriarca 3.81.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Malavasi 3.83 e Zanella 3.84.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 3.85.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 3.85, Quartini 3.86 e Stumpo 3.87.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE) chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.88 a sua prima firma.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, concorda la relatrice e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Patriarca 3.88.

Marianna RICCIARDI (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.91 a sua prima firma.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, concorda la relatrice e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Marianna Ricciardi 3.91.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Quartini 3.92 e approva l'emendamento Cappellacci 3.94 (*vedi allegato 3*). Respinge, quindi, l'emendamento Di Lauro 3.95.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che il presentatore ha accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Pretto 3.96.

La Commissione approva l'emendamento Pretto 3.96, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Loizzo 3.99 e Giagoni 3.100.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Lauro 3.103, Sportiello 3.104, Malavasi 3.105, Marianna Ricciardi 3.106 e 3.107, Quartini 3.108, Malavasi 3.109, Di Lauro 3.112, Sportiello 3.113, Malavasi 3.114, 3.115 e 3.116.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la presentatrice ha ritirato l'emendamento Patriarca 3.117.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Malavasi 3.118, Quartini 3.120 e Di Lauro 3.121.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Gebhard 3.123.

La Commissione respinge l'emendamento Marianna Ricciardi 3.125.

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.) fa presente che l'emendamento 3.126 a sua prima firma è volto a istituire una sezione speciale dell'albo degli odontoiatri della provincia autonoma di Bolzano, analogamente a quanto già pre-

visto nel disegno di legge C. 2365 attualmente all'esame della Commissione. Alla luce di tali considerazioni, auspica un supplemento di riflessione sulla proposta emendativa in questione.

La Commissione respinge l'emendamento Schullian 3.126.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ritira l'emendamento a sua firma 3.131. Avverte inoltre che i deputati del gruppo del PD hanno sottoscritto gli emendamenti Faraone 3.133 e 3.134.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Faraone 3.133 e 3.134.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, prima di passare all'espressione dei pareri della relatrice e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative riferite ai successivi articoli, chiede ai presentatori degli identici emendamenti Stumpo 3.2, Loizzo 3.3, nonché degli emendamenti Marianna Ricciardi 3.5 e 3.11, se intendano accettare la proposta di riformulazione in identico testo avanzata dalla relatrice.

Paolo CIANI (PD-IDP) chiede chiarimenti circa la portata della riformulazione, considerato che la stessa non sembra differenziarsi dal testo originario dell'emendamento Marianna Ricciardi 3.11.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che la riformulazione è volta ad estendere alla lettera g) dell'articolo 3 la medesima modifica apportata dall'emendamento Marianna Ricciardi 3.11 alla lettera a) di tale disposizione.

Luana ZANELLA (AVS) chiede chiarimenti circa il significato della locuzione « medici in formazione specialistica », che sia l'emendamento Marianna Ricciardi 3.11, sia la proposta di riformulazione in identico testo degli emendamenti Stumpo 3.2, Loizzo 3.3, Marianna Ricciardi 3.5 e 3.11, intendono sostituire all'attuale formula-

zione, che fa riferimento ai medici specializzandi.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, fa presente che la riformulazione è finalizzata ad estendere il riordino delle numerose disposizioni normative in materia sia ai medici in formazione specialistica sia ai medici di medicina generale in formazione.

Paolo CIANI (PD-IDP) ritiene che la riformulazione proposta abbia portata riduttiva rispetto alla formulazione dell'emendamento 3.2, di cui è cofirmatario.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, alla luce dell'andamento del dibattito, concorda la relatrice e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Stumpo 3.2 e Loizzo 3.3, nonché degli emendamenti Marianna Ricciardi 3.5 e 3.11. Invita, quindi, la relatrice, deputata Schifone, e il rappresentante del Governo a esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti ai restanti articoli del disegno di legge.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli emendamenti Quartini 4.1, Faraone 4.2, Malavasi 4.3 e Zanella 4.6.

Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Malavasi 4.7 e Quartini 4.8; mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Girelli 4.9 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Malavasi 4.10, Sportiello 4.11, Quartini 4.12, Sportiello 4.14, Quartini 4.15.

Propone l'accantonamento dei subemendamenti Malavasi 0.4.100.3, 0.4.100.4, 0.4.100.1, 0.4.100.2 e dell'emendamento 4.100 a sua firma, facendo presente che sul relativo testo sono in corso approfondimenti istruttori con il Governo.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Loizzo 4.16; esprime parere contrario sugli emendamenti Quartini 4.17, Di Lauro 4.18, Marianna Ricciardi 4.19, Malavasi 4.20, Quar-

tini 4.21, Faraone 4.22, Marianna Ricciardi 4.24, Quartini 4.25, Malavasi 4.26, Marianna Ricciardi 4.27, Di Lauro 4.28, Malavasi 4.29, Zanella 4.30, Malavasi 4.31. Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Zanella 4.32, Malavasi 4.33 e Di Lauro 4.34; esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Faraone 4.35, Sportiello 4.37, Sportiello 4.38.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Loizzo 4.39, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Marianna Ricciardi 4.41, Di Lauro 4.42. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Loizzo 4.43, Malavasi 4.44 e Marianna Ricciardi 4.45. Propone l'accantonamento dell'emendamento Lancellotta 4.46; mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Casasco 4.47; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Di Lauro 4.48 e Malavasi 4.49 e sugli emendamenti Sportiello 4.50, Di Lauro 4.51. Invita, infine, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Ciocchetti 4.01.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti Marianna Ricciardi 5.2 e 5.4; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Patriarca 5.11. Esprime parere contrario sugli emendamenti Marianna Ricciardi 5.12 e 5.14, Sportiello 5.15 e Marianna Ricciardi 5.16. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Ciocchetti 5.19 e Loizzo 5.21. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Malavasi 5.22, Marianna Ricciardi 5.23 e Zanella 5.24. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Loizzo 5.25 e Malavasi 5.26. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Maccari 5.27; esprime parere contrario sull'emendamento Malavasi 5.28 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Bagnasco 5.29. Esprime parere contrario sull'emendamento Malavasi 5.30; mentre propone di accantonare gli emendamenti Vietri 5.31 e Ciocchetti 5.32.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Malavasi 5.33, Di Lauro 5.34

e Zanella 5.35; propone quindi di accantonare l'emendamento Loizzo 5.36.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Malavasi 5.37, mentre propone di accantonare l'emendamento Morgante 5.38. Esprime parere contrario sull'emendamento Malavasi 5.39 e propone di accantonare l'emendamento Cappellacci 5.40; esprime parere contrario sull'emendamento Furfaro 5.41; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Giagoni 5.42. Esprime parere contrario sull'emendamento Malavasi 5.43 ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Nisini 5.44 e Frijia 5.46. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Malavasi 5.18 e Sportiello 5.47; mentre propone di accantonare l'emendamento Di Lauro 5.48. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Marianna Ricciardi 5.01, Malavasi 5.02 e Giagoni 5.03, nonché dell'articolo aggiuntivo Ciocchetti 5.04.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli emendamenti Faraone 6.2, Furfaro 6.3, Marianna Ricciardi 6.4, sugli identici emendamenti Di Lauro 6.5, Zanella 6.6 e Malavasi 6.7, nonché sull'emendamento Quartini 6.8.

Propone di accantonare gli identici emendamenti 6.9 e Malavasi 6.29, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Ciani 6.10. Propone di accantonare l'emendamento Marianna Ricciardi 6.11. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Loizzo 6.12. Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Zanella 6.15 e Malavasi 6.16; mentre propone di accantonare l'emendamento Di Lauro 6.17 e gli identici emendamenti Malavasi 6.18 e Di Lauro 6.19. Invita al ritiro degli emendamenti Pretto 6.20 e Vietri 6.21; esprime parere contrario sull'emendamento Stumpo 6.22; invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Loizzo 6.23 e 6.26.

Esprime parere contrario sull'emendamento Malavasi 6.28; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli

articoli aggiuntivi Loizzo 6.01 e Bof 6.02, nonché degli identici articoli aggiuntivi Pelluffo 6.04 e Loizzo 6.05; propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Patriarca 6.06.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere contrario sull'emendamento Marianna Ricciardi 7.1, mentre propone di accantonare gli le proposte emendative Faraone 7.2 e Buonguerrieri 7.01; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Ciocchetti 7.02.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere contrario sulle proposte emendative Girelli 8.1, Malavasi 8.02, Faraone 8.03, Marianna Ricciardi 8.04. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Loizzo 8.010.

Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 9.01.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che si intendono quindi accantonati i subemendamenti Malavasi 0.4.100.3, 0.4.100.4, 0.4.100.1, 0.4.100.2, l'emendamento 4.100 della relatrice, gli emendamenti Loizzo 4.39 e Lancellotta 4.46, gli identici emendamenti Ciocchetti 5.19 e Loizzo 5.21, gli emendamenti Maccari 5.27, Vietri 5.31, Ciocchetti 5.32, Loizzo 5.36, Morgante 5.38, Cappellacci 5.40, Di Lauro 5.48, gli identici emendamenti 6.9 e Malavasi 6.29, gli emendamenti Marianna Ricciardi 6.11, Di Lauro 6.17 e gli identici emendamenti Malavasi 6.18 e Di Lauro 6.19, nonché le proposte emendative Patriarca 6.06, Faraone 7.2 e Buonguerrieri 7.01.

La Commissione respinge l'emendamento Quartini 4.1.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Faraone 4.2.

La Commissione respinge l'emendamento Faraone 4.2.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) chiede di accantonare l'emendamento 4.3 a sua prima firma.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, pur rilevando come la formulazione dell'emendamento Malavasi 4.3. presenti criticità, in quanto esso non reca principi e criteri direttivi di delega ma si traduce in una disciplina puntuale sul riconoscimento della professione di odontotecnico, accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, acquisito il parere della relatrice e del rappresentante del Governo, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Malavasi 4.3 si intende accantonato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Zanella 4.6 e gli identici emendamenti Malavasi 4.7 e Quartini 4.8.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Girelli 4.9.

La Commissione approva l'emendamento Girelli 4.9. come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Malavasi 4.10, Sportiello 4.11, Quartini 4.12, Sportiello 4.14 e Quartini 4.15.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Loizzo 4.16.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Quartini 4.17, Di Lauro 4.18, Marianna Ricciardi 4.19, Malavasi 4.20 e Quartini 4.21.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Faraone 4.22.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Faraone 4.22, Marianna Ricciardi 4.24, Quartini 4.25, Ma-

lavasi 4.26, Marianna Ricciardi 4.27, Di Lauro 4.28, Malavasi 4.29, Zanella 4.30.

Luana ZANELLA (AVS) sottoscrive l'emendamento Malavasi 4.31.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) chiede di accantonare l'emendamento 4.31 a sua prima firma, il cui contenuto appare analogo all'emendamento Girelli 4.9, approvato dalla Commissione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, acquisito il parere della relatrice e del rappresentante del Governo, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Malavasi 4.31 si intende accantonato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zanella 4.32, Malavasi 4.33 e Di Lauro 4.34.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Faraone 4.35.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Faraone 4.35, Sportiello 4.37 e 4.38, Marianna Ricciardi 4.41, Di Lauro 4.42, gli identici emendamenti Loizzo 4.43, Malavasi 4.44 e Marianna Ricciardi 4.45.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, rettifica il parere favorevole già espresso sull'emendamento Casasco 4.47, chiedendone il momentaneo accantonamento per poter svolgere ulteriori approfondimenti.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, acquisito il parere del rappresentante del Governo, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Casasco 4.47 si intende accantonato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Di Lauro 4.48 e Malavasi 4.49, l'emendamento Sportiello 4.50 e l'emendamento Di Lauro 4.51.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato l'articolo aggiuntivo Ciocchetti 4.01.

Essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e altre disposizioni in materia di istituzione dell'ordine degli informatori scientifici del farmaco e di disciplina della professione. C. 2350 Cannizzaro.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, avverte che la proposta di legge di cui la Commissione avvia oggi l'esame è volta a modificare la disciplina in materia di informatori scientifici del farmaco, prevedendo che essa rientri tra le professioni sanitarie e dettando disposizioni conseguenti a tale inquadramento.

In particolare, il provvedimento – che consta di 6 articoli – dispone, all'articolo 1, l'inserimento della professione di informatore scientifico del farmaco tra le professioni sanitarie.

L'articolo 2 istituisce l'ordine degli informatori scientifici del farmaco, novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (recante la disciplina sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e l'esercizio delle professioni stesse). La medesima disposizione prevede che la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sia integrata, per l'esame degli affari concernenti la professione di informatore scientifico del farmaco, da un ispettore generale informatore scientifico del farmaco e da otto informatori scientifici del farmaco, di cui cinque effettivi e tre supplenti.

L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo n. 219 del 2006, che disciplina requisiti e attività degli informatori scientifici. In particolare, la lettera a) fornisce la definizione giuridica di informatore scientifico del farmaco, quale figura professionale che cura l'informa-

zione sui medicinali al medico e al farmacista, illustrandone le caratteristiche e inserendola nel contesto clinico presentato. Si introduce inoltre l'obbligo – in luogo della facoltà attualmente riconosciuta all'informatore scientifico – di fornire informazioni sui medicinali. Al fine di garantire un'efficace attività di vigilanza da parte del Ministero della salute, si prevede in capo all'AIFA la pubblicazione annuale, entro il mese di marzo e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, dell'elenco degli informatori scientifici comunicato da ciascuna impresa farmaceutica, il numero dei professionisti sanitari da essi visitati, nonché l'elenco degli operatori non istituzionali con cui interagiscono e la relativa frequenza.

La lettera *b)* della disposizione in esame prevede che la professione di informatore scientifico possa essere esercitata in forma autonoma o con contratto di lavoro subordinato. Si ripropone la vigente disposizione secondo cui l'attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un'unica impresa farmaceutica, facendo tuttavia salva la possibilità di prevedere deroghe mediante decreto del Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, tenuto conto delle dimensioni e delle specifiche caratteristiche delle imprese.

La lettera *c)* dispone poi che per l'esercizio della professione di informatore scientifico è necessaria l'iscrizione nell'albo tenuto dall'ordine degli informatori scientifici del farmaco previo conseguimento di idoneo titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio.

La lettera *d)* prevede l'obbligo di utilizzare le notizie relative alla patologia del paziente ovvero alle scelte terapeutiche del medico di cui l'informatore scientifico venga in possesso nello svolgimento della professione esclusivamente le finalità specifiche del singolo incarico, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 4 prevede l'istituzione dell'ordine degli informatori scientifici del farmaco e del relativo albo professionale, pre-

cisando che l'iscrizione a tale albo è obbligatoria per l'esercizio della professione. Si prevede inoltre che i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni dell'ordine degli informatori scientifici del farmaco siano nominati dal Ministero della salute entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 5 specifica che all'informazione scientifica sui medicinali si applicano le disposizioni e le definizioni del richiamato decreto legislativo n. 219 del 2006, come modificate dall'articolo 3 del provvedimento in esame.

L'articolo 6 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 4 si provveda attraverso contributi versati dagli iscritti nell'albo medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Premio « Dottor Geppino Micheletti ».
C. 2785 Mascaretti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta di legge di cui la Commissione avvia oggi l'esame è volta ad istituire il Premio « Dott. Geppino Micheletti », da conferire ai medici che, nell'esercizio della professione, si siano distinti per spirito di servizio, solidarietà e dedizione ai pazienti e, in casi eccezionali, alla memoria di medici protagonisti di atti di straordinaria rilevanza etica e professionale.

Richiamando preliminarmente il contesto storico in cui il dottor Geppino Micheletti ha operato, ricorda che la strage di Vergarolla è avvenuta il 18 agosto del 1946 a causa dell'esplosione di materiale bellico sull'omonima spiaggia, presso Pola, e che nella strage – in cui le vittime furono almeno cento, tra cui moltissimi bambini e famiglie – perse la vita anche l'intera famiglia del dottor Micheletti che, nonostante

il drammatico avvenimento, continuò ad operare ininterrottamente, salvando numerose vite.

Segnala che il provvedimento in esame si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 dispone l'istituzione del Premio « Dott. Geppino Micheletti », intitolato alla memoria del medico che si è distinto per la dedizione con cui ha compiuto attività di soccorso e salvataggio di vite umane in occasione della strage di Vergarolla, privilegiando l'incolumità delle vittime rispetto alla propria.

Si prevede quindi che tale premio sia conferito annualmente, nella settimana del 17 luglio – sulla base delle valutazioni di una commissione giudicatrice disciplinata dal successivo articolo 2 – ad un numero massimo di ventiquattro medici che, nell'esercizio della professione, si siano distinti per eccezionale spirito di servizio, solidarietà e dedizione ai pazienti. Si prevede, inoltre, che in casi eccezionali, il Premio può essere assegnato alla memoria di un massimo di sei medici, autori di atti di straordinaria rilevanza etica e professionale. La disposizione in esame precisa che il Premio non prevede l'attribuzione di premi in denaro, in quanto ha finalità di riconoscimento morale e simbolico.

L'articolo 2 individua la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) quale ente responsabile dell'organizzazione del Premio e disciplina le procedure per la sua assegnazione.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le attività riguardanti l'organizzazione del Premio, la redazione del bando annuale, l'attuazione dell'istruttoria per la presentazione e la valutazione delle candidature e le altre attività correlate sono svolte dalla FNOMCeO, quale ente responsabile che opera sotto la vigilanza del Ministero della salute. Il comma 2 definisce i contenuti del bando annuale del Premio. Il comma 3 dispone l'istituzione di una commissione giudicatrice presso il Ministero della salute, con la funzione di valutare le candidature e composta da dodici membri, di cui sette in rappresentanza delle federazioni e associazioni nazionali degli esuli istriani, fiu-

mani e dalmati ivi indicate; due nominati dalla FNOMCeO; tre designati di comune accordo dalle suddette federazioni e associazioni e dalla FNOMCeO.

Il comma 4 stabilisce che i membri della suddetta commissione restano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il comma 5 prevede che l'elezione del presidente della commissione avvenga a maggioranza semplice e che la commissione opera in base a criteri di autonomia, indipendenza e imparzialità. Inoltre, si stabilisce che ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il comma 6 individua il numero massimo di medici cui può essere conferito il premio.

L'articolo 3 stabilisce che il Premio è costituito da una targa commemorativa e da un attestato nominale recante la motivazione del conferimento.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, autorizzando una spesa annua pari a 30.000 euro a decorrere dal 2027, destinata all'organizzazione della cerimonia di conferimento e agli adempimenti connessi.

Infine, l'articolo 5 introduce disposizioni transitorie volte a prevedere che, limitatamente all'anno 2026, la procedura di selezione si svolga mediante acquisizione delle candidature presentate su proposta diretta delle federazioni e delle associazioni previste dal richiamato articolo 2 e della FNOMCeO.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'attività, lo stato giuridico e il trattamento dei medici di medicina generale.

C. 504 Speranza, C. 2218 Benigni, C. 2839 Quartini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 504 Speranza).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che la Commissione prosegue l'esame

delle proposte di legge C. 2218 Benigni e C. 2839 Quartini, recanti « Disposizioni concernenti l'attività, lo stato giuridico e il trattamento dei medici di medicina generale ».

Avverte che la presidenza ha disposto l'abbinamento della proposta di legge C. 504 Speranza, recante « Disposizioni concernenti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria primaria », in quanto vertente sulla stessa materia delle proposte di legge in esame, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.
C. 2669 Governo e abb.**

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge C. 2669, recante « Delega
al Governo in materia di energia nucleare
sostenibile », quale risultante dalle propo-
ste emendative approvate, cui è abbinata la
proposta di legge C. 1742 Lupi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo.

SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'EMENDAMENTO 4.100 DELLA RELATRICE

ART. 4.

All'emendamento 4.100 della Relatrice, dopo le parole: arti ausiliarie delle professioni sanitarie aggiungere le seguenti: , nonché del personale di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; nell'ambito di tali professioni sono individuate le professioni di odontotecnico e di ottico-optometrista, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

0.4.100.3. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.

All'emendamento 4.100 della Relatrice, dopo le parole: arti ausiliarie delle professioni sanitarie aggiungere le seguenti: , nonché del personale di interesse sanitario e del personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

0.4.100.4. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.

All'emendamento 4.100 della Relatrice, dopo le parole: arti ausiliarie delle professioni sanitarie aggiungere le seguenti: ; nel-

l'ambito di tali professioni sono individuate le professioni di odontotecnico e di ottico-optometrista, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

0.4.100.1. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.

All'emendamento 4.100 della Relatrice, dopo le parole: arti ausiliarie delle professioni sanitarie aggiungere le seguenti: ; nell'ambito di tali professioni è individuata la professione di odontotecnico, per la cui istituzione si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

0.4.100.2. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) promuovere l'aggiornamento della disciplina in materia di arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

4.100. La Relatrice.

ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2026 con le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.6. (Nuova formulazione) Zanella.

ART. 3.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso l'accesso ai dati sanitari da parte di tutti i professionisti sanitari che intervengono nel percorso di cura e assistenza dei pazienti.

*** 3.72.** Ciocchetti.

*** 3.73.** Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

*** 3.74.** Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nonché del numero degli operatori di tutte le professioni sanitarie.

3.94. Cappellacci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) prevedere, per i professionisti sanitari autorizzati a esercitare temporaneamente l'attività professionale in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo

2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, l'obbligo di iscrizione in uno degli elenchi speciali straordinari corrispondenti a ciascun profilo afferente alle professioni sanitarie previste dall'ordinamento italiano, istituiti presso gli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e l'obbligo del previo accertamento delle necessarie conoscenze linguistiche, da svolgere presso l'Ordine territorialmente competente, quali requisiti necessari per l'avvio o la prosecuzione dell'attività lavorativa in deroga, al fine di garantire la sicurezza delle cure e l'adeguata comunicazione con i pazienti.

3.96. (Nuova formulazione) Pretto.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e alle nuove tecnologie con le seguenti: , alle nuove tecnologie e ai progressi scientifici, nonché promuovere un approccio integrato « One Health » finalizzato alla prevenzione, alla diagnosi e alla gestione delle malattie attraverso la considerazione congiunta della salute umana, animale e ambientale, con particolare attenzione alla tutela delle fasce di popolazione più esposte a rischi sanitari e ambientali, favorendo la collaborazione multidisciplinare tra professionisti dei diversi settori sanitari e ambientali.

4.9. (Nuova formulazione) Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.

ALLEGATO 4

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo.

PROPOSTE DI NUOVA FORMULAZIONE

ART. 3.

Al comma 1, lettere a) e g), sostituire la parola: specializzandi con le seguenti: in formazione specialistica.

*** 3.2.** *(Nuova formulazione)* Stumpo, Malvasi, Girelli, Furfaro, Ciani.

*** 3.3.** *(Nuova formulazione)* Loizzo, Giamoni, Matone, Pretto.

*** 3.5.** *(Nuova formulazione)* Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

*** 3.11.** *(Nuova formulazione)* Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o private accreditate, con le seguenti: del Servizio sanitario nazionale.

**** 3.33.** *(Nuova formulazione)* Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

**** 3.34.** *(Nuova formulazione)* Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	363
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 2908, approvata dal Senato, e C. 2913 Gusmeroli (<i>Esame e rinvio</i>)	363
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti dell'Unione italiana filiera delle carni (Uniceb), di Filiera equina italiana, e, in videoconferenza, di rappresentanti di Assica, di Assocarni, di Confcommercio-Federcarni, di Confesercenti-Fiesa, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione »	369
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti, Copagri e, in videoconferenza di rappresentanti di Confagricoltura, CIA e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1106 Caretta e altri recante « Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio collinare e dell'agricoltura di collina »	369

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

C. 2908, approvata dal Senato, e C. 2913 Gusmeroli.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che la Presidenza ha disposto, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, che l'esame della proposta di legge C. 2908, approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane » e della proposta di legge C. 2913, recante « Disposizioni in materia di produzione e commercio del pane e di impiego della denominazione di “pane fresco” nonché istituzione della Festa del pane », sia abbinato, vertendo le stesse sulla medesima materia.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, intervenendo anche a nome dell'altra relatrice, on. Caretta, ricorda che la XIII Commissione Agricoltura inizia oggi l'esame in

sede referente della proposta di legge C. 2908 sen. De Carlo e altri, recante « Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane », già approvata in prima lettura al Senato, e della proposta di legge C.2913 Gusmeroli, recante « Disposizioni in materia di produzione e commercio del pane » e di impiego della denominazione di « pane fresco » nonché istituzione della Festa del pane.

La proposta di iniziativa del senatore De Carlo, approvata dal Senato il 28 aprile scorso, si compone di 18 articoli, mentre la proposta di iniziativa dell'onorevole Gusmeroli si compone di 6 articoli.

Rammenta, al riguardo, che l'esigenza di riordinare la legislazione in materia di produzione e vendita del pane risale alla XVII Legislatura, nel corso della quale presso la Camera dei deputati iniziò, nel 2015, l'esame della proposta di legge C. 3265, il cui *iter* non fu possibile completare. Nella XVIII Legislatura, i disegni di legge S. 169 e S. 739 in materia furono discussi dalla 10^a Commissione al Senato, fino alla redazione di un testo unificato.

Ricorda quindi che l'articolo 1 della proposta di legge C. 2908 indica gli obiettivi del provvedimento, ovvero garantire la corretta informazione dei consumatori sulla produzione e vendita del pane fresco italiano, tutelare e valorizzare tale prodotto alimentare, considerato patrimonio culturale nazionale da sostenere dal punto di vista della sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

L'articolo 2 reca la definizione di « pane » e delle sue integrazioni nonché la denominazione ammessa ai fini commerciali.

In particolare, il comma 1 reca la definizione di « pane » quale prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta lievitata, attraverso l'uso di prodotti per la lievitazione disciplinati dagli articoli 8 e 9, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche.

Il comma 2 reca tre denominazioni integrative alla suddetta definizione, specificando cosa si intenda per « pane fresco »,

« pane di pasta madre » e « pane con pasta madre ».

In particolare, è definito « pane fresco » il pane derivante da un processo di produzione continuo, ovvero privo di qualsiasi tipo di interruzione (fatte salve le tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione), senza utilizzo di additivi. Le interruzioni esplicitamente citate e incompatibili con l'utilizzo di tale denominazione sono quelle finalizzate al congelamento, alla surgelazione di impasti e ad altri trattamenti con effetto conservante. Sono invece ammesse le tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione. Il processo di produzione è ritenuto continuo quando, dall'inizio della lavorazione fino al momento del completamento del processo di cottura, non intercorre un intervallo di tempo superiore a settantadue ore. Il « pane di pasta madre » indica il pane prodotto attraverso l'uso esclusivo di pasta madre come definita dall'articolo 8, comma 5, ai fini della fermentazione dell'impasto, senza aggiunta di ulteriori agenti lievitanti. Il prodotto che soddisfa anche le condizioni della lettera a) può essere definito « pane fresco di pasta madre ». Il « pane con pasta madre » indica il pane prodotto mediante l'utilizzo contestuale di pasta madre e di altri lieviti specificati agli articoli 8 (commi 2, 3 e 4) e 9 del presente testo. Se l'impasto così formato soddisfa le condizioni della lettera a), può essere denominato « Pane fresco con pasta madre ».

Il comma 3 vieta l'utilizzo della denominazione di « pane fresco », in ambito commerciale, quando esso è stato posto in vendita almeno ventiquattro ore dopo il completamento del processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione. Il nuovo testo è stato introdotto a seguito di talune osservazioni avanzate dalla Commissione europea per le quali rimando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

I commi 4, 5, 6 e 7 disciplinano l'obbligo di riportare in etichetta le seguenti ulteriori denominazioni sui prodotti per la vendita:

pane parzialmente cotto, qualora destinato al consumatore, esso deve essere contenuto in imballaggi per la vendita re-

canti nell'etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione di « pane » completata dalla dicitura « parzialmente cotto » o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle modalità della stessa (comma 4);

pane surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 4, l'etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la dicitura « surgelato » (comma 5);

pane con la specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata per i prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, compresi quelli miscelati con sfarinati di grano (comma 6).

La denominazione deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti qualora nella produzione del pane siano impiegati, oltre agli sfarinati di grano o di altri cereali, altri ingredienti alimentari (comma 7);

Il comma 8 prevede che il pane debba essere venduto a peso o a pezzo con indicazione del peso minimo garantito.

Il comma 9 indica la sanzione per colui che viola gli obblighi previsti dall'articolo: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 oppure, nei casi di violazioni particolarmente gravi o di reiterazione, sospensione dall'attività di vendita per massimo venti giorni.

L'articolo 3 individua le differenti tipologie di pane, così definite in ragione del tipo di farina utilizzata nella sua produzione: « pane di tipo 00 » (prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 00); « pane di tipo 0 »; « pane di tipo 1 »; « pane di tipo 2 »; « pane di tipo integrale »; « pane di semola » e « pane di semolato ».

L'articolo 4, prevede, al comma 1, che per produrre il pane è consentito l'utilizzo delle seguenti sostanze: farine di cereali

maltati, estratti di malto, alfa e beta amilasi, nonché altri enzimi naturalmente presenti negli sfarinati utilizzati, paste acide essiccate, liquide e in pasta (purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dall'articolo 2), farine pregelatinizzate di frumento, glutine, amidi alimentari e zuccheri. Il pane con aggiunta di sostanze grasse deve contenere non meno del 3 per cento di materia grassa totale riferito alla sostanza secca (comma 2). Il pane con aggiunta di zuccheri o di malto deve contenere, rispettivamente, non meno del 2 o 4 per cento di zuccheri riduttori, in riferimento alla sostanza secca (commi 3 e 4). Il comma 5 stabilisce che lo strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adiposi del suino, è designato con la semplice parola « strutto » nelle denominazioni di vendita richieste dall'articolo 2 comma 7.

L'articolo 5 definisce il « grissino » come il pane a forma di bastoncino, ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con gli sfarinati di frumento utilizzabili nella panificazione, acqua e lievito, con o senza sale alimentare. È consentita l'aggiunta di altri ingredienti quali spezie, erbe aromatiche e semi. I grissini sono prodotti in applicazione delle medesime disposizioni, previste dal presente disegno di legge, per la produzione del pane (comma 2).

L'articolo 6 fornisce la definizione di « prodotto intermedio di panificazione » definendo tale l'impasto che sia o meno preformato o lievitato, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane. Nella stessa denominazione rientra l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione che mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per un lasso di tempo prolungato determinando l'interruzione del ciclo produttivo.

L'articolo 7 disciplina, al comma 1, la commercializzazione del pane conservato o a durabilità prolungata. Nel dettaglio, al comma 1, si stabilisce che, salve le norme vigenti in materia, per il pane non preimballato disciplinato all'articolo 44 del regolamento europeo n. 1169/2011 si applicano le disposizioni dell'allegato VI, parte A,

punto 1 del medesimo regolamento. Per un maggior dettaglio di quanto disposto dall'Allegato rinvio a quanto esplicitato nel dossier di documentazione predisposto dal Servizio Studi. Il comma 2 richiede una dicitura aggiuntiva alla precedente quando il pane non preimballato è sottoposto a un metodo di conservazione ulteriore, rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi richiesti a livello nazionale ed europeo. Il prodotto oggetto del presente articolo deve essere posizionato in scomparti appositi al momento della vendita (comma 3).

L'articolo 8 reca le definizioni di « lievito » e dei prodotti utilizzabili per la lievitazione nella pianificazione. Nel dettaglio, il « lievito » è definito, al comma 1, come un organismo unicellulare rientrante nella specie « *Saccharomyces cerevisiae* » o in altre specie tassonomicamente affini. Esso è capace di fermentare gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata. La produzione di lievito deve essere ottenuta da microrganismi presenti in natura, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola (comma 1). Il comma 2 precisa che il « lievito fresco » (o « lievito compresso ») deve essere costituito da cellule in massima parte vive e vitali con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore al 75 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca. La « crema di lievito » (o « lievito liquido ») è costituita da cellule in massima parte vive e vitali con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'83 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca (comma 3). Il « lievito secco » deve essere costituito da cellule in massima parte vive e con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'8 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca. Il prodotto è disponibile sia nella forma attiva (da reidratare nell'acqua prima dell'uso) o istantanea (da aggiungere direttamente all'impasto) (comma 4). Il quinto e ultimo comma fornisce la definizione di « pasta madre » (o « lievito natu-

rale ») intesa come l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi, al fine di consentire la lievitazione dell'impasto. La fermentazione deve avvenire esclusivamente a opera di microrganismi endogeni della farina o di origine ambientale. È inoltre ammesso l'utilizzo di colture di avviamento (cosiddette « *starter* ») costituite da batteri lattici, senza materiale di supporto ed esenti da contaminanti.

L'articolo 9 consente l'utilizzo di pasta madre essiccata purché derivi da pasta madre, come definita all'articolo 8, comma 5, successivamente sottoposta a trattamento di essiccazione (comma 1). Il comma 2 precisa che, ai fini del processo di lievitazione, la pasta madre essiccata deve essere integrata con il lievito.

L'articolo 10 disciplina l'utilizzo della denominazione di « pane fresco tradizionale »: essa può essere utilizzata per tutte le tipologie di pane presenti negli elenchi regionali e in quello nazionale relativi ai prodotti agroalimentari tradizionali compatibilmente con la normativa europea in materia (comma 1). Tale disposizione è stata oggetto di modifiche durante l'iter al Senato a seguito di rilievi formulati dalla Commissione europea in relazione alla necessità di garantire sia la libera circolazione delle merci sia la non discriminazione degli operatori di altri Stati membri dell'Unione europea. L'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano deve essere aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata del presente disegno di legge e, successivamente, ogni anno. Tale compito è affidato al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che provvede con decreto (comma 2).

L'articolo 11, al comma 1, definisce « panificio » l'impresa che dispone di un impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale. Il comma 2 subordina l'avvio di un nuovo

panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), disciplinata dal decreto legislativo n. 222/2016. Il titolare del panificio può vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie (comma 3). I commi 4 e 5 forniscono indicazioni relativamente alle modalità in cui i prodotti devono essere posti in vendita.

In particolare, il pane fresco deve essere posizionato in scaffali separati da quelli del pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione o dal completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no, previo confezionamento ed etichettatura, previsti dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari. È richiesto agli esercizi commerciali che vendono altri beni alimentari, oltre al pane, di disporre di attrezzature apposite per lo stesso (comma 6). Il comma 7 specifica che il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità, deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura. Il comma 8 è dedicato al pane fresco senza glutine: nel dettaglio, si propone una disciplina specifica per il pane fresco senza glutine, venduto sfuso. Esso deve essere posto in vendita in scaffali separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le procedure di segregazione delle materie prime, di separazione delle produzioni e le condizioni di esposizione e servizio del prodotto devono evitare qualsiasi contaminazione con altre tipologie di pane, contenenti glutine.

L'articolo 12 reca la disciplina relativa al mutuo riconoscimento sulla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari, prevedendo, al comma 1, che sono ritenuti compatibili con le disposizioni del presente disegno di legge i prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, in Turchia, o provenienti e legalmente commercializzati dalle Parti stipulanti l'accordo sullo Spazio

economico europeo (SEE). Tuttavia, se le autorità competenti riescono a provare che un prodotto specifico, legalmente fabbricato in uno Stato membro dell'EFTA, non garantisce il livello di protezione equivalente a quello richiesto dal presente disegno di legge, esse hanno la facoltà di adottare una decisione amministrativa ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 (comma 2).

L'articolo 13 chiarisce quali caratteristiche deve avere il pane per essere classificabile, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, come « Made in Italy 100 per cento »: *a)* essere prodotto con materie prime di origine italiana; *b)* essere interamente realizzato nel territorio nazionale.

L'articolo 14 istituisce la « Festa del pane », allo scopo di valorizzare il ruolo culturale e tradizionale in Italia di questo alimento (comma 1). In tale occasione, enti locali e scuole di ogni ordine e grado possono promuovere iniziative educative e culturali per favorire la conoscenza e la valorizzazione del pane, considerato espressione del lavoro e delle tradizioni locali, nonché parte del patrimonio culturale nazionale (comma 2). La ricorrenza cade la prima domenica di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260/1949. Pertanto, essa non comporta l'imbandieramento dei pubblici uffici, così come la sospensione o la riduzione dell'orario lavorativo e scolastico (comma 3).

L'articolo 15 disciplina l'adeguamento della normativa regionale e la clausola di salvaguardia, prevedendo che le regioni debbano aggiornare le proprie leggi per renderle coerenti con i principi stabiliti dalla nuova normativa nazionale. Tale adeguamento deve avvenire entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge (comma 1). Viene, inoltre, precisato che le disposizioni del disegno di legge in esame si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro specifiche competenze e dei relativi statuti (comma 2).

L'articolo 16 abroga, sostituisce e sopprime determinate disposizioni normative o parti di esse.

L'articolo 17 regola l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.

Infine, l'articolo 18 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Quanto alla proposta di legge C. 2913, a prima firma dell'onorevole Gusmeroli, ricorda che essa si compone, come detto, di 6 articoli.

L'articolo 1, in particolare, disciplina l'impiego della denominazione di « pane fresco » che è riservata, in via esclusiva, al pane cotto e venduto nell'arco della giornata con un procedimento produttivo unico e continuo, privo di interruzioni e di qualsiasi trattamento finalizzato al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata.

La suddetta denominazione può essere utilizzata esclusivamente ove il pane presenti tutte le caratteristiche previste al comma 1 e di seguito elencate: venga messo in vendita al consumatore nel giorno stesso in cui è stato completato il processo produttivo ovvero, tenendo conto delle tipologie di pane esistenti a livello territoriale, entro quarantotto ore; sia preparato con un metodo di produzione continuo fino al completamento della cottura. Non sono quindi ammesse interruzioni finalizzate a surgelazione, congelamento o conservazione prolungata di materie prime e di prodotti intermedi di panificazione; gli impasti utilizzati per la produzione dello stesso non abbiano subito processi di surgelazione, congelamento o altri trattamenti per la conservazione prolungata, tali da comportare l'interruzione del processo produttivo.

Il comma 2 dispone il divieto dell'utilizzo della denominazione « pane fresco », a prescindere dalla modalità utilizzata per la loro conservazione, per i seguenti prodotti: il pane destinato a essere posto in vendita anche oltre ai termini previsti alla lettera a) del comma 1; il pane posto in vendita dopo il completamento della cottura di pane precotto; il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione;

Il comma 3 consente l'impiego, nel processo di produzione del pane fresco, di tecniche finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione.

Il comma 4 dispone che la denominazione di « pane fresco » sia apposta sull'etichetta in modo chiaramente visibile e leggibile e debba presentare una forma chiara e comprensibile, tale da evitare confusione o erronee interpretazioni da parte del consumatore.

L'articolo 2 reca l'indicazione delle sanzioni. Esso prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi gli obblighi previsti all'articolo 1, sia sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000. Nei casi di reiterazione, la sanzione viene aumentata fino a due terzi ed è disposta la sospensione dall'attività di vendita per massimo venti giorni.

L'articolo 3 prevede l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa agli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di divieto di restrizioni quantitative all'importazione nel mercato interno dell'Unione, che si applica alle merci non oggetto di armonizzazione da parte dell'Unione europea.

L'articolo 4 prevede l'istituzione della « Festa del pane » quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura e nella tradizione italiana. In occasione di questa festa le scuole possono promuovere iniziative volte alla valorizzazione del pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e delle tradizioni dei territori e patrimonio culturale nazionale da tutelare. La ricorrenza cade la prima domenica di maggio di ogni anno.

L'articolo 5 disciplina l'adeguamento della normativa regionale e introduce la clausola di salvaguardia.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARRETTA.

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione italiana filiera delle carni (Uniceb), di Filiera equina italiana, e, in videoconferenza, di rappresentanti di Assica, di Assocarni, di Confcommercio-Federcarni, di Confesercenti-Fiesa, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARRETTA.

Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti, Copagri e, in videoconferenza di rappresentanti di Confagricoltura, CIA e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1106 Carretta e altri recante « Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio collinare e dell'agricoltura di collina ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	370
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	377

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie). COM(2025) 1022 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	372
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	376

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Eolo, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final)	376
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana internet provider (AIIP), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final)	376

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, fa presente che il disegno di legge C. 2669, recante delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, persegue l'obiettivo, come precisato nell'analisi di impatto della regolamentazione, di disciplinare e istituire un idoneo quadro giuridico e normativo che abiliti la possibilità

di produrre energia da fonte nucleare in Italia tramite le migliori tecnologie nucleari, incluse le tecnologie modulari o avanzate, anche mediante il riordino della normativa vigente.

Evidenza che l'intervento normativo che si intende attuare tramite il provvedimento in esame si rende pertanto necessario al fine di integrare le disposizioni relative alla sperimentazione, localizzazione, costruzione, installazione ed esercizio di nuovi impianti, alla sicurezza, alla regolamentazione, alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, garantendo certezza giuridica e allineamento agli *standard* internazionali, nonché contribuendo alla competitività industriale, alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici e al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Osserva che il disegno di legge consta di quattro articoli. Soffermandosi sulle disposizioni di maggiore rilievo per le competenze della Commissione, segnala in particolare che l'articolo 1, al comma 1, conferisce al Governo la delega, da esercitare entro un anno, per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile. Lo stesso comma 1, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che l'adozione della disciplina della produzione dell'energia nucleare sostenibile avvenga secondo la tassonomia dell'Unione europea di cui all'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852.

Ricorda che la normativa deve rispettare gli obblighi europei e internazionali e le politiche di decarbonizzazione al 2050 ed è volta al conseguimento della sicurezza e indipendenza energetica dell'Italia nonché al contenimento dei costi dei consumi energetici per gli utenti.

L'articolo 2 definisce l'oggetto della delega legislativa, prevedendo in particolare l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in vigore per l'Italia.

L'articolo 3, che stabilisce i principi e criteri direttivi della delega legislativa, prevede nello specifico, al comma 1, i seguenti: perseguimento della sostenibilità ambien-

tale, sociale ed economica nella produzione di energia da fonte nucleare, con la garanzia che i decreti legislativi, nel quadro del Trattato EURATOM, del diritto dell'Unione europea nonché degli accordi internazionali in vigore per l'Italia, rispettino i criteri previsti dalle norme sulla tassonomia dell'Unione europea relativa alle attività sostenibili nonché i parametri tecnici individuati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza degli impianti, e soddisfino le esigenze della tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente (lettera *b*)); individuazione delle tipologie di impianti abilitabili, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica e sulla base dei criteri della massima sostenibilità e sicurezza di cui alla disciplina dell'Unione europea, che utilizzino le migliori tecnologie nucleari secondo le convenzioni o le definizioni adottate dall'AIEA, in coerenza con la strategia nazionale di decarbonizzazione entro il 2050, valorizzando, ove possibile, le filiere nazionali ed europee (lettera *c*)); definizione dei criteri e dei procedimenti per la localizzazione degli impianti nel rispetto delle norme tecniche e degli *standard* di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, europea e internazionale (lettera *e*)); definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità per abilitare soggetti, anche privati, alla sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate nel territorio nazionale, nel rispetto delle norme tecniche e degli *standard* di sicurezza previsti a livello nazionale, europeo e internazionale (lettera *m*)); definizione delle modalità in materia di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 3, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011 (lettera *s*)), recante i principi generali su cui sono basate le politiche nazionali. Sul punto, rileva che l'analisi tecnico-normativa informa che allo stato risulta pendente una procedura di infrazione, relativa alla materia del *decommissioning* e dei rifiuti, ossia la procedura n. 2020/2266, con la quale la Commissione europea ha ritenuto che alcuni aspetti del Programma nazionale per la gestione del

combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi non fossero pienamente conformi agli obblighi di cui alla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio. Tuttavia le relazioni governative a corredo del provvedimento non chiariscono se la delega sia volta esplicitamente anche al superamento di detta procedura.

Nel complesso, sottolinea come il ricorso alle tecnologie nucleari sostenibili risulti in linea con il quadro normativo europeo in materia di attività economiche sostenibili, anche alla luce della disciplina relativa alla tassonomia europea, di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e al relativo atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento, che include la produzione di energia nucleare tra le attività sostenibili atte a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Evidenzia che, come peraltro emerge dall'analisi tecnico-normativa, l'intervento si inserisce pienamente nel contesto dell'articolo 194 del TFUE, in relazione al quale sottolinea la discrezionalità degli Stati membri relativamente alla scelta del proprio *mix* energetico, la cui produzione può dunque derivare anche da fonte nucleare, laddove tale tecnologia persegua un alto livello di sostenibilità e più precisamente della sostenibilità ambientale, economica e sociale, equamente bilanciate, che esso mira a garantire. Ricorda che, oltre a garantire il rispetto del diritto primario, l'analisi tecnico-normativa evidenzia altresì il rispetto del diritto derivato, segnatamente del citato regolamento (UE) 2020/852 (regolamento tassonomia) e relativi regolamenti delegati, che hanno ammesso esplicitamente la produzione di energia nucleare tra le attività sostenibili.

Ritiene, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie).

COM(2025) 1022 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rachele SILVESTRI (FDI), *relatrice*, osserva che la proposta di regolamento in esame è volta a rafforzare la competitività e la resilienza strategica del settore europeo delle biotecnologie sanitarie, dalla ricerca alla produzione, favorendo lo sviluppo e l'immissione tempestiva sul mercato di innovazioni, prodotti e servizi biotecnologici, nel rispetto degli elevati *standard* di sicurezza per la salute umana, animale e ambientale.

Ricorda, in via preliminare, che la proposta fa parte di un pacchetto di iniziative legislative che comprende, tra l'altro, anche una proposta di regolamento recante la revisione della disciplina dei dispositivi medici e medico-diagnostici *in vitro*, finalizzata a semplificare le procedure e migliorare l'efficienza del sistema regolatorio.

Ricorda che la XIV Commissione si è già espressa, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, sulla proposta

relativa ai dispositivi medici e medico-diagnostici *in vitro*, approvando il 22 aprile scorso un documento recante valutazione di conformità.

Evidenza che le iniziative si inseriscono infatti in un contesto di crescente competizione globale nel settore biotecnologico, nonché di criticità strutturali del quadro normativo europeo, tra cui la frammentazione regolatoria, gli elevati costi di conformità e le difficoltà di accesso al mercato per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese.

L'insieme di iniziative comprende anche un Piano europeo per la salute cardiovascolare e una proposta di direttiva relativa all'immissione in commercio di microrganismi geneticamente modificati (MGM) e al trattamento di organi destinati al trapianto.

Ricorda che anche tale ultima proposta è stata esaminata, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla XIV Commissione, che il 25 marzo 2026 ha approvato un documento recante una valutazione di conformità.

Fa presente che l'intervento legislativo si articola in sette obiettivi specifici, corrispondenti ad altrettanti « pilastri » della riforma.

Il primo pilastro riguarda la definizione di un quadro per il riconoscimento e il sostegno di progetti strategici di biotecnologia sanitaria, anche ad alto impatto.

Il secondo concerne il sostegno ai finanziamenti, agli investimenti e all'accesso al capitale per le imprese del settore.

Il terzo mira a rafforzare la capacità produttiva europea e le competenze dell'Unione europea nel settore dei biosimilari, incentivando al contempo la cooperazione internazionale.

Il quarto pilastro riguarda l'integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale negli ecosistemi produttivi della biotecnologia sanitaria, mentre il quinto è volto a definire un quadro normativo più favorevole all'innovazione e capace di adattarsi all'evoluzione scientifica e tecnologica.

Il sesto pilastro introduce misure di biosicurezza e biodifesa per prevenire l'uso improprio delle biotecnologie.

Il settimo, infine, modifica diversi atti legislativi dell'Unione europea, in particolare nei settori delle sperimentazioni cliniche, dei medicinali veterinari e della sicurezza alimentare, al fine di garantire la piena operatività dell'intero impianto normativo.

Per raggiungere tali obiettivi la Commissione europea, in estrema sintesi, prospetta, tra l'altro, misure di facilitazione nei settori della biotecnologia sanitaria con l'obiettivo di ridurre il tempo di immissione sul mercato dei relativi prodotti, la messa a punto di un progetto pilota di investimento in biotecnologie sanitarie dell'UE, l'estensione di 12 mesi del certificato di protezione complementare (CPC) per i prodotti medicinali sviluppati tramite processi biotecnologici e per i prodotti medicinali di terapia avanzata, misure di biosicurezza proporzionate nonché il rafforzamento dei requisiti di controllo delle sequenze e, infine, l'inclusione di misure volte a potenziare le capacità di biodifesa, come l'individuazione precoce di nuove minacce biologiche.

Si tratta di un settore di rilevanza strategica crescente sotto il profilo sanitario, industriale, tecnologico e geopolitico. La biotecnologia infatti può offrire ai pazienti medicinali e trattamenti innovativi, nonché la creazione di numerosi biofarmaci salvavita, come l'insulina sintetica. Può inoltre accelerare le scoperte mediche e contribuire a soddisfare bisogni medici ancora insoddisfatti.

Ricorda che negli ultimi dieci anni l'industria biotecnologica europea ha registrato una crescita superiore a quella dell'economia complessiva dell'Unione europea, risultando tra i comparti più produttivi e con rilevanti effetti positivi sul piano occupazionale.

Secondo i dati della Commissione europea, ogni posto di lavoro nella biotecnologia industriale genera ulteriori 3,4 posti nell'economia complessiva. Nel 2022 il settore ha contribuito per circa 38 miliardi di euro al PIL dell'Unione europea e ha sostenuto complessivamente 913.160 posti di lavoro, di cui oltre il 75 per cento (pari a

685.000) concentrati nel comparto della biotecnologia sanitaria.

In un contesto internazionale caratterizzato dalla crescente competizione tecnologica tra grandi aree economiche e dalla crescente rilevanza delle catene del valore critiche, le biotecnologie rappresentano inoltre un fattore essenziale di autonomia strategica e sicurezza economica dell'Unione europea.

Prima d'illustrare i principali contenuti della proposta in esame, ritiene utile riportare, in estrema sintesi, alcune informazioni di contesto e le motivazioni poste dalla Commissione europea alla base dell'iniziativa.

Anzitutto, la Commissione europea osserva che le imprese del settore, in particolare le *start-up* innovative, tendono a privilegiare mercati esteri concorrenti, a causa della difficoltà di accesso ai capitali, combinata con l'esistenza di una regolamentazione eccessivamente complessa.

A ciò si aggiunge, secondo la Commissione europea, anche la frammentazione dei poli biotecnologici tra gli Stati membri, il che li priva di un'effettiva integrazione transfrontaliera. Viene constatato, ancora, un insufficiente livello di conservazione, accesso e condivisione dei dati che limita lo sviluppo e l'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale.

Infine, un ulteriore vincolo allo sviluppo del settore è costituito dalla carenza di una forza lavoro sufficientemente qualificata.

Alla luce di quanto esposto, la Commissione europea considera necessario un intervento normativo a livello UE che affronti le suddette carenze e problematiche.

Prima di illustrare i principali contenuti della proposta in esame, rileva che essa non è corredata da alcuna valutazione di impatto che, come informa la Commissione europea, non è stata effettuata per ragioni di urgenza. È stato, invece, pubblicato un documento di lavoro dei servizi della Commissione europea contenente un'analisi di alcune delle principali opzioni strategiche prese in considerazione.

Ritiene particolarmente critica e difficilmente giustificabile l'assenza di una valutazione di impatto, circostanza che, pe-

raltro, tende a riproporsi con crescente frequenza nel corso dell'attuale legislatura europea. Tale carenza priva i parlamenti nazionali e le stesse istituzioni europee di elementi essenziali per valutare compiutamente le diverse opzioni regolatorie.

La XIV Commissione ha già in più occasioni formulato considerazioni critiche ritenendo che l'assenza della valutazione di impatto pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative. L'assenza di una valutazione di impatto appare particolarmente significativa alla luce della portata sistemica degli interventi proposti, incidendo sulla possibilità di una piena comparazione tra le diverse opzioni regolatorie disponibili e sulla valutazione *ex ante* degli effetti economici e amministrativi delle misure.

Ritiene che non appaia sufficiente a compensare tale carenza il richiamo della Commissione europea alle consultazioni svolte con i portatori di interessi, dalle quali emergerebbe un generale consenso sul potenziale strategico del settore. Evidenzia altresì che non vale a compensare questo inadempimento il fatto che la Commissione europea comunichi di aver ampiamente consultato i portatori di interessi.

Dalla consultazione sarebbe emerso un forte interesse per il settore delle biotecnologie e un riconoscimento del suo potenziale. Le risposte sono risultate coerenti con l'obiettivo della proposta di legge, mentre i principali ostacoli individuati dai portatori di interesse riguardano la valutazione e l'ottenimento dell'autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti, seguiti dalle fasi di test pre-commerciale e di sperimentazione clinica, dallo sviluppo e dall'ampliamento della produzione e dalla messa a punto dei prodotti.

Ciò premesso, passa quindi all'illustrazione delle principali misure presentate, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio RUE per ulteriori approfondimenti.

Osserva che la proposta consta complessivamente di 67 articoli, suddivisi in 10 Capi.

Il Capo I definisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e le principali definizioni del regolamento. In particolare, la proposta si

applica all'intero ciclo di vita dei prodotti e servizi di biotecnologia sanitaria, comprendendo attività di ricerca, finanziamento, produzione e utilizzo (articolo 1). Vengono inoltre precisati alcuni concetti chiave, tra cui « biotecnologia », « biotecnologia sanitaria » e « biomanifattura » (articolo 2), al fine di delineare un quadro terminologico uniforme per l'attuazione del regolamento.

Il Capo II – rubricato « Biotecnologia sanitaria e biomanifattura dell'Unione europea » – introduce invece i concetti di progetti strategici di biotecnologia sanitaria (articolo 3) e di progetti strategici ad alto impatto (articolo 4), istituendo un quadro per il loro riconoscimento e supporto volto a rafforzare la capacità industriale dell'Unione europea.

Sono, inoltre, previste disposizioni per incoraggiare la collaborazione pro-competitiva tra progetti, reti e *cluster* (articolo 15), nonché una mappatura strategica dell'ecosistema biotecnologico dell'Unione europea, una rete di supporto per la biotecnologia sanitaria dell'Unione europea per assistere gli innovatori (specialmente piccole e medie imprese e *start-up*) nei percorsi normativi e di finanziamento (articolo 19) e, infine, il Gruppo direttivo europeo per la biotecnologia sanitaria per facilitare la comunicazione tra Stati membri e Commissione europea (articolo 20).

Il Capo III contiene, invece, disposizioni in materia di « Accesso ai finanziamenti » e prevede l'istituzione di un progetto pilota di investimento per la biotecnologia sanitaria dell'Unione europea (articolo 22) in collaborazione con il Gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI), per mobilitare investimenti privati tramite strumenti di *equity* e debito su misura. I progetti che contribuiscono a un progetto pilota per il potenziamento del capitale nelle fasi avanzate di sviluppo saranno riconosciuti come progetti strategici ad alto impatto (articolo 23).

Il Capo IV prevede un'estensione di 12 mesi del certificato di protezione complementare (CPC) per i medicinali sviluppati mediante processi biotecnologici e per i medicinali per terapie avanzate protetti da brevetto o certificato complementare (articolo 27), mentre il Capo V, in tema di rafforza-

mento della competitività nei biosimilari, prevede che l'EMA elabori e aggiorni linee guida non vincolanti su un approccio regolatorio su misura per lo sviluppo dei biosimilari, tenendo conto dei progressi nella produzione e nei test analitici, anche valutando la possibilità di ridurre i dati clinici richiesti per lo sviluppo e l'autorizzazione dei biosimilari, senza compromettere la loro qualità, sicurezza ed efficacia (articolo 28).

Le disposizioni del Capo VI impongono all'EMA la pubblicazione e il regolare aggiornamento di linee guida non vincolanti sull'uso e l'impiego di sistemi basati su tecnologie avanzate, inclusa l'intelligenza artificiale (articolo 31), mentre il Capo VII contiene disposizioni relative agli strumenti normativi volti a gestire l'incertezza regolatoria dei prodotti biotecnologici innovativi per la salute, promuovendo il coordinamento tra i diversi quadri legislativi dell'Unione.

Il Capo VIII disciplina le misure di biodifesa e di prevenzione dell'uso improprio delle biotecnologie, prevedendo tra l'altro la produzione rapida di test diagnostici e lo sviluppo di metodi per l'identificazione di interventi di ingegneria genetica (articolo 42). La proposta introduce la categoria dei « prodotti biotecnologici preoccupanti », elencati nell'Allegato I, la cui disponibilità e uso sono limitati a soggetti che dimostrino una legittima necessità (articolo 43).

Il Capo IX introduce modifiche mirate a diversi quadri legislativi settoriali, come quello alimentare, il settore della ricerca clinica tramite modifiche al Regolamento sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e apporta semplificazioni alla disciplina relativa ai medicinali veterinari contenenti OGM.

Infine, il Capo X contiene le disposizioni finali del regolamento proposto, relative al monitoraggio dei progetti strategici, disciplina l'esercizio del potere di delega e le procedure di comitato, stabilisce protocolli per il trattamento delle informazioni riservate e la protezione dei segreti commerciali acquisiti durante l'attuazione. Infine, detta disposizioni relative all'entrata in vigore del regolamento e alle deroghe temporali per l'applicazione delle riforme al quadro regolatorio delle sperimentazioni cliniche.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, dall'articolo 168, paragrafo 4, lettera c) del TFUE, nonché dall'articolo 173, paragrafo 3 del TFUE.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in quanto le problematiche affrontate dalla proposta hanno natura transfrontaliera e non riguardano soltanto alcuni Stati membri. In effetti, la forte dimensione transfrontaliera delle filiere biotecnologiche, la necessità di evitare frammentazioni normative e l'esigenza di assicurare *standard* uniformi di sicurezza e competitività sembrano rendere maggiormente efficace un intervento coordinato a livello europeo.

Per quanto riguarda il valore aggiunto di un intervento dell'Unione europea in materia, la Commissione europea spiega che soltanto un quadro normativo snello e adeguato (e quindi non frammentato) può favorire l'immissione dei prodotti biotecnologici sul mercato, garantendo al contempo un livello uniforme di protezione della salute e dell'ambiente in tutta l'Unione europea.

Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che le modifiche proposte non vanno al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri.

Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e che l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti svedese, finlandese e lettone.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 7 luglio, considerata la rilevanza strategica e la complessità tecnica delle disposizioni presentate, propone che la XIV Commissione svolga un breve ciclo di audizioni, coinvolgendo rappresentanti del Governo, esperti del settore, operatori economici e portatori di interessi qualificati.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti di Eolo, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.10.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana internet provider (AIIP), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.25.

ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.
C. 2669 Governo e abb.**

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2669, recante delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, cui è abbinata la proposta di legge C. 1742;

apprezzato l'obiettivo del disegno di legge, volto a definire un quadro giuridico e normativo idoneo a disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile in Italia, anche mediante l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, incluse quelle modulari e avanzate, nonché attraverso il riordino della normativa vigente;

considerato che il disegno di legge richiama espressamente il rispetto del diritto dell'Unione europea e degli obblighi internazionali vigenti per l'Italia, con particolare riferimento agli obiettivi di decarbonizzazione e di sicurezza energetica;

valutato che il provvedimento appare coerente con il quadro delineato dall'articolo 194 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, che riconosce agli Stati membri la facoltà di determinare il proprio *mix* energetico nel rispetto degli obiettivi comuni dell'Unione;

rilevato in particolare, inoltre, che il ricorso alle tecnologie nucleari sostenibili risulta in linea con il quadro normativo europeo in materia di attività economiche sostenibili, anche alla luce della disciplina relativa alla tassonomia europea, di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e al relativo atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento, che include la produzione di energia nucleare tra le attività sostenibili atte a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici;

rilevato, infine, che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	378
Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.	
Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	378
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	379

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla traspa-

renza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.

Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Benedetto MINEO, *Garante per la sorveglianza dei prezzi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, a più riprese, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Gisella NATURALE (M5S).

Benedetto MINEO, *Garante per la sorveglianza dei prezzi*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	380
Audizione di Alessandro Alongi, Presidente della Commissione Politiche sociali del XII municipio di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	380
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	381

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 20 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Alessandro Alongi, Presidente della Commissione Politiche sociali del XII municipio di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione di Alessandro Alongi, Presidente della Commissione Politiche sociali del XII municipio di Roma. Introduce quindi l'audizione.

Alessandro ALONGI, *Presidente della Commissione Politiche sociali del XII municipio di Roma*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Andrea DE MARIA (PD-IDP) e Paolo CIANI (PD-IDP), in videoconferenza, ai quali risponde Alessandro ALONGI, *Presidente della Commissione Politiche sociali del XII municipio di Roma*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16 alle 16.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	382
AVVERTENZA	382

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 20 maggio 2026. – Presidenza
del presidente Gianluca VINCI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del presidente

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno (C. 2865 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione</i> – <i>Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni di semplificazione e agevolazione in materia di beni del patrimonio culturale privato, nonché delega al Governo per la disciplina delle società di gestione di beni culturali (C. 2427 Mulè) (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione</i> – <i>Parere con osservazioni</i>)	4

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento (proc. n. 5107/23 RGNR) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 5^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Emiliano Brancaccio, professore di economia politica presso l'Università Federico II di Napoli, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034	10

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	15

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Renato Balduzzi, presidente dell'Associazione italiana costituzionalisti, in videoconferenza, di Franco Russo e di Marco Boato, già parlamentari, e di Igor Janes, avvocato, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	20
AVVERTENZA	20

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	24
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	34
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	29

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	37
AVVERTENZA	33

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	42
Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione di rappresentanti dello <i>European Centre for Democracy & Human Rights (ECDHR)</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	42

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2025. Doc. LXVII, n. 4 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	42

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2026, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 399 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	51

RISOLUZIONI:

- 7-00362 Onori: Sul rafforzamento dei servizi presso le sedi consolari, in particolare europee, maggiormente esposte a criticità operative.
- 7-00364 Billi: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero.
- 7-00367 Porta: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 47

SEDE REFERENTE:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 (*Seguito dell'esame e conclusione*) 49

- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 50

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

- Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno. C. 2865 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 52
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 53
- Introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione ». C. 2303 (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 55
- Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562 e abb. (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 55

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi. Atto n. 394 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 56
- Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026. Atto n. 400 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 56
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 59

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

- Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 60
- ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 64

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. C. 2374 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	62
5-05405 De Palma: Estensione della rottamazione <i>quinquies</i> anche ai debiti contributivi nei confronti di enti di previdenza privatizzati	62
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	65
5-05406 Merola: Chiarimenti in ordine all'individuazione dei concessionari del gioco fisico e dati relativi alla messa in esercizio, al numero e alla ripartizione degli apparecchi della rete fisica	62
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	67
5-05407 Alifano: Criticità relative all'applicazione del concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027	63
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	69

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	72
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	86
Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	87

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	78
5-04394 Lai: Iniziative per garantire all'Italia la presenza stabile nel Campionato mondiale di rally e per valorizzare sia la regione Sardegna sia la città metropolitana di Roma e la regione Lazio, eventualmente anche attraverso l'organizzazione di altre competizioni internazionali	78
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	88
5-04460 Lai: Sui criteri di scelta della sede italiana del Campionato mondiale di rally	78
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-05298 Berruto: Iniziative per garantire il corretto funzionamento della Federazione italiana di atletica leggera	79
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	93
5-04192 Bonafè: Sui criteri normativi e tecnici utilizzati per la scelta della media nazionale utilizzata per la valutazione dei progetti nell'ambito del bando « Sport e periferie 2025 » .	80
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	95

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	80

7-00299 Mollicone: Valorizzazione delle arti culinarie e dell'ospitalità nell'ambito della formazione terziaria (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00099</i>)	80
ALLEGATO 7 (<i>Risoluzione approvata</i>)	97
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	81
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
ALLEGATO 8 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di cinema. C. 2360 Schlein, C. 2578 Mollicone, C. 2731 Amato e C. 2794 Grippo	85

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per l'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni. C. 2826 Governo e abb. C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	113
AVVERTENZA	112

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, in videoconferenza, UIL-TRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL-FNA in merito alla sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico locale	162
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (<i>omnibus digitale</i>) (COM(2025)837 final)	162
ATTI DEL GOVERNO:	
Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Atto n. 397 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164
ERRATA CORRIGE	164

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE REFERENTE:**

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	165
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	182

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	340
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	177
5-05402 Aiello: Iniziative volte a salvaguardare integralmente i livelli occupazionali e produttivi dei siti italiani di Electrolux Italia e garantire il futuro industriale del settore dell'elettrodomestico nel nostro Paese	177
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	341
5-05404 Scotto: Chiarimenti in merito all'impatto sulla vita dei lavoratori delle misure in materia pensionistica adottate nel corso della presente legislatura	178
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	342
5-05403 Rizzetto: Iniziative volte a tutelare i livelli occupazionali degli stabilimenti del gruppo Electrolux, con particolare riferimento al sito produttivo di Porcia	178
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	344

SEDE REFERENTE:

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	179

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	345
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	359

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	347
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti presentati all'emendamento 4.100 della Relatrice</i>)	360
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	361
ALLEGATO 4 (<i>Proposte di nuova formulazione</i>)	362
Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e altre disposizioni in materia di istituzione	

dell'ordine degli informatori scientifici del farmaco e di disciplina della professione. C. 2350 Cannizzaro (<i>Esame e rinvio</i>)	355
Istituzione del Premio « Dottor Geppino Micheletti ». C. 2785 Mascaretti (<i>Esame e rinvio</i>) ..	356
Disposizioni concernenti l'attività, lo stato giuridico e il trattamento dei medici di medicina generale. C. 504 Speranza, C. 2218 Benigni, C. 2839 Quartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 504 Speranza</i>)	357
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	358

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	363
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 2908, approvata dal Senato, e C. 2913 Gusmeroli (<i>Esame e rinvio</i>)	363
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti dell'Unione italiana filiera delle carni (Uniceb), di Filiera equina italiana, e, in videoconferenza, di rappresentanti di Assica, di Assocarni, di Confcommercio-Federarni, di Confesercenti-Fiesa, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione »	369
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti, Copagri e, in videoconferenza di rappresentanti di Confagricoltura, CIA e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1106 Caretta e altri recante « Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio collinare e dell'agricoltura di collina »	369

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	370
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	377
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie). COM(2025) 1022 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	372
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	376
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Eolo, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final)	376
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana internet provider (AIIP), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione	

n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final)	376

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	378

Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.

Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	378

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	379

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	380

Audizione di Alessandro Alongi, Presidente della Commissione Politiche sociali del XII municipio di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	380

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	381

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	382

AVVERTENZA	382

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0197212